ISSN 0004-0355

ARCHIVIO STORICO
PER
LA CALABRIA E LA LUCANIA

ANNO LXXVII (2011)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI
INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA
Piazza Paganica, 13 int. 2 - Roma

ARCHIVIO STORICO
PER LA CALABRIA E LA LUCANIA

Prezzi d'abbonamento: per un anno € 50,00; Estero € 65,00.

Direttore: Vera von Falkenhausen

Comitato scientifico: Gianfranco Fiaccadori, Francesco Panarelli, Guido Pescosolido, Giovanni Russo, Salvatore Settis.

Segretaria di redazione: Cinzia Cassani

Aut. Trib. di Roma n. 3158 del 23-2-53

NORME PER I COLLABORATORI

La rivista accoglie scritti di riconosciuto carattere scientifico riguardanti la storia politico-economica della Calabria, della Basilicata, e delle terre facenti parte della Lucania augustea dall'età classica all'attuale.

Gli scritti dovranno pervenire in copia dattiloscritta e nella forma definitiva, muniti di tutto l'apparato di note. Principali norme tipografiche per queste ultime: titoli in corsivo; citazioni ulteriori della stessa opera con solo cognome dell'autore, titolo in forma abbreviata, indicazione delle pagine. Citazione delle riviste: titolo fra virgolette, annata in numeri romani, indicazione dell'anno solare fra virgole, indicazione delle pp. Abbreviazioni più usuali: p., pp., fol. o foll., cfr., sg., sgg. Citazioni fra virgolette; in corsivo le parole singole straniere.

Le bozze saranno inviate agli autori per la correzione una sola volta; le seconde bozze su esplicita richiesta da parte degli autori stessi.

Non si restituiscono i dss. dei lavori pubblicati, mentre i dss. non pubblicati verranno restituiti a richiesta.

I contributi inviati alla rivista per la pubblicazione saranno affidati alla valutazione di due referees esterni, secondo una procedura rigorosamente anonima (double blind review), e in seguito sottoposta al vaglio della Direzione. La rivista si impegna a pubblicare periodicamente alla scadenza di ciascun biennio, i nomi degli studiosi che hanno collaborato a tale processo di peer reviewing.

SL Pa S8

ARCHIVIO STORICO
PER
LA CALABRIA E LA LUCANIA

ANNO LXXVII (2011)

ASSOC. NAZ. PER GLI INTERESSI
BIBLIOTECA
Giustino Fortunato
DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI
INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA
Piazza Paganica, 13 int. 2 - Roma

43825

ISSN 0004-0355

Volume stampato con il contributo
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DUE NOTIZIE CONCERNENTI L'ITALIA MERIDIONALE DAL *KITĀB AL-'UYŪN WA 'L-ḤADĀ'IQ FĪ AḪBĀR AL-ḤAQĀ'IQ (LIBRO DELLE FONTI E DEI GIARDINI RIGUARDO LA STORIA DEI FATTI VERIDICI)*

Come è noto a ogni studioso che si sia occupato e si occupi della storia dell'Italia meridionale medievale, la *Biblioteca arabo-sicula* di Michele Amari costituisce tuttora uno strumento fondamentale, soprattutto per la massa di documenti che essa mette a disposizione dei non-arabisti (1). E tuttavia, è oggi necessario integrare la straordinaria raccolta amariana con le notizie provenienti da testi ancora inediti all'epoca del grande studioso siciliano. Questa operazione, cominciata già nel 1910 con la pubblicazione di nuovi testi arabi riguardanti la Sicilia nei volumi celebrativi del centenario amariano (2), non è sempre facile, anche per l'oggettiva difficoltà di comunicazione fra gli studi arabistici e quelli concernenti il medioevo italiano: basti pensare che quello che lo stesso Amari considerava uno dei testi più interessanti per la storia dei rapporti tra Ifrīqiya e Italia meridionale, il *Kitāb riyāḍ al-nufūs fī tabaqāt 'ulamā' al-Qayrawān wa-Ifrīqiya* (*Libro dei giardini delle anime riguardo le biografie dei sapienti di Qayrawān e dell'Ifrīqiya*) (3), manca ancora

(1) M. AMARI, *Biblioteca arabo-sicula*, Torino-Roma, E. Loescher, I-II, 1880-81.

(2) *Centenario della nascita di Michele Amari*, I-II, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1910.

(3) Abī Bakr 'Abd Allāh ibn Muḥammad al-Māfikī, *Kitāb riyāḍ al-nufūs fī tabaqāt 'ulamā' al-Qayrawān wa-Ifrīqiya*, edd. B. al-Bakkūsh & M. al-'Arūsī al-Maṭwī, Bayrūt, Dār al-Gharb al-Islāmī lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr, I-III, 1981-1983. Come affermava appunto M. AMARI, *Storia dei musulmani di Sicilia*, I, Catania, R. Prampolini Editore, Roma 1933², p. XLII, «la storia dei musulmani d'Affrica non si potrà scriver degnamente, se non si intraprenderà prima l'arduo lavoro di pubblicare e tradurre tutto il *riyādh-en-nofūs*».

di una vera e propria edizione critica e di uno studio specifico a esso dedicato. Tuttavia, sia pure con estrema lentezza, nuova documentazione si aggiunge a quella già nota, ed è indispensabile che essa sia per così dire riversata nell'attuale dibattito storiografico. A questo proposito, ritengo sia utile segnalare qui due notizie contenute nel *Kitāb al-'uyūn wa 'l-ḥadā'iq fī aḫbār al-ḥaqā'iq (libro delle fonti e dei giardini riguardo la storia dei fatti veridici)*, redatto da un autore anonimo intorno XII secolo sulla base di fonti anteriori di circa due secoli (4). I capitoli relativi all'Occidente islamico (e dunque anche ai rapporti tra Ifrīqiya e Italia meridionale), appartenenti al IV tomo dell'opera, sono stati editi tra il 1972 e il 1973 da Omar Saïdi (5). In effetti, come si avrà modo di vedere, nonostante tale edizione sia teoricamente disponibile da quasi quarant'anni, essa non è stata mai direttamente consultata dagli studiosi dell'Italia meridionale medievale: così, ad esempio, Alex Metcalfe, nella sua monografia di sintesi sulla presenza islamica nel Meridione italiano, afferma che l'opera in questione sarebbe ancora «unedited» (6). Gli unici tre autori ad aver proficuamente utilizzato il IV tomo del *Kitāb al-'uyūn* – Carlo Alfonso Nallino (7), Samuel M. Stern (8) e Mohamed Talbi (9) – lo hanno fatto prima della pubblicazione dell'edizione di Saïdi, avendo dunque quale esclusivo riferimento l'unico manoscritto che lo contiene, conservato in origine presso la Königliche Bibliothek zu Berlin (Ms. 9491) e oggi custodito nella Staatsbibliothek di Tübingen (Ms. Or. Wetzstein II/342) (10). Stern peraltro segnalò a Giosuè Musca un'importante notizia relativa all'emiro di Bari Sawdān al-Māwrī, che lo stesso Musca utilizzò nella sua opera sull'emirato barese e sulla quale si avrà modo di soffermarsi tra breve (11). Vale dunque la pena di riportare il testo e la traduzione dei due passi per poi discuterli nei dettagli:

(4) Vd. O. Saïdi, *Introduction*, in *Kitāb al-'uyūn wa 'l-ḥadā'iq fī aḫbār al-ḥaqā'iq*, ed. O.S., Damas, Institut Français de Damas, I, 1972, pp. IX-XLVIII: pp. XXVI-XLVIII.

(5) *Kitāb al-'uyūn wa 'l-ḥadā'iq fī aḫbār al-ḥaqā'iq*, ed. O. Saïdi, Damas, Institut Français de Damas, I-II, 1972-73.

(6) A. Metcalfe, *The Muslims of Medieval Italy*, Edinburgh University Press, 2009, p. 21.

(7) Vd. C.A. Nallino in M. Amari, *Storia dei musulmani di Sicilia* cit., I p. 513, n. 2.

(8) Vd. *infra*, p. 9.

(9) Vd. *infra*, p. 8, nn. 12-14.

(10) Saïdi, *Introduction*, cit., p. XIII.

(11) Vd. *infra*, pp. 9-13.

1) *Kitāb al-ʿuyūn wa 'l-ḥadā'iq fī aḫbār al-ḥaqā'iq*, ed. Saïdi, I, p. 26:

و في سنة ثمان و خمسين [و مائتين]

[وفاة محمد بن خفاجة صاحب صقلية]

مات محمد بن خفاجة صاحب صقلية

[اسر الافرنجة سودان صاحب بارة]

و اسر الافرنجة سودان الماوري صاحب بارة

Anno [duecento]cinquantotto (18 nov. 871-6 nov. 872)

[La morte di Muḥammad bin Ḫafāǧah, signore di Sicilia]
Morì Muḥammad bin Ḫafāǧah, signore di Sicilia.

[la cattura di Sawdān, emiro di Bārah, da parte dei Franchi].
In quell'anno i Franchi catturarono Sawdān al-Māwrī, signore di Bāra.

2) *Kitāb al-ʿuyūn wa 'l-ḥadā'iq fī aḫbār al-ḥaqā'iq*, ed. Saïdi, I, p. 98:

و في سنة تسع و ثمانين و مائتين

(...). **[خروج ابراهيم بن احمد الجهاد و وفاته]**

ثم ان ابراهيم بن احمد ندب الناس الى الجهاد و خرج من مدينة سوسة بالعسكر غزيا الى نوبة يوم الاثنين اول يوم من جمادا الاول و وصل الى صقلية في ثلاث من رجب ثم خرج الى الطيرمين ففتحها يوم الاحد لتسع بقين من شعبان و مات ببلد الروم بموضع يقال له كسنة على تسعة ايام من صقلية و كان موته يوم الاثنين و قيل يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة

[ذكر سنة النجوم]

و فيها رمي بالنجوم لثمان مضين من ذي الحجة قال ابن الجزار و هي معروفة في بلدنا سنة النجوم و قيل ان النجوم انما كانت في الليلة التي كان فيها ابراهيم بن احمد

Anno 289 (17 dic. 901-5 dic. 902)
(...)
[Partenza di Ibrāḥīm bin Aḥmad per il *ǧihād* e suo decesso]

Successivamente Ibrāḥīm bin Aḥmad invitò la gente al *ğihād* e uscì con l'esercito dalla città di Susa per la conquista dirigendosi verso Nubah, lunedì, primo giorno di Ğumādà al-'ūlà, e raggiunse la Sicilia il tre di Raǧab. Poi egli andò a Taormina, che conquistò di domenica, 9 notti prima della fine di Ša'bān (1 agosto 902).

Egli morì nel paese dei Rūm in un luogo detto Cosenza che dista nove giorni dalla Sicilia. La sua morte avvenne di lunedì, ma alcuni dicono di sabato, tredici notti prima della fine del mese di Dū 'l-Qa'dah (23 ottobre 902).

[Menzione dell'anno delle stelle]

In quell'anno otto notti prima della fine di Dū 'l-Ḥaǧǧa.

Ha detto Ibn al-Ğazzār: è noto nel nostro paese come l'anno delle stelle. Si disse che le stelle in verità vi furono nella notte in cui Ibrāḥīm bin Aḥmad era a Cosenza.

* * *

La notizia su Sawdān al-Māwrī precede cronologicamente quella sulla morte dell'aghlabide Ibrāḥīm II (261-289 èg./875-902) presso Cosenza, ma poiché la prima offre un numero maggiore di problemi e di elementi di discussione, per comodità espositiva cominceremo il nostro commento da quest'ultima. In effetti, essa non altera significativamente il quadro degli eventi già noto per il tramite di altre fonti, ma riveste una notevole importanza perché è l'unica fonte a fornire la data esatta della morte di Ibrāḥīm II (12). L'emiro, che aveva dichiarato il *ğihād* all'inizio del 289 èg./902 ed espugnato Taormina il primo agosto dello stesso anno, passò lo Stretto di Messina il 3 settembre, e il primo ottobre diede l'ordine di attaccare Cosenza, uno dei più importanti centri urbani della regione (13). Qui tuttavia, come riferiscono concordemente le fonti, egli fu colpito da un acutissimo attacco di dissenteria che in breve tempo lo condusse alla morte (14). Secondo quanto riportato dal-

(12) Cfr. M. Talbi, *L'émirat Aghlabide (184-296/800-909). Histoire politique*, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient A. Maisonneuve, 1966, p. 527, n. 4.

(13) Sulla campagna militare di Ibrāḥīm II vd. soprattutto Amari, *Storia dei musulmani di Sicilia*, cit., II, pp. 110-117 e Talbi, *L'émirat Aghlabide*, cit., pp. 519-528, con ulteriore bibliografia. Sull'importanza di Cosenza tra IX e X secolo vd. V. von Falkenhausen, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari, Ecumenica editrice, 1978, pp. 7 s.; 28 e 36.

(14) Per l'elenco delle fonti arabe sulla morte di Ibrāḥīm II vd. Talbi, *L'émirat Aghlabide*, cit., p. 526 s., n. 4.

l'autore del *Kitāb al-'uyūn*, sulla base del racconto del medico e storiografo Ibn al-Ǧazzār (m. 395 èg./1004-1005), il decesso di Ibrāḥīm II avvenne il 17 del mese di Dū 'l-Qa'dah, che cade appunto di sabato. Tale data si accorda perfettamente con la notizia riferita da alcuni storici arabi (Ibn 'Iḏārī, al-Nuwayrī e Ibn al-Abbār) secondo cui la durata dell'emirato di Ibrāḥīm sarebbe stata di 28 anni, 6 mesi e 12 giorni (15): quest'ultimo dato, tenendo conto che egli salì al potere il 6 Ǧumādā 261, induce a fissare la sua morte proprio nel diciassettesimo giorno del mese di Dū 'l-Qa'dah del 289; cinque giorni dopo, si assistette al curioso fenomeno della pioggia di stelle cadenti che fece ribattezzare il 289 come «l'anno delle stelle» (16).

La seconda notizia 'italiana' contenuta nel *Kitāb al-'uyūn* è assai più breve di quella concernente Ibraḥīm II, ma al tempo stesso molto più interessante e ricca di implicazioni. Protagonisti del testo in questione sono – come si è visto – l'emiro siciliano Muḥammad bin Ḫafāǧah e il signore di Bari, il misterioso Sawdān al-Māwrī. Di tale notizia si era già occupato Giosuè Musca nel suo esemplare studio sull'emirato di Bari (17), grazie alla collaborazione con Samuel M. Stern: quest'ultimo aveva infatti provveduto a fornire allo studioso italiano una trascrizione del passo del manoscritto berlinese, osservando peraltro che, poiché da altre fonti l'anno della morte di bin Ḫafāǧah risultava con certezza il 257 èg., la sua collocazione nel *Kitāb al-'uyūn* nel 258 èg. era probabilmente dovuta a un errore (18). Come rileva Musca, il *Kitāb al-'uyūn* è l'unica fonte araba a confermare la notizia – assai diffusa nelle cronache latine – della cattura di Sawdān al-Māwrī da parte delle truppe franche nel febbraio dell'871 (19); esso inoltre dà un'utile informazione sulla sua origine: al nome proprio (Sawdān) segue infatti la *nisba* (al-Māwrī), che può indicare la provenienza di un individuo, ma anche l'appartenenza tribale, l'ascendenza, la scuola di pensiero o la partecipazione a un evento importante. Secondo Musca, tale *nisba*

(15) *Ibidem*.

(16) Cfr. Amari, *Storia dei musulmani di Sicilia*, cit., II, p. 117 e Talbi, *L'émirat Aghlabide*, cit., p. 528, n. 1

(17) G. Musca, *L'emirato di Bari. 874-871*, Bari, Ed. Dedalo, 1967², pp. 61 s. e 116, n. 50. La notizia è menzionata anche da Talbi, *L'émirat Aghlabide*, cit., p. 459, n. 1, che però incorre in un errore di trascrizione, scambiando il verbo اسر per il sostantivo امير, e dunque attribuendo all'emiro di Bari l'inesistente carica di «emiro d'Ifranǧa».

(18) Musca, *L'emirato di Bari*, cit., p. 116, n. 50.

(19) Per un elenco dettagliato di tali cronache vd. ivi, p. 115 s., n. 50.

potrebbe essere l'equivalente arabo del latino *Maurus* (anche se lo stesso studioso riconosce che un simile termine sarebbe una sorta di *hapax* nelle fonti arabe) oppure sarebbe da correggere in al-Māzarī (المازري), venendo dunque a denotare una provenienza siciliana di Sawdān: nell'uno e nell'altro caso, l'autore ritiene comunque confermata la sua teoria per cui «i saraceni baresi erano in maggioranza berberi» (20). Sulla questione è tornato recentemente anche Metcalfe, che intende la *nisba* 'al-Māwrī' come «'The Moor', ultimately from the Greek, *mavros*, 'black'»; ciò suggerirebbe che «the previous commanders of the Muslim forces in Bari [...] were not Arab Aghlabid commanders, but their 'clients'. If the term 'moor' was applied to him (scil. a Sawdān), then it was most likely a Latin or Greek loan word, and was thus probably acquired while in Italy». Anche per Metcalfe «an alternative reading would give 'al-Māzarī', indicating a Sicilian provenance» (21). Nelle ipotesi di Musca e Metcalfe colpisce innanzitutto la disinvoltura dal tratto vagamente 'orientalistico' con cui si presume, senza il minimo sostegno testuale, che il termine arabo 'al-Māwrī' debba derivare dal latino o addirittura dal greco. Anche l'utilizzazione della *nisba* di Sawdān come prova dell'etnia berbera del personaggio e del suo *status* di 'cliente' degli Aghlabidi sembra assolutamente incongruo. Più plausibile appare l'ipotesi che l'appellativo 'al-Māwrī' vada corretto in 'al-Māzarī', ma anche in questo caso nulla potrebbe concludersi sullo *status* e sull'etnia di Sawdān, se non una sua connessione – per nascita o per altri motivi a noi ignoti – con la città siciliana di Mazara (in arabo, Māzar). Esiste però la possibilità di 'salvare' la lezione 'al-Māwrī' tramandataci dal manoscritto, che rispetto ad 'al-Māzarī' è senz'altro *lectio difficilior*. Essa potrebbe infatti ricollegarsi al villaggio yemenita di Māwr (o Mawr), sito nella regione della Tihāma e menzionato anche nella grande opera geografica di Yāqūt (m. 626/1229) (22). Se così fosse, l'emiro di Bari sarebbe dunque di origine yemenita. A un'analisi superficiale l'ipotesi della provenienza di Sawdān dall'area della Tihāma potrebbe forse apparire sorprendente: e tuttavia, a ben vedere, essa si rivela

(20) Ivi, p. 62.

(21) METCALFE, *The Muslims of Medieval Italy*, cit., p. 21.

(22) Yāqūt, *Mu'ǧām al-buldān*, s.v. «Mawr», ed. Wüstenfeld, II, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1866, p. 220 s. Sull'area della Tihāma, v. soprattutto W. CASKEL, s.v. «'Akk», in *EI*², I (1960), p. 340; F. STONE, *Studies on the Tihāma*, Harlow, Longman, 1985, *passim*, e R. DAGHFOUS, *Le Yaman islāmique des origines jusqu'à l'avènement des dynasties autonomes*, Tunis, Université de Tunis I, 1995, p. 68 s.

estremamente plausibile. A questo proposito, va per prima cosa sottolineato che l'esercito musulmano inviato dal califfo 'Umar alla conquista dell'Egitto e del Nord Africa era formato in larga parte da elementi provenienti dal Yemen, e in particolare dai villaggi della pianura della Tihāma lungo le coste del Mar Rosso: come scrive Hugh Kennedy, «non si trattava dei nomadi che vivevano in tenda nella steppa arabica e siriana, ma di uomini che abitavano in capanne di giunchi o sterpi vicino alla costa, o nelle case di pietra dei villaggi di montagna, e che lavoravano i campi. Di solito erano fisicamente più esili e bassi dei beduini delle steppe, ma altrettanto tenaci e resistenti» (23). La presenza di militari di origine yemenita tra *Ifrīqiya*, Sicilia e Italia meridionale non deve dunque stupire, ed è ben noto che questi ultimi costituivano anche un nucleo molto importante del *ǧund* aghlabide (24).

In secondo luogo, anche il primo 'emiro' di Bari (25), Ḥalfūn al-Barbarī, che, come ci dice la sua *nisba*, era certamente di stirpe berbera, aveva in qualche modo dei legami con la regione della Tihāma, in quanto affiliato (*mawlà*) alla tribù di Rabī'ah (26), strettamente connessa all'area in questione sin dall'epoca pre-islamica (27). Nel caso di Ḥalfūn, peraltro, sembra da ridimensionarsi l'enfasi posta dagli studiosi sulla sua appartenenza all'etnia berbera, appartenenza arbitrariamente estesa da Musca anche al secondo

(23) H. Kennedy, *Le grandi conquiste arabe* (2007), tr. it. di V. Gorla, Roma, Newton Compton, 2008, p. 142. Sull'importanza degli elementi yemeniti nella conquista e nell'amministrazione dell'Egitto vd. soprattutto J.-C. Vadet, *L'«acculturation» des sud-arabiques de Fustāt au lendemain de la conquête arabe*, «Bulletin d'Études Orientales» XXII (1969), pp. 7-14.

(24) Vd. ad es. Talbi, *L'émirat Aghlabide*, cit., pp. 201-207, e M. Hoexter, *The Role of the Qays and Yaman Factions in Local Political Divisions*, «Asian and African Studies» IX (1973), pp. 178-231.

(25) Sull'opportunità di considerare Ḥalfūn e il suo successore Mufarraǧ ibn Sallām come emiri a tutti gli effetti vd. *infra*, p. 13.

(26) Vd. Balāḏūrī, *Futūḥ al-buldān*, p. 233 ed. de Goeje: «Più tardi, [Bārah] fu invasa da Ḥalfūn al-Barbarī (probabilmente un affiliato dei Rabī'ah), che la conquistò durante il primo periodo del califfato di al-Mutawakkil». Cfr. Ibn al-Aṯīr, *Al-Kāmil fī 'l-ta'rīḫ*, VI, pp. 370-371 ed. Tornberg: «Nel Maġrib si trova una terra nota come *al-arḍ al-kabīrah*, sita a una distanza di più o meno 15 giorni da Barqah. In questa terra c'è una città sulla costa chiamata Bārah, i cui abitanti erano cristiani ma non appartenenti ai Rūm. Questa città fu invasa da Ḥayah, il liberto di al-Aġlab, che non riuscì a conquistarla, poi da Ḥalfūn al-Barbarī (probabilmente un affiliato dei Rabī'ah), che la conquistò durante il primo periodo del califfato di al-Mutawakkil».

(27) Sui legami della tribù di Rabī'ah con l'area della Tihāma vd. ad es. H. Kindermann, s.v. «Rabī'a and Muḍar», in *EI*², VIII (1995), p. 352.

'emiro' barese, Mufarrağ ibn Sallām, e allo stesso Sawdān (28). Al contrario, appare da valorizzare la sua affiliazione alla tribù di Rabī'ah, cioè a una tribù che mantenne sempre solidi legami con la sua terra d'origine. C'è infatti un ulteriore elemento su cui occorre riflettere: quello che potrebbe definirsi il 'legittimismo' politico-religioso filoabbaside degli ultimi due signori di Bari, Mufarrağ e Sawdān. Nella sua celebre storia delle conquiste islamiche Balāḏurī scrive appunto che prima del 247 èg./861, data di morte del califfo abbaside al-Mutawwakkil, «prese il potere un certo Mufarrağ ibn Sallām, che si impadronì di ventiquattro piazzeforti da lui custodite. Poi, annunciò la novità al Ministro della Posta in Egitto, dicendogli che lui e i suoi seguaci non avrebbero potuto guidare la preghiera senza che l'*imām* (scil. il califfo di Baghdad) lo confermasse sul distretto e lo facesse governatore (*wālī*), cosicché non potesse essere incluso nella categoria degli usurpatori. Mufarrağ eresse una moschea congregazionale. Alla fine i suoi uomini insorsero contro di lui e lo uccisero. A lui successe Surān (scil. Sawdān), che inviò il suo messaggero ad al-Mutawakkil, l'Emiro dei Credenti, che richiedeva una conferma e una lettera di incarico quale governatore. Tuttavia, al-Mutawakkil morì prima che il suo messaggero partisse con il messaggio per Surān. Al-Muntaṣir-Billāh morì dopo aver esercitato il califfato per sei mesi. Poi venne al-Musta'īn Billāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Mut'aṣim (248/862), che ordinò al suo *'āmil* sul Maġrib, Utāmiš, un liberto dell'Emiro dei Credenti, di confermare Surān. Ma non appena il messaggero del califfo partì da Surra-man-ra'ā, Ūtāmiš fu trucidato (6 giugno 249/863). La regione fu allora governata da Wasīf, un liberto del califfo, che confermò Surān nella sua posizione» (29).

Dal racconto di Balāḏurī risulta evidente che il secondo 'emiro' di Bari, Mufarrağ ibn Sallām, prese dunque un'iniziativa politica

(28) MUSCA, *L'emirato di Bari*, cit., p. 51.

(29) Balāḏurī, *Futūḥ al-buldān*, p. 233 ed. de Goeje. Cfr. Ibn al-Aṯīr, *Al-Kāmil fi 'l-ta'riḫ*, VI, pp. 370-371 ed. Tornberg: «Prese poi il potere un certo Mufarrağ b. Sālim, che si impadronì di ventiquattro piazzeforti da lui custodite. Poi, annunciò le sue conquiste al Governatore dell'Egitto, dicendogli che lui e i suoi seguaci non avrebbero potuto guidare la preghiera senza che l'*imām* lo confermasse sul distretto e lo facesse governatore, cosicché non potesse essere incluso nella categoria degli usurpatori. Mufarrağ eresse una moschea congregazionale. Alla fine i suoi uomini insorsero contro di lui e lo uccisero. A lui successe Surān che inviò il suo messaggero ad al-Mutawakkil, l'Emiro dei Credenti, che richiedeva una conferma e una lettera di incarico quale governatore. Tuttavia, al-Mutawakkil morì prima che il suo messaggero partisse con il messaggio per Surān. Al-Muntaṣir-Billāh morì dopo aver esercitato il califfato per

estremamente forte: quella di richiedere a Baghdad l'investitura a *wālī*, governatore a capo di una provincia dell'impero abbaside. Come nota finemente Nallino, questo passo è di straordinaria importanza, «sia perché ci mostra al-Mufarrağ ed il principato di Bari indipendente dagli Aġlabiti d'Africa e da altri, sia perché ci prova che al-Mufarrağ seguiva in diritto la scuola ḥanafita, al pari dei Califfi 'abbāsidi e a differenza dei sovrani aġlabiti. Secondo i giuristi ḥanafiti antichi, la preghiera canonica pubblica del venerdì non si può tenere se non con la presenza dell'autorità legittima o di chi sia stato da questa delegato; disposizione rigorosa, non imposta dalle altre tre scuole giuridiche sunnite» (30). L'iniziativa di Mufarrağ rivela che costui era ben lontano dal ḥarīğismo tipico del *milieu* berbero e dal malikismo dell'*élite* aghlabide e che il suo punto di riferimento giuridico-religioso era invece l'ḥanafismo, dottrina 'orientale' per eccellenza. Ma è forse possibile compiere un passo ulteriore e identificare più precisamente l'origine del secondo signore musulmano di Bari: l'onomastica di quest'ultimo rende infatti estremamente plausibile l'ipotesi di una sua parentela con uno degli uomini più potenti del *ğund* aghlabide, tra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30 del IX secolo, 'Abd al-Salām b. al-Mufarriğ al-Raba'ī il quale, come scrive Talbi, era uno dei maggiori rappresentanti «des fils de 'Adnān en Ifrīqiya» (31), cioè del gruppo etnico che faceva riferimento alla tribù di Rabī'ah. Si viene così delineando un'immagine nuova dei tre signori islamici di Bari, che sembrano avere come punto di riferimento politico, religioso ed etnico più la Penisola Araba e il califfato di Baghdad che la Sicilia, l'Ifrīqiya e l'emirato aghlabida. In tale contesto la *nisba* yemenita che il *Kitāb al-'uyūn wa 'l-ḥadā'iq fi aḫbār al-ḥaqā'iq* attribuisce a Sawdān, primo e ultimo 'emiro' di Bari (fu lui solo infatti ad essere riconosciuto come *wālī* dal califfo abbaside) (32), non appare certo fuori posto.

MARCO DI BRANCO

sei mesi. Poi venne al-Musta'īn Billāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Mut'aṣim, che ordinò al suo *'āmil* sul Maġrib, Utāmiš, un liberto dell'Emiro dei Credenti, di confermare Surān. Ma non appena il messaggero del califfo partì da Surraman-ra'ā, Utāmiš fu trucidato. La regione fu allora governata da Waṣīf, un liberto del califfo, che confermò Surān nella sua posizione».

(30) NALLINO, in *Storia dei musulmani di Sicilia*, cit., I, p. 499, n. 4.

(31) TALBI, *L'émirat Aghlabide*, cit., p. 202.

(32) Sull'equivalenza, nel contesto dato, fra le parole *wālī* ed *amīr* vd. le giuste considerazioni di MUSCA, *L'emirato di Bari*, cit., p. 51 s.

TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL'AMMIRAGLIO RUGGERO DI LAURIA (*)

Personaggio controverso ed apparentemente contraddittorio, Ruggero di Lauria (Regno di Sicilia 1245/1250 c.ca - Valénza 1305) è noto quale attore di primo piano della storia militare del Vespro siciliano (1282-1302).

Già Helene Wieruszowski (1) e poi Alberto Boscolo (2), in relazione agli studi intesi ad illuminare gli antefatti del Vespro, lo indicavano tra gli esponenti di origine siciliana presenti alla corte aragonese. Qui, il Lauria era giunto insieme alla madre, Bella Lancia d'Amichi o de Amicis (3), nel lontano 1262, in occasione delle nozze

(*) Questo breve saggio anticipa parte dei risultati della tesi di dottorato *Ruggero di Lauria nel contesto del Mediterraneo bassomedievale*, discussa presso la Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi della Basilicata nell'anno accademico 2009/2010, nell'ambito del corso dottorale interuniversitario in *Storia dell'Europa mediterranea dall'antichità all'età contemporanea* (XXIII ciclo), coordinatore prof. Aurelio Musi, tutor prof. Francesco Panarelli.

(1) H. Wieruszowski, *La corte di Pietro d'Aragona e i precedenti dell'impresa siciliana*, «Archivio Storico Italiano», CVI, 1938, pp. 141-162 e 200-217 (ma poi anche in Ead., *Politics and Culture in Medieval Spain and Italy*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1971, pp. 187-222), nella fattispecie, pp. 148-151.

(2) A. Boscolo, *L'eredità sveva di Pietro il Grande, re d'Aragona*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, Atti dell'XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice 23-30 aprile 1982), Accademia di Scienze Lettere ed Arti, Palermo, Stampatori Tipolitografi Associati, 1983, 4 voll., vol. 1, pp. 83-99, nello specifico, pp. 88-90.

(3) Bella è diminutivo di Isabella, per quanto la donna venga costantemente indicata nella documentazione unicamente come "Bella". Il cognome "Damichi" si trova in un diploma dell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona (e, da ora, ACA), Real Cancilleria (e, da ora, RC), Reg. 19, f. 75v. Sul ceppo dei De Amicis, si vedano L. Sciascia, *Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi. Famiglia e potere in Sicilia tra il XII e XIV secolo*, Messina, Sicania, 1993, p. 44 e Ead., *Nome e memoria: i De Amicis dalla conquista normanna al Vespro*, in *Puer Apuliae: mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, Édités par E. Cuozzo - V. Déroche - A. Peters-Custot - V. Prigent, Paris, ACHCByz, 2008 (Monographie, Centre de Reserche d'Histoire et civilitation de Byzance, 30), 2 vols., vol. 2, pp. 615-622.

dell'infante Pietro con Costanza, figlia di Manfredi, re di Sicilia (4).

Effettivamente, nei *Registri* dell'Infante successivi al 1262 – in particolare, nei libri di conto di quest'ultimo –, i nomi di Bella e di Ruggero risultano ricorrenti insieme a quelli di altri personaggi e cavalieri, non esclusivamente siciliani, quanto piuttosto catalano-aragonesi, che formano il seguito sia di Costanza (5), sia di Pietro (6).

Il rinnovo degli studi sul Vespro, in occasione del VII Centenario (1982), e la contestuale veicolazione della ricerca storica lungo più promettenti ed interessanti percorsi d'indagine non hanno poi dato luogo a ricerche ulteriori sulla figura di Ruggero.

Difatti, se si prescinde dal lemma di Andreas Kiesewetter per il *Dizionario biografico degli Italiani* (7), negli ultimi decenni l'Ammiraglio del Vespro è stato consegnato o all'interesse esclusivo di una storiografia municipalistica e polemica sia di parte lucana, sia di parte calabrese, protese a rivendicarne i natali, o ad una vulgata storiografica che, se ne rileva la fama conquistata sul campo, nondimeno lega la stessa ad una coloritura negativa – quella cioè di un personaggio sanguinario ed efferato – quando non propriamente all'accusa di tradimento, che a Ruggero veniva dunque mossa in special modo da parte siciliana, per il supposto cambiamento di fronte nella *quæstio Siculorum* (8).

(4) Sul matrimonio tra Pietro e Costanza, si vedano L. Puglisi, *Le nozze di Costanza di Sicilia e Pietro II d'Aragona*, «Archivio Storico Siciliano», III.10, 1959, pp. 199-214; D. Girona Llagostera, *Mullerament de l'Infant En Pere de Catalunya ab Madona Costança de Sicilia*, Barcelona 1920, utile soprattutto per l'ampia appendice diplomatica che accompagna il saggio e, da ultimo, M. Brantl, *Studien zum Urkunden- und Kanzleiwesen König Manfreds von Sizilien (1250) 1258-1266*, Inaugural Dissertation zu Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität, München 1994, doc. 344, p. 397.

(5) Su Bella, si vedano ad esempio ACA, RC, Reg. 17, f. 113r; Reg. 18, f. 72r (ma sul *folio* segnato 36v per via di una numerazione invertita); Reg. 28, ff. 85v, 108r - 109r, 112v - 114r, 189r; Reg. 29, ff. 1r, 169r, ff. 188r - 188v [ma trascritto anche nella recente riedizione di F. Soldevila, *Pere el Gran. Primera part: el Infant*, a cura de M.T. Ferrer Mallol, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1995 (Memòries de la Secció històrico-arqueòlogica, LXVIII/1) doc. 25, p. 455], 189r; Reg. 30, ff. 6v, 7v, 10v, 71v, 104v; Reg. 31, ff. 35v, 58r e 58r *bis*; Reg. 32, ff. 23v, 92r, 94r - 95r, 97v; Reg. 33, ff. 19v, 35r.

(6) Relativamente a Ruggero valgano esemplarmente le seguenti menzioni in ACA, RC, Reg. 33, ff. 8v, 20r, 53r-53v (parzialmente trascritto in Soldevila, *Pere el Gran. Primera part: el Infant*, p. 291n), 62v; Reg. 34, f. 1r, 5v, 7r-7v, 36r, 52r, 64v, 66r, 83r, ma oltre a quelle qui indicate chi scrive ha individuato altre settanta referenze di questo tipo comprese nei Regg. 33-37.

(7) A. Kiesewetter (a cura di), *Lauria, Ruggero di*, in *Dizionario biografico degli Italiani* (e da ora *DBI*), 64, 2005, pp. 98-103.

(8) Si rimanda, per tutti i riferimenti bibliografici del caso, a R. Lambo-

Del resto, lo stesso Kiesewetter già anni addietro aveva finito col lamentare la mancanza, nel panorama degli studi medievistici, di una monografia critica sul Lauria (9) e tanto più a ragione, quanto maggiore sembrava essere, nello stesso torno di anni, il ritorno d'interesse di alcuni settori della storiografia italiana per condottieri ed uomini in arme (10).

A proposito del Lauria, era poi nondimeno difficile sovvertire una tendenza generale che inquadrava il personaggio negli scompartimenti stagni della storia militare o dell'ambito enciclopedico e, dunque, con ciò avere un riscontro diverso e differente da quello che si poteva trovare in singoli saggi di qualificata storia militare, in lemmi di dizionari, in articoli di giornale e di riviste tematiche, o ancora in profili telematici di valore vario ed opinabile.

Non meno ardua risultava parimenti essere la ricerca intesa a far emergere i legami familiari e territoriali del Lauria, considerando che occorreva districare e confrontare quanto anche gli storici del Regno di Napoli ed i genealogisti cinque-seicenteschi composero e variamente riuscirono a mettere insieme su Ruggero, in una temperie culturale cioè che, tra Cinque e Seicento, in Italia, faceva «della Storia (...) un culto diffuso» (11).

Un culto, questo, della storia, che se nei primi – gli storici del Regno –, dalla «fervorosa perlustrazione del passato locale (vicende trascorse di questa o quella città d'Italia)», si estendeva largamente «alla investigazione delle cose dell'intera penisola, e anche dei paesi stranieri» (12), nei secondi – i genealogisti – trovava altra e differente risposta, su un altro terreno e con altri strumenti, alle medesime esigenze alle quali intendevano prospettare soluzione le *Istorie*.

GLIA, *Sedimentazioni storiografiche a proposito della figura dell'ammiraglio Ruggero di Lauria*, «LEUKANIKÀ. Rivista lucana di varia cultura», VII.4, 2007, pp. 44-50.

(9) A. KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Robert II. von Artois im Königreich Neapel 1285 bis 1289*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landegeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freuden, Schülern und Kollegen dargebracht*, Hg. von K. BORCHARDT und E. BÖNZ, Stuttgart, A. Hiesermann, 1998, 2 Teile, Teil 1, p. 489, nota n. 60.

(10) Si veda, da ultimo, *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*, a cura e con un saggio introduttivo di M. DEL TREPPO, Napoli, Liguori, 2001 (Europa Mediterranea, GISEM, Quaderni, 18).

(11) R. DE MATTEI, *Storia e politica in Italia tra il Cinque e Seicento*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè Theseider*, Roma, Bulzoni Editore, 1974, 2 voll., vol. 2, pp. 867-878, qui, p. 867.

(12) DE MATTEI, *Storia e politica in Italia tra il Cinque e Seicento*, p. 868.

Più di queste, le storie genealogiche sembravano infatti ben valere a determinare un diritto di preminenza dei ceti nobiliari del Regno sulla base alle aristocrazie di sangue di più lontana e sicura ascendenza, al fine di rivendicare a queste un proprio ruolo, vincolandolo alla nobiltà di schiatta all'interno di un medesimo contesto nobiliare, che avvertiva invece come minacciosi gli elementi di recente nobiltà (la nobiltà di seggio) (13).

Indubbiamente, molti di questi Autori – come, ad esempio, Angelo Di Costanzo (14), Scipione Ammirato (15), Carlo de Lel-

(13) In proposito, si veda soprattutto G. Masi, *Dal Collenuccio a Tommaso Costo: vicende della storiografia napoletana fra Cinque e Seicento*, Napoli, Editoriale Scientifica, 1999 e, da ultimo, *Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna*, a cura di A. Lerra, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 2004 (Europa Mediterranea, 6) e all'interno particolarmente i saggi di A. Musi, *Storie "nazionali e storie locali"*, pp. 13-26, di A.L. Sannino, *Le storie genealogiche*, pp. 109-159 e di G. Cirillo, *"Generi" contaminati. Il paradigma delle storie feudali cittadine*, pp. 165-169.

(14) A. Di Costanzo, *Istoria del Regno di Napoli*, Napoli-L'Aquila, 1572-1582, 5 voll. (si cita però dall'edizione di Milano, Società tipografica dei Classici italiani, 1805, 3 voll.). L'opera venne pubblicata in due parti, inizialmente come *Dell'istorie della sua Patria del Signor Angelo di Costanzo gentil'uomo napolitano. Parte prima*, In Napoli Appresso Mattio Cancer, 1572, VIII libri e poi, riveduta ed ampliata, fino a XX libri, nel 1581-1582, presso la stamperia Cacchi dell'Aquila. Sul Di Costanzo, già C. Minieri Riccio, *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli*, Napoli, Tipografia dell'Aquila, 1844 (ora in ristampa anastatica, Sala Bolognese, A. Forni Editore, 1990), pp. 109-110, da ultimo però si rinvia a *Di Costanzo, Angelo*, a cura di P. Farenga, in *DBI*, 39, 1991, pp. 742-747. Sulla storiografia del Di Costanzo, si rinvia ai recenti interventi su problemi specifici di G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno moderno*, in *Storia d'Italia*, vol. XV, tomo VI, Torino, UTET, 2011[2] (1ª ed. 2010), pp. 1035-1039 e Id., *L'immagine della nobiltà napoletana nella «Istoria» di Angelo di Costanzo*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, 2 voll, vol. 2, Napoli, Liguori Editore, 2000, pp. 189-198 [ma anche come Id., *L'image de la noblesse chez les historiens napolitains du XVI^e siécle*, in *La noblesse dans les Territoires angevins à la fin du Moyen Âge*, Actes du colloque international organisé par L'Université d'Angers. Angers-Saumur, 3-6 juin 1998, sous la direction de et réunis par N. Coulet et J.-M. Matz, Rome, École française de Rome, 2000 (Collection de l'École française de Rome, 275), pp. 737-747]. Più in generale, invece, si vedano i precedenti studi di E. Fueter, *Storia della storiografia moderna*, trad. di A. Spinelli, Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1944 (1ª ed. or. E. Fueter, *Geschichte der neueren Historiographie*, München-Berlin, Druck und Verlag von R. Oldenbourg, 1911), 2 voll., vol. 1, p. 148; E. Cochrane, *Historians and Historiography in the Italian Reinassance*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1981, pp. 272-275; R. Colapietra, *La storiografia napoletana del secondo Cinquecento*, I, «Belfagor», XV, 1960, n.

lis (16) – non erano nuovi alla considerazione delle corrispondenze diplomatiche, almeno nella misura in cui erano accessibili, lungo quella linea che, da Guicciardini a Flavio Biondo e agli altri storici fiorentini, aveva principiato a considerare la documentazione archivistica come fonte storica, in concomitanza degli stimoli e dei fervori culturali che venivano dagli studi del Valla e dagli altri umanisti.

Molte però erano, a proposito del Lauria, le imprecisioni che veicolava questa storiografia e per la quale deponevano a favore le attenuanti che il napoletano Giovan Antonio Summonte (17) evi-

3, pp. 415-436, continuato poi ancora su «Belfagor», XVI, 1961, n. 3, pp. 416-431 e, quindi, ristampato in ID., *Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di storia Meridionale nell'età moderna*, Salerno, Edizioni Beta, 1972-1973 (edizione da cui si cita), pp. 61-121, e segnatamente, sul Di Costanzo, pp. 96-112.

(15) L'Ammirato citava Ruggero unicamente in riferimento alla discendenza del Lauria nell'opera genealogica *Delle famiglie nobili napoletane di Scipione Ammirato parte prima, le quali per leuar'ogni gara di precedenza sono state poste in confuso*, In Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti, 1580, la cui seconda parte fu pubblicata ancora con lo stesso titolo *Delle famiglie nobili napoletane di Scipione Ammirato. Parte seconda. Poste in confuso con due tauole*, In Firenze, per Amadore Massi da Furli, 1651, ma da Scipione Ammirato il Giovane (ora entrambe, in ristampa anastatica, come S. AMMIRATO, *Delle famiglie nobili napoletane*, Sala Bolognese, Forni Editore, 1973, 2 voll.), Parte Prima, p. 9; Parte seconda, pp. 184, 312 e 376. Sull'Ammirato, si veda *Ammirato, Scipione*, a cura di R. DE MATTEI, in *DBI*, 3, 1961, pp. 1-4.

(16) Come l'Ammirato, anche Carlo de Lellis menzionava Ruggero in relazione ai vari rami della discendenza, essendo l'interesse del Napoletano non volto prioritariamente al Lauria, quanto alla possibilità di far discendere dalla casata eredi che potessero vantare patenti di nobiltà d'antico lignaggio, tra le più vetuste famiglie del Regno. Cfr. C. DE LELLIS, *Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli*, Napoli 1654-1671, 3 Parti (attualmente in ristampa anastatica come ID., *Famiglie nobili del Regno di Napoli*, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 2003, 3 parti), Parte I, pp. 122 e 309, Parte II, p. 174, Parte III, pp. 149, 150 e 340. La quarta parte fu stampata postuma come *Discorsi postumi del Signor Carlo De Lellis di alcune poche nobili famiglie, con l'Annotationi in esse, e Supplemento di altri Discorsi Genealogici di Famiglie Nobili della Città, e del Regno di Napoli, del dottor dignor Domenico Conforto*, In Napoli, nella Stamparia di Antonio Gramignani, 1701 (ora, in ristampa anastatica come ID., *Famiglie nobili della città e Regno di Napoli*, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1977), nella quale però solamente la trattazione di quattro famiglie risale al De Lellis, le rimanenti sono del Conforto. Sul De Lellis, si veda M. CERESA, *De Lellis, Carlo*, in *DBI*, 36, 1988, pp. 502-504.

(17) Sul Summonte, già un'insolitamente ampia voce di F. SORIA, *Memorie storico critiche degli storici napoletani*, Napoli, Stamperia Simoniana, 1781-1782 (ma ristampa anastatica, Sala Bolognese, Forni Editore, 1967), 3 t., t. II, pp. 570-576 e MINIERI RICCIO, *Memorie storiche degli scrittori*, p. 340 ed una *Vita di Giannantonio Summonte scritta da Scipione Di Cristoforo prete napoletano* era

denziò proprio sul nostro personaggio, ovvero la penuria di notizie che concernevano Ruggero e l'impegno che egli vi aveva nondimeno profuso per rintracciarle (18).

A voler infatti prestar fede al Summonte, Ruggero di Lauria – nominato *dell'Oria* secondo un ricamo ortografico che può ragionevolmente ritenersi una libera, quanto originale iniziativa summontiana (19) – si sarebbe precocemente ribellato a Carlo I d'Angiò, in seguito all'uccisione del padre. Questa ribellione sarebbe altresì da presupporre insieme ad una residenzialità del Lauria nel Regno, poiché successivamente ad essa il Nostro si costituirebbe, per il tramite di Giovanni da Procida, tra gli affiliati di re Pietro, già III d'Aragona, il quale lo investe del ruolo di ammiraglio e lo pone a capo della sua armata (20).

posta a corredo del primo tomo della *Historia della città e Regno di Napoli. Ove si trattano le cose piu notabili accadute dalla sua edificazione fin'a tempi nostri. Con l'origine, sito, forma, religione (...) oltre gli imperadori greci, duchi (...) con le gesta, e vite de' suoi re (...) di Gio. Antonio Summonte napoletano (...) Tomo Primo dedicato all'eccellentissima città di Napoli*, In Napoli, a spese di Raffaello Gessari, nella stamperia di Domenico Vivenzio, 1748, pp. 1-70. Recente è però l'articolo di S. Di Franco, *Giovanni Antonio Summonte: linee per una biografia*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXII, 2004 (ma stampa 2005), pp. 67-165.

(18) L'opera di revisione e di pesante manipolazione a cui fu indotto il Summonte già pubblicati i primi due tomi, e che non gli valsero né a tutelarlo dalla condanna penale, né a scampare nuove messe all'indice dell'*Historia*, resero particolarmente complessa la vicenda editoriale di una storia suddivisa in parti – le cui prime due videro la luce a Napoli nel 1601-1602, presso la stamperia di Giovanni Giacomo Carlino e facevano giungere la narrazione fino al 1442; la terza fu stampata postuma, nel 1640, ancora a Napoli, per Domenico Montanaro, e continuava le vicende fino al 1500; quindi, la quarta ed ultima parte fu edita nuovamente per il Montanaro tre anni dopo, e si arrestava al 1582. Qui, come nei luoghi a seguire, si cita tuttavia dall'edizione *Dell'Historia della città, e Regno di Napoli di Gio. Antonio Summonte napolitano (...)*, Seconda editione, In Napoli, a spese di Antonio Bulifon Libraro all'insegna della Sirena, 1675, 4 tomi, t. II, l. III, pp. 294-295.

(19) La forma ortografica *dell'Oria* non si riscontra infatti nella storiografia precedente al Summonte, sebbene numerose siano le oscillazoni dell'onomastica relativa al "cognome" *Lauria*.

(20) Si trascrive per intero il passo summontiano: «In questo mentre il Rè [*sic*] Pietro, che del mese di Luglio similme[n]te era partito di Catalogna con l'armata, la quale era di cinquanta Galere armate d'ottocento Cavalieri, & altri molti Legni di carrico [*sic*], della quale he havea costituito Ammiraglio Messer Ruggiero dell'Oria, valente Cavaliere di Calabria (così scri[ve]ne il Villani ribello del Rè Carlo, e per dar'io notizia di questo valoroso soldato hò [*sic*] fatigato un pezzo per ritrovar la sua Patria, e la causa della sua ribellione, la Patria nisciun Scrittore la nomina salvo che Prospero Parisio, in quella sua dotta tipo-

Stando ancora al racconto summontiano, Ruggero sarebbe stato un *gran Signore di Sicilia, e nel Regno di Napoli*, possedendo *molte terre particolamente Terranova* (21). Nondimeno, precedentemente ai fatti del Vespro ed ancora presumibilmente di stanza nel Regno, fin da giovane, egli avrebbe avuto delle galee proprie con le quali poi avrebbe militato in *Grecia (...) contr'il Paleologo* e che con ciò si fosse acquistato fama e nomea, nelle battaglie navali. Proprio questa fama sarebbe stata quindi oltraggiata da Carlo, quando questi pose un genovese – Arrighino de' Mari – e non lui alla testa della flotta angioina, per la qual cosa poi il Lauria sarebbe passato al servizio di re Pietro, il quale, a sua volta, per ingraziarselo, gli avrebbe conferito proprio quella dignità – l'ammiragliato –, negatagli da Carlo.

In realtà, il Summonte, realizzando un'opera destinata «a diventare la più autorevole e compiuta rappresentazione della vita, della fede religiosa, della crescita urbana, della "civiltà" della grande capitale» (22), ripeteva sull'Ammiraglio le imprecise notizie

grafia [*sic*] di Calabria, ove che egli fu Cosentino, il Collenuccio quinto Scrittore delle cose del Regno, non ne dice altro se non quello che il Villani, e lo loda chiamandolo huom'espertissimo, animoso e prudente sopra tutti i Capitani del mare di quei tempi, il Maurolico Scrittor delle cose di Sicilia nel 4. lib. chiama Ruggiero Calabrese, *Cui Galli Patrem interfecerant*, & accenna tacitamente che per aver li Franzesi ammazzato il Padre havesse abbandonato Carlo e preso le parti del Rè Pietro, poiche [*sic*] lo và à [*sic*] ritrovar fin'à Catalogna, dove da quello è costituito Ammiraglio della sua Armata; scrive il Costanzo, ch'era Ruggiero gran Signore di Sicilia, e nel Regno di Napoli, possedea molte terre particolamente Terranova, e da gioventù avea tenuto in mare alcune Galere proprie, con le quali militando in Grecia, à defensione de Despoti, contr'il Paleologo, havea fatto molt'honorate imprese, e s'avea acquistato gran nome nella militia [*sic*] marittima, e disdegnato, che Carlo havesse preposto Arrighino de' Mari Genovese à lui, e fattolo General della sua armata, egli per mezo [*sic*] di Giovannni di Procida era divenuto fautor del re Pietro, il quale per farselo benevolo, l'haveva conferita la dignità che Carlo l'havea denegato (...)», in SUMMONTE, *Dell'Historia della città, e Regno di Napoli*, t. II, l. III, pp. 294-295.

(21) Una *Terranuova di Aita*, insieme a Lauria (PZ), Tortora (CS), Lagonegro (PZ) ed altre terre, riferisce anche G. SAMBIASI, *Ragguaglio di Cosenza e di trent'una sue nobili famiglie*, Sala Bolognese, Forni Editore, 1969 (ristampa anastatica della 1ª ed. *Ragguaglio di Cosenza, Ragguaglio di Cosenza e di trent'una sue nobili famiglie. Scritto dal molto rev. P. maestro fra Girolamo Sambiasi cosentino (...) Coll'aiuto delle scritture del signor Pier Vincenzo Sambiasi cavalier cosentino*, In Napoli, per la vedova di Lazaro [tip.], 1639), p. 94, con possibile confusione tra le due diverse località cosentine, Terranova (feudo) e Aieta.

(22) GIARRIZZO, *Erudizione storiografica*, pp. 545-547. Sull'opera del Sum-

che già furono del Di Costanzo (23), e prima di lui quelle più veraci

monte, già COCHRANE, *Historians and Historiography in the Italian Reinassance*, pp. 285 e 290-292, poi R. SIRRI, *Di Gio. Antonio Summonte e della sua "Historia"*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXXVIII, 1971, pp. 7-24 e, da ultimo, G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, vol. XV, tomo II, Torino, UTET, 2005, pp. 547-551 e ID., *Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno moderno*, pp. 1044-1047. Hanno però rinnovato l'interesse di studio per il Summonte anche due recenti tesi di dottorato di A. D'ANDRIA, *Roma e la tradizione classica nell'esperienza storiografica di Giovanni Antonio Summonte*, discussa presso l'Università degli Studi della Basilicata, il 30 marzo 2005 (XVII ciclo), pp. 43-80 e S. DI FRANCO, *Giovanni Antonio Summonte riforma dell'Eletto e difesa dell'autonomia napoletana*, discussa ancora presso l'Università degli Studi della Basilicata, anno accademico 2005/2006 (XIX ciclo), *Cap. I - Note per una biografia politica*, pp. 1-83, *Cap. III - La fortuna dell'opera*, pp. 281-315. Si vedano anche i successivi contributi del DI FRANCO (*supra*, nota n. 17) e di A. D'ANDRIA, *Storia della città, storia del potere. Note sulla struttura "politica" dell'«Historia della Città e Regno di Napoli» di Giovanni Antonio Summonte*, in «Bollettino Storico della Basilicata, XX.20, 2004, pp. 253-266 e ID., *"Optimus princeps. Federico II e Carlo V nella «Historia della Città e Regno di Napoli di Giovanni Antonio Summonte*, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXIII.23, 2007, pp. 307-321.

(23) Si confronti il seguente testo del Summonte: «Ritornando hora a Carlo Martello primogenito del Rè [*sic*] già coronato del Regno D'Ungaria, have[n]do co[n]cluso il matrimonio co[n] la figliuola di Ridolfo Imperatore (come si fè menzione) al ritorno del padre da Roma se ne passò in Germania (come segue il Costanzo) co[n] grandissima compagnia de Baroni, e Cavalieri, ove celebrare le nozze, se ne andò in Ungaria, e benche [*sic*] conducesse seco molte forze, non perciò hebbe tutto quel Regno, perche [*sic*] mentre Andrea suo aversario visse, sempre ne tenn'occupata una parte, pur da suoi parteggiani [*sic*] fu accolto con real pompa, e co[n] grandissima amorevolezza; partito Carlo Martello da Napoli il Rè [Carlo II d'Angiò] suo padre per mantenersi Ruggiero dell'Oria in fede li co[n]cedette gra[n] Privilegij donandogli terre in Calabria con il privilegio del co[n]tado di Co[n]sentanea in Sicilia, & ordinò alli governatori delle Provincie, che ubedissero à [sic] gli ordini suoi per l'apparecchio dell'armata; onde segue il Villani nel suddetto capo, che saputo dal Rè Federico qua[n]to si faceva, tolse à Ruggiero tolse tutte le rendite & honori, c'haveva in Sicilia dichiarandolo ribello (secondo il Costanzo) & à Giovanni suo nepote, imponendoli [*sic*] tradimento fè troncar la testa», in SUMMONTE, *Dell'Historia della città, e Regno di Napoli*, t. II, l. IV, pp. 340-341, con il precedente paragrafo del Di Costanzo: «Ma tornando a Re Carlo, subito ch'ei giunse in Napoli, fe' grandisssimi privilegi ed onore a Ruggiero di Loria, al quale non solo restituì tutte le Terre antiche sue in Calabria, in Basilicata ed in Principato, ma glie (*sic*) ne donò molte altre, e gli fe' anco privilegio del Contado di Consentanea in Sicilia, che gli fu dimandato da lui; ordinò ancora a tutti i Governatori di Provincie (*sic*), ed altri officiali, ch'ubbidissero agli ordini di Ruggiero per l'apparecchio dell'armata», in DI COSTANZO, *Istoria del Regno di Napoli*, l. III, pp. 189-190.

del Fazello (24) e del Maurolico (25), costituendosi il Summonte emulo amplificatore, nel positivo, come nel negativo, dei predecessori.

In proposito, già si è avuto modo di anticipare nell'introdurre la figura di Ruggero, come il riscontro delle fonti primarie – in particolare, le fonti d'archivio, piuttosto che gli accenni isolati nelle cronache a riguardo (*infra*) – smentisca buona parte del racconto summontiano che, in ultimo, si rivela essere una stratificazione d'informazioni derivate da altri autori.

Nondimeno si comprende altrettanto bene come la veicolazione di queste notizie non infici il valore intrinseco di queste *Storie di Regno*. Per esempio quello del Costanzo sarà un testo cruciale ed un modello strutturale per le sorti della storiografia napoletana fra Cinque e Seicento (26) e a questa si rifarà ampiamente – come s'è visto

(24) T. Fazello, *Storia di Sicilia*, presentazione di M. Ganci, introduzione, traduzione e note di A. De Rosalia e G. Nuzzo, Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 1990, 2 voll. (1ª ed. or. F. Thomae Fazelli Siculi (...) *De rebus Siculis decades duae, nunc primum in lucem editae. His accessit totius operis index locupletissimus*, Panormi, apud Ioannem Matthæum Maidam, et Franciscum Carraram, 1558, ora in ristampa anastatica, Palermo, Oftes, 2006), cui seguirono numerose edizioni presso vari stampatori e traduzioni (cfr. *Della storia di Sicilia Deche due. Del R. P. M. Tommmaso Fazello Siciliano tradotte in lingua toscana dal P. M. Remigio fiorentino*, Palermo, dalla Tipografia di Giuseppe Assenzio, 1817, 3 tomi). Sul Fazello, si vedano, da ultimo, R. Contarino, *Fazello, Tommaso*, in *DBI*, 45, 1995, pp. 493-496 e *Convegno di studi in onore di Tommaso Fazello per il quinto centenario della nascita*, Sciacca, Chiesa di Santa Margherita, 12 e 13 dicembre 1998, a cura di N. Allegro, Sciacca, Aulino, 2003; sulle fonti, si rinvia invece a S. Scopelliti, *Le fonti del "De rebus Siculis" di Tommaso Fazello per l'età normanna. (Metodologia di ricerca di uno storico del XVI sec.)*, in *Scritti in memoria di Pasquale Morabito*, a cura di P. Santoro, La Grafica, Messina 1983, pp. 455-492.

(25) *Sicanicarum rerum compendium Maurolyco abbate Siculo authore*, Messanae in freto Siculo, impressit Petrus Spira (...), 1562, l. IV, p. 137. Sulle fonti e la storiografia del Maurolico, si veda V. Labate, *Le fonti del "Sicanicarum rerum compendium" di Francesco Maurolico*, Tipografia D'Amico, Messina 1898 e, da ultimo, *Miscellanea in onore di Francesco Maurolico nel quinto centenario della nascita (1494-1575)*, Messina, EDAS, 1994. Sul Maurolico, invece si vedano R. Moscheo, *Maurolico, Francesco*, in *DBI*, 72, 2009, pp. 404-411; Id., *Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana*, Messina, Società Messinese di Storia Patria, 1988 e Id., *Mecenatismo e scienza nella Sicilia del '500. I Ventimiglia di Geraci ed il matematico Francesco Maurolico*, Messina, Società Messinese di Storia Patria, 1990 (ma stampa 1991) e M. Pavone, *Saggio critico sulle opere di Francesco Maurolico*, Ragusa, Centro studi Feliciano Rossitto, 1987 (poi, in ristampa, anche presso Leggio e Diquattro, 1988).

(26) Per i temini generali della storiografia napoletana si veda, da ultimo, A. Lerra, *Un genere di lunga durata: le descrizioni del Regno di Napoli*, in *Il*

– anche il Summonte per la sua *Historia della Città e Regno di Napoli*; un'opera cioè che, negli intenti, si qualificava come «molto più ambiziosa di tutte le precedenti» e «senz'altro più ricca di particolari originali e munita di tutti gli *optionals* paratestuali» (27).

Tuttavia il problema sussiste, in quanto a leggere le opere del Costanzo e del Summonte furono in molti e ad esse si rifecero quanti cercavano notizie anche su Ruggero ed il suo *status*; né, come problema, è di secondo momento se esso si ripropone ancora oggi, qualora s'intenda affrontare il discorso dei legami territoriali e del ceppo familiare del Lauria.

In tal caso, occorre sgombrare il campo da tutte quelle incrostazioni e superfetazioni che debbono molto più alla tradizione sulle fonti, che non alle fonti stesse, ma delle quali è necessario tuttavia dar conto, secondo ciò che Jacques Le Goff definiva propriamente «obbligo di erudizione» dello studioso che vuole essere anche biografo (28). Esse infatti costituiscono, al medesimo tempo, una risorsa ed una complicazione.

1. *Falsi problemi sulla territorialità cui il nome dei Lauria si lega.*

«Lo dit senyor infant En Pere havia en casa sua dos fills de cavallers qui eren venguts ab madona la reina Costança muller sua, e la u havia nom En Roger de Lòria, qui era de honorat llinatge de senyors de senyeres; e sa mare havia nom madona Bella, qui nodrí la dita reina madona Costança, e ab ella vene en Catalunya, e era molt sàvia dona e bona, e no es partí null temps, mentre fo viva, de madona la reina; e així mateix lo fill, que havia per nom Roger de Lòria, no es partí d'ella ans nodrí en la cort: així que ell era molt fadrí con venc en Catalunya. (...) E el dit En Roger de Lòria ja en aquest temps fo creegut e fo gran e aut a feïa's molt amar al senyor infant e a madona la reina e a tots» (29).

libro e la piazza, pp. 27-50 e tra alcuni interventi precedenti anche S. BERTELLI, *Storiografi, eruditi antiquari e politici*, in *Storia della letteratura italiana*. Vol. V. *Il Seicento*, Milano, Garzanti, 1967, pp. 376-386, ma segnatamente, sul Di Costanzo, pp. 379-381, sul Summonte, pp. 381-383; T. PEDIO, *Storia della storiografia del Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII (Note ed appunti)*, Chiaravalle Centrale, Frama Sud, 1973. Sulla storiografia napoletana cinquecentesca, sempre utile, soprattutto per gli storici cosiddetti minori, risulta il saggio di COLAPIETRA, *La storiografia napoletana del secondo Cinquecento*, pp. 66-96 e 110-123.

(27) MASI, *Dal Collenuccio a Tommaso Costo: vicende della storiografia napoletana fra Cinque e Seicento*, pp. 201-202.

(28) J. LE GOFF, *Storia e Memoria*, Torino, Einaudi, 1982, p. XI.

(29) MUNTANER, *Còrnica*, in JAUME I - B. DESCLOT - R. MUNTANER - PERE III, *Les quatre grans cròniques*, revisió del text, pròlegs i notes per F. SOLDEVILA,

Secondo il resoconto di Ramon Muntaner, il legame di Ruggero con il Regno di Sicilia sembra non sussistere già da oltre una diecina d'anni, fin cioè dal 1262, avendo il Lauria almeno con una sorella, Margherita (30), seguito – molto probabilmente a ragione della giovane età dei due – la madre, presso la corte aragonese. Ed è un legame, quello di Bella con la regina Costanza (31), molto stretto, attestato tanto dalle fonti cronachistiche, quanto dagli stessi documenti archivistici aragonesi, i quali designano Bella come dama di rango, attribuendole il titolo di "*madonna*" (32), di "*dama*" (33) o di "*doña*" (34).

Problematico invece è il legame di Bella con il *clan* dei Lancia per via dei rapporti non sempre definiti di quest'ultimi (35), e per

Barcelona, Editorial Selecta, 1971, cap. XVIII, p. 682. Per quanto il testo catalano sia abbastanza comprensibile, si seguita tuttavia la traduzione a cura di chi scrive: «Detto signore, infante don Pietro, aveva nel suo palazzo due figli di cavalieri che erano venuti con la regina donna Costanza sua moglie, e uno, che era di onorato lignaggio di signori di bandiere, aveva nome don Ruggero di Lauria; e sua madre chiamavasi Bella, la quale educò la detta regina, donna Costanza, e con lei era venuta in Catalogna, ed era donna molto saggia e buona, e non si allontanò mai, finché fu viva, dalla regina; e così il figlio stesso, che aveva nome di Ruggero di Lauria, non si allontanò da lei prima che fosse educato a corte: poiché egli era molto giovane quando era venuto in Catalogna. (...) E il detto don Ruggero di Lauria già durante questi tempi fu allevato e divenne adulto e fu molto amato dal signore infante e dalla regina e da tutti [a corte]».

(30) ACA, RC, Reg. 35, f. 45v.

(31) Tanto nelle cronache catalane, quanto nei documenti archivistici, Costanza è indicata, ancora prima dell'avvento al trono aragonese, come regina. Tale singolarità già sottolineava la WIERUSZOWSKI, *La corte di Pietro d'Aragona e i precedenti dell'impresa siciliana*, p. 144, che spiegava come dunque Costanza fosse a tutti gli effetti considerata, a corte, regina *in pectore* in ragione della eredità sveva di Manfredi. È bene però tenere presente che la pratica archivistica registri Costanza anche come "infanta", sia pure in forme non ricorsive (cfr. ACA, RC, Reg. 29, f. 189r). Forte è invece sulla base dell'argomentazione della rivendicazione dell'eredità sveva il medesimo appellativo di regina nei cronisti Muntaner e Desclot. Pertanto, in questa sede, si continuerà a designare Costanza come regina anche per il periodo interinale, antecedente all'incoronazione aragonese, che darà alla donna sanzione formale di regalità.

(32) ACA, RC, Reg. 28, f. 189r.

(33) ACA, RC, Reg. 13, f. 254r.

(34) ACA, RC, Reg. 16, f. 211r.

(35) PISPISA, *Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione*, Messina, Sicania, 1991, p. 13. Il doppio cognome Lancia-d'Agliano, col quale sovente è indicata Bianca da un lato, e i dati non sempre coincidenti dei cronisti dall'altro hanno dato luogo a non pochi equivoci circa la genealogia dell'amante dell'imperatore Federico; nondimeno, su questo tema si veda, ora, la disamina di

il quale occorre necessariamente risalire almeno a Bianca, amante dell'imperatore Federico II, sposata pare poi in punto di morte, e madre dell'"illegittimo" Manfredi, secondo una ben attestata tradizione archivistica (36), prima ancora che da una *vulgata* letteraria, diffusa da Dante in poi.

Bianca era infatti legata al *clan* piemontese dei Lancia per via materna – nella fattispecie, Manfredi I Lancia (il Vecchio) ne fu il nonno e Manfredi II Lancia lo zio (37) – e derivava il secondo cognome – d'Agliano – dal matrimonio che la madre contrasse con un signore d'Agliano nel primo decennio del XIII secolo; tra il 1226 ed il 1230, poi passò con la madre e con tutti i parenti piemontesi nel Regno di Sicilia a seguito del rapporto che ormai legava Manfredi II Lancia all'Imperatore (38).

Bella seguiva di una generazione ed era ancora legata al *clan* Lancia – sembrerebbe – mediante uno dei rami cadetti – i Lancia de Amicis – la cui vicinanza alla casa sveva era già da lungo corso determinata, se un suo fratello pare essere stato Ruggero de Amicis, vale a dire uno dei più fedeli burocrati al servizio di Federico II e nondimeno, successivamente da questi esiliato insieme ad un suo consanguineo, Guglielmo: tanto il primo, quanto il secondo sarebbero stati discendenti di un conte de Amico, cantato da Guglielmo di Puglia (39) come compagno del Guiscardo e di Ruggero d'Altavilla, e capostipite di una longeva e vigorosa dinastia feudale, cui afferivano non solo i discendenti di Guglielmo de Amicis, ma anche i conti di Giovinazzo (40).

N. FERRO, *Chi fu Bianca Lancia di Agliano*, in *Bianca Lancia D'Agliano. Fra il Piemonte e il Regno di Sicilia*, Atti del Convegno (Asti-Agliano, 28/29 aprile 1990), a cura di R. BORDONE, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1992, pp. 55-80.

(36) In proposito, denunciano già una lettera di papa Urbano IV del 26 aprile 1262 e il pronunciamento di papa Clemente IV del 18 novembre 1266, entrambi citati in FERRO, *Chi fu Bianca Lancia di Agliano*, pp. 55-56.

(37) Sui Lancia piemontesi, si rinvia al vecchio e ancor valido studio di C. MERKEL, *Manfredi I e Manfredi II Lancia. Contributo alla storia politica e letteraria italiana nell'epoca sveva*, Torino, E. Loescher, 1886; ma si vedano, da ultimo, gli atti del recente convegno di Asti-Agliano, 28/29 aprile 1990, *Bianca Lancia D'Agliano. Fra il Piemonte e il Regno di Sicilia* (*supra*).

(38) Per le discrepanze tra le genealogie relative a Bianca, cfr., in proposito, i due alberi genealogici ancora in FERRO, *Chi fu Bianca Lancia di Agliano*, p. 80. Sulla figura di Bianca, si veda altresì la successiva voce di R. BORDONE (a cura di), *Bianca Lancia*, in *Enciclopedia Fridericiana* (EF), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002, 3 voll., vol. 1, pp. 174-176.

(39) Sul cronista, cfr. M. FUIANO, *Guglielmo di Puglia*, in ID., *Studi di storiografia medievale ed umanistica*, Napoli, Giannini Editore, 1975, pp. 1-103.

(40) Tale genealogia è stata ricostruita, per altro contesto ed altre circo-

Da ciò risulterebbe dunque confermato lo *status* di Bella nel Regno, come pure successivamente alla corte aragonese, ove, secondo vari diplomi, la donna è indicata come nutrice di Costanza (41) – da cui, poi, anche la condizione di Ruggero quale "fratello di latte" della Regina (42) – o, secondo altre, come dama di compagnia e confidente particolare della medesima (43).

Oltre ciò, risulta però difficile determinare tutto il resto, almeno per quanto riguarda i primissimi anni di vita del futuro Ammiraglio. Più arduo ancora è stabilirne il luogo e la data di nascita, vuoi perché, nel Medioevo, si dava importanza ad altre date della vita, vuoi perché la registrazione della propria venuta al mondo, ancora nel XIII secolo, è privilegio di pochi. E ancorché Ruggero appartenga alla piccola-media nobiltà del Regno di Sicilia, le sue origini erano ancora troppo modeste, perché possano fondarsi sui dati d'archivio.

Gli storici hanno poi fatto dei calcoli e avanzato supposizioni sull'anno di nascita del Lauria; infine, hanno proposto una data che oscilla tra il 1245 ed il 1250, ma nulla di più preciso dicono a riguardo. In effetti, il termine *a quo* (1245-1250) è più che altro indicativo, diretta conseguenza della situazione documentale riferibile piuttosto ai decenni successivi, sulla cui base, poi, ne è stata calcolata la nascita, la quale però, ad ogni modo, non potrebbe essere più alta.

Controverso è pure il luogo che gli dette i natali. Qui, i partigiani di Ruggero hanno indicato variabilmente Lauria, Scalea e Cosenza – la prima attualmente in territorio lucano, le seconde in territorio calabrese –, ed hanno polemizzato non poco in passato.

stanze, da SCIASCIA, *Le donne e i cavalier*, pp. 43-44. Sul ceppo dei De Amicis, si rinvia ancora a EAD., *Nome e memoria: i De Amicis dalla conquista normanna al Vespro*, pp. 615-622.

(41) Il termine "nudrissa" è in ACA, RC, Reg. 28, ff. 108r - 109r, 112v - 114r; una variante "noyrisa" è in ACA, RC, Reg. 29, f. 169r; Reg. 30, ff. 6v, 10v; Reg. 32, ff. 94r, 94v.

(42) ACA, RC, Reg. 35, f. 45v. Il documento concerne una concessione dell'infante Pietro a Margherita di Lauria, figlia di Bella Lancia ed in questo diploma definita "sorella di latte" dell'Infante, di una rendita vitalizia da dedurre dai proventi della città di Osca.

(43) ACA, RC, Reg. 13, f. 254r. Che Bella poi assuma un rango particolare tra le dame di compagnia di Costanza, e sia quindi degna di particolare fiducia, è evidente dal documento ACA, RC, Reg. 17, f. 113r, in cui alla presenza di Bella si procede alla revisione dei gioielli della Regina. A Bella, era forse demandata anche l'amministrazione della cassa della Regina (ACA, RC, Reg. 31, f. 71v).

Tuttavia, anche in questo caso, nulla di più certo si può affermare, sia perché l'unico elemento dirimente sarebbe potuto giungere da una carta inviata a Giacomo II d'Aragona il 19 di luglio del 1297 citata dal Quintana (44), ma della quale non vi è traccia negli archivi – specialmente in quello della Corona a Barcellona –, sia perché la domanda circa l'origine lucana o calabrese di Ruggero, mediante l'individuazione del relativo ceppo familiare, è alquanto speciosa, se riferita al contesto geografico di età normanna.

Non essendoci pertanto alcuna fonte che risolva a riguardo se non la tradizione, di Ruggero ancora oggi viene indicata la nascita in Calabria (45) o in Lucania (46), e viene detto variamente calabrese o lucano non solamente in molti libri di divulgazione (47) ed opuscoletti, quanto pure in voci in dizionari (48) e in storie di valore accreditato (49).

Propendere per l'una a scapito dell'altra significherebbe riproporre i termini della polemica che fu già ottocentesca, senza che con ciò si venga poi a comprendere l'assetto di un territorio liminale – qual è quello su cui operano i familiari del Lauria –, la cui definizione amministrativa non è perfettamente coincidente tra età normanna e sveva.

Relativamente a quest'area, il Muntaner dice infatti che «la baronia sua era in Calabria, nella quale vi erano ventiquattro castelli riuniti, e il centro della detta baronia aveva nome Lauria» (50);

(44) J.M. Quintana, *Vidas de los españoles célebres*, Madrid, Calpe, 1922, (1ª ed. Madrid, Imprenta Real, 1807-1833), V tomi, tomo I, p. 78, nota n. 1.

(45) Cfr. J. Morant Clanxet, *Estàtua i monument a Roger de Lluria*, (Edició commemorativa del Centenari, 1889-1989), Tarragona, Ind. Gràf. Gabriel Gilbert, 1989, p. 10.

(46) L. Ranieri, *Basilicata*, Torino, UTET, 1961 (Le Regioni d'Italia, XV), p. 381.

(47) A. Avignone - L. De Rose, *L'età antica e medievale: da Stesicoro al monachesimo*, in *Gioia Tauro. Storia cultura economia*, a cura di F. Mazza, presentazione di F.A. Lucifero, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2003 (Le Città della Calabria, 17), p. 48.

(48) Kiesewetter (a cura di), *Lauria, Ruggero di*, pp. 98-103.

(49) A. Placanica, *Storia della Calabria dall'Antichità ai nostri giorni*, Roma, Donzelli, 1999 (1ª ed., Catanzaro, Meridiana libri, 1993), p. 149: «egli [Pietro II Ruffo, conte di Catanzaro] trova in un altro ardimentoso calabrese, Ruggero di Lauria da Scalea, invincibile ammiraglio della flotta aragonese, l'avversario più temibile».

(50) Muntaner, *Crònica*, cap. XVIII, p. 682: «E la baronia sua era en Calàbria, qui són vint-e-quatre castells en un tinebt, e el cap de la dita baronia havia nom Lòria».

notizia, questa, relativa al centro più eminente che dal Muntaner s'estende poi a tutta la storiografia successiva.

I "ventiquattro castelli riuniti", accennati approssimativamente dal Muntaner, insistevano piuttosto su un'area geografica che rimanda a una baronia nel Regno normanno, le cui terre, in probabile continuità con l'antico tema bizantino di Lucania, erano state comprese nel distretto di Val Sinni. In età normanna, infatti, tale distretto raccoglieva ormai sotto un unico giustiziere le terre della Lucania meridionale a confine con l'attuale Calabria, e coincideva in massima parte con i domini dei Chiaromonte (51).

Ben inoltrata l'età sveva e nel nuovo assetto amministrativo voluto da Federico II, tale area continua ad essere un territorio liminale tra la Basilicata meridionale e la Calabria settentrionale, costituendo esso, in parte, il limite sud-occidentale del Giustizierato di Basilicata, il quale – come è noto – solamente a partire dall'età primo-angioina si definirà, territorialmente, con limiti quasi coincidenti con quelli dell'attuale regione italiana (52).

Esemplari di questa situazione di liminarità sono infatti i ruoli assunti via via dai diversi esponenti della famiglia *Loria* a cavaliere tra il Giustizierato di Basilicata e le terre più settentrionali del Giustizierato di Val di Crati (e di Valle Gioradana) ad esso confinante. La particolare situazione amministrativa di queste terre, nel passaggio dall'età normanna all'età sveva e quindi primo-angiona, può nondimeno rendere ragione della estrema facilità delle sovrapposizioni – anche terminologiche –, che la vasta e varia bibliografia schiude al biografo dell'Ammiraglio.

Pertanto proprio su Lauria, ovvero su ciò che dal Muntaner viene definito centro della baronia, vale la pena spendere qualche parola, in particolare circa lo *status* giuridico di feudo e di baronia prima ancora. Entrambi i dati, infatti, sono suffragati dalla documentazione archivistica e da essi risulta chiara la dimensione di Lauria quale feudo baronale dalla fine del XII secolo e da qui con-

(51) Per una distrettuazione del territorio in età normanna e poi sveva si rimanda a F. PANARELLI, *La vicenda normanna e sveva. Istituzione ed organizzazione*, in *Storia della Basilicata. 2. Il Medioevo*, a cura di C.D. FONSECA, Roma-Bari, Editori Laterza, 2006, pp. 86-124.

(52) Cfr. *I Registri della Cancelleria angioina*, ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani (e, da ora, solamente come RCA), Napoli, Arte Tipografica Editrice, 1950- (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, I-), vol. XVII, pp. 47-48, n. 78.

tinuata, sia pure con avvicendamenti di feudatari, secondo quanto attestato dalla successiva documentazione.

Romolo Caggese cita un diploma angioino, in cui si riferisce di una vertenza, nel 1318, tra Berengario di Lauria, figlio ed erede legittimo di Ruggero, e le Università ribellatisi alla sua autorità, per averlo le seconde defraudato e spogliato del suddetto feudo (53). Di una baronia e non solamente di feudo, si parla invece in una carta dell'Archivio della Badia della S.ma Trinità di Cava dei Tirreni, datata 1353 e relativa a Tommaso <III> Sanseverino conte di Marsico, indicato come signore delle baronie di San Severino, di Lauria, del Cilento e di Castel S. Giorgio e gran connestabile del Regno di Sicilia (54).

Entrambe le notizie infatti rinviano per un verso alla funzionalità del termine feudo, nella sua valenza di qualifica generale non necessariamente dirimente nella gerarchia delle costituzioni comitali, baronali e suffeudali, e per l'altro alla condizione ambigua di quei territori che stavano immediatamente a ridosso della contea dei Chiaromonte, la quale, insieme ai feudi comitali di Tricarico, di Montescaglioso e di Marsico Nuovo, si stagliava in età normanna tra i vari distretti e gli altri territori soggetti al principato di Taranto, alla contea di Andria e a quella di Conversano (55).

(53) R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze, R. Bemporad & Figlio, 1922 (qui, nell'ed. Bologna, Il Mulino, 2001 [Istituto italiano per gli Studi Storici, Ristampe anastatiche, 17), 2 voll., vol. 1, p. 461, nota n. 1. Riferisce il Caggese che il documento era contenuto nel Reg. 220, ff. 333r-333v.

(54) AC, arca LXXIII, n. 4, citata in *I Regesti dei Documenti della Certosa di Padula (1070-1400)*, a cura di C. CARLONE, Salerno, Carlone Editore, 1996, p. 177.

(55) In proposito, si veda la *Carte I. Le paysage féodal en Basilicate à la fin du XII^e siècle: les espaces comtaux*, approntata da S. POLLASTRI, *La féodalité de la région de Matera sous Les Angevins (XIII^e-XIV^e siècles)*, in *Archivi e reti monastiche tra Alvernia e Basilicata: il priorato di Santa Maria di Juso e la Chaise-Dieu*, Atti del Convegno internazionale di Studi Matera-Irsina, 21-22 aprile 2005, a cura di F. PANARELLI, Galatina, Congedo Editore, 2007, p. 133. Per un discorso più ampio e generale sulle ripartizioni amministrative, rivolto cioè all'intero Regno di Sicilia in età normanna, si vedano E. CUOZZO, *Intorno alla prima contea normanna nell'Italia meridionale*, in *Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager*, a cura di E. CUOZZO e J.-M. MARTIN, Roma-Bari, Editori Laterza, 1998, pp. 171-193; ID., *Le istituzioni politico-amministrative legate alla conquista. Le ripartizioni territoriali: i comitati*, in *I caratteri originari della conquista normanna. Diversità ed identità nel Mezzogiorno (1030-1130)*, Atti delle sedicesime giornate normanno-sveve, Bari, 5-8 ottobre 2004, a cura di R. LICINIO e F. VIOLANTE, Bari, Edizioni Dedalo, 2006, pp. 287-304 e J.-M. MARTIN, *Les institutions politico-administrati-*

Se poi in quello che era il centro della baronia/feudo – vale a dire Lauria – Ruggero avesse un castello (56), che da lui mutuava il nome secondo una consuetudine ed un'affezione della popolazione locale, è questa notizia che si basa unicamente sulla tradizione – verosimile, ma non certa –, poiché a riguardo occorre richiamare le precisazioni di genere di Gina Fasòli, per le quali castello e feudo «non costituiscono (...) un binomio, un sistema inscindibile: molti antichi castelli non furono mai infeudati e rimasero sotto il controllo dell'autorità pubblica, alcuni furono costruiti da un proprietario terriero per propria difesa, altri dalla collettività degli abitanti di un luogo aperto per mettere al sicuro se stessi e le proprie cose, altri ancora dai comuni cittadini che volevano difendere una posizione importante, altri infine dai "signori" cittadini» (57). E che anzi, in proposito, vale piuttosto la condizione per la quale, a prescindere dall'origine, «l'ubicazione dei castelli non è mai casuale, e mentre caratterizza pittorescamente certi aspetti del paesaggio, assai spesso segna i punti chiave di tutto un sistema difensivo» (58).

Ben oltre però la facile polemica, la difficoltà di individuare il luogo che dette i natali a Ruggero – non già la "patria" originaria sulla quale tutti convengono, finanche gli autori catalani più antichi, ai quali è patente il Lauria essere un personaggio d'adozione – solleva un problema relativo all'attuale penuria documentale, circa una particolare area geografica del Regno.

Difatti, l'intero territorio in cui si circoscrivono la nascita ed i possedimenti di Ruggero indicati *en passant* come ventiquattro castelli dal Muntaner – e segnatamente quello più settentrionale, coincidente, oggi, con il cosiddetto Lagonegrese (59) – sconta la-

ves liées à la conquète. Le duché, ancora in *I caratteri originari della conquista normanna*, pp. 305-333.

(56) Né un castello di Lauria è menzionato tra quelli bisognevoli di riparazioni in E. STHAMER, *L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I d'Angiò*, presentazione di C.D. FONSECA, con prefazione e a cura di H. HOUBEN, traduzione di F. PANARELLI, Bari, M. Adda Editore, 1995 (ed. or. E. STHAMER, *Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kaiser Friedrich II. und Karl I. von Anjou*, Leipzig, Hiersemann, 1914).

(57) G. FASOLI, *Feudo e castello*, in *Storia d'Italia Einaudi*, coordinata da R. ROMANO - C. VIVANTI, vol. 5, t. I, *I Documenti*, Milano, Einaudi, 1973, pp. 263-308, alla citazione, p. 267.

(58) FASOLI, *Feudo e castello*, p. 267.

(59) Le difficoltà relative a questo territorio tuttavia non concernono solamente il Medioevo. Non meno problematiche sono le indagini in Età Moderna. Cfr., da ultimo, V. CAPODIFERRO, *Il Lagonegrese borbonico. Note economiche sulla situazione preunitaria*, «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania»,

cune documentarie significative soprattutto per quanto riguarda i secoli centrali del Medioevo.

Pertanto non stupisce come anche la pregevolissima *Storia della Basilicata. 2. L'Età Medievale*, pubblicata qualche anno fa dall'editore Laterza e curata da Cosimo Damiano Fonseca, non possa più di tanto indugiare su quelle terre situate a contermine con la Calabria settentrionale e coincidenti, in età normanna, in massima parte con i domini della signoria lucana dei Chiaromonte (60). Queste terre non entrarono a far parte del *Catalogus Baronum* (61) per il fatto di riferirsi, il *Catalogus*, solamente al Ducato di Puglia e al Principato di Capua, e le seconde – comprese nel pur longevo distretto di Val Sinni –, in sostanza, al territorio calabrese.

Se complicato risulta il quadro dei possedimenti, non è da meno quello delle relazioni parentali riferibili a Ruggero (62). In

LXXIV, 2007, Roma, Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, pp. 189-229.

(60) Sui distretti feudali lucani e della Basilicata, si rimanda ancora a PANARELLI, *La vicenda normanna e sveva. Istituzione ed organizzazione*, p. 103, ma si veda anche S. POLLASTRI, *La féodalité de la région de Matera*, pp. 129-158.

(61) *Catalogus Baronum*, a cura di E. JAMISON, Roma, ISIME, 1972 (Fonti per la Storia d'Italia, 101*). Sul *Catalogus*, oltre allo studio preliminare premesso dalla Jamison, si vedano EAD., *Additional Work by E. Jamison on the "Catalogus Baronum"*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoniano (e da ora BISIMEAM)», 83, 1971, pp. 1-63 e *Commentario*, a cura di E. CUOZZO, Roma, ISIME, 1984 (Fonti per la Storia d'Italia, 101**). Cfr., altresì, E. MAZZARESE FARDELLA, *Il contributo di Evelyn Jamison agli studi sui Normanni d'Italia e di Sicilia*, «BISIMEAM», 83, 1971, pp. 65-78.

(62) Gli studi relativi ai processi di formazione delle genealogie solo da qualche decennio a questa parte hanno cominciato ad interessare alcuni settori della storiografia italiana, per la quale si segnala soprattutto R. BIZZOCCHI, *Genealogie impossibili. Scritti di Storia nell'Europa Moderna*, Bologna, il Mulino, 1995 (Monografia, 22). Da più tempo, questi studi sono stati condotti da frange significative della storiografia tedesca da una parte e da quella francese dall'altra. Relativamente alla prima, tra i contributi più significativi si veda G. MELVILLE, *Vorfahren und Vorgänger. Spätmittelalterliche Genealogien als dynastische Legitimation zur Herrschaft*, in P.-J. SCHULER (Hg.), *Die Familie als sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit*, Sigmaringen, J. Thorbecke Verlag, 1987, pp. 203-309 e i lavori di B. KELLNER, *Ursprung und Kontinuität. Studien zum genealogischen Wissen im Mittelalter*, München, W. Fink Verlag, 2004; EAD., *Zur Konstruktion von Kontinuität durch Genealogie. Herleitungen aus Troja am Beispiel von Heinrichs von Veldeke "Eneasroman"*, in G. MELVILLE und K.-S. REHBERG, *Beiträge zur institutionellen Konstruktion von Kontinuität*, Köln Weimar Wien, Böhlau Verlag, 2004, pp. 37-59. Quanto invece alla storiografia francese, un primo approccio introduttivo al tema della genealogia già veniva alla metà degli anni Settanta

proposito, le *Memorie storico-genealogiche di Ruggiero ed Andreotto Loria* (63) offrivano sia un albero genealogico, sia una geografia dei possedimenti bell'e definiti.

Più dettagliatamente, secondo una prassi consolidata che dal Seicento faceva risalire la genealogia familiare ai più antichi ceppi della stirpe normanna, anche l'Autore (64) delle *Memorie* individuava per il lignaggio dei Lauria un'origine normanna in Ugone Tudextefen (65). Costui, a sua volta, innestava il proprio sangue a

del '900 con i lavori di L. GENICOT, *Les Généalogies*. Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental, Directeur L. GENICOT, Fasc. 15, Brepols, Turnhout, 1975 (poi come ID., *Les Généalogies*. Mise à jour du fascicule n° 15, Brepols, Turnhout, 1985). Da ultimo, si vedano però i contributi di H. BLOCH, *Etymologies and Genealogies. A Literary Anthropology of the French Middle Ages*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1983 [ed. in trad. francese, ID., *Étymologie et généalogie. Une anthropologie littéraire du Moyen Age française*, traduite de l'anglais par B. BONNE et J.-C. BONNE, Paris, Édition du Seuil, 1989], nonché ID., *Genealogy as a Medieval Mental Structure and Textual Form*, in *La littérature historiographique des origines à 1500*, I (Partie historique), Directeurs: H.U. GUMBRECHT - U. LINK-HEER - P.-M. SPANGENBERG, Heidelberg, Karl Winter · Universitätsverlag, 1986 (*Grundriß der Romanischen Literaturen des Mittelalters*, Band XI/1, 1 Teilband), pp. 135-156.

(63) *Memorie storico-genealogiche di Ruggiero ed Andreotto Loria. Risposta al quesito: La famiglia di Ruggiero Loira è Catalana, Siciliana, o Calabrese? Per D. A. L.* [*sic*], Napoli, Stabilimento Tipografico di S. Marchese, 1878.

(64) Sotto l'acronimo "*per D. A. L.*", si cela infatti il redattore, ovvero quel Davide Andreotti Loria, già autore di una *Memoria del Comune di Cosenza a sua eccellenza il Ministro dell'Interno* e di una *Storia dei Cosentini*, rispettivamente, degli anni 1863 e 1869-74 [cfr. D. ANDREOTTI, *Memoria del Comune di Cosenza a sua eccellenza il Ministro dell'Interno*, Cosenza, dalla tip. Bruzia, 1863 (poi anche come Cosenza, Tip. Municipale, 1869) e ID., *Storia dei Cosentini*, Napoli, Stabilimento Tip. di S. Marchese, 1869-74, 3 voll., poi in varie riproduzioni fotomeccaniche, tra cui ID., *Storia dei Cosentini*, Cosenza, Editrice Casa del Libro, 1958-1959, 3 voll., e con prefazione di S. DI BELLA, è D. ANDREOTTI, *Storia dei Cosentini*, Cosenza, Pellegrini, 1978, parimenti in 3 voll.] Ulteriore conferma della coincidenza d'identità viene anche da uno stesso stile di scrittura ed una stessa modalità di argomentazione tra alcuni passi del vol. I della *Storia* ed il testo delle *Memorie* [cfr. ANDREOTTI, *Storia dei Cosentini*, vol. 2, p. 3 (qui, citata nell'edizione e ristampa anastatica, Cosenza, Brenner, 1987, 3 voll.).

(65) In proposito, si vedano invece L.-R. MÉNAGER, *Inventaire des familles normandes et franques emigrées en Italie méridionale et en Sicile (XI^e-XII^e siècles)*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve, Bari, 28-29 maggio 1973, Bari, Edizioni Dedalo 1991, pp. 279-410 [ovvero ristampa della prima edizione, Roma, Il centro di ricerca, 1975 (Fonti e Studi del "*Corpus membranarum italicarum*", XI), pp. 260-390, saggio, questo, ristampato anche in L.-R. MÉNAGER, *Hommes et institutions de l'Italie normande*, London, Variorum reprints, 1981, pp. 260-390] e successiva integra-

quello della stirpe longobarda, i cui principi quindi lo rendevano «signor d'Oria, di Paduli, di Montefusco, di Terrarossa, e di Apice, feudi che trasmise dietro il suo decesso a Ruggiero, che in prosieguo possedè Oria col titolo di conte» (66).

Tracciando poi le fila di un racconto che variamente procedeva da una non meglio precisata edizione della cronaca del Telesino, segnatamente laddove costui veniva a parlare di un Ruggero, conte di Ariano (67), e soprattutto facendo propria un'equivalenza onomastica tra *Oria-Loria / dell'Oria-di Loria*, chiaramente derivata dalla lettura del Summonte, l'Autore delle *Memorie* poteva dunque far coincidere i dati parentali del *Catalogus Baronum*, strettamente riferiti ai conti dell'Oria, con quelli dei Loria, mediante le figure di un Ruggero conte dell'Oria, sposo di Bulfanaria de Oria, ed entrambi genitori tanto di un Roberto di Oria, quanto di un Gibel de Loria, con evidente confusione o interpolazione di notizie, poiché relativamente a Bulfanaria, nel *Catalogus*, solamente è detto:

229 ¶ *Bulfanaria mater Robberti de Oria sicut dixit tenet in Oria feudum unius militis et cum* | *augmento obtulit milites duos* (68).

Suddetta Bulfanaria, che è da identificare secondo appunto il *Catalogus* esclusivamente con la madre di un *Robbertus Mustacze* (*infra* ¶ 178) (69), tenuto alla riparazione del castello di Oria, dall'Autore delle *Memorie* viene presentata invece come madre anche di un *Gibel*, del quale, tuttavia, ancora nel *Catalogus*, è riferito unicamente:

zione, ID., *Additions à l'inventaire des familles normandes et franques émigrées en Italie méridionale et en Sicile*, ancora in ID., *Hommes et institutions*, pp. 1-17; L. MUSSET, *L'aristocratie normande au XI^e siècle*, in *La noblesse au moyen age. XI^e-XV^e siècles. Essais à la memoire de Robert Boutruche*, réunis par Ph. CONTAMINE, Presses Universitaires de France 1976, pp. 71-96.

(66) *Memorie genealogiche*, p. 4. Sulla questione del precoce innesto della nobiltà normanna con quella longobarda, si veda E. CUOZZO, *La cavalleria nel Regno normanno di Sicilia*, Atripalda (AV), Mephite, 2002, segnatamente, pp. 203-214.

(67) *Alexandri Telesini abbatis Ystoria Rogerii Regis Sicilie Calabrie atque Apulie*, testo a cura di L. DE NAVA, commento storico a cura di D. CLEMENTI, Roma, ISIME, 1991 (Fonti per la Storia d'Italia, 112), l. I, c. 7, pp. 9-10, cc. 10-12, pp. 11-13, c. 23, p. 20; l. III, c. 6, pp. 62-63. Si confrontino i sovramenzionati passi del Telesino con i frammenti citati nelle *Memorie storico-genealogiche*, pp. 4-6.

(68) *Catalogus*, p. 56.

(69) *Catalogus*, p. 52.

419 ¶ *Gibel sicut dixit Guarrerius(...) tenet feudum unum(...) militis et cum augmento obtulit militites duos* (70).

Come poi il Gibel sovramenzionato, suffeudatario di Guerrerio di Monte Fuscolo (71), potesse essere, per omonimia, identificato con *Gibel de Loria*, col quale propriamente, invece, si avrebbe notizia del ramo dei Lauria, ciò risulta da un'acrobazia delle *Memorie*, verosimilmente sulla base della già citata equivalenza summontiana.

Allo stesso modo, per effetto di quest'acrobazia, l'Autore delle *Memorie* attribuiva a Gibel de Loria i possedimenti dell'altro omonimo, in una fusione che prendeva dell'uno e dell'altro e poneva tutto insieme (72), la cui ovvia conseguenza era l'attribuzione di un territorio al ceppo dei Lauria, molto più vasto dell'effettivo.

Spiluccando poi dai genealogisti cinque-seicenteschi e dalla platea di Luca Campano (73), l'Autore delle *Memorie* perveniva quindi a parlare del nostro Ruggero, presentandolo come figlio di Riccardo di Loria, figlio, a sua volta, di Gibel di Loria, poco, in effetti, curandosi – anche a dispetto della ribadita *precisione* – del salto di generazione che anche un calcolo approssimativo avrebbe dovuto necessariamente contemplare, escludendo sia a Riccardo, quanto a Gibel, una longevità biblica.

Tuttavia proprio il riferimento alla *Platea* cosentina ben chiarisce la tradizione sulle fonti, che dunque si evincono essere state non di prima

(70) *Catalogus*, p. 76. Sulle modalità con cui i vassalli prestavano servizio militare, si veda, ancora CUOZZO, *La cavalleria nel Regno normanno di Sicilia*, pp. 145-159 e pp. 167-177.

(71) *Catalogus*, p. 74.

(72) *Memorie genealogiche*, p. 12: «V. Ultimo figlio di Ruggiero conte dell'Oria è Gibel, di cui è memoria nel citato Catalogo de' Baroni, del quale si dice: *Gibel de Loria sicut dicit Guerrerius tenet feudum I* [sic] *militis et cum augmento obtulit milites II* [sic]. Idem *Gibel tenet de eodem Gisulpho sicut dixit feudum II* [sic] *militum, et cum augmento obtulit milites IV* [sic]. Idem *Gibel Loriae de Policastro tenet villanos III* [sic]. Il primo de'cennati (*sic*) feudi era in Montefusco – in Paduli il secondo – ed in Policastro il terzo. Ignorasi chi fosse la moglie di Gibel; ma se ne sanno con tutta precisione i figli – e di essi si parlerà nell'altro capitolo».

(73) *La Platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. CUOZZO, Avellino, Elio Sellino Editore, 2007. Sull'arcivescovo Luca, originario di Campagna, parte del Lazio meridionale (cfr. *La Platea di Luca*, p. XLVII) ed appartenente all'ordine cistercense, insignito poi della dignità arcivescovile della diocesi di Cosenza nel 1202 (o agli inizi del 1203) e stante, nella carica, fino al 1227, si veda N. KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266. 2. Apulien und Kalabrien*, München, Wilhelm Fink Verlag, 1975, pp. 833-839.

mano per l'Autore delle *Memorie* (74), che le derivava con buona probabilità da un passo quasi identico di Girolamo Sambiasi (75).

Il confronto con il testo de *La Platea di Luca* non riscontra infatti la notizia di una prebenda alla chiesa di S. Anna in Cosenza da parte di un qualche esponente della famiglia Loria, né tantomeno di un Giovanni e anche di un Giacomo (76) e quindi anche di un Riccardo (77). La lettura della fonte diretta conferma invece il perpetuarsi della confusione onomastica che ha finito coll'identificare il ceppo dei Loria con un *dominus Johannes de Ullia*. Questi è infatti, proprietario di un terreno, citato nella *Platea* come punto di riferimento di confine territoriale per un campo coltivato, detto di Molara, afferente alla *prebenda de Modio*, le cui rendite derivavano, tra altre chiese, anche da quella di S. Anna in Cosenza.

Secondo il registro dei nomi redatto dal Curatore della moderna edizione della Platea, tale *Johannes de Ullia* sarebbe un probabile esponente della famiglia de Ollia (78). Ciò dunque conferma nuovamente come dall'originale ricamo ortografico del Summonte – *Ollia* – si sia determinata per tradizione sulle fonti l'equivalenza *Ollia/de Ollia/ de Loria*, nonostante nel Napoletano non vi fosse alcuna confusione di sorta tra i due rami familiari.

(74) *Memorie genealogiche*, p. 13: «Di Giovanni [figlio di Gibel] fa ricordo l'Aceti nelle Annotazioni al Barrio, che lo appella *Miles clarissimus*. Di lui ancora si parla nella Platea di Luca Campano, Arcivescovo cosentino del 1223, come un di coloro che pagavano una prebenda a S. Giacomo e a S. Anna di Cosenza».

(75) SAMBIASI, *Ragguaglio di Cosenza e di trent'una sue nobili famiglie*, pp. 90-91: «Di più si trova nella sagrestia del nostro Duomo una molto antica Platea composta prima, come altrove altra fiata si è detto su gl'anni mille cento ottanta quattro [*sic*] dell'Arcivescovo Pietro, e quindi appresso rifatta da Luca gl'anni mille ducento venti tre [*sic*], nel qual libro come vengon notati tutti coloro, che rispondevano di qualche somma alla mensa Arcivescovale, così annoverati vi sono tra' nobili Cosentini Riccardo, Giovanni, e Giacomo di Loria per cagione di una prependa, che pagavano ogni anno à San Iacomo, & à Sant'Anna in Cosenza».

(76) *Memorie genealogiche*, p. 13: «Nella stessa platea si fa motto di Giacomo, il quale, secondo Filiberto Campanile, ebbe per l'attaccamento che portò a Carlo I. [*sic*] in feudo Abbatemarco ed altre terre in Basilicata, ove diggià era Barone di Castelluccia [*sic*]».

(77) *Memorie genealogiche*, p. 14: «Di Riccardo, poi, altro figlio di Gibel, e primogenito, fan motto la citata platea di Luca Campano del 1223 e l'Aceti nelle Annotazioni al Barrio ed altri patrî scrittori».

(78) Cft. *La Platea di Luca*, pp. 45, 232.

2.1 *Legami familiari nel Regno normanno-svevo ed angioino*

Al di là delle arbitrarietà genealogiche delle *Memorie* – qui riprese sia per enunciare i termini di una tradizione, o piuttosto di una libera interpretazione delle fonti, sia per sgombrare il campo da una genealogia del tutto fuorviante nondimeno riproposta in pubblicazioni anche recentissime (79) –, sembra proprio che un *Gibel de Loria* o *Gibellus de Loria* sia uno dei primi sicuri rappresentanti del ceppo familiare a cui poi il nostro Ruggero sarebbe riconducibile, ma che sia cosa diversa ed azzardata porlo come capostipite (80). Gibel, infatti, è unicamente il primo dei Loria del quale si ha una qualche notizia documentale, sia nel *Catalogus Baronum*, sia in due documenti del monastero di S. Elia ed Anastasio di Carbone (81).

Gibel de Loria è poi una figura significativa almeno per la territorialità cui è legata, nel *Catalogus*, il suo nome. Egli è, infatti, indivi-

(79) In proposito, recente è un albero genealogico evidentemente falsato sulla base delle notizie offerte dai genealogisti seicenteschi in *Lauri Antica. Tracce di storia*, Catalogo della mostra, a cura di A. Boccia e G. Petraglia, Lagonegro, Grafiche Zaccara, 2008, p. 35. Su notizie veicolate da travasi bibliografici è pure la genealogia approntata in W. Fittipaldi, *Lauria, percorsi di arte fede e storia*, Lauria, *ed. dell'Autrice*, 2010, p. 47. Altresì, non sempre puntuali sono anche le molte notizie rintracciabili in *Genealogie delle famiglie nobili italiane*, a cura di D. Shamà, al seguente URL: <www.sardimplex.com>.

(80) In proposito, una prima messa a punto sugli studi relativi ai ceppi familiari sono gli atti del convegno *Famille et Parenté dans l'Occident Médiéval*, Actes du Colloque de Paris (6-8 Juin 1974), organisé par l'École Pratique de Hautes Études (VI^e^ Section) en collaboration avec le College de France et l'École Française de Rom, Communications et débats présentés par G. Duby et J. Le Goff, Rome, École Française, 1977 e G. Duby, *Structures de parenté et noblesse dans la France du Nord aux XI^e^ et XII^e^ siècles*, in Id., *Hommes et Structures du Moyen Âge*, Paris - La Haye, Mouton Éditeur, 1973, pp. 267-285.

(81) *History and Cartulary of the Greek Monastery of S^t^ Elias and S^t^ Anastasius of Carbone*, edited by G. Robinson, Roma, Pont. Istitutum Orientalium Studiorum, 1928-1930 (Orientalia Christiana, voll. XI-5; XV-2; XIX -1), 2 voll., vol. II, II, docc. XXXVII-XXXVIII, pp. 30-42; *Commentario*, 601 ¶, p. 162. Relativamente al Monastero, una recente rassegna di studi è *Il Monastero di S. Elia di Carbone ed il suo territoro dal Medioevo all'Età Moderna: nel millenario della morte di S. Luca abate*, Atti del Convegno internazionale di studio promosso dall'Università degli Studi della Basilicata in occasione del decennale della sua istituzione, Potenza-Carbone, 26-27 giugno 1992, a cura di C.D. Fonseca e A. Lerra, Galatina, Congedo, 1996. Sulle vicende dei monasteri di fondazione greca sotto i Normanni, si veda, da ultimo, A. Peters-Custot, *Les Grecs de l'Italie méridionale post-byzantine. Une acculturation en douceur*, Rome, École française de Rome (Collection de l'École française de Rome, 420), 2009, segnatamente, pp. 268-285.

duato come colui che tiene tre villani in Policastro (82) e come colui che ricopre l'incarico di giustiziere regio del distretto di Val Sinni nel 1144 insieme a Roberto di Cles (83), entrambi chiamati a dirimere, presso l'abate Ilario, una questione che coinvolge il Monastero di Carbone, minacciato nelle sue proprietà da un non meglio precisato nobile Gillius, signore di Calabra (84). I due sono poi legati al conte di Principato: Roberto di Cles, quale suffeudatario di Lampus de Fasanella (85), e Gibel quale suffeudatario del conte di Marsico (86), mediante ancora il tramite di un Gisulfo de Palude (87).

Con Gibel si delinea, dunque, un primo legame col territorio, secondo il quale il ceppo familiare dei Loria insisterebbe per un verso con l'area più occidentale che dal Vallo di Diano (Campania) conduce fino almeno a Policastro e, per l'altro, con l'area più centro-meridionale dell'antica Lucania, corrispondente appunto al distretto di Val Sinni.

La notizia che vuole, invece, padre di Ruggero, un *Riccardo di Loria o de Lauria, "gran privado"* del re Manfredi, tanto da seguire quest'ultimo nella rotta di Benevento, deriva esclusivamente da Jeronimo Zurita (88) e dall'annalista si diffonde a tutta storiografia

(82) *Catalogus*, 586 ¶, p. 106.

(83) *Commentario*, 607 ¶, p. 164. Sulla carica di giustiziere regio si rinvia a E. Cuozzo, *«Quei maledetti Normanni». Cavalieri ed organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, prefazione di F. Cardini, Napoli, Guida Editori, 1989 (L'altra Europa, 4), segnatamente, pp. 86 e 135. Sull'amministrazione normanna, si vedano E. Jamison, *The Norman Administration of Apulia and Capua, more especially unter Roger II. and William I., 1127-1166*, reprint of the ed. 1913 edited by D. Clementi and T. Kölzer, Aalen, Scientia Verlag, 1987 [ed. orig. in «Papers of the British School at Rome», VI (1913), pp. 211-401] e J.-M. Martin, *L'administration du Royaume entre Normands et Souabes*, in *Die Staufer im Süden. Sizilien und das Reich*, hg. von T. Kölzer, Sigmaringen, J. Thorbecke Verlag, 1996, pp. 113-140. Una discussione sul ruolo mediatore delle contee tra l'autoritarismo della Corona e le autonomie locali è in E. Mazzarese Fardella, *Problemi preliminari allo studio del ruolo delle contee nel regno di Sicilia*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, Atti delle terze giornate normanno-sveve, Bari, 23-25 maggio 1977, Bari, Edizioni Dedalo, 2007, pp. 41-54 (ma ristampa dell'ed. Bari, Dedalo, 1979).

(84) *History and Cartulary of the Greek Monastery of S^t Elias and S^t Anastasius of Carbone*, docc. XXXVII-XXXVIII, pp. 31 e 39.

(85) *Catalogus*, 607 ¶, p. 110.

(86) *Catalogus*, 597 ¶, p. 108.

(87) *Catalogus*, p. 109: «601 ¶ *Gibel de Loria tenet de eodem Gisulfo sicut dixit feudum(...)(...) duorum militum et cum augmento obtulit milites quatuor* (sic)».

(88) J. Zurita Castro, *Anales de Aragón*, Edicion preparada por A. Canellas Lopez, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico" (CSIC), 1967-

catalano-spagnola successiva. L'altra notizia che vuole, quale madre di Ruggero, un'esponente della nota famiglia Lancia – Isabella Lancia d'Amichi o de Amicis –, deriva, al contrario, dalle cronache catalane coeve, e dal Muntaner segnatamente.

Mentre però la prima è una notizia che si fonda esclusivamente sulla tradizione, giacché non vi è un riscontro documentale che leghi la figura di Riccardo a quella di Manfredi e alla battaglia di Benevento (89), più volte comprovata, si è già vista invece essere l'attestazione di una "*dompne Bela*" nei diplomi dei registri dell'Infante Pietro, e quindi indicata inequivocabilmente quale madre del Lauria in quelli di Giacomo I il Conquistatore (90), relativamente alle concessioni feudali elargite da quest'ultimo.

Tra le due figure genitoriali, dunque, più problematico è risalire alla figura del padre, il cui legame parentale è posto unicamente dalla tradizione (91). In proposito, le fonti non dirimono la que-

1980 (1ª ed. J. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Impressos en Caragoca [Saragozza], en el Colegio de S. Vicente Ferrer, 1610, 4 voll., e voll. 5 e 6 pubblicati come *Historia del Rey Don Hernando el Catolico*; il vol. 7 come *Indice de las cosas mas notables, que se hallan en las quatro partes de los Anales, y las dos de la Historia de La Corona de Aragón*), 8 vols, vol. 1, l. III, c. LXXXI, p. 698. Sullo Zurita e la sua storiografia, si vedano G. CONIGLIO, Il *regno di Carlo I d'Angiò nell'opera di Jeronimo Zurita*, in *Storiografia e storia*, vol. I, pp. 289-309 e A. BOSCOLO, *I cronisti catalano-aragonesi e la storia d'Italia del basso Medioevo*, in *Nuove questioni di storia medievale*, Milano, Marzorati, 1964, pp. 304-306, sullo Zurita, pp. 317-309. Sulle fonti dello Zurita, si veda, in particolare, X. DE SALAS BOSCH, *Fuentes de Zurita. Inventarios del Fondo documental que perteneció a Gerónimo Zurita*, Zaragoza, Tip. «La Académica» - F. Martínez, 1940.

(89) Sulla battaglia di Benevento, si rinvia al resoconto che ne fa il cronista [PSEUDO]N. DE JAMSILLA, *Historia de rebus gestis Friderici II imperatoris eiusque filiorum Conradi et Manfredi Apuliæ et Siciliæ regum ab anno MCCX usque ad MCCLXVIII*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, Prima Serie (RIS¹), Mediolani 1726, coll. 607-608. Quanto a studi, si rimanda invece a B. PETROCCIA, *La battaglia di Benevento nella tradizione dei cronisti*, con nota introduttiva di F. ROMANO, Napoli, Edizioni Secolo Nuovo, 1957 e, per quanto tendenti all'enfatico, anche a A. ZAZO, *La battaglia del 26 febbraio 1266*, in *La Battaglia di Benevento*, Benevento 1967 (Saggi e studi del Museo del Sannio - Biblioteca e Archivio storico provinciali di Benevento, 1), pp. 61-74 e L. MAIO, *La battaglia di re Manfredi e la fine del dominio svevo sul territorio beneventano*, «Rivista Storica del Sannio», II.4, 1995.

(90) ACA, RC, Reg. 16, f. 211r e Reg. 19, f. 92r: qui, a titolo esemplare, i primi due diplomi relativi alle concessioni feudali, in cui si legge il legame tra Bella e Ruggero.

(91) Andreas Kiesewetter, il quale pure ha considerato una vasta bibliografia, non pone la questione relativa alla tradizione e risolve, dicendo che il padre di R. era un piccolo feudatario calabrese di cui non si conosce il nome. Cfr. KIESEWETTER (a cura di), *Lauria, Ruggero di*, p. 98.

stione, semmai palesano unicamente l'esistenza di un Riccardo di Lauria (92), attivo nel Regno, in date che soltanto non smentiscono del tutto la cronologia di una possibile paternità di Ruggero. Analogamente, aperto rimane pure il problema del legame parentale tra *Riccardus de Loria* ed il precedente *Gibel de Loria* (93), il cui ceppo familiare comunque si trovava legato a relazioni vassallatiche già in età normanna (94).

Indubbiamente, c'è un momento in cui questo Riccardo di Lauria acquista preminenza. Infatti, il 25 dicembre del 1239 è tra gli uomini incaricati da Federico II di recapitare agli undici giustizieri del Regno le istruzioni relative alla riscossione della colletta per l'anno corrente pari a quella riscossa l'anno precedente, e per la quale viene raccomandato di aver particolare cura affiché non ne fosse diminuito il gettito (95) – nella fattispecie, Riccardo è inviato presso il giustiziere di Val di Crati e di Terra Giordana ed anche presso il giustiziere di Calabria (96). Ed ancora un documento fede-

(92) CH. FRIEDL, *Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II. im Königreich Sizilien (1220-1250)*, Wien, Verlag der österrreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005, pp. 312 e 316.

(93) Concorda su questo punto anche FRIEDL, *Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II.*, p. 316, nota n. 49. Sul ceppo familiare anche il Friedl si mantiene cauto, definendone probabile l'origine da Lauria: »Die Familie dürfte wahrscheinlich aus Lauria, nordöstlich von Maratea (Prov. Potenza), stammen und war schon unter den Normannen Lehnsträger«, in *Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II.*, p. 316. Chi scrive aggiunge tuttavia, come suscettibile di un qualche rilievo, il fatto che questo ceppo familiare proponga nomi o di origine normanna o comunque legati alla tradizione normanna.

(94) *Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II.*, p. 316, secondo quanto al Friedl è stato possibile desumere dalle carte del Fondo Kamp, Karteikasten I.4.7 (*Familiae officialium*), presso l'Archivio dell'Istituto Storico Germanico di Roma (Archiv des DHI = Deutsches Historisches Institut in Rom).

(95) *Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240*, a cura di C. CARBONETTI VENDITELLI, Roma, ISIME, 2002 (Fonti per la Storia d'Italia medievale, 19* e 19**), 2 voll., vol. 1, pp. 351-354. Sul registro di Federico II, sulla sua accidentata vicenda editoriale, cfr. l'*Introduzione*, a cura di C. CARBONETTI VENDITELLI all'Edizione, pp. XVII-LXXXII. Nondimeno, si vedano i precedenti interventi di J. MAZZOLENI, *La registrazione dei documenti delle cancellerie meridionali dall'epoca sveva all'epoca viceregnale*, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1971, pp. 12-25 che descriveva fisicamente il registro, e di W. HAGEMANN, *La nuova edizione del Registro di Federico II*, in *VII Centenario della morte di Federico II imperatore e re di Sicilia – (10-18 dicembre 1959)*, Atti del Convegno Internazionale di Studi Federiciani, a cura del Comitato Esecutivo, Palermo, Arti Grafiche A. Renna, 1952, pp. 315-336, per una storia del Registro, delle sue discutibili messe a stampa prima dell'edizione Carbonetti-Venditelli.

(96) *Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240*, vol. 1, docc. 342-343, p. 354. Sull'evoluzione delle cariche, rispetto alla precedente età nor-

riciano di appena qualche giorno prima annovera Riccardo tra i trentadue feudatari del giustizierato di Basilicata ai quali vengono affidati gli ostaggi lombardi (97), presi in consegna, su mandato dell'Imperatore, dal giustiziere di Capitanata Riccardo di Montefuscolo (98) con l'incarico di tradurli via mare nel Regno e, qui, poi smistarli tra i vari giustizieri a cui erano stati destinati (99).

Nel successivo marzo del 1240, Riccardo di Lauria è di nuovo tra gli ufficiali a cui Federico II fa pervenire una comunicazione, nella quale ingiunge loro di presentarsi al cospetto dell'Imperatore, in occasione della sua prossima venuta nel Regno di Sicilia e della convocazione di un'assemblea generale che si terrà a Foggia il giorno della Domenica delle Palme – *apud Fogiam in festo Palmarum primo venturo conloquium indixerimus generale* (100).

Nondimeno, *Riccardus de Loria* sembra essere stato giustiziere di Basilicata solamente al tempo di Federico II (101), poiché dopo il 1240, se ne perdono del tutto le tracce. È possibile che a partire da questa data intervenga un periodo di disgrazia, per il quale non è da escludere un provvedimento di destituzione dalla magistratura

manna ed in particolare su quella del Maestro Giustiziere e dei giustizieri, si rinvia a E. Cuozzo, *La "Magna Curia" Al tempo di Federico II di Svevia*, «Radici. Rivista lucana di storia e cultura del Vulture», 16, 1995, pp. 23-71 e a A. Kiesewetter, *Il governo e l'amministrazione centrale del Regno*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve, Bari, 22-25 ottobre 2002, a cura di G. Musca, Bari, Edizioni Dedalo, 2004, pp. 25-68.

(97) *Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240*, vol. 1, doc. 335, pp. 323-350; il nome del Lauria è a p. 340. Il documento, però, era già in J.A. Huillard-Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici II*, Paris 1852-1861, 6 voll., 12 tomi, vol. V, t. 1, pp. 617-618. Circa la natura del documento, si leggano le note esplicative della Carbonetti Venditelli, *Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240*, vol. 1, pp. 324-328.

(98) Carbonetti Venditelli, *Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240*, vol. 1, doc. 317, pp. 317-318.

(99) Carbonetti Venditelli, *Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240*, vol. 1, docc. 328-333, pp. 320-323.

(100) Carbonetti Venditelli, *Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240*, vol. 2, docc. 657-668, pp. 620-622; il nome di Ruggero è al doc. 660, p. 621. Sulla circostanza della convocazione, si veda A. Caruso, *Indagine sulla legislazione di Federico di Svevia per il Regno di Sicilia. Le leggi pubblicate a Foggia nell'aprile del 1240*, in *Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia nella storiografia*, Antologia di scritti a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Bologna, Pàtron Editore, 1987, pp. 145-168. Sulla feudalità del Regno, si rinvia alle note di G. Fasoli, *La feudalità siciliana nell'età di Federico II*, in Trombetti Budriesi (a cura di), *Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia*, pp. 403-421.

(101) Friedl, *Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II.*, p. 312.

o anche un ordine di probabile esecuzione contro costui (102), entrambi come risultanze, parimenti verosimili, delle contromisure imperiali prese a seguito della congiura di Capaccio (103).

Tuttavia, anche una situazione così lacunosa sul vincolo familiare specifico è per altro verso indicativa di una certa posizione di prestigio di Riccardo, sia che fosse egli propriamente il padre di Ruggero, sia che fosse un personaggio omonimo, legato da una qualche affinità parentale. Né in un caso, né nell'altro si smentisce infatti la circostanza per la quale il padre di Ruggero doveva essere una figura di discreta considerazione, se era potuto rientrare nelle fitte ed intricate relazioni familiari dei Lancia con la piccola e media nobiltà regnicola, mediante un secondo matrimonio con quella Bella Lancia, di cui si diceva nel precedente paragrafo.

Non si perdono invece le tracce di un Giacomo, di un Roberto e di un altro Riccardo di Lauria, fratelli, citati in un diploma angioino del 21 luglio 1269 e detti custodi del Castello di Laino (104).

I tre erano infatti ricorsi all'autorità di Carlo d'Angiò per chiedere la riscossione delle paghe loro (e di 25 servienti) sino a quel momento non percepite, avendo i Lauria prima espugnato il castello di Laino, in mano ai partigiani di Corradino, e successivamente anche ottenutone la custodia dal Giustiziere di Val di Crati.

Evidentemente i Loria non si erano reputati affatto soddisfatti, né era bastato loro il provvedimento per il quale re Carlo, il 13 giugno 1269, aveva già designato Roberto castellano del Castello di Laino, se quel Roberto di Laveria citato nel diploma (105) sembra essere, sulla fede del contenuto specifico, una regestazione onomastica impropria, già peraltro assunta dal Minieri Riccio (106) o in tal forma a lui derivata da un errore di scrittura del cancelliere.

(102) Concorda su questo punto anche FRIEDL, *Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II.*, p. 316: «Ebenso wie sein Vorgänger Philippus [de Zunculo] ist Riccardus als Justitiar dieser Provinz nur durch Friedrichs II. Schreiben hinsichtlich der Auffühnung der Unterbeamten greifbar. Auch er war zu diesem Zeitpunkt am kaiserlichen Hof, was auf ein gereiftes Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem Kaiser hinweist. Leider sprechen die Quellen nicht weiter von him».

(103) Sulla congiura del 1246 e sulle sacche di resistenza nelle fortezze di Sala e Capaccio, si rinvia a D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino, Einaudi, 2006[16], (ed. or. D. ABULAFIA, *Frederick II. A medieval emperor*, London, Allen Lane The Penguin Press, 1988), pp. 314-315. Una informazione sintetica della congiura è poi anche alla voce *Capaccio (1246), congiura di*, a cura di E. CUOZZO, in *EF*, vol. 1, pp. 222-223.

(104) RCA, vol. I, p. 306, n. 23.

(105) RCA, vol. II, p. 99, n. 364.

(106) C. MINIERI RICCIO, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I d'Angiò dal 6 ago-*

Non è neppure da escludere che la designazione risponda ad un provvedimento a caldo a favore di Roberto, mostrando infatti la documentazione collaterale un singolare avvicendamento di cariche con un Guglielmo di La Forest milite (107), già castellano del Castello di Laino al 1269 (108), declassato, nello stesso anno, quindi a custode (109). Tuttavia, tal *Roberto di Laveria* sembra essere stato insediato nella carica soltanto in via provvisoria, poiché Guglielmo è ancora indicato come castellano in documenti della XIV Indizione (1270-1272) (110) e della XIV-XV Indizione (1271-1272) (111), e nel ruolo pare rimanere fino almeno alla sua nuova destituzione a favore, questa volta, di un Erberto di Aureliano (112), che diventa anche signore feudale della terra di Laino (XV Indizione, anni 1271-1272) (113).

Sicuramente, però, Roberto di Lauria è titolare di feudo, se nel terzo registro *Iustitiariorum* della XIII indizione (1269-1270) questi è indicato tra i feudatari del Giustizierato di Basilicata (114), men-

sto 1252 al 30 decembre [sic] *1270*, Napoli 1874, p. 54: «In questo stesso dì re Carlo crea Giovanni di Scordyon in castellano del castello di Pietra del Roseto (257), e Roberto de Laveria a castellano del castello di Laino, in premio del suo valore, avendo preso quel castello debellando i proditori che lo tenevano in loro potere (259)».

(107) Guglielmo La Forest, milite, era signore di Pietramala e per via matrimoniale deteneva, secondo un documento datato 1272, anche la metà del castello di Castelluccio (prov. di Pz.) in Basilicata: RCA, vol. IX, p. 274, n. 360 (I Indizione, anni 1272-1273). È possibile pensare, però, che queste terre fossero oggetto di frequenti mutamenti e/o concessioni reali, se poi la medesima notizia di cui si diceva sembra essere contraddetta da un documento della II Indizione (anni 1273-1274), nel quale si dice che il castello di Castelluccio era di pertinenza dello stesso Erberto di Aureliano, mentre gli uomini della terra di Laino erano vassalli di La Forest: cfr. RCA, vol. XI, p. 76, n. 252 (II Indizione, anni 1273-1274) e RCA, vol. XXXII, p. 138, n. 42 (III Indizione, anni 1289-1290). Analogamente, altri avvicendamenti, con altri protagonisti, sono registrati prima e dopo il La Forest, in RCA, vol. XXVI, p. 17, n. 122 (XI Indizione, anni 1282-1283); RCA, vol. XLV, p. 30, n. 40 (VI Indizione, 22 gennaio 1293) e p. 94, n. 18 (VI Indizione, 22 gennaio 1293).

(108) RCA, vol. III, p. 25, n. 170.

(109) RCA, vol. II, p. 129, n. 494 e p. 130, n. 500 (duplicato del n. 494). Per i legami di Guglielmo di Foresta con l'attuale Valle del Mercure, successivamente alla destituzione da castellano, cfr. RCA, vol. IX, p. 274, n. 360; vol. XI, p. 76, n. 252.

(110) RCA, vol. VI, p. 150, n. 761 e p. 152, n. 785.

(111) RCA, vol. VII, p. 208, n. 179 e p. 160, n. 369.

(112) RCA, vol. VIII, p. 57, n. 150; p. 124, n. 77 e p. 296, n. 47.

(113) RCA, vol. VIII, p. 296, n. 47; p. 284, n. 1 e p. 299, n. 62.

(114) RCA, vol. IV, p. 68, n. 438.

tre i rimanenti Jacobo (Giacomo) e Riccardo vengono esentati, dal prestar servizio militare in Acaia in soccorso di Guglielmo II di Villeharduin (115), poiché non posseggono un intero feudo (116).

Di Giacomo di Lauria – comunque feudatario, sia pure di una porzione di feudo – nulla si dice invece nei documenti di cancelleria superstiti, se non quel poco che si ricava da un regesto di un documento, fatto a suo tempo dal Minieri Riccio, e datato 18 luglio del 1271. In esso, re Carlo ordina al Giustiziere di Basilicata di far pagare a Giacomo di Lauria, dai suoi vassalli, la sovvenzione dovuta secondo le consuetudini del Regno, poiché questi doveva esser cinto cavaliere ed insieme a Ruggero Sanseverino, conte di Marsico e vicario del Re a Roma, portarsi in quella città per faccende non ulteriormente precisate (117).

Sul finire dell'età sveva e lungo tutta la breve età di Manfredi, un momento di disgrazia deve però aver coinvolto anche i tre fratelli ed il relativo ceppo familiare se questo, ad un certo punto, non risulta essere più titolare dei possedimenti precedentemente ascrittigli, secondo infatti quanto è dato appurare dalla inchiesta ordinata da Carlo I d'Angiò, fin dal 1274, allo scopo di reintegrare dei beni feudali quanti ne erano stati spogliati dai sovrani svevi (118).

Si apprende infatti che, a seguito della confisca, le terre di Lagonegro e di Lauria furono concesse da Federico II ad Alemagno de Fallucca in cambio di alcune terre in Calabria, e che detto Alemagno le mantiene fino all'avvento di re Corrado (119).

Le medesime terre non ritornano ai Loria neppure in età manfrediana, poiché un Guglielmo Villano ottiene la terra di Lagonegro e un non meglio precisato *dominus Albertacius* la terra di Lau-

(115) Cfr. il recente volume, già tesi di dottorato, di G.L. BORGHESE, *Carlo d'Angiò e il Mediterraneo. Politica, diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri*, Roma, École française de Rome, 2008 (Collection de l'École française de Rome, 411), pp. 24-29.

(116) RCA, vol. IV, p. 69, n. 447.

(117) RCA, vol. VI, p. 89, n. 336 e C. MINIERI RICCIO, *Il Regno di Carlo I d'Angiò negli anni 1271 e 1272*, Firenze 1875, p. 28: «[Carlo I] Al Giustiziero di Basilicata ordina di far pagare a Giacomo di Lauria, da' suoi vassalli, la sovvenzione dovuta secondo le consuetudini del regno, dovendo cingersi cavaliere e poi in compagnia di Ruggiero (*a*) [*sic*] conte de' Marsi e suo Vicario in Roma portarsi in quella città *pro nostris servitiis*».

(118) E. STHAMER, *V. Lehensrestitutionen in der Basilicata. c.ca 1277*, in ID. *Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreich Sizilien im Mittelalter*, Hg. und eingeleitet von H. HOUBEN, mit Registern von A. KIESEWETTER, Aalen, Scientia Verlag, 1994, p. 623.

(119) STHAMER, *V. Lehensrestitutionen in der Basilicata*, p. 624.

ria (120) tra il 1255 ed il 1266 (121); sicché non trova sufficiente patente di plausibilità la fedeltà di Riccardo per proprio partito a Manfredi nella battaglia di Benevento, tramandata dagli *Annales* zuritani, se non a patto di legarla unicamente alla situazione matrimoniale di costui, giacché i dati delle fonti dimostrano l'insussistenza di un vincolo di fedeltà su base patrimoniale.

Solamente infatti con l'avvento dell'Angioino e nel 1277, per ordine di *Ferrerium vel Sperronum*, allora giustiziere di Basilicata, tali possedimenti ritornano definitivamente ai Loria, nella fattispecie, un Roberto, un Giacomo ed un Riccardo Loria. Il Giustiziere afferma infatti che su queste terre servivano per designazione della curia imperiale gli antenati dei *Loria* (122).

Quale legame parentale specifico intrattengano i personaggi sovramenzionati con l'Ammiraglio del Vespro è arduo dirlo. Ancora azzardato è infatti considerare Roberto un fratellastro di Ruggero, mentre maggiore ragionevolezza vi è nel ritenere i tre fratelli suoi zii paterni e meno cugini o nipoti, non potendo considerare, a quest'altezza, una nuova generazione adulta come discendenza propria dei tre fratelli.

Confermerebbe la prima ipotesi – quella cioè che individuerebbe Roberto, Giacomo e Riccardo di Lauria quali zii paterni di Ruggero – un documento angioino del 1306-1307 recante la *Forma commissionis officii viceamiracie*, che nell'ultimo capoverso annota: *PRESCRIPTA* [sic] *forma concessa fuit de novo dom. Riccardo de Lauria patruo dom. Rogerii de Lauria antiquitus tamen predecessoribus fuit in alia forma concessa (...)* (123).

Ciò spiegherebbe anche perché accanto agli stessi Iacopo (Giacomo), Roberto e Riccardo, un diploma angioino dell'8 gennaio 1276, menzioni poi anche un Ruggero, quale signore di Lauria, di Lagonegro e di Castelluccio. Il documento riferisce chiaramente infatti che Riccardo di Lauria presta servizio militare a Capua per sé, per Giacomo, Roberto e Ruggero e *aliis de Lauria*, in ragione appunto della titolarità dei sovramenzionati feudi.

La notizia è infatti qui doppiamente significativa, valida a dimostrare cioè oltre il grado di parentela tra i quattro, anche la

(120) STHAMER, *V. Lehensrestitutionen in der Basilicata*, p. 624.

(121) Secondo la data apposta al regesto del diploma perduto (cfr. BRANTL, *Studien zum Urkunden- und Kanzleiwesen König Manfreds von Sizilien*, doc. 522, pp. 478-479).

(122) STHAMER, *V. Lehensrestitutionen in der Basilicata*, p. 623.

(123) RCA, vol. XXXI, pp. 71-74, n. 41.

reintegrazione di Ruggero negli aviti possedimenti, per quanto egli non fosse propriamente di stanza nel Regno (124).

Ferme infatti restando le riserve cautelari del caso, può essere data come altamente probabile la coincidenza di identità tra il Ruggero del diploma angioino del '76 ed il Nostro, sulla base dell'unico elemento ma abbastanza persuasivo per il quale, a questa data, le fonti non presentano doppioni omonimi a proposito di un Ruggero di Lauria, così come invece si è riscontrato per più di un Riccardo di Lauria, quello di età federiciana cioè e l'ultimo di età angioina.

Nulla, infatti, vale l'incertezza generata da possibile confusione onomastica a proposito del nostro Ruggero, il quale appare in ogni caso distinto anche rispetto ad un Guglielmo Ruggiero di Lauria – con buona probabilità altro esponente collaterale della famiglia – citato in un precedente documento del 26 giugno 1270, nel quale è riferito in forma di regesto che tal Guglielmo Ruggiero era ricorso al Re, insieme ad altri interessati, relativamente alla mancata quaternazione di un campo già oggetto di compravendita (125).

Quanto al valore economico delle terre, antichi possedimenti dei Lauria (126) e la causa della confisca, il Giustiziere nulla dice di sapere a riguardo. Su di esse vengono solo ribadite le prerogative curiali e la giurisdizione dei Loria (127). Ma che in queste terre vi fosse un sistema di insuffeudazione sembra più che certo, sia per quanto si diceva a proposito della designazione a cavaliere di Giacomo di Lauria alcune righe addietro, sia per ciò che si evincerebbe

(124) RCA, vol. XIII, p. 211, n. 65.

(125) RCA, vol. IV, p. 164, n. 1093.

(126) Dalla Cedola *Taxationis generalis subventionis in Iustitieratus Basilicate* [sic] e relativa ancora al 1277, si apprende che la terra di Lagonegro deve per 120 fuochi 30 once, quella di Lauria deve per 241 fuochi 40 once, 8 tari e 8 grani, in RCA, vol. XIII, pp. 310-314, n. 400. Sul confronto dei fuochi per ciascun altro centro menzionato, si deduce per le terre di Lagonegro un popolamento medio e per Lauria un popolamento medio-alto. Su questi temi già il G. Racioppi, *Geografia e demografia della Provincia di Basilicata nei secc. XIII e XIV*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XV, 1890, pp. 565-582 e S.N. Cianci, *I campi pubblici in alcuni castelli del Medioevo in Basilicata. Studio giuridico-feudale con documenti*, Napoli, Tip. R. Pesole, 1891. Relativamente, invece, alle modalità di esazione dei vari distretti, le indagini propografiche sono tuttora in corso; nondimeno, per i primi risultati, si vedano S. Morelli, *Giustizieri e distretti fiscali nel Regno di Sicilia durante la prima età angioina*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, 2 voll, vol. 2, Napoli, Liguori Editore, 2000, vol. 1, pp. 301-323, segnatamente, pp. 303-312.

(127) Sthamer, *V. Lehensrestitutionen in der Basilicata*, p. 624.

da un altro diploma angioino perduto e transuntato dal De Lellis (128), nel quale si inviava al giustiziere di Val di Crati e di Terra Giordana, tra il 1278 ed il 1279, l'ordine di definire i confini delle terre sul versante meridionale del Giustizierato di Basilicata, evidentemente per il sorgere di controversie tra i vari piccoli feudatari, ivi titolari (129).

L'indagine condotta sulle fonti ha, dunque, mostrato una precoce separazione di storie personali tra Ruggero che vive alla corte aragonese ed i membri della sua famiglia, i cui esponenti in parte restano sicuramente di stanza nel Regno e diventano filo-angioini.

Già dal luglio 1269, infatti, re Carlo affida a Roberto di Lauria e ad Egidio de Vinetta il compito di catturare i ribelli del Giustizierato di Calabria, di Val di Crati e di Terra Giordana e di tenere prigionieri i principali proditori (130).

Dal settembre 1270 (XIV Indizione, anni 1270-1271), a Roberto di Lauria è quindi affidata anche la custodia di alcune strade e passi nel Giustizierato di Basilicata (131). La designazione sanciva probabilmente una funzione esercitata già da qualche tempo, ma in via già formale, se precede nel Registro della XIV Indizione l'ordine di pagare le somme impiegate per la suddetta custodia e se, a Roberto, ci si riferisce come *statuto super custodia stratarum et passuum Basilicate* (132). In tale ruolo, egli viene poi

(128) *Gli atti perduti della Cancelleria angioina transuntati da Carlo De Lellis*, Parte I, *Il regno di Carlo I*, vol. I, a cura di B. Mazzoleni, Roma, ISIME, 1939 (*Regesta Chartarum Italiae*, XVII), p. 382, n. 96: «Terrisio de Gant militi tenenti castrum Mercuri, Raynaldo et Fanuel tenentibus terram Ursomartis, Girardo de Arenis tenenti terras Brahalle et Sancti Donati, Rogerio tenenti terram Berbicarii, Riccardo tenenti terram Sancti Blasii, et Giliberto tenenti terram Papasideri, provisio pro ponendis confinibus inter dictas terras (fol. 29 t.)».

(129) RCA, vol. XX, p. 248, n. 662. Quanto alle terre suffeudatarie facenti capo alla baronia di Lauria in un arco temporale compreso tra il 1269 ed il 1343, si veda la carta *Feudataires de Basilicate (1269-1343)*, approntata da S. Pollastri, *L'aristocratie napolitaine au temps des Angevins*, in N.-Y. Tonnerre et E. Verry (sous la direction de), *Les Princes angevins du XIII^e^ au XV^e^ siècle. Un destin européen*, Actes des journées d'étude des 15 et 16 juin 2001 organisées par l'université d'Angers et les Archives départementales de Maine-et-Loire, Rennes, Presses universitaires de Rennes-Conseil général de Maine-et-Loire, 2003, p. 179. I dati archivistici elaborati cartograficamente individuano, nei confini della baronia di Lauria, le terre suffeudatarie di Lagonegro, Rivello, Trecchina, Avena (sulla costa tirrenica), Maratea, Papasidero, Rotonda nella valle di Laino e Castelluccio.

(130) RCA, vol. II, pp. 100-101, n. 369 e p. 101, n. 372.

(131) RCA, vol. VI, p. 197, n. 1036.

(132) RCA, vol. VI, p. 89, n. 331.

riconfermato con un diploma del novembre successivo (XIV Indizione, anni 1270-1271) (133) e nuovamente ricompensato delle spese sostenute, in un documento della XIV-XV Indizione (1271-1272) (134).

Oltre a ciò, Roberto di Lauria deve aver ricoperto per un certo periodo anche la carica di inquisitore per la Calabria, se tale è designato insieme ad altri personaggi – tra cui lo stesso Egidio de Vinetta, milite, citato poche righe innanzi – in un provvedimento, ancora del 1272, contro un tal Giacomo Ferramondo di Scalea (135).

La scelta di campo filo-angioina è poi ulteriormente evidente con Riccardo di Lauria – con ragionevole probabilità anagrafica, il minore dei tre fratelli Loria – citato, in un documento della VII Indizione (1293-1294), quale capitano della gente di Laino Borgo, coinvolta negli episodi che avevano portato alla rottura della tregua stipulata con i Catalano-siciliani, ben inoltrata cioè la guerra del Vespro (136).

La figura di questo Riccardo di Lauria di età primo-angioina è poi oltremodo interessante per il biografo di Ruggero, poiché mostrerebbe nuovamente come sia stata plausibile la sovrapposizione di notizie di cui si diceva all'inizio, poi riversatasi in vari travasi bibliografici.

Per tradizione genealogica seicentesca, infatti, si è attribuito al Riccardo di Lauria di età sveva – padre, dunque, del nostro Ruggero – un primo matrimonio con una Paliana di Castrocucco (137). Nondimeno, la documentazione archivistica attesta come sia stato parimenti il Riccardo di Lauria di età primo-angioina a contrarre matrimonio, nel 1277, con una *Palearia de Castrocucco* (138), figlia

(133) RCA, vol. VII, p. 18, n. 48.
(134) RCA, vol. VII, p. 206, n. 157.
(135) RCA, vol. XLIV, p. 550, n. 95.
(136) RCA, vol. XLVII, p. 121, n. 372.
(137) F. CAMPANILE, *De' nobili della famiglia di Loria*, in ID., *L'armi overo insegne de' nobili*, Napoli, Stamperia Tarquino Longo, 1610 (recente, però, è la ristampa anastatica, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 2007), pp. 67-71, al punto, p. 67. Notizia poi ripresa in *Memorie storico-genealogiche*, pp. 14-15, e da qui passata a tutta la bibliografia otto-novecentesca, con o senza variazione ed aggiunte onomastiche del tipo: Palliana di Castrocucco, Paliana Pascale di Castrocucco o Palliana Pascale di Castrocucco. Cfr., a titolo esemplare, uno dei più recenti tentativi di biografia su Ruggero: F. AUGURIO - S. MUSELLA, *Ruggiero di Lauria. Signore del Mediterraneo*, Quaderni dell'Associazione Mediterraneo, Lauria-Napoli, Associazione Mediterraneo, 2000, p. 25.
(138) RCA, vol. XIX, p. 250, n. 480.

di un tal Rinaldo, anch'egli signore feudale nel Giustizierato di Basilicata.

Ora, che vi fossero due donne con un nome molto simile, anzi identico, in età diverse ed appartenenti allo stesso ceppo familiare, è possibile, così come pure non fa specie che vi fossero due fratelli omonimi a distanza di generazioni, soprattutto se l'uno può essere stato il maggiore e l'altro il minore di una serie numerosa di figli sopravvissuti o prematuramente scomparsi. Nondimeno, queste singolari coincidenze non sgombrano il campo dalla eventualità che vi sia stata proprio una sovrapposizione di figure per via dell'omonimia. E che dunque debba essere quantomeno ventilato il dubbio che il padre di Ruggero fosse quel Riccardo di età sveva, tanto accreditato dalla tradizione, e che tale anche si chiamasse.

La situazione documentale non consente di risolvere l'aporia su Riccardo, il quale sarebbe da indicare, a questo punto del discorso, più correttamente solo come presunto padre di Ruggero, secondo un'opzione metodologica che preferisce considerare i dati della tradizione e il perché del consolidarsi di una tradizione, rispetto alla soluzione più economica di Andreas Kiesewetter, secondo cui del padre di Ruggero non si conosce il nome (139).

Analogamente, la medesima situazione documentale, mostrando vuoti d'informazione difficilmente colmabili, non consente di gettare ulteriore luce sulle vicessitudini della famiglia di Ruggero prima e dopo i fatti del Vespro, né permette di stabilire una cronotassi genealogica certa ed inequivocabile tra i suoi membri, se non a patto di accogliere le notizie delle fonti indirette, che citano e riferiscono di particolari ulteriori (140), oggi, non più evidenti dai regesti dei Registri angioini ricostruiti.

(139) Cfr. KIESEWETTER (a cura di), *Lauria, Ruggero di*, p. 98.

(140) In proposito, esemplare è il documento citato da Giacomo Racioppi, opportunamente confrontato col regesto presente in RCA, vol. XIII, p. 211, n. 65: «[Ruggero] Crebbe in corte di Aragona(...); ove il re gli die' sposa una figliuola dei Lancia, parenti della regina e zii a Manfredi; ed ivi si segnalò capitano di navi catalane in fatti audacissimi sopra i Saraceni(...). Ma vivendo in Aragona aveva suoi possessi feudali nel Napoletano: un diploma del 1275 di Carlo II [*sic*] parla del servizio feudale prestato in Capua da Riccardo Lauria per sé, Giacomo, Roberto e Ruggiero, e per due donne della stessa famiglia che avevano diviso tra loro i castelli di Lauria, di Lagonegra e di Castelluccio(...). Ci è noto da altro titolo(...) che pel possesso dei castelli di Aieta e di Tortora surse litigio tra Riccardo e Ruggiero; e fu composto con patto che, alla morte del primo, tornassero nel patrimonio della famiglia del secondo. La quale non ebbe il casato di *Cloria*, come altri hanno detto (...), o per isbaglio, o per artifizi di genealogisti,

Eppure anche una situazione così lacunosa relativamente alla *famiglia* del Lauria, nelle uniche tessere che è possibile ricostruire, permette per un verso di superare la *vulgata* storiografia esistente su Ruggero.

Conclusioni

La *vulgata* storiografica vuole infatti Ruggero di Lauria partigiano filo-svevo secondo un vincolo di fedeltà alla casa degli Hohenstaufen che si rafforza dopo la battaglia di Tagliacozzo (23 agosto 1268) (141) e la conseguente esecuzione di Corradino, quando, cioè, con la definitiva affermazione del dominio di Carlo I d'Angiò in Italia meridionale, diventa consapevolezza la necessità di rivendicare l'eredità siciliana dell'erede legittima di Manfredi. E con tale eredità, avocare parimenti i possedimenti dei Loria nel Regno ad un'altezza – il 1282 –, che invece lo spoglio delle fonti ha mostrato in tutta la sua pretestuosità, giacché l'Angioino – lo si è appena visto – aveva, fin dal 1277, provveduto a reintegrare i Loria dei possedimenti confiscati sul finire dell'età federiciana.

Tale sentimento di fedeltà alla casa sveva, infatti, mantiene una sua plausibilità solo se viene diversamente connotato e riferito alla nuova condizione vassallatica di Ruggero nel Regno catalano-aragonese ed al rapporto intrattenuto con re Pietro, piuttosto che ad un sentimento nostalgico per la passata dinastia, o ancora a sentimenti di rivalsa contro l'Angioino.

In terzo luogo, la medesima lacunosità delle fonti relativamente al legame parentale paterno, mette in risalto quello materno e con esso induce ad una riflessione anche sui rapporti di natura politico-feudale della breve età di Manfredi e sulle strategie di potere attuate da costui (142), quando cioè sul finire dell'età sveva, per

ma sì di Loria, che è parola stessa di Lauria, con fonetismo francese, come è ritenuto fosse pronunziato il temuto nome nella corte francese dei re angioini[...]», in G. RACIOPPI, *Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata*, Ristampa anastatica dell'edizione di Roma 1902, Deputazione di Storia Patria per la Lucania, Roma 1970, (1ª ed., Roma, Loescher, 1889), 2 voll., vol. 2, p. 180.

(141) Cfr. P. HERDE, *Die Schlacht bei Tagliacozzo, Eine historisch-topographische Studie*, «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», 25, 1962, pp. 679-744.

(142) In proposito, si rimanda, soprattutto alle ricerche di E. PISPISA, *Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione* (vd. nota n. 35) e ID., *I Lancia, gli Agliano e il sistema di potere organizzato nell'Italia meridionale ai tempi di Manfredi*, in *Bianca Lancia D'Agliano*, pp. 165-181, e segnatamente, pp. 165-173 (ri-

fronteggiare un baronaggio nuovamente in espansione e al fine di poggiare il potere del nuovo sovrano su ristretti e fedeli *clan* nobiliari (in prima linea, i Lancia), si spostò, inequivocabilmente, l'asse politico e decisionale dalla Sicilia al Continente, determinando, non in ultimo, l'emarginazione dei ceti dirigenti locali siciliani e la promozione di quelli continentali (143).

stampato anche in ID., *Medioevo meridionale. Studi e ricerche*, Messina, Intilla Editore, 1994, pp. 121-144). Sulle dinamiche politiche messe in circolo da Manfredi all'indomani della morte di Federico II, volte a costituire un nucleo di baroni fedelissimi, si veda anche il precedente articolo di M. FUIANO, *Vicende politiche e classi sociali in Puglia dopo la morte di Federico II nelle cronache del cosiddetto Jamsilla e di Saba Malaspina*, «Archivio Storico Pugliese», XXX, 1977, pp. 155-167 [ma anche in *Atti delle quarte giornate federiciane (Oria, 29-30 ottobre 1977)*, Bari, Grafica Bigiemme, 1980 (Società di Storia Patria per la Puglia, Convegni, X), pp. 81-93]. In attesa che vengano pubblicati gli atti delle *XIX Giornate normanno-sveve*, svoltesi a Bari dal 12 al 15 ottobre 2010 e dedicate proprio a questi temi – ovvero *Eclisse di un Regno. L'ultima età sveva (1251-1268)* –, una discussione dello stato delle ricerche condotte sino ad ora è in E. PISPISA, *Federico II e Manfredi*, in *Federico II e le nuove culture*, Atti del XXXI Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 1994, Spoleto, CISAM, 1995, pp. 303-31 (poi, ristampato anche come ID., *L'eredità dell'imperatore: Federico II e Manfredi*, in ID., *Medioevo Fridericiano ed altri scritti*, Messina, Intilla Editore, 1999, pp. 179-192). A dispetto del titolo, un confronto tra la distanza tra Manfredi e Federico II che lo pseudo-Jamsilla intese tracciare nella sua *Cronaca* è pure l'articolo di F. DELLE DONNE, *La cultura di Federico II: genesi di un mito. Il valore della «memoria» e della «philosophia» nell'«Historia» dello pseudo-Jamsilla*, in ID., *Politica e letteratura nel Mezzogiorno medievale. La cronachistica dei secoli XII-XV*, Salerno, Carlone Editore, 2004[2] (1ª ed. 2001; Immagini del Medioevo, 4), pp. 75-109. Vastissima è la bibliografia sulla casa sveva per poterne dare, qui, una informazione esaustiva. Valgano, in questa sede, solamente alcuni riferimenti, utili per una puntualizzazione dello stato degli studi: E. PISPISA, *Gli Svevi nel Sud. Un bilancio dal punto di vista italiano*, in *Die Staufer im Süden. Sizilien und das Reich*, hg. von T. KÖLZER, Sigmaringen, J. Thorbecke Verlag, 1996, pp. 229-238 (ma successivamente ristampato con pochi miglioramenti formali come ID., *Gli Svevi nel Mezzogiorno d'Italia*, in ID., *Medioevo Fridericiano*, pp. 85-98), T. KÖLZER, *Die Staufer im Süden – eine Bilanz aus Deutscher Sicht*, ancora in *Die Staufer im Süden*, pp. 239-262 e M. DEL TREPPO, *Tra miti e ricerca storica*, in *Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità culturale nel Mezzogiorno*, Atti del IV Convegno internazionale di studi della Fondazione Napoli Novantanove, prefazione di M. DEL TREPPO, Napoli 30 settembre - 1 ottobre 1988, Napoli, Bibliopolis, 1989, pp. 11-28. Su Manfredi una rassegna completa ed esaustiva degli studi è in E. PISPISA, *Manfredi nella storiografia dell'Otto e Novecento*, in *Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta*, a cura del Centro di studi tardoantichi e medievali di Altomonte, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore, 1989, 3 voll., vol. 3, pp. 1017-1044 (anche in ID., *Medioevo meridionale. Studi e ricerche*, pp. 55-88).

(143) L'estraneità dell'Isola alle nuove direttive politiche si era già manifestata con Federico II e, prima ancora, con Enrico VI. In proposito, si leggano i

Difatti, attraverso una serie di concessioni feudali un po' ovunque nel Regno di Sicilia e nell'apparato amministrativo, Manfredi poneva un gruppo familiare di indubbia fedeltà – soprattutto i Lancia e gli Agliano – a perno e garanzia del proprio potere, rafforzando uno *statu quo* nel Regno che vedeva segnatamente i Lancia già attivi per proprio partito in una fitta rete di legami parentali con la piccola nobiltà regnicola, avendo sapientemente maritato le donne dei rami cadetti prima e dopo l'avvento di Manfredi (144). Pertanto l'età manfrediana (145) rimane cruciale ai fini della comprensione delle dinamiche interne al Regno, poiché viene a definire in un brevissimo torno di anni – circa un terzo dell'età federiciana – una nuova geografia del potere baronale, in specie nella parte continentale – giacché qui si concentravano prevalentemente gli interessi di Manfredi –, ma pure nella stessa Sicilia, mediante la promozione di una nuova nobiltà cittadina, legata ai Maletta e tramite questa ai Lancia-Agliano (146).

Da questo contesto esce diversamente connotato pure il tema del cosiddetto fuoriuscitismo (147). Occorre in proposito ricordare come l'affermazione monarchica nel Regno di Sicilia avesse, già in precedenti circostanze, creato una fazione di nobili ostili ad essa, che divennero perno di macchinazioni contro l'autorità centrale che

saggi di E. PISPISA, *La Sicilia federiciana* e ID., *Migrazioni e realtà cittadine nella Sicilia fridericiana*, ora, entrambi in ID., *Medioevo Fridericiano ed altri scritti*, rispettivamente, pp. 147-166 e pp. 167-177, oltre alla ormai imprescindibile *Lettera ad un tesoriere di Palermo sulla conquista sveva in Sicilia*, a cura di S. TRAMONTANA, Palermo, Sellerio Editore, 1988, pp. 122-127.

(144) PISPISA, *Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione*, pp. 49-50 e 55-72; ID., *I Lancia, gli Agliano e il sistema di potere organizzato nell'Italia meridionale ai tempi di Manfredi*, pp. 178-179.

(145) Più in generale, sull'età manfrediana, vi è la raccolta di saggi variamente articolati di P.F. PALUMBO, *Contributi alla storia dell'Età di Manfredi*, Roma Le edizioni del lavoro, 1959. Nello specifico, su Manfredi si vedano ancora i saggi in ristampa anastatica di A. FRUGOLI, *Scritti su Manfredi*, con una presentazione di E. PISPISA, Roma, ISIME, 2006 (Nuovi studi storici, 72); F. GIUNTA, *Manfredi e Manfredonia*, in ID., *La coesistenza nel Medioevo*, Bari, Dedalo Libri, 1968, pp. 81-96, ma su Manfredi, segnatamente, pp. 84-89.

(146) PISPISA, *Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione*, pp. 66-67; L. GATTO, *Sicilia e siciliani nell'opera di Jamsilla*, in ID., *Sicilia medievale Sicilia medievale. Eventi e personaggi di un'isola che ha rappresentato nei secoli dell'età di mezzo il crocevia tra Occidente, Oriente bizantino e mondo arabo*, Nuova edizione aggiornata, Roma, Newton Compton Editori, 2002 (1ª ed. 1992), pp. 92-108.

(147) Per quanto il racconto sia molto enfatizzato, il passaggio di molti filo-svevi agli Angioini veniva già sottolineato da M. AMARI, *La guerra del Vespro*, a cura di F. GIUNTA, Palermo, Flaccovio, 1969, 3 voll., vol. I, pp. 84-85.

furono punite duramente già da Ruggero II (148) e poi dai suoi successori sino a Federico ed in specie negli ultimi anni del regno di quest'ultimo (149) e poi quindi anche da Manfredi (150), in sostanza determinando esecuzioni, confische ed esilî ai danni della feudalità autoctona o anche di recente promozione, che attentava al potere dei sovrani della casa normanna e sveva (151).

Il problema si ripropose e si aggravò ancora con l'affermazione angioina del 1266, che portò soprattutto dopo la sollevazione del 1268 alla condanna di alcuni esponenti delle famiglie più legate alla casa di Svevia e quindi rimpolpò, su schieramento opposto, il gruppo di nobili puniti o esiliati. Tra questi, spicca da sempre il nome esemplare di Giovanni da Procida – grande tessitore e mediatore al servizio degli svevi prima, ancora per un breve periodo sotto

(148) In merito, si veda H. HOUBEN, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, traduzione di F. PANARELLI, Roma-Bari, Editori Laterza, 1999 (ed. or. H. HOUBEN, *Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und Okzident*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997), pp. 79-89. Su Ruggero II, si veda nondimeno la biografia di E. CASPAR, *Ruggero II (1101-1154) e la fondazione della monarchia normana di Sicilia*, con un saggio introduttivo di O. ZECCHINO, traduzione italiana di L.M. IACONO e M. MUSETTI, consulenza di M. MARSCH, Roma-Bari, Editori Laterza, 1999 (ed. or. E. CASPAR, *Roger II. 1101-1154, und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitats-Buchhandlung, 1904).

(149) Manca, in proposito, una ricerca prosopografica sul bando e sul confino politico per l'età di Federico II, se non a patto di rintracciare elementi di studio in pubblicazioni di varia tematica. L'interesse si infatti è per lo più concentrato sul dissenso delle città all'interno, come all'esterno del Regno di Sicilia. In proposito, si vedano: F. BOCCHI, *L'autonomia e la repressione: castelli urbani e città nel Regno di Sicilia in età federiciana*, in *Atti delle quinte giornate federiciane (Oria, 10-12 ottobre 1980)*, s. l., Puglia Grafica Sud, 1983 (Società di Storia Patria per la Puglia, Convegni, XV), pp. 75-97; il lemma *Bando e confini politici*, a cura di G. MILANI, in *EF*, vol. 1, pp. 141-144, che insiste invece particolarmente sui provvedimenti ai danni delle città settentrionali ribellatisi all'autorità dell'Imperatore; un quadro necessariamente sintetico, sebbene preciso e indicativo delle potenzialità di uno studio monografico è V. D'ALESSANDRO, *Ceti dirigenti e forze sociali nel Regno di Sicilia di Federico II*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo*, vol. I, pp. 267-281, mentre più ricca indagine sulla nobiltà e sulla promozione di singole individualità è il lavoro di E. CUOZZO, *La nobiltà dell'Italia meridionale e gli Hohenstaufen*, Salerno, Gentile Editrice, 1995.

(150) PISPISA, *Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione*, pp. 211-212.

(151) Esemplari, in proposito, sono le vicende individuali di Maione di Bari al tempo dei re normanni Ruggero II e Guglielmo I, e di Pier delle Vigne sotto Federico II, ma non meno trascurabili furono le sollevazioni di singole collettività municipali, che di volta in volta avversarono tanto i sovrani normanni, quanto gli Svevi.

gli stessi Angiò ed infine presso gli Aragonesi –, e dei vari Lancia e della nutrita schiera evidenziata dalla Wieruszowski (152), nella quale fa capolino lo stesso Ruggero.

Sarebbe però parziale, a riguardo, issare l'esclusiva bandiera del fuoriuscitismo filo-svevo di singoli ed eminenti personaggi, poiché l'iniziale politica angioina di controllo del territorio non solo puniva nell'immediato la fazione filo-sveva al di qua e al di là del fiume Salso, ma frizionava con tutta una piccola nobiltà locale insediata nel breve regno di Manfredi e che si era localmente avvantaggiata proprio mediante quella rete di rapporti incrociati con i maggiorenti filosvevi, vale a dire i Lancia, gli Agliano, gli Agliano-Semplice, i Maletta poc'anzi accennati.

Ancora sul tema del fuoriuscitismo, l'avvicendamento dei Loria nei feudi continentali del Regno è ulteriore indizio a favore del ridimensionamento della politica del primo degli Angiò, poi sussunta nella vulgata storiografica di matrice siciliana – estremamente esemplificatrice – del malgoverno angioino, lasciando intravedere, all'opposto, una dinamica politica molto più sottile da parte di Carlo, per la quale, ad un primo momento volto ad immettere strategicamente nel Regno una burocrazia provenzale a lui fedele, ne segue un secondo che vuole e persegue invece, lungo una linea legittimista, il reintegro di quanti erano stati penalizzati dalle confische sveve. Questa politica, infatti, può bene intendersi come una risposta sul terreno delle azioni concrete, intese a governare un Regno che Carlo voleva pacifico, sebbene a lui sottomesso, soprattutto dopo la seconda sollevazione filo-sveva al seguito di Corradino.

ROSANNA LAMBOGLIA

(152) WIERUSZOWSKI, *La corte di Pietro D'Aragona e i precedenti dell'impresa siciliana*, pp. 141-162.

UN DOCUMENTO DEL XIV SECOLO PER LA STORIA DEL MONACHESIMO CISTERCENSE IN CALABRIA

Un contratto notarile depositato presso l'Archivio di Stato di Messina, nel fondo pergamenaceo dell'Ospedale di Santa Maria la Pietà, fornisce interessanti spigolature storiche relative ai più noti monasteri cistercensi (Casamari, Acquaformosa, Santo Spirito di Palermo) nella prima metà del XIV secolo, ponendo in rilievo come la casa-madre e le varie filiazioni monastiche di quell'ordine fossero strettamente collegate tra loro anche nella gestione di patrimoni, rendite e lasciti. È risaputo infatti che le abbazie di Fossanova e Casamari, pur trovandosi fuori dal regno di Sicilia, ottennero spesso importanti privilegi al pari delle loro maggiori consorelle del Meridione che, in ogni modo, controllavano disciplinarmente come loro «figlie». Si tratta dunque di una piccola tessera utile per ricostruire anche il mosaico delle vicende economiche dei cistercensi nel Mezzogiorno (1).

Il documento, inedito, è stato solo in tempi recenti censito per conto dell'Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo con una scheda contenente segnatura archivistica, dati relativi ai caratteri estrinseci e regesto (2). Mediante *puplicum instrumentum*, rogato a Messina il 7 febbraio 1344, Angelo *de Babuco*, abate del monastero di Casamari, procuratore di Guglielmo di Castrovillari, abate del monastero di Acquaformosa, rilascia formale dichiarazione di avere ricevuto la somma di 5 once da *syri* Berardo *Mallardus*, cittadino di Messina, in esecuzione di un lascito testamentario disposto dal

(1) Un quadro ampio e preciso sul monachesimo cistercense nel Mezzogiorno e sui rapporti tra casa-madre e filiazioni del regno di Sicilia, particolarmente di natura economica, è stato fornito da R. COMBA, *Le scelte economiche dei monaci bianchi nel regno di Sicilia (XII-XIII secolo): un modello cistercense?*, in *I Cistercensi nel Mezzogiorno medioevale*, a cura di H. Houben e B. Vetere, Galatina 1994, pp. 117-164.

(2) La scheda è stata compilata a cura del dott. Alfio Seminara.

defunto Nicola Grillo, abate del monastero di Santo Spirito di Palermo, in favore di quello di Acquaformosa.

L'abbazia cistercense di Santa Maria *de Leucio* di Acquaformosa, in diocesi di Cassano all'Jonio, fu fondata da Luca di Casamari, abate della Sambucina e futuro arcivescovo di Cosenza, in seguito alla donazione di alcuni possedimenti offerti da Ogerio e Basilia, conti di Altomonte, in un arco di tempo compreso tra il 1191 ed il 1197 (3). Il p. Russo, che nella storia dell'arcidiocesi di Cosenza si allinea alla data del 1197 (4), la stessa riportata dal Manrique (5), considerato che Luca risulta essere abate della Sambucina solo a partire da questo anno, sulla scorta del martirologio dell'abbazia di Acquaformosa, ms. della Biblioteca Apostolica Vaticana (6), ritiene che la data corretta sia quella del 1191 (7), non accorgendosi tuttavia che in quell'anno cadeva la IX indizione e non la III. L'Ughelli, nella sua dissertazione sulla diocesi di Cassano, assegna la fondazione dell'abbazia all'anno 1195, nel mese di luglio alla XIII indizione (8), e, considerata la corrispondenza tra l'anno e l'indizione, potrebbe effettivamente essere questa la data esatta della sua fondazione.

(3) In maniera più dettagliata sui problemi relativi all'anno di fondazione dell'abbazia di Acquaformosa rimando a *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso. Documenti e regesti per la storia di Castrovillari (1100-1561)*, edizione e note a cura di G. Russo, [Associazione Italiana di Cultura Classica], Castrovillari 2010, nota al doc. n. 13, pp. 259-260. Sulle sue vicende storiche si vedano J. Fraikin, *Acquaformosa*, in *Dictionnaire d'histoire et géographie écclesiastiques*, Paris 1912, tomo I, col. 351; F. Russo, *Storia della diocesi di Cassano all'Jonio*, Napoli 1964, I, pp. 262-266.

(4) F. Russo, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, Napoli 1958, p. 367. Cfr. anche A. M. Adorisio, *Il "liber usum ecclesiae Cusentinae" di Luca di Casamari arcivescovo di Cosenza. Codice Sant'Isidoro 1/12*, Casamari 2000, p. 19.

(5) A. Manrique, *Cistercensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio. Tomus tertius, continens ab anno MCLXXIV usque ad MCCXII*, Lugduni 1649, rist. anast. Fornborough 1970, *ad annum 1197, caput V*, p. 318, n. 6: «Anno M.C. XCVII septimo Kalendas februarii, fundata est abbatia Sanctae Mariae de Monte Bisuntinensis ... Eodem anno, abbatia de Aquaformosa». Ed aggiunge: «Aquam Formosam filiam Sambucinae in Calabria, dioecesis Casanensis (*sic*), continent tabulae ecclesiarum Claraevallensium, quae hoc anno prodiit, Lucam (Ioachimi scribam) parentem habuit».

(6) Biblioteca Apostolica Vaticana, *Excerpta e Martyrologio manuscripto coriaceo Monasterii Aquae Formosae*, Cod. Barb. Lat. 3217, c. 96r: «Anno Domini MCXCI mense iulio indictione 3 constructum est monasterium Sanctae Mariae de Aqua Formosa Cistercensis ordinis».

(7) Cfr. F. Russo, *Storia della diocesi di Cassano* cit., I, p. 263.

(8) F. Ughelli, *Italia Sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium*, ediz. N. Coleti, Venetiis 1717-1722, IX, coll. 345-346.

Agli inizi del XIV secolo il monastero di Acquaformosa era una delle più importanti abbazie cistercensi del regno, particolarmente dopo i numerosi privilegi e le concessioni fatte da Federico II nel 1206, confermate nel 1224 e 1227 all'abate Goffredo (9). Il suo abate, alla data del 22 febbraio 1324, versava alla camera apostolica per la decima la somma di un'oncia, 23 tarì e 8 grana (10). Nel 1326 un'oncia, 20 tarì e 10 grana (11), l'anno seguente un'oncia e 14 tarì. In particolare proprio nell'anno 1327, abate del monastero risulta un certo frate Pietro *de Minafrio* (12).

Da questa data in poi, tutto tace sino al 1344 in merito alla cronotassi abbaziale. Infatti il 13 giugno di quell'anno l'abate di Acquaformosa versava ai collettori apostolici come residuo di una precedente tassa, la somma di 12 tarì (13). Si tratta certamente del frate Guglielmo che compare nella pergamena qui edita in qualità di abate già dal 7 febbraio e che ancora il 10 ottobre del 1345 pagava alla camera apostolica un censo di 8 tarì (14).

Nei documenti vaticani tuttavia non emerge il dato della sua provenienza: frate Guglielmo risulta essere infatti di Castrovillari. Nello stesso anno, del resto, un altro castrovillarese ricopriva la carica di abate di un'importante abbazia cistercense calabrese. Si tratta di Giacomo Mangiabovi, canonico cassanese, che compare come abate del monastero di Sant'Angelo *de Frigillo* di Mesoraca in un istrumento del 23 maggio 1344 (15) e tale era ancora quando sottoscrive in qualità di *abbas Iacobus de Castrovillaro* un contratto d'affitto rogato il 6 ottobre 1344 (16).

(9) G. B. D'Addosio, *Sommario delle pergamene conservate nell'Archivio della Santa Casa dell'Annunziata in Napoli*, Napoli 1889, docc. 2-3, 5, pp. 1-5, 8-12; G. Mauri Mori, *Pergamene dell'Annunziata 1194-1400*, vol. I, Napoli 1967, docc. 2-3, 5, pp. 119-122; F. Russo, *Storia della diocesi di Cassano* cit., IV, docc. XVIII-XXI, pp. 36-45; *Friderici II. Diplomata, inde ab anno MCXCVIII usque ad annum MCCXII*, [Monumenta Germaniae Historica, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, tomus XV, pars I], a cura di W. Koch, Hannoverae 2002, docc. 67-68, pp. 134-138.

(10) D. Vendola, a cura di, *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia, Lucania, Calabria*, [Studi e Testi 84], Città del Vaticano MDCCCCXXXIX, p. 185, n. 2372; F. Russo, *Regesto Vaticano per la Calabria*, vol. I, Roma 1974, p. 273, n. 2891.

(11) *Ibidem*, p. 359, n. 5612.

(12) *Ibid.*, p. 363, n. 5709.

(13) *Ibid.*, p. 416, n. 6650.

(14) *Ibid.*, p. 428, n. 6834.

(15) A. Pratesi, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'archivio Aldobrandini*, [Studi e testi 197], Città del Vaticano 1958, doc. 250, p. 454.

(16) G. Caridi, *Ricerche sul monastero di S. Angelo de Frigillo in Calabria*

L'abbaziato di frate Guglielmo di Castrovillari sarebbe durato fino al 1353. Il 19 luglio 1353, con bolla di Innocenzo VI emessa ad Avignone, Guglielmo Lombardi era eletto nuovo abate in seguito alla morte di Guglielmo (17). Al neo-abate, peraltro, sarebbe spettato l'arduo compito di risolvere una controversa questione sorta già negli ultimi anni dell'abbaziato di Guglielmo di Castrovillari all'interno del monastero di Acquaformosa. Infatti un monaco di quel cenobio, Nicola di Altomonte, aveva in maniera fraudolenta fabbricato bolle false intitolate a papa Clemente VI ed al cardinal vescovo prenestino Guido. Anche il vescovo di Cassano il 28 gennaio del 1352 era stato incaricato di far condurre in carcere il monaco falsario e di punirlo dopo accurata inchiesta insieme ai suoi complici (18).

Angelo *de Babuco*, abate del monastero di Casamari, risulta essere procuratore di frate Guglielmo di Castrovillari, come da atto di procura del 6 novembre 1343 rogato dal notaio Nicola di Altofiume e sottoscritto da Andrea, giudice della medesima terra, e da un congruo numero di testimoni. Altofiume è il nome che assunse Altomonte nel 1337, quando re Roberto d'Angiò assegnò il titolo comitale di quella terra a Filippo Sangineto, in sostituzione dell'antico toponimo *Brahalla*, di origine araba, con il quale doveva intendersi un sito in posizione elevata. Il toponimo fu poi stato traslato in Altomonte nel 1352 (19).

Nulla si conosce in merito all'abate di Casamari menzionato nel documento pergamenaceo. Era probabilmente originario del *castrum Babuci*, in diocesi di Veroli, l'odierna Boville Ernica. Ad Angelo era sicuramente indirizzata la lettera esecutoria di Clemente VI del 3 luglio 1345 mediante la quale si comunicava all'abate di Casamari la

ed il suo territorio (1278-1359), in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», LXXVII, fasc. I-II, 1981, pp. 345-383, qui doc. 6, pp. 373-374, riportato sotto l'errata indicazione dell'XI indizione.

(17) F. Russo, *Regesto Vaticano per la Calabria* cit., I, p. 467, n. 7320.

(18) *Ibidem*, p. 458, n. 7216; p. 467, n. 7321.

(19) Sull'argomento si rinvia a G. De Rubeis o. m. conv., *Vita del beato Pietro di Sant'Andrea e cronaca dei minori conventuali della provincia dei sette martiri di Calabria*, ms. cartaceo della seconda metà del XVIII secolo, in 2 tomi di complessive cc. 836, depositato presso la Biblioteca Civica di Castrovillari, ediz. a cura di T. Rizzo-G. Trombetti, Amministrazione Comunale Castrovillari 2007, tomo I, c. 313, dell'edizione p. 278; F. Rende, *Monografia del comune di Altomonte (documentata)*, Catanzaro 1916, pp. 25-26; *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso* cit., nota al doc. n. 15, pp. 261-263, con ulteriori rinvii bibliografici.

nomina di Leonardo ad abate dell'abbazia cistercense di Santa Maria della Matina, in seguito alla morte dell'abate Nicola (20). Lo stesso Leonardo, morto nel 1356, sarà sostituito proprio dal già citato Guglielmo Lombardi, abate di Santa Maria di Acquaformosa (21). Si sa tuttavia che il 10 dicembre 1369 un certo Nicola *de Babuc*, priore claustrale del monastero di Casamari, fu eletto abate del monastero di Santo Spirito di Palermo in seguito alla morte di Antolino (22).

Sconosciuto sembra anche Nicola Grillo, alla data del documento edito già defunto abate del monastero cistercense di Santo Spirito, fondato tra il 1173 e il 1178 da Gualtiero, arcivescovo di Palermo, ed affidato a monaci provenienti dall'abbazia calabrese della Sambucina, il cui nome resta legato all'insurrezione popolare dei Vespri siciliani esplosa nel 1282 davanti questa chiesa (23). All'inizio del XIV secolo un abate di Santo Spirito noto è Gualtiero *de Manna*, il quale il 25 marzo 1305 presenziava alla cerimonia di fondazione dell'altro importante monastero cistercense di Santa Maria di Altofonte o *de Parco* (24). Alla data del 5 gennaio 1341 l'abate di Santo Spirito è invece frà Giacomo, succeduto a Giovanni *de Brachio*, il quale risulta ancora abate del predetto monastero nel settembre del 1344 (25). Pertanto Nicola Grillo si deve porre nella cronotassi abbaziale tra Gualtiero *de Manna* e Giovanni *de Brachio*, tra gli anni 1310 e 1340, e non è da escludere una sua permanenza, in qualità di abate o monaco, all'abbazia di Acquaformosa destinataria del suo lascito.

Berardo Mallardo compare invece in numerosi contratti notarili rogati a Messina tra il 1301 ed il 1348 conservati nel fondo dell'O-

(20) F. Russo, *Regesto Vaticano per la Calabria* cit., I, p. 425, n. 6797.

(21) *Ibidem*, p. 480, n. 7462.

(22) R. Pirri, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notis illustrata*, 2ª ediz., Palermo 1733, II, p. 1297; *Urbain V (1362-1370). Lettres communes (analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican)*, par M. et A. M. Hayez, avec la collaboration de J. Mathieu et M. F. Yvan, [Lettres communes des papes du XIVe siècle – Bibliothèque des écoles Francaises d'Athènes et de Rome – 3e série, Vbis], vol. IX, Roma 1983, p. 494, n. 27638.

(23) Sul monastero cistercense di Santo Spirito di Palermo si vedano R. Pirri, *Sicilia Sacra* cit., II, pp. 1294-1299; L. T. White, *Latin Monasticism in Normann Sicily*, [The Medieval Academy of America, Monographs, 13], Cambridge (Mass.) 1938, pp. 168-171, trad. italiana *Il Monachesimo latino nella Sicilia normanna*, a cura di A. Chersi, Catania 1984, pp. 259-263; S. Fodale, *I Cistercensi nella Sicilia medievale*, in *I Cistercensi nel Mezzogiorno medioevale* cit., pp. 353-371, qui in part. pp. 353-355, 357, 359.

(24) S. Fodale, *I Cistercensi nella Sicilia medievale* cit., pp. 355-356.

(25) *Ibidem*, p. 359 note 33-34.

spedale di Santa Maria la Pietà dell'Archivio di Stato di Messina, in cui è titolato ospedaliere dell'Ospedale Sant'Angelo della Capperina. Negli anni a cavallo della data del documento qui pubblicato, compare in un contratto del 10 dicembre 1341 con il quale richiede la trascrizione in forma pubblica di una cedola, conservata nell'archivio della regia curia di Messina, che riguarda l'ingiunzione a Ruggero *de Guerciis* di non turbare il predetto Berardo nel possesso di una vigna, sita nella fiumara di Cammari e confinante con quella dello stesso Ruggero, sotto pena di once 20 (26). Il 31 dicembre 1346, in qualità di ospedaliere dell'Ospedale Sant'Angelo della Capperina, acquista da Bella, vedova di Jacopo Cultillario, una casa sita a Messina in contrada «Dromo» per la somma di 3 once e mezzo (27). Ancora lo si ritrova il 2 maggio 1347: Santoro *de Parisio*, figlio del defunto milite Ruggero, di Messina, alla presenza di *siri* Berardo Mallardo, ospedaliere dell'ospedale di Sant'Angelo della Capperrina di Messina, procuratore dell'abate del monastero di San Nicolò l'Arena, dona al suddetto monastero, un tenimento di terre dette «Cannuni», poste nel territorio di Paternò (28). In ultimo compare in un rogito del 23 gennaio 1348 vergato a Messina dal notaio Matteo *de Robino*, mediante il quale il notaio Lancea *de Plano* dona all'ospedale Sant'Angelo e ai poveri in esso ricoverati, rappresentati da Berardo Mallardo, una vigna sita nella fiumara della Santissima Annunziata in contrada San Cataldo, gravata del censo annuo perpetuo di 6 tarì a favore di Lancea *de Mileto* e dei suoi eredi (29).

Il testamento di Berardo Mallardo fu rogato il 17 maggio 1341 dal notaio Giovanni Natale, ma evidentemente questa data non coincide con quella della sua morte. In esso Berardo lasciava per il suo altare nella cattedrale di Messina una casa in contrada «de Astariis», oltre ad un censo di quindici tarì dovutogli da Rainerio Presbitero per alcune terre al Faro. All'Ospedale di Sant'Angelo di Capperina sarebbero andati tutti i rimanenti beni ed il denaro che il testatore aveva ricevuto da Stefano Branciforte (30).

(26) Archivio di Stato di Messina, fondo pergamene Ospedale di Santa Maria la Pietà, perg. n. 342.

(27) *Ivi*, perg. n. 365.

(28) Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero, fondo tabulario dei monasteri di San Nicolò l'Arena di Catania e di Santa Maria di Licodia, perg. n. 218.

(29) Archivio di Stato di Messina, fondo pergamene Ospedale di Santa Maria la Pietà, perg. n. 372.

(30) Cfr. C. SALVO, *Regesti delle pergamene dell'Archivio Capitolare di Mes-*

Il *puplicum instrumentum* è rogato il 7 febbraio 1344 a Messina da Matteo *de Rocca*, pubblico notaio di quella città, in presenza del giudice Andrea *de la Furesta*. Sulla scorta dei regesti delle pergamene conservate nell'Archivio Capitolare di Messina, l'attività del notaio Matteo *de Rocca* di Messina è attestata tra il 1331 ed il 1350 (31). Risale infatti al 14 luglio 1331 un atto di vendita rogato dal predetto notaio, mentre l'ultimo suo istrumento conosciuto è un transunto di testamento del 24 aprile 1350 (32). Parimenti il giudice Andrea La Foresta sottoscrive un contratto rogato dal notaio Matteo *de Rocca*, datato agli anni 1340-1341, mediante il quale il fabbricante di "frappe" Pietro Jannulo dichiara di costituire a Flora, figlia del calzolaio Alamanno Patimici, sua moglie, un dotario di otto once d'oro (33). È ancora attestato in un contratto del 21 aprile 1347 vergato dal notaio Nicola di Sant'Onofrio in presenza dello strategoto Matteo Bonacolsi di Mantova e dei giudici Pietro Limogiis, Niccolò Bella, Roberto Bononia e Tommaso Bufalo (34).

Il protocollo del documento si apre con l'invocazione simbolica, rappresentata dal *signum crucis*, che ingloba la prima lettera dell'invocazione verbale espressa con la formula «In nomine Domini». Segue la *data cronica* con l'indicazione dell'anno, mese, giorno, indizione e degli anni di regno del sovrano espresso con un costrutto in ablativo introdotto dal participio «regnante». Il nome del sovrano, preceduto dall'appellativo onorifico «serenissimo», è accompagnato dalla *formula pietatis* «Dei gratia». L'apprecazione «feliciter amen» completa la formulazione del protocollo. La *data topica*, infatti, introdotta da «actum» ed espressa in locativo, si trova all'inizio dell'escatocollo, tra la chiusa del testo e l'inizio delle sottoscrizioni.

sina (1275-1628), in «Archivio Storico Messinese», [Società Messinese di Storia Patria], 62, Messina 1992, pp. 87-174, qui p. 103, doc. n. 38.

(31) Matteo *de Rocca* compare anche come testimone, ma privo del titolo di notaio, nel testamento di Saraceno *de Bonfilio*, di Messina, vergato il 12 novembre 1354 dal notaio Matteo *de Robino*. Cfr. *Il Tabulario del monastero San Benedetto di Catania*, a cura di M. L. Gangemi, [Società Siciliana per la Storia Patria, prima serie - diplomatica - vol. XXXIV], Palermo 1999, doc. 42, pp. 214-218, qui p. 217.

(32) C. Salvo, *Regesti delle pergamene dell'Archivio Capitolare di Messina* cit., doc. n. 25, p. 98 e doc. n. 59, p. 111.

(33) *Ibidem*, p. 103, doc. n. 37.

(34) *Ibid.*, p. 105, doc. n. 44. Quasi certamente il giudice Tommaso Bufalo è da identificare con Tommaso *de Bufalis* di Messina, che fu mastro razionale della curia e luogotenente del gran protonotario del regno tra gli anni 1362 e 1369.

Il documento, rogato sotto la data del 7 febbraio 1343, data l'adozione dello stile dell'incarnazione al modo fiorentino nel computo dell'anno dell'era cristiana (35), va riportato al 1344, cui corrisponde il secondo anno di regno di Luigi d'Aragona, calcolato ricorrendo al computo per anni interi a partire dal 15 settembre del 1342, giorno della sua consacrazione a re, celebrata nella cattedrale di Palermo un mese dopo la morte del padre Pietro II (36).

Il contratto è impostato secondo gli schemi tipici del documento probatorio in forma oggettiva, propria dell'*instrumentum* notarile del XIV secolo, per cui il testo si apre con l'enunciazione del giudice, del notaio rogatario e dei «testibus subnotatis», cui fanno seguito la *narratio* e la *dispositio*. Dinanzi ad essi l'autore dell'azione giuridica, nominato per precedente atto di procura, dopo aver dichiarato di aver ricevuto la somma di denaro dovuta, in ottemperanza al lascito testamentario, dichiara di ritenersi «bene solutum, pagatum, quietum, contentum et magne satisfactum» e di non pretendere null'altro. In particolare nella *narratio* si indica la competenza territoriale della giurisdizione del notaio, corrispondente in genere alla località di provenienza, confermata dal fatto che l'autore dell'azione giuridica accetti che l'atto sia rogato da un notaio ed un giudice pur nella consapevolezza che «in nos predictos iudicem et notarium tamquam in suos proprios, cum ex certa consciencia sciret nos suos non esse iudicem et notarium». Sono incluse anche numerose clausole, come quelle di rinuncia alle eccezioni del diritto che potrebbero in futuro inficiare la validità dell'azione giuridica, in violazione delle quali Berardo subirebbe come sanzione una pena pecuniaria pari al doppio della somma quietanzata, e l'obbligazione per lo stesso a pagare tutte le spese alla curia

(35) Il ricorso al mistero dell'incarnazione divina per l'anno dell'era cristiana, calcolato secondo lo stile fiorentino con inizio il 25 marzo, implica che il documento segna nel millesimo, rispetto allo stile moderno, un'unità in meno dal 1° gennaio al 24 marzo. L'indizione è invece, secondo la consuetudine degli atti privati siciliani, quella bizantina, che comincia il 1° settembre. Cfr. a riguardo A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1987, pp. 126-127, 131; *Il Tabulario del monastero San Benedetto di Catania* cit., pp. 36-37.

(36) Cfr. S. FODALE, *Ludovico (Luigi) d'Aragona*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 2006, vol. 66, pp. 401-402, qui p. 401. Dalla collazione di vari contratti notarili siciliani rogati sotto il re Ludovico d'Aragona, risulta tuttavia che il computo degli anni di regno possa esser stato calcolato dai notai del tempo partendo dalla data del 15 agosto 1342, anziché della sua consacrazione, e ricorrendo anche al computo dell'*annus incipiens* allungato come pure nel caso specifico del documento qui edito.

sotto ipoteca di tutti i suoi beni. Dopo una nota di correzione del rogatario che ha lasciato una rasura sulla membrana dovuta ad un suo errore materiale, il testo si chiude con la *corroboratio*, introdotta dall'avverbio «unde», nella quale si indica che il *puplicum instrumentum* è stato rogato da un pubblico notaio e corroborato con le sottoscrizioni del giudice e dei testimoni.

Espressa la *data topica*, già prima ricordata, il documento si chiude con l'escatocollo, che comprende le sottoscrizioni tutte autografe del giudice e dei testimoni e la *completio* notarile, precedute dal *signum crucis*, molto elaborato quello del giudice come pure quello del notaio, mentre si riduce ad una semplice croce quello dei testimoni. In calce al documento sono riprodotte altresì, da mano diversa ma coeva, una nota di insinuazione dell'istrumento da parte della curia, ed una nota di registrazione di mano del rogatario che conferma l'uso dello stesso a trascrivere i contratti sui registri di imbreviature.

GIUSEPPE RUSSO

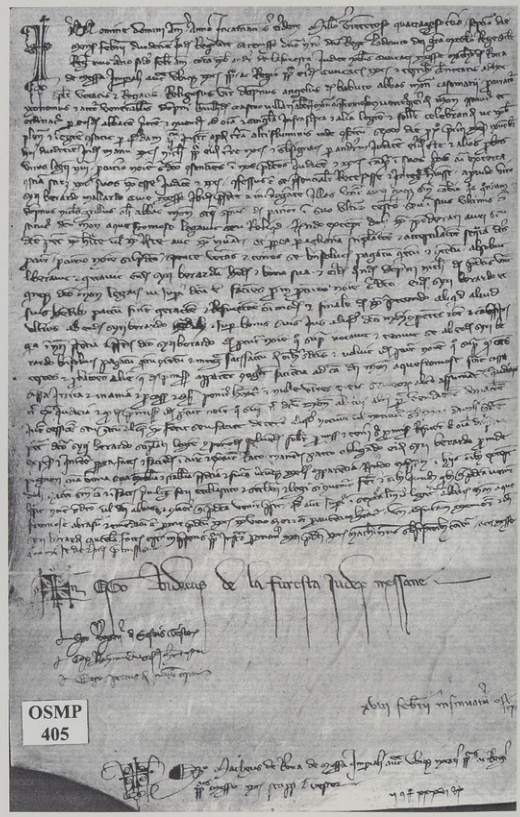
OSMP
405

APPENDICE

Instrumentum quietationis
1344 febbraio 7, indizione XII, Messina

Angelo de Babuco, abate del monastero di Casamari, procuratore di Guglielmo di Castrovillari, abate del monastero di Acquaformosa, per atto di procura del 6 novembre 1343 rogato dal notaio Nicola di Altofiume, rilascia formale dichiarazione di avere ricevuto la somma di 5 once da syri Berardo Mallardus, cittadino di Messina, in esecuzione di un lascito testamentario disposto dal defunto Nicola Grillo, abate del monastero di Santo Spirito di Palermo, in favore di quello di Acquaformosa.

Originale, Archivio di Stato di Messina, Fondo pergamene Ospedale di Santa Maria la Pietà, pergamena n. 355. Sul recto, in calce al documento, sul lato di destra posta tra le sottoscrizioni dei testimoni e quella del notaio, di mano coeva, una nota di insinuazione: «XVIII februarii insinuatum est / ex curia». Sotto la sottoscrizione del notaio è invece posta una *nota registrationis* della stessa mano del rogatario, di incerta lettura: «In 9 <*lettura dubbia*> f(olio) XXXVI r(egistratum)». Sul verso, nella parte superiore della membrana, tre indicazioni dell'anno 1343 del documento, la prima del XVII secolo, le seguenti del secolo successivo, corrette a matita, da mano recente, all'anno 1344. In alto al centro, disposta nello stesso senso della scrittura, una nota del *summarium*, di mano del XVIII secolo: «Est instrumentum cuiusdam confessionis untiarum quinque per religiosum virum dopnum / Angelum de Babuto <*cosi*> procuratorem venerabilis dopni Guglielmi de Castrovillari fatte provido / viro syri Bernardo Mallardo civi Messane, quas reverendus quondam dopnus Nicolaus / Grillus olim abbas monasterii Sancti Spiritus de Panormo in suo ultimo testamento / seu in suis ultimis constituit monasterio Aqueformose legavit seu reliquit / quemquidem de Mallardo dittus dopnus Angelus de Babuto, procuratorio nomine preditto, / quietavit et liberavit de ulterius non petendo nec peti faciendo, prout / ex ipso instrumento liquet fatto in attis notarii Mathei de Rocca / de Messana, die VII mensis februarii, XII^{e} indictionis, 1343, regnante serenissimo rege Lodovico». Poco sotto, di mano del XVII secolo, una nota attestante l'antica segnatura archivistica: «78». Seguono, di mano recente, due note vergate a matita: «ex n. 277»; «n. 405 OSMP».

La pergamena (mm 192×298) è in buono stato di conservazione. Lievi infiltrazioni di umidità hanno causato una leggera scoloritura dell'inchiostro nella parte centrale del supporto, non inficiando, tuttavia, il recupero integrale dello scritto. Il braccio della «I» iniziale, decorato e compreso nel margine scrittorio, si prolunga verso il basso per la lunghezza di quattro righi. Le sottoscrizioni ed i *signa crucis* dei testimoni, di inchiostro di colore diverso, sono autografi.

† *I*n nomine Domini amen. Anno Incarnationis eiusdem Mill(esim)o Trecentes(imo) quatragesimo t(er)tio, septimo die / mensis februarii, duodecime ind(ictionis), Regnante serenissimo domino nostro domino rege Lodovico Dei gratia excell(entissim)o rege Sicilie, / regni eius anno secundo, feliciter amen. coram nobis Andrea de la Furesta iudice nobilis civitat(is) Mess(an)e, Matheo de Rocca / de Messana imperiali auc(torita)te ubique not(ario) puplico ac regio puplico eiusdem civitatis notario et testibus subnotatis ad hoc / specialiter vocatis et rogatis, religiosus vir do(m)pnus Angelus de Babuco abbas mon(asterii) Casemari procurator, / yconomus et actor venerabilis dompni Guillelmi de Castrovillari[a] abbatis monasterii Aquefromose[b] conventusque eiusdem monasterii constitutus et / ordinatus per eosdem abbatem, priorem et conventum ad omnia et singula infrascripta et alia legitime et soll(emnite)r celebranda, ut nobis / plene et legitime constitit per quoddam puplicum instrumentum[1] ap(u)d terram Altifluminis inde confectum sexto die proximo preteriti mensis novembris / huius duodecime indictionis manu notarii Nicolai puplici eiusdem terre notarii et subsignatum per Andream iudicem eiusdem terre et alios probos / viros legitimi nu(mer)i, procuratorio n(om)i(n)e supradicto, consenciens in nos predictos iudicem et notarium tamquam in suos proprios, cum ex certa / consciencia sciret nos suos non esse iudicem et notarium, confessus est se presentialiter recepisse et integre habuisse a provido viro / syri Berardo Mallardo, cive Messane, ibidem presente et interrogante, illas uncias auri quinque sine cambio quas quondam / dompnus Nicolaus Grillus olim abbas monasterii Sancti Spiritus de Panormo in suo ultimo test(ament)o[2] seu in suis ultimis con/stitutus dicto monasterio Aquefromose legavit seu reliquid[c], r(enuncia)ndo except(ioni) doli, non ponderati auri seu / dicte pec(unie) non habite vel non r(ecep)te aut non nu(mer)ate[3] et propterea per Aquilianam stipulationem et acceptilationem[4] sequtam, dictus / procurator, procuratorio nomine supradicto, sponte vocans et tenens se bene contentum, pagatum, quietum et contentum absolvit, / liberavit et quietavit eumdem syri Berardum, heredes et bona sua et eiusdem quondam dompni Nicolai de predictis unciis / quinque dicto monasterio legatis, ut superius dictum est, faciens proinde, procuratorio nomine supradicto, eidem syri Berardo et / suis heredibus pactum, finem, quietationem et refutationem o(mn)imod(e) et finalem de non petendo aliquid aliud / ult(er)ius ab eodem syri Berardo, heredibus[d] et super bonis suis ius aliquod dicto monasterio competens ratione et causa prescriptis

/ quia in nostri presentia et presente dicto syri Berardo idem procurator, nomine quo supra, vocavit et tenuit se ab eodem syri Be/rardo bene solutum, pagatum, quietum, contentum et magne sat<i>sfactum de omnibus supradictis et voluit idem procurator, nomine quo supra, quod omnes / testes et probationes alie que de premissis apparere contingerit facientia ad causam dicti monasterii Aquefromose fine cassa, / sissa, irrita et inania et pro cassis et sissis penitus habeantur et nulle vires ex eis seu eorum altero assumantur in iudiciis / nec extra iudicia et quod de premissis idem procurator, nomine quo supra, nec dictum monasterium alicui alteri p(erson)e venditionem, donationem, iurium cessionem seu contractum aliquem non fecit seu faciet de cetero aliquod nocivum vel nociturum sub pena dupli predicte / pecunie dicto syri Berardo stipulanti legitime componenda <et> solvenda sollemniter promissa et teneri s(ib)i promisit reficere sibi omnia dampna, / expensas et interesse propterea facta et facienda in curia et extra curiam, rato manente pacto, obligando eidem syri Berardo proinde / pignori omnia bona sua mobilia et stabilia presentia et futura u(bi)cu(m)que melius apparencia, renunciando expressim in hiis omnibus exceptioni dol[5], condicioni sine causa[6] et in factum, privilegio fori[7] ecclesiastico et seculari et legi «Si convenerit»[8], feriis[9] et omnibus iuribus quibus contra predicta venire possent, quod autem superius in sexta linea ubi legitur «abbatis monasterii Aque/fromose»[c] abrasum et emendatum est per me predictum notarium non vicio sed errore pro autentico habeatur. Un(de) ad futuram memoriam et dicti / syri Berardi cautelam factum est in(de) presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii Mathei, nostris subscriptionibus communitum. Act(um) Messane / anno, mense, die et indictione premissis.

† Ego Andreas de la Furesta iudex Messane.

† Ego Rogerius de Sestis testor.

† Ego Raymundus de Iohanne testor.

† Ego Petrus de Guillelmo testor.

† Ego Matheus de Rocca de Messana imperiali auctoritate ubique notarius puplicus ac regius / puplicus Messane notarius scripsi et testor.

[a] *Così A, si intenda* Castrovillaro. [b] *Così A, qui ed in seguito, in luogo di* Aqueformose, *per probabile metatesi.* Abbatis~Aquefromose *su rasura.* [c] *Così A, per sonorizzazione della sorda. Si legga* reliquit. [d] *La parola è corretta su altra.* [e] *Cfr. nota b.*

1) Si desidera.
2) Si desidera.
3) C., 4, 30, *de non numerata pecunia*, § 7.
4) C., 8, 43, *de acceptilationibus*, § 3; D., 46, 4, *de acceptilatione*, § 18, 1.
5) C.Th., 2, 15, *de dolo malo*; C., 2, 20, *eod. tit.*; D., 4, 3, *eod. tit.*; C., 8, 36, *de exceptionibus sive praescriptionibus*; D., 44, 4, *de doli mali et metus exceptionibus.*
6) C., 4, 5-7, *de conditione indebiti, ob causam datorum, ob turpem causam*; D., 12, 5-7, *de conditione ob turpem vel iniustam causam, indebiti, sine causa.*
7) D., 5, 1, *de iudiciis et ubi quisque agere vel conveniri debeat.*
8) D., 2, 1, *de iurisdictione*, § 18.
9) C. Th., 2. 8, *de feriis.*

TRA STORIA DELLA GIUSTIZIA E STORIA DELLA CHIESA: LA CAUSA *CATHACENSIS ECCLESIAE* DAVANTI ALLA ROTA ROMANA

Introduzione

Il 19 dicembre 1644 la sentenza del tribunale della Sacra Rota Romana pronunciata dal giudice ponente Franciscus Roias pone fine al contenzioso tra il capitolo Lateranense e il vescovo di Catanzaro riguardante la chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista sita nel capoluogo calabrese. Il conflitto giurisdizionale era sorto alcuni anni prima, quando la confraternita eretta in quella chiesa aveva deciso di cedere il possesso dell'edificio di culto, avuto in concessione dal capitolo Lateranense, ai padri Carmelitani scalzi ma, di fatto, i suoi precedenti possono essere individuati in un passato più lontano. Lo studio della controversia seicentesca presenta motivi di interesse diversi: dagli aspetti giuridico-processuali, relativi alle procedure e agli orientamenti interpretativi della Rota romana, a quelli inerenti l'assetto organizzativo e istituzionale della Chiesa che scaturiscono dall'approfondimento delle cause della lite.

Nelle pagine seguenti, verrà ricostruito l'iter della causa rotale e, in particolare, saranno descritti gli esiti di ciascun grado del giudizio a seguito del rinvenimento e dell'analisi delle sentenze – qui pubblicate in appendice – e, soprattutto, delle varie *decisiones* che, com'è noto, contengono le motivazioni dei giudici (1), integrate con la consultazione delle *positiones* delle parti

(1) Sulla metodologia di studio delle cause tenutesi davanti al tribunale della Rota Romana nonché sulla funzione delle «decisiones» nell'ambito del processo rotale cfr. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, il Mulino 1989, pp. 102-107 e 124-127. Riguardo ai motivi delle sentenze e al loro stile, con riferimento prevalente alle Rote e secondo una

in giudizio e di altra documentazione del fondo della Sacra Rota Romana conservato nell'Archivio Segreto Vaticano.

Capitolo Lateranense e vescovo di Catanzaro davanti alla Rota romana

La decisione del capitolo Lateranense di ricorrere presso la curia romana contro il vescovo Consalvo Caputo deve essere messa in relazione ai provvedimenti di scomunica e restrittivi inflitti ad alcuni padri Carmelitani scalzi dall'ordinario di Catanzaro nel giugno del 1640 – all'indomani della stipula della concessione da parte dello stesso capitolo della chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Catanzaro ai regolari, avvenuta il 6 maggio 1640 (2) – e al giudizio davanti al vescovo di Squillace, ovvero al suo vicario generale, tra l'episcopo catacense e la confraternita dei Santi Giovanni, svoltosi probabilmente nel corso del 1641, vicende giudiziarie attestate solo da fonti frammentarie (3). Verosimilmente, l'esito negativo del giudizio per la

prospettiva europea, cfr. ancora G. Gorla, *Introduzione allo studio dei tribunali italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX*, in *L'ordinamento giudiziario*, I: *Documentazione storica*, Maggioli, Rimini 1985, pp. 329-470; sempre sulle «decisiones» del tribunale romano, si veda, infine, il recente intervento di A. Santangelo Cordani, *La Rota romana e la motivazione della sentenza*, in *Le droit par-dessus les frontières, «Atti» delle journées internationales Torino 2001*, Jovene, Napoli 2003, pp. 323-346, che, fra l'altro, si sofferma sull'importanza delle raccolte di decisioni legata al valore extraprocessuale delle stesse. Per la ricostruzione dei tratti del «procedimento rotale» comuni a tutte le Rote, pur con differenze, cfr. l'importante contributo di G. Gorla, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità «rotale»: la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella delle altre rote o simili tribunali fra i secoli XVI e XVIII*, in M. Sbriccoli e A. Bettoni (a cura di), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*, Giuffrè, Milano 1993, pp. 3-78.

(2) Cfr. A. Toraldo, *Il convento dei Carmelitani scalzi di Catanzaro: le origini*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», LVIII/2 (2004), pp. 515-534 (in particolare p. 522); Id., *Religione, società e istituzioni a Catanzaro nel '600: nuove fonti sul convento dei Carmelitani scalzi*, «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», LXXII (2005), pp. 139-154.

(3) Ai provvedimenti del vescovo fa riferimento un monitorio dell'Uditore generale della Camera Apostolica che riguarda la sospensione della scomunica e della carcerazione subite dai frati – cfr. Archivio Storico Diocesano di Catanzaro (d'ora in avanti ASDCZ), *Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista*, *Serie pergamene* I/18; mentre notizia del secondo accadimento perviene dalla copia del *breve di Urbano VIII* del 16 luglio 1641 – conservato in Archivio di Stato di Catanzaro (d'ora in avanti ASCZ), *Cassa Sacra*, *Miscellanea*,

confraternita – e, quindi, per i padri teresiani chiamati in città dal sodalizio di laici –, avrebbe determinato l'iniziativa del capitolo Lateranense di appellarsi alla curia romana contro il vescovo catanzarese, al fine di difendere la giurisdizione della chiesa dei Santi Giovanni e, di conseguenza, la legittimità della concessione del possesso della stessa ai Carmelitani scalzi.

E così che la Segnatura di Giustizia, con *specialis commissio*, delega quale «iudex commissarius» della causa – comunemente detto ponente – l'auditore Caelius Bichius (4). Il processo – come si rileva da documenti dell'archivio del tribunale della Sacra Rota – prende avvio il 28 gennaio 1642 con la presentazione della lite allo stesso Bichius e prevede che venga disciplinato «cum clausola sine praeiudicio iuris visitandi» (5); in verità, l'inizio del giudizio non registra ancora la clausola sopra menzionata: questa verrà indicata successivamente dalla Segnatura di Giustizia con rescritto del 3 aprile 1642 (6).

Iniziato il suo iter davanti al tribunale romano, la causa riguardante il dubbio «an ecclesia Sancti Ioannis Baptistae

B. 17. 1442, carta non numerata –, con cui viene incaricato il vescovo di Squillace a presiedere detto giudizio. In origine la copia doveva essere unita al documento – contenuto nella stessa busta d'archivio – il cui incipit recita: «Primieramente si deve avvertire, che se bene il Breve è diretto a Monsignor Vescovo», di cc. 2 non numerate, come si evince dalla nota posta sul verso della seconda carta dello stesso: «Istruttione inserta col breve per il negozio di Catanzaro a disposizione del padre frate Gennaro» e, soprattutto, dalle istruzioni in esso contenute.

(4) Al mandato della Segnatura di Giustizia nei confronti dell'auditore Caelius Bichius fa esplicito riferimento il testo a stampa della sentenza del 1643, trascritta in Appendice, documento n. 1. Per l'approfondimento del significato di «specialis commissio», termine indicante l'autorizzazione data agli auditori della Rota di esercitare la giurisdizione, cfr. E. CERCHIARI, *Cappellani Papae et Apostolicae Sedis auditores causarum Sacrii Palatii Apostolici seu sacra Romana Rota ab origine ad diem 20 septembris 1870. Relatio historica-iuridica*, I-V, Romae 1912-192: vol. I, § 21, p. 49 e, più in generale, pp. 41-49. Sull'assegnazione delle cosiddette «cause rotali» agli auditori per commissione speciale della Signatura di Giustizia si veda, inoltre, G. DE LUCA, *Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Colonia 1755, t. VI, lib. XV, Della Relazione della curia, cap. XXIX, n. 22, p. 100.

(5) Archivio Segreto Vaticano (d'ora in avanti ASV), *S. R. Rota, Positiones* 55, c. 656r.

(6) Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASRoma), *Tribunale della Segnatura, Registri dei Rescritti*, vol. 475 (1614-1643), tomo I, sub *die Iovis 3 Aprilis 1642*.

Cathacensis spectaret ad capitolum Lateranensem» (7) procederà secondo due gradi di giudizio: nell'arco di tempo che va dal 1642 al 1644 vengono emesse, infatti, due sentenze conformi, la prima pronunciata il 26 ottobre 1643, la seconda il 19 novembre 1644.

La prima sentenza

La trattazione in prima istanza della causa si conclude il 26 ottobre 1643, data in cui viene emessa dallo stesso ponente la «diffinitivam sententiam». Di questa è stato ritrovato il testo a stampa nell'Archivio Generale dei Carmelitani scalzi nonché due copie semplici manoscritte, riproducenti il solo dispositivo, nell'Archivio di Stato di Catanzaro (8), il che conferma che non tutte le sentenze del tribunale romano sono rintracciabili nei fondi archivistici conservati nell'Archivio Segreto Vaticano (9). Nel dispositivo della sentenza si legge:

Christi nomine invocato, pro tribunali sedente, et solum Deum prae oculis habente. Per hanc nostram diffinitivam sententiam quam de dominorum coadiutorum nostrorum consilio pariter, et assensu ferimus in his scriptis in causa, et causis coram nobis inter reverendissimum Capitulum ecclesiae Lateranensis actorem ex una, et reverendissimum dominum episcopum Cathacensis reum conventum partibus ex altera de, et super ecclesia sub invocatione Sanctorum Ioannis Baptistae, et Evangelistae civitatis Catha-

(7) ASV, *S. R. Rota*, *Positiones*, 55, c. 656r. La presente citazione permette di precisare che nella documentazione consultata la chiesa in oggetto viene indicata sia con la titolazione a S. Giovanni Battista – come nel caso delle «decisiones» che si riferiscono a documenti cinquecenteschi riscontrabili nel «summarium iurium» delle rispettive «positiones» – che ai Santi Giovanni Battista e Evangelista – come nelle sentenze. È certo che, originariamente, la chiesa – e anche la confraternita – fossero dedicate a S. Giovanni Battista; la doppia titolazione potrebbe essere conseguenza dell'avvenuta aggregazione della chiesa di Catanzaro alla basilica Lateranense, anch'essa titolata, in verità, ad entrambi i Santi Giovanni. Nel testo, pertanto, ricorreranno le due denominazioni, uniformandoci al contenuto delle fonti richiamate nel corso dell'esposizione.

(8) Archivum Ordinis Carmelitarum Discalceatorum (d'ora in avanti AOCD), *Provincia Neapolitana: Catanzaro*, A Plut. 112, K, *Sentenza di Caelius Bichius* 1643, ottobre 31, Romae, ex Tipographia Reverendae Camerae Apostolicae 1643, foglio a stampa, non numerato; le due copie senza data del dispositivo della sentenza si conservano in ASCZ, *Cassa Sacra*, *Miscellanea*, B. 17. 1442, cc. 2, non numerate.

(9) Al carattere lacunoso della raccolta delle sentenze conservata nell'Archivio Segreto Vaticano accenna R. PUZA, *Res Iudicata*, Graz 1973, p. 49.

censis prope castrum dirutum, illiusque dominio, et proprietate, rebusque alijs, ac illorum occasione in actis causa, et causarum huiusmodi latius deductis dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, et declaramus ecclesiam praefatam una cum illius pertinentijs spaectasse, ac spectare pertinuisse ac pertinere ad dictum reverendissimum Capitulum ecclesiae Lateranensis, illudque esse dominum absolutum, et uti talem potuisse, ac posse de dicta ecclesia disponere molestationes, vexationes, recusationes, exceptiones, et impedimenta quaecumque per dictum reverendissimum dominum episcopum illatas, ac deductas, ac illata, et deducta fuisse, et esse illicitas, indebitas, et iniustas, ac illecita, indebita, et iniusta, ac de facto factas, et facta, ac praesumptas, et praesumpta, illasque inferri minime licuisse, silentiumque perpetuum imponendum fore, et esse eidem episcopo, ac imponimus, et mandatum quodcunque super praemissis necessarium, et opportunum decernendum, et relaxandum fore, et esse prout decernimus, et relaxamus, necnon dictum reverendissimum dominum episcopum in expensis in causa factis condemnandum fore, et esse, prout condemnamus, quorum taxationem nobis, vel cui de iure imposterum reservamus. Et ita dicimus, et cetera non solum praemisso, sed, et omni alio meliori modo, et cetera. Ita pronunciavi ego Caelius Bichus sacrae Rotae auditor (10).

Il verdetto favorevole al capitolo Lateranense è il risultato di due decisioni da parte di altrettanti collegi della Sacra Rota che analizzeremo per capire le motivazioni della sentenza. La prima decisione è relativa alla «resolutio» del 23 giugno del 1642: in essa i giudici sostengono che la giurisdizione della chiesa di S. Giovanni Battista spetti al Capitolo Lateranense che, nel 1532, diede la potestà a Ioannes Soldatus, frate dell'ordine domenicano, di costruire detta chiesa e questi, costruitala nello stesso anno sul suolo a lui dato dalla città di Catanzaro, la donò al capitolo che accettò la donazione e comunicò i privilegi alla chiesa e alla confraternita ivi eretta, dalla quale pretese ogni anno, come ricognizione del dominio, il pagamento di una libra di cera lavorata (11). Tale conclusione viene giustificata da vari

(10) AOCD, *Provincia Neapolitana: Catanzaro*, A Plut. 112, K, *Sentenza di Caelius Bichius*, cit.

(11) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum maxime ab anno 1640 usque ad totum annum 1644 a di Paulo Rubeo... selectarum*, partis nonae, volumen primum, Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae 1661, c. Bichio, *Cathacensis ecclesiae*, Lunae 23 Iunij 1642, dec. 115, f. 341. A proposito del frate domenicano, va precisato che nella successiva decisione viene indicato come Soldanus. Quello che potrebbe sembrare un semplice errore di stampa è dovuto in realtà all'ambiguità degli stessi documenti prodotti dalle parti circa la denominazione del religioso: le memorie del capitolo Lateranense riportano

elementi probatori: innanzitutto, dai documenti pubblici quali il monitorio dell'Auditor Camerae e la concessione del Capitolo, entrambi dell'anno 1532 (12), le cui «enunciativae», risalendo ed oltrepassando i cento anni, sono sufficienti alla prova del dominio (13). E tanto più se si aggiungono altri «adminicula»: il rinnovo della prima concessione negli anni 1576, 1610 e 1620, gli annui canoni versati al capitolo, il fatto che gli ufficiali della confraternita furono eletti secondo il mandato del capitolo, l'esistenza di insegne della chiesa Lateranense sopra la porta, sulla pietra del fonte battesimale e in altri luoghi della chiesa (14), tutte circostanze che hanno pieno valore di prova poiché il dominio in riferimento al tempo antico è provato anche per indizi e congetture (15).

Quanto all'argomento che il vescovo avesse visitato la chiesa, secondo il collegio giudicante esso non reca pregiudizio ai diritti del capitolo che era ignaro delle visite; queste, d'altra parte, non riguardano la chiesa ma la confraternita, «quae est quid separatum ab Ecclesia», e, infine, i giudici precisano che «hodie non agitur de iure visitandi» (16).

quasi sempre il nome di Soldatus, quelle del vescovo, al contrario, Soldanus. Nel corso del nostro lavoro terremo conto del termine Soldatus – che compare pure nella decisione con cui si conclude il giudizio – anche se nella forma italianizzata di Soldato. La presenza nel testo dell'altra denominazione è giustificata, ovviamente, dalla necessità di citare fedelmente le fonti della ricerca.

(12) Il monitorio dell'Auditor Camerae del 31 ottobre 1532 riferiva della bolla di donazione della chiesa costruita da frate Soldato al capitolo Lateranense: l'atto riguardava, precisamente, la cessione di una cappella che avrebbe dovuto essere nuovamente edificata. La bolla di conferma della concessione del 21 novembre 1532 documentava, invece, che il capitolo – accettata la donazione – concedeva al frate di erigere la chiesa e comunicava a questa i privilegi della chiesa Lateranense, fissando il canone annuo e quello ogni 15 anni. I documenti in questione sono riportati in A. S. V., *S. R. Rota*, *Positiones* 55, cc. 660r-661v.

(13) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum...*, cit. dec. 115, n. 1, f. 341. Sull'orientamento interpretativo che riconosceva piena efficacia probatoria alle carte risalenti a più di cento anni a cui si uniformava la Rota cfr. A. SANTANGELO CORDANI, *L'accertamento della paternità tra dottrina e prassi all'indomani del Concilio di Trento: uno sguardo alle* decisiones *della Rota Romana*, in A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO (a cura di), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, t. III, Giuffrè, Milano 2003, pp. 1966-1967.

(14) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum...*, cit. dec. 115, nn. 2, 3, 4, 5, f. 341.

(15) *Ibi*, n. 6, f. 341.

(16) *Ibi*, nn. 7, 8, 9, f. 341.

L'esito della decisione costringe il vescovo ad appellarsi; il dubbio «an sit recedendum a decisis sub die 23 junii 1642» (17) viene proposto il 10 dicembre 1642 (18) ma la resolutio viene presa il 10 giugno 1643 (19). Tra i dubbi specifici oggetto di discussione vi è quello riguardante i documenti pubblici e il monitorio presentati dal capitolo a sostegno delle sue ragioni e le relative congetture. I giudici riconoscono il valore probatorio dei primi e la congruenza delle seconde: il monitorio dell'Auditor Camerae del 31 ottobre 1532 risultava trasunto «ex proprio originali, cuius fides, nec non dictorum Istrumentorum, et aliorum ad eorum observantiam probandam productorum corroboratur, quia fuerunt estracta ex publico Archivio, et pleraque recognita» (20). Nella decisione si legge che gli atti pubblici si sostengono reciprocamente e trovano alimento perché congiunti con altri allegati «maxime antiquitate temporis ultra centum annos ... et observantia, quae dat robur scripturis etiam informibus» (21).

La validità del monitorio, quindi, è a fondamento delle valutazioni tese a legittimare dal punto di vista giuridico che il frate Giovanni aveva costruito la chiesa in quanto domino del sito ricevuto tramite donazione dalla città di Catanzaro e, successiva-

(17) ASV, *S. R. Rota*, *Positiones* 43, c. 667r.

(18) *Ibi*, c. 630v: la data della proposizione del dubbio – insieme a quella della «resolutio» – è annotata sinteticamente in una allegazione prodotta dal vescovo di Catanzaro. Sulla proposizione dei «dubia» da parte del giudice ponente ai singoli auditori al fine di «capere resolutionem», cfr. De Luca, *Il Dottor volgare*, cit., t. VI, lib. XV. Della relazione della curia, cap. XXIX, nn. 26-29, pp. 102-103, e anche Gorla, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità «rotale»*, cit., p. 41, in cui sono descritte le fasi del processo rotale.

(19) Cfr. ASV, *S. R. Rota*, *Positiones* 43, c. 630v, nonché la relativa «decisio» in *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum...*, cit. , c. Bichio, *Cathacensis ecclesiae*, Mercurij 10 Iunij 1643, dec. 217, ff. 592-594 (per un errore di stampa il f. 592 è indicato come f. 594). Alle ragioni del lungo rinvio della «resolutio» si accennerà nelle osservazioni alle motivazioni dei giudici, in particolare nella nota 79.

(20) *Ibi*, f. 592. Per «dictorum Instrumentorum» si intendono i documenti pubblici riferiti nel monitorio del 1532: la bolla di donazione di frate Soldato al capitolo – già citata alla nota 12 – e la procura della città di Catanzaro allo stesso frate Giovanni per la donazione, che riguarderebbero la cappella costruita in origine dal padre domenicano (Cfr. A. S. V., *S. R. Rota*, *Positiones* 55, cc. 660r-661v).

(21) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum...*, cit., c. Bichio, *Cathacensis ecclesiae*, Mercurij 10 Iunij 1643, dec. 217, nn. 2, 3, 4, f. 592.

mente, in qualità di domino dell'edificio di culto, l'aveva donato al capitolo Lateranense (22). La possibilità di costruire e di donare la chiesa, «quamvis ipse professus esset in Religione Predicatorum», viene giustificata con la dispensa apostolica che si presumeva per via del periodo molto antico con la relativa osservanza (23).

I giudici confermano, pertanto, la «resolutio» precedente «iungendo praesertim omnes coniecturas simul, ut debet ... et ponderando quod recognitiones Confraternitatis erga Capitolum non possunt referri ad titulum simplicis protectionis, quia fuerunt promissae explicite ratione dominij in instrumento concessionis a quo tamquam a sua causa declarantur» (24).

Concludono la decisione emanata «coram Bichio» i motivi per cui vengono respinti gli argomenti sostenuti dalla controparte: riguardo all'obiezione che il monitorio fosse erroneo perché precedente l'accettazione del capitolo Lateranense attestata dall'atto pubblico del 21 novembre 1532, gli auditori spiegano che quest'ultimo non contiene l'accettazione ma la concessione del capitolo a Soldato e alla confraternita, e «dictaque concessio magis probat quod antea Capitolum donationem Soldani acceptaverat, cum acquisitio praecedat prioritate temporis alienationem ... et acceptatio sit actus reiterabilis, atque in favorabilibus ex sola scientia donationis praesumatur» (25).

Sul secondo argomento «exadverso» ossia che Soldato avrebbe donato al capitolo a condizione che la città di Catanzaro acconsentisse, e tuttavia non risultava il consenso di quella, i giudici affermano che al vescovo «non licet excipere de iure tertij» (26).

Il collegio rotale respinge anche la terza controdeduzione, secondo la quale la città di Catanzaro, con atto notarile del 1538, aveva donato lo stesso sito dato a frate Giovanni Soldano per costruire la chiesa alla confraternita di S. Giovanni Battista e quest'ultima, con l'instrumentum del 1539, aveva ottenuto dal

(22) *Ibi*, nn. 5, 6, 7, f. 592.

(23) *Ibi*, n. 8, f. 592.

(24) *Ibi*, nn. 9 e 10, f. 593. La decisione, anticipando la *solutio* ed esponendo subito dopo le confutazioni della controparte e dei giudici, non segue fedelmente lo schema argomentativo-dialettico (*pro-contra-solutio*) elaborato dalla scienza giuridica italiana ed evidente anche nella stesura della tipica «decisio» rotale, sui caratteri della quale cfr. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, cit., p. 126.

(25) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum...*, cit., c. Bichio, *Cathacensis ecclesiae*, Mercurij 10 Iunij 1643, dec. 217, nn. 11 e 12, f. 593.

(26) *Ibi*, n. 13, f. 593.

vescovo la canonica istituzione sua e della chiesa subordinandosi alla giurisdizione dell'ordinario, «quia neutrum fieri potuit in praeiudicium Soldani, (...) cui ex priori concessione dominium quaesitum fuerat, ... et semper praeferendus est primus donatarius, cui situs traditus fuit, ... traditusque probatur, quia de eo disposuit favore Capituli ibique Ecclesiam construxit...» (27).

Il riconoscimento della priorità della prima donazione viene sottolineata anche nell'«argomentum» che precede la decisione – posto nelle raccolte a stampa dopo le indicazioni del ponente, del luogo e dell'oggetto della causa e della data della risoluzione del dubbio – nel quale si riassumevano le motivazioni principali a sostegno dell'opinamento dei giudici (28).

In merito al quarto argomento sostenuto dalla parte del vescovo, ossia che dagli atti del 1538 e del 1539 si inferiva la non esecuzione delle precedenti concessioni, nella decisione viene obiettato che «illatio huiusmodi nititur instrumentis quae tamquam res inter alios acta non nocet Capitulo» ovvero al terzo (29). E ancor meno in questo caso: secondo i giudici l'esecuzione delle concessioni – la prima effettuata dalla città di Catanzaro in favore del frate, la seconda dal religioso nei confronti del capitolo – è provata dalle deduzioni della prima decisione, e d'altra parte il vescovo, ammettendo che la chiesa fosse sotto la protezione del capitolo, conferma in parte l'esecuzione dell'atto di concessione del 1532: la validità di una parte dell'atto induce, pertanto, a presumere l'effettuazione in toto dello stesso (30). Tanto più che «Ecclesia, quam fuisse constructam non negatur praesumitur constructa a Soldano, qui erat dominus fundi, et vigore primi contractus construere tenebatur» (31).

Di nessun ostacolo, infine, sono gli atti di obbedienza della confraternita verso il vescovo poiché non riguardano il dominio della chiesa (32) e alcuni atti allegati a favore dell'ordinario sono equivoci e segreti al capitolo ignaro, come occulto e clandestino deve ritenersi il breve di Paolo V dell'anno 1614 poiché non fu narrato al papa il diritto del capitolo (33).

(27) *Ibi*, nn. 16, 17 e 18, f. 593.
(28) *Ibi*, f. 592.
(29) *Ibi*, n. 19, f. 593.
(30) *Ibi*, n. 20, f. 593.
(31) *Ibi*, n. 21, f. 593.
(32) *Ibi*, n. 23, f. 593.
(33) *Ibi*, nn. 24 e 25, f. 593. Il documento menzionato inerisce alla disposizione di Paolo V che affidava il governo della chiesa al Priore ed ai confratelli: in

Riguardo alle visite del vescovo, gli auditori, confermano quanto detto nella prima decisione, aggiungendo che una soltanto si è svolta prima del concilio tridentino e, peraltro, oggi non si discute del diritto di visita ma del dominio della chiesa: così che ritengono possa applicarsi a questa il privilegio concesso da Bonifacio VIII al capitolo Lateranense. Questo privilegio, secondo i giudici, poiché si riferisce in generale alle chiese, comprende anche quelle edificate successivamente: «nam lex semper loquitur» (34).

La seconda sentenza

La sentenza del 26 ottobre 1643 viene appellata dal presule di Catanzaro: è dato corso, così, alla trattazione della causa in seconda istanza presso la Rota, scandita da due decisioni che si riferiscono, rispettivamente, alle «resolutiones» del 1° luglio e del 14 novembre 1644.

La controversia riprende, pertanto, davanti al giudice ponente Cecchinus «cum clausola appellatione remota», essendo fissato il dubbio se sia da confermare o invalidare la sentenza a favore del capitolo Lateranense (35).

proposito cfr. V. ZAPPALÀ NICOLOSI, *La reale arciconfraternita dei Santi Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta in Catanzaro. Contributo alla storia del sovrano militare ordine Gerosolimitano di Malta*, Siracusa 1940, p. 8. In merito al titolo di «reale arciconfraternita» e a quello onorario «dei Cavalieri di Malta» dato ai suoi membri, cui fa riferimento la pubblicazione ora citata, si ricorda – per maggiore chiarezza – che furono conferiti nel 1735 da Carlo di Borbone: in particolare, questi concedeva ai confratelli il privilegio del titolo di «Cavalieri di Malta ad honorem» e di fare uso delle insegne della croce gerosolimitana (*Id.*, pp. 9-10).

(34) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum...*, cit., c. Bichio, *Cathacensis ecclesiae*, Mercurij 10 Iunij 1643, dec. 217, n. 26, ff. 593-594. In un documento relativo al convento dei Carmelitani scalzi di Catanzaro – redatto probabilmente in occasione di un contenzioso sostenuto dai religiosi –, il cui incipit recita «Sommario delli privilegij di San Giovanni Laterano di Roma e suoi membri», al punto «4» viene riassunto il privilegio in questione: «Bonifacio 8° si ricordò che quando era in minori officio fu arciprete di San Giovanni Laterano, e li concesse che in qualsivoglia fundo, terre e possessioni spettanti et pertinenti a detta ecclesia senza nisciuna licenza possino edificare, restaurare quante volte li piacerà qualsivoglia chiesa, monasterij, hospitali, oratorij, priorati, conventi, dignità, beneficij cum cura et sine cura, et si intendano stare sotto lo dominio, protettione et iurisditione cum lo mero et misto imperio di detta chiesa Lateranense, et soggetta solo alla Sede Apostolica» (ASCZ, *Cassa Sacra, Miscellanea*, B. 17. 1442, verso della prima di n. 2 cc. non numerate).

(35) A. S. V., *S. R. Rota*, Positiones 55, c. 669. Riguardo alla clausola *appellatione remota* e, più in generale, alla limitazione del diritto di appello, cfr.

La clausola *appellatione remota* stabilita in secondo grado rappresenta una delle peculiarità più interessanti della causa che inerisce all'aspetto procedurale: il divieto di appello spiega, infatti, la conclusione del giudizio dopo due sentenze in deroga alla prassi delle tre conformi che, secondo diversi studiosi, contraddistingue la normale procedura della Rota (36). L'applicazione della clausola può trovare una spiegazione nell'opinione dell'auditore Ansaldus, secondo il quale due erano i gradi di giudizio nella Rota per le cause già definite in prima istanza dai giudici ordinari e vigendo il principio nello stesso tribunale che due sentenze conformi formavano «rem iudicatam» (37): questa interpretazione confermerebbe che gli accadimenti giudiziari verificatisi a livello diocesano – a cui è stato fatto cenno inizialmente –, al di là dei soggetti coinvolti, sono da considerarsi formalmente, rispetto all'appello proposto dalla chiesa Lateranense, i gradi inferiori di giudizio di un'unica vertenza, inerendo comunque al conflitto sulla giurisdizione della chiesa e coinvolgendo enfiteuti del capitolo Lateranense.

Puza, *Res iudicata*, cit., p. 46, che cita G. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, lib. XV, Parte I, *De iudiciis*, Disc. 37, Romae 1673, n. 46 segg., pp. 288 segg. Di G. De Luca si veda anche *Il Dottor volgare, ovvero compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Colonia 1755, t. V, lib. XV, *Delli giudizi civili*, cap. XXI, pp. 160-161, n. 16.

(36) Cfr. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, cit., p. 104 e la nota 146 a p. 159 per la bibliografia sull'argomento. Sulle tre sentenze conformi che formavano la *res iudicata* concordano E. Cerchiari, *Cappellani Papae et Apostolicae Sedis auditores causarum Sacrii Palatii Apostolici seu sacra Romana Rota ab origine ad diem 20 septembris 1870. Relatio historia-iuridica*, I-V, Romae 1912-1921: vol. III, p. 299, § 14 e vol. I, p. 241, § 2 e § 4; L. Musselli, *Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico* (Dalle origini al XVII° secolo), CEDAM, Padova 1972, pp. 126-127; Puza, *Res iudicata*, cit., pp. 50 e 57. M. Lega, *Prefatio*, in *Coram Lega Habitae S. Romanae Rotae decisiones sive sententiae*, Romae 1926, pp. 9-64, condivide l'opinione di Tanaglius, secondo il quale i tre gradi delle cause non furono una procedura costante, e afferma che, sicuramente, «non pertinent ad internam Rotae costitutionem, sed ad morem qui inolevit aliquando» (p. 25, § 31). Invece, secondo N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, 4^ ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, p. 235, erano sufficienti due sentenze conformi per formare la *res iudicata*.

(37) Cfr. Lega, *Prefatio*, cit., p. 44, § 31. Lega ritiene l'opinione di Ansaldus conforme alla verità storica pur non evidenziando un sufficiente fondamento giuridico. Conclude affermando che, ammessa anche la regola sulle due sentenze conformi, secondo quanto avanzato da Ansaldus, non era escluso il ricorso alla terza istanza in Rota a causa di sentenze contrastanti.

La «resolutio» riguardo al dubbio stabilito viene presa, come detto, il 1° luglio 1644 (38): i giudici si esprimono «pro confirmatione sententiae Rotalis» di cui riconoscono la «validità», in quanto ricorrono «omnia requisita», e la «giustizia», ritenendo questa «patens» per effetto delle due decisioni davanti all'auditore Bichio (39). Confermano che il capitolo Lateranense era domino della chiesa come dimostrato dai documenti pubblici e dagli atti notarili esaminati in seconda decisione ed ora nuovamente presentati dalla stessa parte nel «summario» (40). Secondo il collegio giudicante, il capitolo aveva acquisito la chiesa a seguito della concessione di frate Giovanni, che ne era proprietario perché l'aveva costruita su proprio suolo come dimostrato nella seconda decisione (41). La proprietà della chiesa Lateranense viene provata dalle affermazioni contenute negli atti notarili risalenti a più di cento anni che di per sé attestano il dominio (42) e, senza dubbio, dal concorso degli «adminicula» (rinnovi, pagamenti di canone, insegne) che in questa materia vanno considerati congiuntamente, tenuto conto che la prova è ammessa anche per indizi e congetture (43). Motivazioni, queste, espresse a partire dalla prima decisione.

Quanto all'argomentazione del vescovo secondo cui la concessione fatta dal capitolo al frate Giovanni nel 1532 non fosse stata eseguita come dimostrerebbe la successiva donazione dello stesso sito da parte della città alla confraternita nel 1538, essa viene respinta dai giudici che adducono, oltre alle risposte date nella seconda decisione (44), anche questa: «dum Ecclesia repe-

(38) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Cecchino, *Cathacensis Ecclesiae*, Veneris 1 Iulij 1644, dec. 310, ff. 879-881.

(39) *Ibi*, p. 880. Sui requisiti di *validitas* e *iustitia* che dovevano presentare le sentenze della Rota romana, cfr. MUSSELLI, *Il concetto di giudicato*, cit., pp. 125-140, in particolare le pp. 128-136 e 138-140, che esanima i suddetti requisiti in relazione al più complesso fenomeno del «*transitus in rem iudicatam*», evidenziando, inoltre, i riflessi processuali dell'orientamento giurisprudenziale della Rota; PUZA, *Res iudicata*, cit., p. 50 e, soprattutto, p. 57, che sottolinea come in assenza di questi due requisiti era impedita la formazione della res iudicata e la possibilità di esecuzione della sentenza.

(40) Cfr. *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Cecchino, dec. 310, f. 880.

(41) Cfr. *ibi*, f. 880.

(42) Cfr. *ibi*, n. 2, f. 880.

(43) Cfr. *ibi*, nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, f. 880.

(44) Cfr. Sul punto in questione si rinvia all'analisi della seconda decisione e, in particolare, alle note 29, 30 e 31 per i relativi riferimenti documentali.

ritur constructa ab ipso F. Ioanne, qui eam construere tenebatur constructa praesumitur» (45). E, ancora, rafforzano la loro opposizione affermando che l'atto notarile del 1538 può riferirsi all'ampliamento della chiesa e all'edificazione del monastero che nella prima concessione non era compreso, sulla base, soprattutto, di una nuova «lettura» del documento: «Praecipue quia constat iam coeptum fuisse aedificium Ecclesiae a domine F. Ioanne, et Confraternitas iam erecta erat, ut patet ex verbis dicti instrumenti, alla *Confraternita già cominciata*, et omnis interpretatio sumenda est pro evitanda contrarietate instrumentorum» (46).

Gli auditori ritengono di nessuna rilevanza quanto contenuto nel memoriale del vescovo in merito ai presunti «attentata», non avendo le stesse lesioni fondamento se non per mezzo di testi esaminati senza citazione e non essendo pienamente provate per essere considerate come delitto (47). Inoltre definiscono calunniosa l'affermazione che le insegne del capitolo Lateranense fossero state poste nel novembre 1643 insieme alla statua del Battista, dal momento che la decisione di Bichio del 23 giugno 1642 e un altro documento della causa, l'accesso giudiziale a detta chiesa del 14 luglio 1640, attestano che le insegne esistevano da molto tempo prima (48); d'altra parte, concludono i giudici, l'apposizione della statua non sarebbe stata di pregiudizio al vescovo – non consistendo la lite sul titolo ma sul dominio della chiesa – e, pertanto, non avrebbe causato danno (49).

Alle conclusioni sfavorevoli del giudizio «coram Cecchino» il vescovo si oppone ancora: ha inizio così una nuova istruttoria della causa affidata al giudice ponente Franciscus Roias; sul dubbio «an sit recedendum a decisis coram reverendissimo domino Cecchino sub die prima julii 1644» (50) i giudici si pronunziano con la «resolutio» del 14 novembre 1644 (51).

L'oggetto della donazione del frate Giovanni alla chiesa Lateranense e il tenore della concessione di quest'ultima allo

(45) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Cecchino, dec. 310, f. 880.

(46) *Ibi*, n. 9, ff. 880-881.

(47) Cfr. *ibi*, n. 10, f. 881.

(48) Cfr. *Ibidem*.

(49) Cfr. *ibi*, n. 11, f. 881.

(50) Cfr. ASV, *S. R. Rota*, *Positiones* 62, c. 14r.

(51) Cfr. *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Roias, *Cathacensis Ecclesiae*, Lunae 14 Novembris 1644, dec. 313, ff. 884-887.

stesso Soldato sono i punti principali sviluppati dagli auditori nelle motivazioni del loro opinamento.

In queste, innanzitutto, si ribadisce il valore probatorio del monitorio del 1532 e degli «adminicula» che derivano da altri documenti prodotti dal capitolo quali la concessione fatta dalla chiesa Lateranense al frate domenicano, i canoni versati dai confratelli ed i rinnovi della concessione (52). Secondo i giudici anche se il monitorio non fosse «in forma probante», «adminiculatum ex predictis [documentis] recte probat dominium», essendo sufficienti come prove nel tempo antico «adminicula et leviores probationes», considerati congiuntamente, e «etiam scripturam informem», «concurrente precipue observantia longissimi temporis, quae dat robur scripturis alias informibus» (53). La stessa «observantia» viene comprovata dai canoni pagati dalla confraternita al capitolo e dai rinnovi relativi al possesso, i quali non possono che riferirsi alla concessione non ad altra ragione possibile ma non espressa che, in ogni caso, andrebbe dimostrata (54).

Al contrario, si legge nella decisione, non hanno rilevanza ai fini della giurisdizione della chiesa i canoni pagati dai confratelli al vescovo in segno di obbedienza e di riverenza (55).

In particolare, le motivazioni dei giudici trovano forza in due assunti: che la donazione del sito nonché della chiesa da frate Soldato al capitolo fosse effettivamente avvenuta, come provato non solo dal monitorio del 31 ottobre 1532 ma anche da altri atti – anche se non esplicitato, il riferimento è alla concessione del capitolo del 21 novembre 1532 –, dal momento che in essi è contenuta la disposizione della chiesa Lateranense sulla donazione ricevuta insieme all'accettazione di quest'ultima («principaliter super donazione disponitur una cum acceptatione, cuius vigore elargiuntur privilegia, necnon exemptiones Ecclesiae, ac Confraternitati ibi erectae») (56); che la donazione, riguardando il suolo, legittima lo stesso capitolo quale proprietario dell'edificio ivi costruito dal frate a seguito della concessione (57).

(52) Cfr. *ibi*, f. 885.
(53) Cfr. *ibi*, nn. 1, 3, 2, 4, f. 885.
(54) Cfr. *ibi*, nn. 5, 6, 7, f. 885.
(55) Cfr. *ibi*, n. 8, f. 886.
(56) *Ibi*, n. 10, f. 886.
(57) Cfr. *ibi*, n. 11, f. 886.

La decisione passa ad esaminare gli argomenti sostenuti dall'ordinario, a cominciare dalle visite effettuate dallo stesso: il collegio giudicante, rielaborando una motivazione esposta già nella prima decisione, ritiene che esse non possano inficiare il diritto del capitolo, in quanto la prima, svoltasi nel 1547, fu emanata all'insaputa del medesimo, le altre, invece, furono effettuate dopo il Concilio di Trento – in seguito al quale i vescovi furono autorizzati a visitare anche le chiese esenti in qualità di delegati della sede apostolica (58) –; conclude, perciò, che gli atti di visita rimangono «aequivoci» «et sic non valeant provare dictam Ecclesiam esse subiectam dominio Episcopi» (59).

Riguardo alle contestazioni sull'erroneità del monitorio, gli auditori oppongono i motivi contenuti nella seconda decisione ovvero che l'«instrumentum» del 21 novembre 1532 non era un atto di accettazione ma di concessione della chiesa da parte del capitolo (60) e la donazione della città alla confraternita nel 1538 non inficiava il diritto già acquisito dalla chiesa Lateranense (61). Precisano, inoltre, che il riconoscimento della priorità del primo donatario non sia in contraddizione con «alias enunciativas» come quella che la chiesa fosse stata costruita con le elemosine dei fedeli, «ultra quod elemosynae factae pro fabrica, acquiruntur operi, non autem personis» (62).

Quanto alla pretesa autorità dell'ordinario sulla chiesa in forza dell'atto pubblico del 1539, i giudici affermano che i confratelli non avevano titolo ad assoggettare la chiesa al vescovo «absque ... espressa licentia, ac consensu» del capitolo Lateranense e, a fortiori, «non costat dictos Confratres capitulariter consessisse» (63). E, ancora, che la scrittura presentata dal vescovo – risalente al 1539 e relativa al riconoscimento della

(58) Cfr. *Ibi*, nn. 13 e 14, f. 886. Sull'utilizzo della formula *tamquam Sedis Apostolicae delegatus*, «elegante sul piano canonistico, ma non su quello teologico», e il problema del rafforzamento dei poteri degli ordinari cfr. H. JEDIN, Delegatus Sedis Apostolicae *e potere episcopale al concilio di Trento*, in ID., *Chiesa della fede Chiesa della storia. Saggi scelti*, Morcelliana, Brescia 1972, pp. 275-294, in particolare le pp. 288 e 289, nella quale si legge la citazione qui riportata.

(59) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Roias, dec. 313, n. 14, f. 886.

(60) Cfr. *ibi*, nn. 15 e 16, f. 886.

(61) Cfr. *ibi*, n. 17 e n. 19.

(62) Cfr. *ibi*, n. 18, f. 886.

(63) *Ibi*, nn. 20 e 21, f. 886.

confraternita – non era in forma probante in quanto estratta dall'archivio episcopale, non avendo alcuna forma pubblica, né essendo redatta in tempo antico (64).

Infine, viene respinta la tesi del presule secondo cui il frate Giovanni, avendo costruito su suolo a lui concesso, non fosse stato idoneo a far ottenere al capitolo il dominio della chiesa – rispetto al quale il laico non ha titolo – per il motivo che l'edificio diventa proprietà con il suolo, così che la chiesa sarebbe rimasta sotto il dominio del vescovo di Catanzaro e, di conseguenza, detto frate Giovanni non avrebbe potuto donare l'edificio al capitolo Lateranense (65). In merito i giudici ripetono quanto detto sopra, che «frater non aedificavit in solo proprio, sed in solo Capituli Lateranensis cui prius ipse donaverat», e ribadiscono che «dictum vero Capitulum fuisse capax dominij Ecclesiae, eique fuisse acquisitam Ecclesiam in eius solo aedificatam» (66). Quanto alla circostanza che Giovanni Soldato, sebbene religioso, avesse potuto donare, questa viene giustificata presumendo il beneplacito apostolico come nella seconda decisione (67).

Le motivazioni esposte confermano, pertanto, la decisione emanata coram Cecchino; in forza delle ultime due determinazioni rotali il 19 dicembre 1644 il giudice ponente Roias pronuncia la seconda «diffinitivam sententiam» della causa, che conferma quella deliberata dall'auditore Bichius e decreta il capitolo Lateranense «dominum absolutum» della chiesa dei Santi Giovanni, come si legge nel dispositivo:

... dicimus, pronunciamus, decernimus, et declaramus bene fuisse indicatum, sententiatum, et declaratum per dictum dominum Rpd Bichium, maleque et perperam fuisse et esse appellatum pro parte dicti reverendissimi domini episcopi Cathacensis, et propterea sententiam per dictum Rpd. Bichium latam, et promulgatam fuisse, et esse confirmandam, approbandam, et emologandam, prout confirmamus, approbamus, et emologamus, ac pro confirmata, approbata, et emologata haberi volumus atque mandamus ecclesiamque praefatam, una cum illius pertinentiis spectasse et spectare, pertinuisse, et pertinere ad dictum reverendissimum Capitulum ecclesiae Lateranensis, illudque fuisse et esse dominum absolutum, et uti talem potuisse, et posse de dicta ecclesia disponere... (68).

(64) Cfr. *ibi*, nn. 22 e 23, ff. 886-887.
(65) Cfr. *ibi*, n. 24, f. 887.
(66) *Ibi*, n. 25, f. 887.
(67) Cfr. *ibi*, f. 887.
(68) A. S. V., *S. R. Rota*, *Sententiae* 13, *Sententia diffinitiva, R. P. D. Rojas (iuris utriusque doctor), Catacensis Iurisditionis seu Ecclesię, Pro reverendissimo*

La sentenza – che riprende fedelmente la prima – prosegue affermando che le molestie e gli impedimenti posti in essere dall'ordinario furono illeciti e ingiusti e che lo stesso sia condannato al silenzio perpetuo – «silentiumque perpetuum imponendum fore, et esse eidem episcopo, prout imponimus» –, nonché al pagamento delle spese prodotte nella causa – «nec non dictum reverendissimum dominum episcopum in expensis in causa factis condemnandum fore, et esse prout condemnamus, et quarum taxationem nobis vel cui de iure in posterum reservamus» (69).

Motivazioni dei giudici ed elementi probatori: alcune osservazioni

La linearità dell'iter processuale esaminato è il risultato di conclusioni concordi cui pervengono i collegi della Rota sia in prima che in seconda istanza riconducibili, a loro volta, alla solidità degli elementi di prova a favore del capitolo Lateranense.

Dal confronto delle quattro decisioni emerge, però, al di là della loro apparente e generica uniformità, una rilevante discrepanza tra l'ultima e le precedenti riguardo al nesso proprietà del suolo-dominio della chiesa. In particolare, fino alla terza decisione, emanata «coram Cecchino», viene affermato che il frate Giovanni, avendo costruito sul proprio suolo, era proprietario della chiesa che, in seguito, aveva donato al capitolo Lateranense (70); nell'ultima decisione, inerente al processo «coram Roias», viene detto, invece, che il regolare domenicano non aveva costruito sul suolo proprio «sed in solo capituli Lateranensis cui prius ipse donaverat» e che «dictum vero Capitolum fuisse capax dominij Ecclesiae, eique fuisse acquisitam Ecclesiam in eius solo aedificatam» (71), conforme al principio secondo cui l'edificio diviene proprietà con il suolo (72).

Tale deduzione modifica in maniera non irrilevante l'impianto interpretativo proposto dai giudici fin dalla prima deci-

Capitulo ecclesię Lateranensis de Urbe contra reverendissimum dominum episcopum Catacensem, Lunę 19 decembris 1644, dominus Felix de Iotis notarius, recto della seconda di cc. 2 non numerate.

(69) *Ibidem*.

(70) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Cecchino, dec. 310, f. 880.

(71) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Roias, dec. 313, n. 25, f. 887.

(72) Cfr. *ibi*, nn. 11 e 12 del sommario: «Aedificium cedit solo, praesertim favore Ecclesiae».

sione e lascia spazio a qualche perplessità sulle conclusioni del tribunale romano. L'analisi dei documenti prodotti dal capitolo, inoltre, non permette di desumere che la donazione del sito fosse stata precedente all'edificazione della chiesa e, del resto, nelle allegazioni della stessa parte viene affermato chiaramente che frate Soldato prima aveva costruito la chiesa sul suolo concesso dalla comunità e dopo l'aveva donata al capitolo (73).

La contraddizione esistente fra le decisioni è indice, per altro verso, di una carenza del quadro probatorio a sostegno della chiesa Lateranense: la costruzione e la donazione della chiesa effettuate da frate Giovanni vengono attestate, infatti, solo indirettamente, attraverso la copia del monitorio del 1532. Ed è su questo elemento di prova che si concentra la difesa del vescovo: mettendone in dubbio la fondatezza cerca di dimostrare che frate Soldato non aveva edificato la chiesa. Secondo l'ordinario la copia del monitorio del 1532 non aveva i requisiti di autenticità, mentre l'«instrumentum» di concessione della chiesa Lateranense al religioso domenicano doveva considerarsi come atto di accettazione della donazione da parte del capitolo che, essendo successivo al monitorio, contraddiceva il contenuto di quest'ultimo (74). Soprattutto, a parere del presule, l'atto pubblico del 1538, con cui la città di Catanzaro concedeva il sito dato a Giovanni Soldato alla confraternita di San Giovanni Battista per costruirvi la chiesa, finiva per smentire che il frate avesse realizzato l'edificio di culto e avesse dato seguito alla concessione del capitolo. Per superare la denunciata incongruenza i giudici si limitano ad affermare che «dum Ecclesia reperitur constructa ab ipso Fratre Ioanne, qui eam construere tenebatur constructa praesumitur» (75), oppure considerano il permesso a costruire ottenuto dalla confraternita nel 1538 come facoltà di

(73) Per la documentazione probatoria del capitolo cfr. ASV, *S. R. Rota, Positiones* 55, cc. 660r-661v; riguardo alle allegazioni, cfr. ASV, *Positiones* 43, cc. 667r e 679r e *Positiones* 62, c. 14v, relative, rispettivamente, al secondo giudizio coram Bichio ed a quello coram Roias che ripetono puntualmente quanto espresso nella prima decisione.

(74) Ancora nell'ultimo giudizio coram Roias, la parte del vescovo contesta la modalità di estrazione della copia del monitorio e la sua conformità all'originale (cfr. A. S. V., *S. R. Rota, Positiones* 62, c. 28r e c. 40r) e ritiene che la bolla di concessione della chiesa in favore del frate deve essere intesa come atto di accettazione del capitolo (cfr. *ibi*, f. 28v).

(75) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Cecchino, dec. 310, f. 880.

ampliare l'edificio già esistente, la cui costruzione è dimostrata per via di presunzione, sulla base di una interpretazione della lettera dell'atto di concessione secondo la quale, a quella data, la confraternita fosse già eretta ovvero «*già cominciata*», lettura giustificata dalla necessità di eliminare le contraddizioni tra le scritture (76). Restava il fatto – evidenziato dal vescovo – che da nessuna scrittura tra quelle allegate risultava che il capitolo avesse concesso la chiesa alla confraternita, mentre era documentato che quest'ultima aveva ricevuto il sito dalla città di Catanzaro e la licenza di costruire dall'ordinario (77).

A questo punto ci sembra utile porre all'attenzione un dato: il dominio del capitolo Lateranense sulla chiesa di Catanzaro viene formalizzato trent'anni dopo il 1532, anno della donazione di frate Soldato. Il documento del 1576 relativo al primo rinnovo della concessione della chiesa di San Giovanni rilasciata dai canonici del Laterano all'omonima confraternita attesta che l'aggregazione della chiesa catanzarese alla basilica Lateranense avvenne il 28 aprile 1562 per iniziativa dei confratelli del sodalizio di San Giovanni che l'avevano eretta e fondata («per vos erectam et fundatam») e, consequenzialmente, il capitolo assunse quella «sotto la protezione e il dominio della chiesa Lateranense» («nosque illam sub nostro, ecclesiaque Lateranensis protectione, et dominio receperimus») (78). Ne scaturiscono alcune considerazioni. L'atto, certificando l'edificazione della chiesa prevista dalla concessione del 1532 e individuando il soggetto attuatore nei confratelli, conferma le riserve del vescovo sulla legittimità dell'intervento della confraternita e, implicitamente, sul rispetto e la validità degli accordi presi dal frate Giovanni che, tra l'altro, aveva agito dietro delega della città di Catanzaro. Lo stesso «ritardo» nella formalizzazione del domi-

(76) Cfr. *ibi*, n. 9, f. 880-881. L'interpretazione degli auditori riguarda le parole dell'atto notarile «nuovamente cominciata» riferite alla confraternita che vengono intese nel significato di «*già cominciata*» per affermare l'esistenza della congrega anteriormente al 1538 e, prima di questa, della chiesa, secondo quanto previsto dalla concessione del capitolo al frate Giovanni, in cui si parlava della costruzione dell'edificio di culto e dell'istituzione della confraternita. In verità, il significato testuale delle parole dell'atto lascerebbe intendere un nuovo assetto formale o organizzativo della congrega. Per il testo dell'instrumentum di concessione della città di Catanzaro al sodalizio di laici, tra le tante allegazioni in cui è citato cfr. ASV, *S. R. Rota*, *Positiones* 43, cc. 683r-684r.

(77) ASV, *S. R. Rota*, *Positiones* 62, c. 40v.

(78) ASV, *S. R. Rota*, *Positiones* 55, c. 662r.

nio – pure giustificato dalle condizioni della donazione poiché la chiesa donata doveva essere nuovamente edificata – messo in relazione all'iniziativa dei confratelli acquista un significato diverso e, rimanendo agli esiti giudiziari, si comprenderebbe poco in base alla motivazione secondo cui il frate prima aveva ceduto il terreno e poi aveva edificato la chiesa. Resta fermo, naturalmente, che per sviluppare e verificare queste preliminari risultanze sulle vicende della chiesa siano necessari specifici approfondimenti che esulano dagli obiettivi della presente ricerca.

In ogni caso, quanto richiamato appare sufficiente per concludere che l'esito della causa non fosse così scontato come indurrebbe a credere la generale conformità delle decisioni e lo dimostrano, d'altra parte, le divergenze dei giudici al tempo della riproposizione – per la seconda volta – del dubbio in prima istanza e di cui resta traccia in una memoria difensiva del capitolo Lateranense «respecto facti», nella quale, in apertura, si legge: «Reverendissimo pater sub die 10 decembris 1642 fuit propositum praeinsertum dubium, et resolutio dilata fuit ob discordiam dominorum ...» (79).

Tornando all'esame degli atti delle motivazioni va rilevato, infine, che, sempre nella quarta decisione, gli auditori rafforzano

(79) ASV, *S. R. Rota*, *Positiones* 43, c. 667r. La discordia fra i giudici spiega perché il giudizio in prima istanza si conclude molto tempo dopo, il 10 giugno 1643. A dilatare l'iter della causa contribuisce la richiesta della difesa del vescovo – accettata dal tribunale – di produrre altri documenti conservati nell'archivio della curia episcopale che determina la redazione delle *litterae compulsoriales* – documento membranaceo conservato in ASV, *S. R. Rota*, *Processus actorum* 92, 7, non numerato – con cui si indicava la commissione del giudice della causa nella curia «ad altro giudice o persona costituita in dignità ecclesiastica» per estrarre in forma autentica copie di scritture il cui originale si conservava in altro luogo (cfr. De Luca, *Il Dottor volgare*, cit., t. V, lib. XV, Delli giudizi civili, cap. XVIII, n. 9). Il «processus compulsorialis de partibus» viene formato coram Francesco Paparo, canonico della cattedrale di Catanzaro, e sottoscritto e pubblicato da Marco Antonio Careri, della stessa città, scelto come notaio. Interviene all'estrazione in copia degli atti il notaio Marco Antonio de Abbate nominato dal procuratore del capitolo (cfr. ASV, *S. R. Rota*, *Processus actorum* 92, 7, cc. 65r-65v). Gli atti collazionati sono sigillati il 23 gennaio 1643 per essere spediti al giudice Caelius Bichius; il 23 febbraio, «ante audientiam» in Rota, sono prodotti dal connotario Alexander Palladius «in officio» del ponente e, successivamente, durante l'udienza rotale ovvero «in iudicio» citati dal difensore del vescovo Fatius Piccirillus (ASV, *S. R. Rota*, *Manualia Actorum* 649, cc. 339r-339v).

l'opinamento contrario alle pretese del vescovo ritenendo, per la prima volta, privo di pubblica fede il documento presentato dallo stesso a sostegno delle sue rivendicazioni, l'instrumentum del 1539 – atto di istituzione canonica della confraternita e della chiesa e di subordinazione dei confratelli al vescovo –, in quanto estratto dall'archivio episcopale «quod non probat ad favorem eiusdem Episcopi adversus non subditum» (80). E questo – si legge ancora nella decisione – «praesertim, cum nullam habeat faciem instrumenti publici, nec fuerit eadem scriptura posita ab antiquo, cum alias evenire posset quod post motam litem apponeretur, et successive ea extraheretur» (81).

Oltre la verità processuale

Fin qui la ricostruzione del giudizio, le ragioni avanzate dalle due parti, le valutazioni dei giudici e la sentenza finale sulla base dell'analisi delle «decisiones» e di altri documenti dell'archivio del tribunale romano. Le fonti esaminate finora, se danno conto di una verità, quella «processuale», secondo la quale la giurisdizione sulla chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista spettava al capitolo Lateranense, non esauriscono il discorso circa le cause della lite. Resta da chiarire, infatti, come mai la questione della giurisdizione della chiesa – che, da quanto emerso, presentava comunque aspetti controversi – fosse ancora attuale in pieno Seicento, un secolo dopo la fondazione dell'edificio di culto. Per fare piena luce su queste «altre» verità è necessario procedere nella ricerca oltre le carte processuali, con-

(80) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Roias, dec. 313, n. 22, pp. 886-887. Come spiega E. Lodolini, sebbene per la dottrina e anche per la Rota Romana l'archivio episcopale fosse considerato, in generale, pubblico e munito di fede pubblica, «la fede pubblica delle scritture dei pubblici archivi non era assoluta: per la S. Rota Romana essa esisteva soltanto nell'ambito della giurisdizione territoriale dell'autorità cui l'archivio apparteneva e nei confronti dei 'sudditi' dell'archivio, discostandosi dalla dottrina prevalente...» (*Giurisprudenza della Sacra Rota Romana in materia di archivi (secc. XVI-XVIII)*, in «Rassegna degli archivi di Stato», 42/1 (1982), p. 22). A testimonianza della giurisprudenza rotale, lo studioso menziona, tra gli altri, il caso giudiziario di Catanzaro e la massima al n. 22 del sommario della decisione qui esaminata: «Archivium Episcopale non probat ad favorem Episcopi adversus non sibi subditum» (*Ibi*, p. 24).

(81) *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, cit., c. Roias, dec. 313, n. 23, f. 887.

centrando le indagini sui protagonisti e la realtà del loro tempo, con particolare riguardo al contesto ecclesiastico catanzarese.

In questa direzione porta l'interessante rinvenimento nell'Archivio Generale dei Carmelitani scalzi di una fonte del 1663, relativa ad un successivo contenzioso giudiziario tra i padri teresiani e l'ordinario diocesano: si tratta dell'attestazione, presentata dai Carmelitani scalzi, del «dottore iuris utriusque» Decio De Paola – già vicario generale della cattedrale di Catanzaro dal 1657 al 1658 – contro l'ammissione in giudizio delle testimonianze di parte contraria degli ecclesiastici Vitaliano Marascano e Carlo Rossi, in quanto testimoni molto «vicini» alla stessa parte e, soprattutto, direttamente interessati a contrastare – in passato – la fondazione di religiosi (82). In particolare Decio De Paola afferma:

il vescovo d'Ombriatico domino Vitaliano Marascano s'ebbe a male essersi trasferita la robba di Giulia e Prasede Brancatti alli padri nella fundatione del loro convento in detta città di Catanzaro, alla qual robba come parente aspirava; però non può esser testimonio pro parte contraria. Di più affermo ... come il detto vescovo domino Vitaliano Marascano era nel tempo della fundatione cappellano maggiore della cathedrale et ostava alla fundatione de padri per tema che non gli facessero vendere certi terreni lasciati alla confraternita di San Giovanni chiesa di detti padri dalla beata memoria di Gerolamo di Leone, per maritaggi, e per non essersi detta confraternita difesa gli furono levati, et hoggi son occupati dall'[sic] vescovo Marascano ...Ulterius egli era del capitolo, et come anco tutti li altri capitolari erano contrarij alla fundatione.

L'ex vicario generale della cattedrale di Catanzaro continua contestando la testimonianza di Carlo Rossi:

l'attestazione di monsignor vescovo dell'Isola signor Carlo Rossi, non s'ammette perch'in quel tempo si trattava la fundatione era cantore di detta chiesa cathedrale e persona anco del capitolo: di più era parente dell'ultimo Branchatti interessato alla pretensione et successione della robba; ulterius era della confraternita di Santa Caterina emula della confraternita di San Giovanni chiesa de detti padri (83).

Le dichiarazioni di Decio De Paola risultano preziose alla nostra indagine per due motivi: spiegano che lo scontro sulla chiesa dei Santi Giovanni ha origine allorquando l'omonima confraternita decide di cedere il possesso della stessa – di cui

(82) AGOCD, A, Plut. 112, I, n. 2 carte non numerate.
(83) *Ibidem*.

godeva – ai regolari; precisano che tra quanti avevano interesse ad ostacolare la cessione della chiesa ai Carmelitani scalzi devono essere annoverati anche alcuni componenti del capitolo della cattedrale e non il solo vescovo.

L'ordinario, da parte sua, aveva provato ad ostacolare il sorgere della fondazione dei teresiani ben prima dei provvedimenti del 1640, denunciando irregolarità commesse dalla confraternita di San Giovanni nella relazione del 1636 preparata per la visita *ad limina Apostolorum*:

In ecclesia Sancti Ioannis est alia confraternitas laicorum Sancti Ioannis vocabulo nuncupata, habens in redditibus ultra quingentos ducatos. Haec quoque eodem genere morbi laborat quo reliquię antedictę, et cum dies redditibus eiusdem decrescerent, vocati ab episcopo ad reddenda computa, eo inconsulto advocarunt patres Carmelitanos discalceatos quibus et ecclesiam quae ordinarij est, et redditus assignarent, sed res e voto ipsorum non cessit tum propter religiosorum mendicantium contradictiomem, tum etiam quia eorum introductio futurum erat ut commota in civitate dissidia ex quodam imprudenti affectu augerentur. Fuit ordinaria autorithate instituta sed eam sopprimere expediret ecclesiamque et redditus clericorum seminario erigendo unire et incorporare in quo alerentur adolescentes qui bonis artibus instructi vitę morumque honestate cęteris essent exemplo, quorum opera quandoque futura esset ecclesię utilis episcopo adiumenti in pastorali sollecitudine ut Cathacensis ecclesię calamitatibus succurreretur (84).

Le affermazioni citate – in parte già oggetto di attenzione storiografica (85) –, alla luce del conflitto giurisdizionale fatto emergere, acquistano un nuovo significato, non esclusa una eventuale valenza strumentale. Di conseguenza, per poter «decifrare» la realtà locale sarà necessario acquisire ulteriori conoscenze sull'episcopato catanzarese e sulle istituzioni diocesane. Altresì, si cercherà di verificare in quale misura sia possibile, se

(84) ASV, *Congr. Concilio, Relat. Dioec.*, 205 A, f. 131r. Le accuse all'indirizzo della confraternita sono successive all'accordo del 7 luglio 1635 tra i confratelli ed i padri Carmelitani scalzi – concernente la concessione del possesso della chiesa e delle risorse del sodalizio – ratificato il 26 novembre dello stesso anno dal Definitorio Generale del suddetto ordine. Cfr. al riguardo, Toraldo, *Il convento dei Carmelitani scalzi*, cit., p. 520.

(85) Sulle dichiarazioni del vescovo Caputo si è soffermata, ai fini di uno studio sulle origini e il funzionamento del seminario cittadino, M. Mariotti, *Il seminario di Catanzaro attraverso le relazioni dei vescovi per le visite* ad limina *(1592-1900)*, in A. Placanica (a cura di), *Civiltà di Calabria. Studi in memoria di Filippo De Nobili*, Edizioni EFFE EMME, Chiaravalle C.le 1976, pp. 222 e 236-237.

non giustificare, quanto meno spiegare l'operato dell'ordinario rifacendosi alle condizioni dei vescovi italiani nel periodo post-tridentino che, com'è noto, incontravano ostacoli sia all'interno del corpo ecclesiastico a causa del rafforzamento del potere papale e dei conflitti interni al clero, che all'esterno per l'opposizione del potere civile e la resistenza della società (86).

Nell'acquisizione di elementi di conoscenza sul contesto diocesano si farà riferimento alla relazione di Consalvo Caputo del 1636 per la visita *ad limina Apostolorum*, dalla quale – al di là delle accuse rivolte alla congrega di San Giovanni – si evince la più generale volontà del presule di affermare la propria autorità sui sodalizi dei laici e le chiese in cui questi operano. A proposito della confraternita del Santissimo Sacramento, aggregata all'omonima arciconfraternita di Santa Maria sopra la Minerva di Roma, si dà notizia dei redditi, pari a 600 ducati, spesi oltre che per il culto del Santissimo Sacramento e le celebrazioni di messe relative a legati pii, anche per la cura dei proietti – «non senza pregiudizio dello stesso primo scopo» secondo l'ordinario –, e dei loro amministratori:

Administrantur per magistrum seu priorem et procuratores laicos, qui annales sunt costituendi, sed opera potentiorum civitatis factum est ut ultra decem et octo annos in officio perseveraverint prędicti cum maximo detrimento et bonorum et reddituum prędictę confraternitatis, nam ex bonis aliqua alienarunt episcopo inconsulto cui vix adduci possunt ut reddant rationem, ex redditibus multos habent vel amicorum vel consanguineorum affectu inexactos, quibus claribus iam auctoritate sua occurrit episcopus, redditurus eisdem iuxta opera sua tum vel maxime quod in prędicta civitate huiusmodi abusus sint communes cum reliquis confraternitatibus (87).

Il presule è deciso ad opporsi alla prassi dei confratelli di evitare il controllo del vescovo e di non ottemperare alla riscossione dei redditi nei confronti di amici o consanguinei e promette di fare giustizia sia con riferimento alla specifica realtà che in generale, ritenendo queste disfunzioni «abusi comuni» fra le confraternite, come si evince più avanti nello stesso documento dalle notizie riguardanti il sodalizio sotto il titolo di Santa Caterina:

(86) Per una efficace e agile sintesi sul ruolo dell'episcopato nell'Italia postridentina nell'ambito dell'istituzione ecclesiastica dominata dall'assolutismo papale e, perciò, verticisticamente organizzata si rimanda a E. Bonora, *La Controriforma*, 3^ ed., Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 45-58 e alla relativa bibliografia.

(87) ASV, *Congr. Concilio, Relat. Dioec.*, 205 A, ff. 130r-130v.

In ecclesia Sanctę Catherinę Virginis et Martiris et sub dictę Sanctę vocabulo est alia confraternitas laicorum cuius redditus ascendunt ad scuta septingenta illius monetę et ultra ex legatis pijs cum oneribus ... Administratores tamen reddituum huiusmodi ne episcopo rationem reddere rogantur postquam in huiusmodi munere notabiliter delinquerunt alienando, permutando etiam irrequisito episcopo aliqua bona dictę confraternitatis, advocarunt sub certis conditionibus patres clericos regulares Theatinos pro quorum substentatione totas illas pecunias expendunt, rati quod hoc arte possint evadere redditionem computorum et cęlare eorum culpas: multę enim pecuniarum summę vel metu vel negligentia non exactę interitum minantur earum, cum consanguineis et enim et necessarijs suis res agenda est qui adhuc debent vel cum ipsis met administratoribus qui vel in proprios vel in alios usus quam in destinatos pecuniam consupserunt ... (88).

Il vescovo prosegue affermando che l'arrivo dei padri Teatini avrebbe comportato contrasti tra i cittadini e delusione nei confratelli – pronti a sciogliersi –, e avanzando la richiesta di sopprimere la confraternita.

Il confronto del caso appena menzionato con quello del sodalizio di San Giovanni può essere proficuo per comprendere le cause della lite in esame. L'evidente analogia delle situazioni permette di affermare, in via preliminare, che lo scontro dell'ordinario con la confraternita di San Giovanni e i padri Carmelitani scalzi – e, di conseguenza, con il capitolo Lateranense – non deve considerarsi un fenomeno isolato ma uno degli episodi in cui prende forma l'«offensiva» del presule per stabilire il pieno controllo sulla diocesi (89). Entrambe le denunce nei confronti delle associazioni, poi, rivelano che l'intento del vescovo non è quello di reprimere le disfunzioni riscontrate: individuando un rapporto di causa-effetto tra abusi delle confraternite ed istituzione di fondazioni di religiosi, l'ordinario auspica provvedimenti ben più drastici della curia romana.

A questo punto se, da un lato, per verificare la relazione causale indicata nel documento sulla diocesi sarebbero necessari altri riscontri che non siano la sola testimonianza del presule, dall'altro, non si può non rilevare fin da ora che ammetterne la veridicità significherebbe non tanto confermare l'esistenza di

(88) *Ibi*, f. 130v.

(89) Sulla forte conflittualità tra vescovi e confraternite che aveva come motivo prevalente il rifiuto dei confrati di sottoporsi al controllo amministrativo, cfr. G. Greco, *La Chiesa in Italia nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 167-168.

comportamenti scorretti nella società del tempo quanto dar credito ad una «singolare» spiegazione della diffusione di ordini e congregazioni regolari, fenomeno che caratterizza gran parte dell'età moderna. Viceversa, è plausibile ritenere che la gravità dei rilievi denunciati rifletta il carattere strumentale dell'attacco rivolto alle due confraternite, che si propone di screditarle di fronte alla Sacra Congregazione del Concilio e chiederne la soppressione per colpire, in realtà, le nuove famiglie di religiosi insediatesi in città e le loro risorse (90).

Nelle pagine seguenti, pertanto, si cercherà di dimostrare che la rivendicazione del vescovo riguardo alla chiesa dei Santi Giovanni era indotta, al di là delle ragioni di legittimità, da implicazioni di carattere economico. Al fine di sostenere questa interpretazione sarà opportuno ricostruire la situazione economica delle istituzioni diocesane, a cominciare dalle disponibilità finanziarie del presule, aspetto che permetterà di stabilire, tra l'altro, quanto la condizione del vescovo Caputo possa essere indicativa di quella dell'episcopato della penisola (91).

È possibile ricavare l'entità dei cespiti della mensa episcopale catanzarese sempre dalla fonte del 1636 sullo stato della diocesi, nella quale si legge:

(90) Non è casuale che si chieda la soppressione proprio di quelle confraternite che qualche anno prima avevano promosso l'istituzione di fondazioni di regolari. Del resto, poco motivate sembrano le accuse mosse al sodalizio di San Giovanni, ovvero la diminuzione dei redditi e l'inosservanza dell'obbligo di rendicontazione, rispetto agli addebiti contestati alla confraternita di Santa Caterina – ammesso che anche questi fossero interamente fondati –; né sono stati trovati riscontri in merito a tali disfunzioni negli atti del processus compulsorialis – in A. S. V., *S. R. Rota, Processus Actorum*, 92, 7 e di cui si è parlato *supra*, alla nota 79 – che pure riunisce documenti relativi a provvedimenti vescovili riguardanti la confraternita o la chiesa, finalizzati a dimostrare che la stessa fosse soggetta alla giurisdizione dell'ordinario.

(91) Sull'utilità di introdurre nello studio delle istituzioni ecclesiastiche una metodologia che unisca la prospettiva economica, e più in generale materiale, a quella istituzionale si vedano le interessanti riflessioni di E. Brambilla, *Per la storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche*, in «Società e storia», 7/24 (1984), pp. 395-450. La stessa studiosa, analizzando la chiesa seicentesca, evidenzia la centralità del contrasto tra clero secolare e clero regolare che riconduce sostanzialmente al prevalere nella politica ecclesiastica della linea regolare-romana su quella episcopale-secolare (*Ibi*, pp. 422-432). In merito all'avversione delle gerarchie episcopali verso gli ordini religiosi che, nei primi anni del Seicento, conoscono un nuovo sviluppo soprattutto grazie alle nuove congregazioni, cfr. Greco, *La Chiesa in Italia*, cit., p. 108.

Redditus mensę episcopalis ascendunt ad summam circiter duorum millium ducatorum monetę regni, ex frumento frondibus sicomorum et pascuis animalium, sed dicti redditus a multis annis sunt gravati annua pensione scutorum mille auri, qui solvuntur Romę eminentissimo domino cardinali Lantes, et pro episcopo remanent vix scuta quingenta (92).

Pur essendo difficile stabilire la «reale» consistenza delle risorse dell'ordinario, valutare, cioè, se le stesse fossero commisurate alle necessità sue e dell'istituzione diocesana, è possibile trarre, comunque, alcune conclusioni: è certo che la condizione economica del vescovo di Catanzaro fosse fortemente penalizzata dal fenomeno – particolarmente accentuato nel Mezzogiorno – dell'imposizione di pensioni sulle entrate episcopali da parte del pontefice per ammortizzare i costi dell'apparato burocratico e del nepotismo papale e dei porporati che, nella fattispecie, raggiunge una percentuale elevatissima rispetto all'ammontare del reddito (93).

Altrettanto certo è che le sostanze della mensa vescovile fossero insufficienti a far fronte ad un'impellente esigenza del clero diocesano: istituire nuovamente il seminario, questione annosa, come si evince dalle relazioni sulla diocesi dei predecessori di Caputo (94), il quale la utilizza come strumento di pressione nei confronti della curia romana per indurre la stessa a sopprimere la confraternita di San Giovanni. Aveva perciò di che lamentarsi l'ordinario e, di conseguenza, la difficoltà di provvedere alla cura episcopale con contenute risorse spiegherebbe ampiamente

(92) ASV, *Congr. Concilio, Relat. Dioec.*, 205 A, f. 129v.

(93) L'incidenza della pensione attribuita all'alto prelato sul reddito della mensa vescovile di Catanzaro è pari al 50 per cento, una percentuale altissima che va ben oltre il dato medio fornito per il periodo in esame dal molto dettagliato studio di M. Rosa, *Curia romana e pensioni ecclesiastiche: fiscalità pontificia nel Mezzogiorno (secoli XVI-XVIII)*, in «Quaderni storici», 14/42 (1979), pp. 1015-1055. Questi, ripartendo per aree territoriali le diocesi meridionali e rilevando la percentuale media dell'onere delle pensioni sulle rendite vescovili per ciascuna circoscrizione individuata, pone nella prima metà del '600 la Calabria Ultra – di cui Catanzaro è il capoluogo – ai primi posti, precisamente al terzo, per peso delle pensioni sui redditi delle diocesi con la percentuale del 29 per cento, posizione che conferma una consolidata tendenza ricostruita dallo studioso: la stessa provincia, infatti, nelle analoghe graduatorie relative ai periodi di metà e fine del '500 occupa, rispettivamente, il primo e il secondo posto con le percentuali del 26,4 e del 32 per cento.

(94) Cfr. Mariotti, *Il seminario di Catanzaro attraverso le relazioni dei vescovi*, cit., pp. 222 e 236.

le sue mire sui patrimoni dei conventi, prima posseduti dalle confraternite (95).

La tesi secondo cui il fattore economico giocò un ruolo determinante nell'avvio della controversia viene accreditata da un'altra ragione: l'opposizione all'insediamento dei padri Carmelitani scalzi significava non solo impedire l'alienazione del cospicuo patrimonio della confraternita – cui erano interessati il presule e anche alcuni componenti del capitolo – ma anche mettere in discussione, con l'esenzione dalla giurisdizione vescovile della chiesa dei Santi Giovanni affermata in forza del diritto di proprietà del capitolo Lateranense, l'immunità che essa godeva dalle tassazioni cui erano soggette, invece, le chiese sottoposte all'ordinario. Non è un caso che, ancora nel 1647, sebbene il convento dei Carmelitani scalzi fosse ormai ufficialmente riconosciuto dall'autorità diocesana, la pretesa riscossione della quarta funeraria da parte del vescovo sarà motivo di un nuovo contenzioso fra lo stesso e la fondazione dei regolari, e così ancora nel 1672 e nel 1726 (96). La quarta funeraria deve essere

(95) Le difficoltà della diocesi di Catanzaro erano comuni a tante altre della penisola; non meraviglia pertanto che, qualche tempo dopo, il varo della riforma innocenziana sulle case dei regolari fosse vista con favore dai vescovi che intendevano utilizzare edifici e rendite dei conventini soppressi per realizzare le riforme previste dal Concilio di Trento. Popolazioni, ceti locali, autorità statali ostacolarono, però, la riforma e le loro ragioni finirono per prevalere sulle aspirazioni episcopali. Sull'argomento cfr. Greco, *La Chiesa in Italia*, cit., pp. 108-111.

(96) Dei vari tentativi del vescovo di far pagare detta quarta al convento dei Carmelitani scalzi ci perviene una sintesi da documenti databili al 1726 – quando viene richiesto ancora una volta ai padri teresiani di versare la quarta di funerale a seguito dell'emanazione della bolla di Benedetto XIII –, nei quali viene ricordato che, grazie all'intervento del cardinale arciprete della basilica Lateranense, il convento aveva ottenuto due volte, nel 1647 e nel 1672, l'inibitoria riguardo ai provvedimenti vescovili: cfr. ASCZ, *Cassa Sacra, Miscellanea*, B. 17. 1442, lettera della basilica Lateranense al priore dei Carmelitani scalzi del 22 maggio 1647, di n. 2 cc. non numerate; *Ibi*, documento il cui incipit recita «Il convento de padri Carmelitani scalzi della città di Catanzaro sta situato assieme con la chiesa», senza data, di n. 2 carte non numerate; *Ibi*, documento con incipit «Li padri Carmelitani scalzi di santa Teresa della città di Catanzaro», senza data, di n. 2 cc. non numerate. Le ultime due fonti sono databili con sicurezza al 1726. Sull'applicazione della «constitutio» di Benedetto XIII del 1725 relativa alla «quarta funeralis» da parte di vescovi calabresi cfr. M. Mariotti, *Rapporti tra vescovi e religiosi in Calabria (attraverso i sinodi diocesani, 1574-1795)*, in AA.VV., *Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno*, vol. I, Congedo, Galatina 1987, pp. 298-299, che prende in esame il sinodo di Oppido del 1726 del vescovo Perrimezzi.

intesa, nella fattispecie, come il diritto dell'ordinario a riscuotere parte delle sostanze corrisposte alla chiesa funerante per la celebrazione delle esequie e la sepoltura dalla famiglia del defunto che fosse stato sepolto fuori dalla sua parrocchia (97). Considerata l'importanza che, nel Seicento, tra le persone più abbienti rivestiva sia sotto l'aspetto spirituale che sociale il rito funebre quale «morte confortata» per via dell'intervento di confraternite e regolari, e che la chiesa dei Santi Giovanni, in quanto sede dell'omonima confraternita, doveva essere individuata come luogo religioso di elezione dagli appartenenti ai ceti sociali elevati, è facile concludere che la stessa chiesa fosse oggetto di attenzione da parte del vescovo per le possibili entrate derivanti dall'applicazione della «quarta» (98).

(97) Con quarta funeraria si indicava l'obbligo della chiesa funerante di devolvere tanto la porzione canonica spettante alla chiesa parrocchiale che quella destinata all'ordinario – e perciò definita *portio episcopalis* – cui erano soggette le parrocchie e tutte le chiese e i luoghi di culto sottomessi al vescovo, nel caso in cui il defunto avesse scelto il luogo di sepoltura fuori della propria parrocchia. La portio episcopalis fu fissata nella quarta parte della portione parrocchiale (sull'argomento cfr. E. MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Giuffré, Milano 1976, pp. 295-299 e p. 304). In generale, dopo il concilio di Trento, caratteri e modalità di corresponsione della tassa funeraria furono stabiliti negli statuti diocesani, per cui la stessa poteva variare da luogo a luogo, commisurata alla condizione delle persone e alla consuetudine di ciascun territorio (*Ibi*, p. 294). Dalla tassa dell'ordinario erano esenti i luoghi sacri che godevano di privilegio o i monasteri, soprattutto quelli immuni dalla legge diocesana (*Ibi*, p. 305).

(98) Tramite l'esame del bilancio che, al tempo dell'inchiesta innocenziana, il convento dei Carmelitani scalzi presentò nel 1650 alla Congregazione sullo Stato dei Regolari – edito di recente dallo scrivente – è possibile quantificare i cespiti dei riti funebri officiati nella chiesa dei Santi Giovanni: l'entrata relativa alla voce «mortorio e cera» ammonta a ducati 30, somma di certo non trascurabile, specie se confrontata a proventi di terreni, vigne, case (cfr. TORALDO, *Il convento dei Carmelitani scalzi di Catanzaro*, cit., p. 533), senza contare che l'omonima confraternita, secondo le condizioni stabilite per la donazione del possesso della chiesa e riportate nello stesso bilancio, aveva il diritto di «esigersi ... anco quattro carlini di regno, che pervengono da ciascun morto che si seppellisce in detta chiesa o in altra, dove andarà detta confraternita» (*Ibi*, p. 532). Come, già nel '500, fosse consueta la partecipazione dei religiosi ai cortei funebri dei defunti dei ceti agiati e uso consolidato la sepoltura di questi ultimi nelle chiese conventuali – iniziato a partire dal XIII secolo –, lo ricorda G. FRAGNITO, *Gli ordini religiosi tra Riforma e Controriforma*, in M. ROSA (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1997, 2^ ed., p. 148. Sulla sontuosità dei funerali con la presenza delle confraternite e l'ostentazione in genere esibita nei rituali di sepoltura in età barocca al fine di dare dimostrazione dello *status* del defunto e della sua famiglia, cfr. rispettiva-

Il protrarsi dello scontro riguardo a questa a tassa conferma il rilievo che essa poteva assumere per la mensa vescovile ma non solo. Gli statuti del capitolo prevedevano, infatti, che gli oneri funerari di coloro che erano seppelliti fuori dalla loro parrocchia fossero divisi, secondo percentuali diverse, tra il cappellano, il vescovo e il capitolo (99). È chiaro che, riconosciuta la fondazione dei Carmelitani scalzi e, implicitamente, il dominio del capitolo Lateranense sulla chiesa dei Santi Giovanni e i privilegi da questa goduti, sarebbe stato più difficile anche per i canonici della cattedrale riscuotere la tassazione funeraria, persino nelle forme meno gravose riservate al clero regolare (100).

mente C.F. Black, *Le confraternite italiane nel Cinquecento. Filantropia carità volontariato nell'età della Riforma e della Controriforma*, trad. it. , Mondadori, Milano 1992, p. 141 e G. Hanlon, *Storia dell'Italia moderna. 1550-1800*, trad. it., il Mulino, Bologna 2002, p. 264.

(99) Cfr. *Costitutioni seu declarationi da operarsi inviolabilmente dalle persone delle parocchie della città di Catanzaro intorno a quel che devono, e sono obligati pagare a loro cappellano si per ragione delle decime, come anche per ragione dell'offerte, mortizzi, et altri soliti e consueti emolumenti*, in Biblioteca Arcivescovile «A. Lombardi» di Catanzaro, *Platea di tutte le rendite del reverendissimo capitolo di questa città di Catanzaro, così delle dignità, confraternite, e beneficij esistenti dentro la catedrale, come anche di tutte le parocchie, monasteri, et altri beneficij esistentino extra muros, e suo casale di Gagliano. Fatta per ordine dell'illustrissimo e reverendissimo Signore Domino Franceso Gori olim Vescovo della medesima sotto l'anno 1691*, tomo primo, cc. 35r-35v. Le costituzioni, risalenti al 5 maggio 1593, al tempo del vescovo Nicolò Orazi, ci sono pervenute in copia autentica che ne rinnova la vigenza in data 10 ottobre 1691, contenuta nel citato manoscritto seicentesco. Nel caso di «adulti e liberi» sepolti fuori dalla propria parrocchia prevedevano la seguente divisione della tassa funeraria: al vescovo spettavano «grana vinti sette e mezzo», al capitolo «grana diece e sette mezzo», al cappellano della parrocchia del defunto «grana quaranta dui e mezzo». Sugli oneri funerari prescritti dalle costituzioni cfr. A. De Girolamo, *Catanzaro e la riforma tridentina. Nicolò Orazi (1582-1607)*, Edizioni Parallelo 38, Reggio Calabria 1975, p. 161.

(100) L'ordinario e il capitolo riceveranno nel 1726 dal padre provinciale del convento di Catanzaro – seppure in via non definitiva, a titolo di deposito – la contribuzione della quarta funeraria corrisposta in torce e candele come attestato in ASCZ, *Cassa Sacra, Miscellanea*, B. 17. 1442, deposito della quarta di funerale, 1726 ottobre 14, n. 2 cc. non numerate. Nel verso della prima carta sono riportate le attestazioni di successivi versamenti, alcune delle quali indicano espressamente come destinatari della quarta il vescovo e il capitolo. Il calcolo della tassa per il clero regolare effettuato con riferimento alla cera utilizzata durante il trasporto dei defunti alla sepoltura – e non a messe, legati o donazioni stabilite dallo scomparso – viene indicato già dalla bolla di Pio V *Etsi mendicantium*, nella quale si afferma un'«interpretazione restrittiva» che «compensa in qualche modo l'abolizione dei privilegi di esenzione dal pagamento

Da qui scaturiscono altre domande: il capitolo della cattedrale poteva fare a meno di queste risorse? Quali erano le condizioni materiali in cui versava?

Dalla relazione *ad limina* del vescovo Caputo del 1636 veniamo a conoscenza che mentre le quattro «dignitates» e i due «personatus» del capitolo godevano di singole prebende, i 14 canonici ricavavano i loro proventi dai «redditus capitulares communes» che ammontavano a 350 ducati, ovvero dalla massa comune divisa quotidianamente fra le varie componenti del capitolo – comprese le citate cariche – secondo «portiones» differenti (101). Pur non quantificando l'ammontare dei cespiti di ciascun canonico, la relazione è ugualmente eloquente:

Canonicatus sunt sine prębendis, et ita tenues ut nulli de clero vita, moribus, natalibus, litteratura, qualitatibusque necessariis cospicui, quorum opera in sublevando onere pastoralis muneris episcopo pręsto esse possit, ad illos anhelent, sed quilibet de inferioris ordinis clero minus aptus ad canonicale officium illos exposcat et obtineat (102).

Le disponibilità economiche dei canonici erano così precarie che l'ufficio canonicale era ambito esclusivamente dagli appartenenti agli ordini inferiori del clero; se ne deduce che «tutto» il capitolo e non solo alcuni componenti – come riportato nella testimonianza di Decio De Paola – avesse motivo di contrastare, a suo tempo, l'insediamento dei Carmelitani scalzi: l'affermazione della giurisdizione vescovile sulla chiesa dei SS. Giovanni avrebbe comportato per i canonici l'eventualità di beneficiare di cespiti aggiuntivi (103).

Del resto anche l'ex vicario generale della diocesi di Catanzaro, quando individua i membri del clero contrari alla cessione

della *portio canonica* da parte degli ordini religiosi decretata dal concilio di Trento»; cfr. al riguardo SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura*, cit., pp. 298-299.

(101) Cfr. ASV, *Congr. Concilio, Relat. Dioec.*, 205 A, f. 129r.

(102) *Ibidem*.

(103) Che la tassa funeraria presentasse indubbi risvolti economici per il clero diocesano viene riconosciuto anche da M. Mariotti che, nello studio su vescovi ed ordini regolari condotto attraverso gli atti dei sinodi diocesani, pur non riscontrando espliciti accenni dei sinodi ai rapporti economici tra clero secolare e regolare, individua nelle indicazioni dei vescovi relative alla «quarta funeralis» e alle «questuae» gli esempi di come «gli aspetti cultuali delle disposizioni sinodali avevano però spesso risvolti economici non lievi, specialmente in rapporto all'insicurezza dei mezzi di sostentamento delle popolazioni calabresi, cui non sfuggiva gran parte dello stesso clero specialmente diocesano» (cfr. *Rapporti tra vescovi e religiosi in Calabria*, cit., p. 306).

della chiesa e dei redditi della confraternita ai padri teresiani, motiva ulteriormente la loro opposizione affermando che erano del capitolo.

Le ragioni individuate portano a concludere, pertanto, che nello scontro sulla giurisdizione della chiesa cittadina il capitolo della cattedrale esprimesse una posizione coincidente con quella del vescovo, una convergenza tra i due soggetti che si può cogliere nella sua reciprocità ed evidenza nel seguente passo della relazione del 1636 relativo alla confraternita di Santa Caterina:

Et re ergo esset, ut et dignitati et calamitatibus cathedralis succurretur, dictam confraternitatem supprimere, redditusque et ecclesiam capitulo seu canonicatibus applicare et unire qua occasione non distraherentur. Verum ex his sic applicandis aliqua particula detrahenda esset in fabbricam, in musicos et in organistam perpetuo eroganda ut eorum notabili defectui suppleretur valde enim hoc quoque magnum inconveniens est, ut in cathedrali ecclesia civitatis, ad quam undequoque confluunt et provinciales et extranei pro eorum negotijs, nulli sint musici, et organista (104).

Conclusioni

La ricerca sul caso giudiziario catanzarese si caratterizza per una duplice prospettiva storiografica: inizialmente incentrata sul profilo processuale, l'indagine – attraverso l'analisi materiale dei contesti studiati – arriva a delinearne anche uno politico-istituzionale, con il risultato di integrare proficuamente fra loro temi di storia della giustizia e storia della Chiesa. Entrambi i profili, inoltre, vengono sviluppati facendo interagire le categorie metodologiche del particolare e del generale. Lo studio, da un lato, restituisce le specificità della causa tra il capitolo Lateranense e il vescovo di Catanzaro sia nel merito che nei termini procedurali del giudizio, costituendo una circostanziata testimonianza dell'attività della Rota romana da cui emergono elementi utili alla conoscenza del suo funzionamento; dall'altro, in quanto individua nelle necessità economiche dell'ordinario il motivo profondo del contrasto, riconduce lo stesso alle problematiche generali che riguardano la Chiesa nel periodo della Controriforma, ovvero alle tendenze strutturali evidenziate dall'istituzione sul piano politico e finanziario nelle quali prende forma l'assolutismo pontificio e che risultano penalizzanti per l'azione

(104) *Ibi*, f. 130v.

riformatrice e pastorale dell'episcopato. L'indagine ha permesso di individuare fenomeni contermini alla vertenza – e pure in relazione con essa poiché alimentati dalle medesime ragioni – come i conflitti per l'affermazione del potere giurisdizionale vescovile sulle sacche di esenzione formate da laici e religiosi, oppure l'affiorare – malgrado le cautele – dell'antagonismo tra clero secolare e clero regolare, «situazioni» che accomunano la Chiesa catanzarese ad altre Chiese locali dell'Italia nel periodo post-tridentino. La caratterizzazione apparentemente «tutta» cittadina del contenzioso si risolve, quindi, in una dimensione più ampia, nel rapporto centro-periferia dell'istituzione ecclesiastica: il microcosmo della diocesi di Catanzaro diventa così «cartina al tornasole» degli assetti istituzionali e organizzativi della Chiesa che, a metà del Seicento, si presentava come struttura verticistica e gerarchizzata.

AMEDEO TORALDO

APPENDICE

1

Sentenza
1643, ottobre 26, Roma

Caelius Bichius, auditore della sacra Rota, «iudex commissarius» della causa tra il capitolo Lateranense e il vescovo di Catanzaro, pronuncia la sentenza nella quale viene dichiarato che la chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Catanzaro spetta al capitolo Lateranense definito domino assoluto.

Archivum Generale Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, *Provincia Neapolitana: Catanzaro*, A Plut. 112 K, Sentenza promulgata da Celio Bichio, 1643, ottobre 26, ex typographia reverendae Camerae apostolicae, Romae 1643, ottobre 31, foglio a stampa, non numerato. Del dispositivo della sentenza si conservano due copie manoscritte in Archivio di Stato di Catanzaro, *Cassa Sacra, Miscellanea*, B. 17. 1442, cc. 2 non numerate.

Il testo del documento è stato uniformato all'uso moderno limitando le maiuscole ai nomi di istituzioni, di luogo e di persona.

Caelius Bichus[a] *iuris utriusque doctor, sanctissimi domini nostri papae cappellanus, et ipsius sacri Palatij apostolici causarum auditor, causaeque, et cau-*

sis, ac partibus infrascriptis iudex commissarius ab eodem sanctissimo domino nostro papa specialiter deputatus.

Noverint universi, & singuli hoc praesens publicum sententiae instrumentum visuri, lecturi pariter, & audituri quod vertente alias lite, & causa in sacro Rotae auditorio, & coram nobis vigore specialis comissionis Signaturae Iustitiae sanctissimi domini nostri papae tenoris, prout in ea inter reverendissimum Capitulum ecclesiae Lateranensis de Urbe actorem ex una, & reverendissimum dominum episcopum Cathacensem reum conventum de, & super ecclesia sub invocazione Sanctorum Ioannis Baptistae, & Evangelistae civitatis Cathacensis prope castrum dirutum, illiusque dominio, & proprie tate, rebusque alijs, ac illorum occasione in actis causae, & causis & causarum huiusmodi latius deductis partibus ex altera, & in eodem sacrae Rotae auditorio causa huiusmodi per nos pluries proposita, auditisque procuratoribus, & advocatis ambarum partium in facto, & in iure, ac visis videndis, & consideratis considerandis, servatisque terminis de stylo Curiae, & huius sacri Tribunalis servari solitis, tandem citato ad audiendum sententiam coram nobis domino Fatio Piccirillo praedicti reverendissimi domini episcopi Cathacensis principali procuratore substituto pro die, & hora certis quibus advenientibus de reverendissimorum patrum dominorum coadiutorum nostrorum consilio pariter, & assensu nostram in scriptis tulimus, & provulgavimus sententiam diffinitivam tenoris infrascripti, videlicet, Christi nomine invocato, pro Tribunali sedente, & solum Deum prae oculis habente per hanc nostram diffinitivam sententiam quam de dominorum coadiutorum nostrorum consilio pariter, & assensu ferimus in his scriptis in causa, & causis coram nobis inter reverendissimum Capitulum ecclesiae Lateranensis actorem ex una, & reverendissimum dominum episcopum Cathacensem reum conventum partibus ex altera de, & super ecclesia sub invocatione Sanctorum Ioannis Baptistae, & Evangelistae civitatis Cathacensis prope castrum dirutum, illiusque dominio & proprietate, rebusque aliis, ac illorum occasione in actis causa[b], & causarum huiusmodi latius deductis dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus ecclesiam praefatam una cum illius pertinentijs spectasse, ac spectare pertinuisse, ac pertinere ad dictum reverendissimum Capitulum ecclesiae Lateranensis, illudque esse dominum absolutum, & uti talem potuisse, ac posse de dicta ecclesia disponere molestationes, vexationes, recusationes, exceptiones, & impedimenta quaecunque per dictum reverendissimum dominum episcopum illatas, ac deductas, ac illata, & deducta fuisse, & esse illicitas, indebitas, & iniustas, ac illicita, indebita, & iniusta, ac de facto factas, & facta, ac praesumptas, & praesumpta, illasque inferri minime licuisse silentiumque perpetuum imponendum fore, & esse eidem episcopo, ac imponimus, & mandatum quodcunque super praemissis necessarium, & opportunum decernendum, & relaxandum fore, & esse prout decernimus, & relaxamus, necnon dictum reverendissimum dominum episcopum in expensis in causa factis condemnandum fore, & esse, prout condemnamus, quorum taxationem nobis, vel cui de iure imposte-

rum reservamus. Et ita dicimus, & cetera non solum praemisso, sed, & omni alio meliori modo, & cetera. Ita pronunciavi ego Caelius Bichus[c] sacrae Rotae auditor; quae quidem praeinserta nostra diffinitiva sententia fuit per nos lata, & promulgata, & rogata per infrascriptum nostro notarium publicum sub die vigesima sexta mensis octobris anni millesimi sexcentesimi quadragesimi tertij. Quae omnia, & singula vobis omnibus, & singulis supradictis, & vestrum cuilibet intimamus, insinuamus, & notificamus, ac ad vestram, & cuiuslibet vestrum notitiam deducimus per praesentes. In quorum omnium, & singulorum fidem, & testimonium praemissorum has praesentes nostras litteras exinde fieri, & confici, ac per notarium publicum infrascriptum subscribi, & publicari, sigillique nostri, vel alterius reverendissimorum dominorum coadiutorum nostrorum quo in talibus utimus, iussimus, & fecimus appensione communiri. Datum Romae ex aedibus nostris sub anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio indictione undecima, die vero trigesima prima, & ultima eiusdem mensis octobris, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris, & domini nostri domini Urbani divina providentia papae octavi anno eius vigesimo primo, praesentibus ibidem providis, & discretis viris dominis Alexandro Palladio, & Antonio Laurentio de Blasijs sacri Palatij apostolici causarum notarijs, scribisque publicis, testibus ad praemissa omnia, & singula dum sic superius, ut praemittitur fierent, & agerentur vocatis, habitis specialiter, & expresse rogatis.
Et quia dominus Antonius Cartonius publicus sacri Palatij apostolici causarum notarius de praemissis rogatus fuit. Ideo ego Quirinus Farina etiam publicus eiusdem sacri palatij apostolici causarum connotarius pro eo praesens publicum sententiae instrumentum subscripsi, & publicavi requisitus.

Loco + signi Loco + sigilli

Romae, ex typographia reverendae Camerae apostolicae.
MDCXXXXIII.

(a) *Si intenda* Bichius (b) *Cosi nel documento.* (c) *Si intenda* Bichius

2

Sentenza
1644, dicembre 19, [Roma]

Franciscus Roias, auditore della Sacra Rota, pronuncia la sentenza relativa alla causa tra il capitolo Lateranense, attore appellato, e il vescovo di Catanzaro, reo convenuto, che conferma quella deliberata in prima istanza dall'auditore Bichius e dichiara il capitolo Lateranense domino assoluto della chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Catanzaro.

Originale del dispositivo in Archivio Segreto Vaticano, *S. R. Rota, Sententiae* 13, *Sententia diffinitiva, R. P. D. Rojas (iuris utrisque doctor), Catacensis iurisditionis seu ecclesię, Pro reverendissimo Capitulo ecclesię Lateranensis de Urbe contra reverendissimum dominum episcopum Catacensem, Lunę 19 decembris 1644, dominus Felix de Iotis notarius,* recto della seconda di cc. 2 non numerate.

Christi nomine invocato. Pro Tribunali sedentes, et solum Deum prae oculis habentes per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam de dominorum coadiutorum nostrorum consilio pariter et assensu ferimus in his scriptis in causa, et causis quae primo, et in prima coram reverendissimo patre domino Bichio, et nunc coram nobis inter reverendissimum Capitulum ecclesiae Lateranensis actorem appellatum ex una et reverendissimum dominum episcopum Cathacensem reum conventum partibus ex altera de et super ecclesia sub invocatione Sanctorum Ioannis Baptistae, et Evangelistę civitatis Cathacensis prope castrum dirutum, illiusque dominio, et proprietate, rebusque aliis, et illorum occasione in actis causae, et causarum huiusmodi latius deductis, dicimus, pronunciamus, decernimus, et declaramus bene fuisse iudicatum, sententiatum, et declaratum per dictum reverendissimum patrem dominum Bichium, maleque et perperam fuisse et esse appellatum pro parte dicti reverendissimi domini episcopi Cathacensis, et propterea sententiam per dictum reverendissimum patrem dominum Bichium latam, et promulgatam fuisse, et esse confirmandam, approbandam, et emologandam, prout confirmamus, approbamus, et emologamus, ac pro confirmata, approbata, et emologata haberi volumus atque mandamus ecclesiamque prefatam, una cum illius pertinentijs spectasse et spectare, pertinuisse, et pertinere ad dictum reverendissimum Capitulum ecclesiae Lateranensis, illudque fuisse et esse dominum absolutum, et uti talem potuisse, et posse de dicta ecclesia disponere, molestationes, vexationes, recusationes, exceptiones, et eorum impedimenta quaecumque per dictum reverendissimum dominum episcopum illatas, et deductas, ac illata, et deducta fuisse, et esse indebitas, illicitas, et iniustas, ac indebita, illicita, et iniusta, ac de facto factas, et facta, ac presumtas, et presumpta, illasque inferri minime licuisse, silentiumque perpetuum imponendum fore, et esse

eidem episcopo, prout imponimus, mandatumque super premissis necessarium, et opportunum decernendum, et relaxandum fore et esse, prout decernimus, et relaxamus, nec non dictum reverendissimum dominum episcopum in expensis in causa factis condemnandum fore, et esse prout condemnamus, et quarum taxationem nobis vel cui de iure in posterum reservamus et ita dicimus et cetera non solum praemisso sed, et omni alio meliori modo et cetera.
Ita pronuntiavi Franciscus Roias sacrae Rotae auditor F(elix)I(otis)[a].

(a) Felix Iotis: *il nome dell'estensore del documento si presenta in monogramma.*

IL CONSUMO D'ARTE A COSENZA TRA XVII E XVIII SECOLO

La mappa del consumo d'arte a Cosenza tra il 1650 e il 1750 è stata tracciata attraverso l'analisi degli inventari dei beni *post mortem* degli esponenti di tre gruppi sociali: aristocrazia latifondista, patriziato cittadino e borghesia, seppur quest'ultima poco sviluppata e dunque poco influente per incidere sulla società del tempo dal punto di vista politico e culturale. Lo spoglio archivistico ha interessato 15 notai operanti a Cosenza tra il 1650 e il 1750, per un totale di 300 inventari circa, dei quali si è scelto di analizzare i 156 che registrano quadrerie e oggetti utili alla ricostruzione delle raccolte d'arte dell'aristocrazia latifondista, del patriziato urbano e della borghesia (1). Gli inventari tralasciati descrivono i beni mobili e immobili del popolo, della borghesia e di qualche esponente della nobiltà cittadina che non possedevano oggetti di interesse artistico.

Passare in rassegna le case e i palazzi dei consumatori cosentini ha permesso di stabilire in che misura la fruizione dell'opera d'arte toccasse i tre strati sociali individuati e di evidenziare le tipologie degli oggetti d'arte custoditi nelle abitazioni nobiliari, patrizie e borghesi e la loro articolazione all'interno degli spazi abitativi. Inoltre è stato possibile ipotizzare, dall'analisi dei soggetti dei dipinti presenti nelle abitazioni, l'intento perseguito nell'accumulo delle opere d'arte. Come si analizzerà più avanti, si può supporre che l'acquisto dei dipinti perseguisse intenti collezionistici motivati da una consapevolezza culturale o intenti puramente decorativi e di ostentazione sociale.

(1) I 156 inventari legali analizzati sono stati rogati, tra il 1650 e il 1750, dai notai del distretto di Cosenza: Arcucci Antonio, Arnone Vito Antonio, Assisi Pietro, Clausi Giovanni Giacomo, Conti Antonio, De Marco Santo, Genise Giuseppe, Graziano Marco, Infante Carlo, Infante Gaetano, Jaccino Carlo, Malatesta Salvatore, Russo Giacinto, Sicilia Filippo, Tavernese Giovanni Battista.

L'analisi della diffusione artistica e del consumo d'arte in Calabria fra XVII e XVIII secolo deve tener conto del contesto sociale ed economico che l'ha generata. La ricchezza economica interessava a fasi alterne l'aristocrazia feudataria e il patriziato cittadino, i cui rappresentanti sono gli unici ad essere citati negli inventari come possessori di dipinti e di altri beni di lusso, ad eccezione di qualche presenza borghese. Il fenomeno collezionistico diventò più complesso e diffuso dalla metà del XVII secolo in poi, in concomitanza con la disintegrazione dei grandi patrimoni feudali e la conseguente nascita di una miriade di signorie, che favorì l'incremento dell'attività edilizia di palazzi e ville nobiliari sia in città che nei feudi. La scelta di indagare il periodo compreso tra la seconda metà del Seicento e la prima metà del Settecento è legata alla nascita di tale fenomeno politico e sociale generato dall'indebitamento delle grandi famiglie latifondiste dal XVI secolo in poi a causa della rivoluzione dei prezzi che portò, tra Seicento e Settecento, alla vendita di corpose porzioni di feudi (ad esempio Carafa e Sanseverino) dai quali nacquero decine di signorie. Questo fenomeno sociale incrementò la costruzione, dentro e fuori la città di Cosenza, di palazzi e di residenze aristocratiche e patrizie e la formazione di raccolte d'arte che diventarono assieme al feudo sul quale sorgevano simbolo di potere e prestigio sociale (2). Nonostante l'arretratezza culturale e sociale in cui versavano le province del Viceregno spagnolo, i membri più avveduti dell'aristocrazia latifondista e del patriziato cittadino non disdegnavano di dedicarsi alla pratica collezionistica, considerata anche in periferia un efficace strumento di autocelebrazione sociale. Allo stesso tempo gli inventari legali hanno fatto luce sul consumo d'arte delle famiglie della borghesia cosentina che, seppur non in possesso di mezzi economici e culturali per costruire importanti quadrerie, dimostrarono un certo interesse per i dipinti di cui possedevano poche decine di pezzi, utilizzati a scopo decorativo e di arredo.

Lo studio sul consumo d'arte a Cosenza non può essere svincolato da una riflessione, seppur sintetica, sulla produzione pittorica calabrese, che contribuisce a chiarire le caratteristiche del contesto artistico e culturale di riferimento per i collezionisti calabresi (3).

(2) A. PLACANICA, *La Calabria del Sei-Settecento: economia, società, cultura*, in *Atlante del Barocco in Italia. Calabria*, a cura di R.M. CAGLIOSTRO, Roma 2002, pp. 9-26.

(3) Per una ricognizione approfondita degli studi sulla pittura calabrese si veda: A. FRANGIPANE, *Inventario degli oggetti d'arte d'Italia. II. Calabria province*

Le ricerche condotte negli ultimi decenni dalla storiografia hanno messo in luce la tendenza da parte dei committenti calabresi ad attingere le opere d'arte dal mercato napoletano (4). Le condi-

di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, Roma 1933; M. Borretti, *Fonti per la storia dell'arte in Cosenza e nella provincia cosentina*, in «Brutium», XIV, 1934, 5, pp. 15-18; *Ivi*, XV, 1936, 6, pp. 89-90; *Ivi*, XXI, 1941, 3-4, pp. 38-39; Borretti, *Documenti per la storia delle arti nella provincia di Cosenza durante il viceregno (1503-1734)*, in *Atti del III congresso storico calabrese*, a cura di E. Pontieri, (Reggio Calabria 19-20 maggio, Catanzaro 21-22 maggio, Guardia Piemontese 23-24 maggio, Cosenza 25-26 maggio 1963), Napoli 1964, pp. 505-520; M.P. Di Dario Guida, *Arte in Calabria. Ritrovamenti. Restauri. Recuperi*, catalogo della mostra a cura di M.P. Di Dario Guida, Cosenza 1975; Eadem, *Formazione e consistenza del patrimonio artistico delle chiese di Calabria*, in *I Beni culturali e le chiese di Calabria*, Atti del convegno, (Reggio Calabria-Gerace 24-26 ottobre 1980), Reggio Calabria 1981, pp. 241-266; Eadem, *Importazione, collezionismo e produzione autoctona nella cultura artistica del Seicento in Calabria*, in *Settecento Calabrese*, Atti del convegno (Rende-Cosenza 1983), Cosenza 1985, pp. 89-111; Eadem, *Pittura e scultura del Seicento e del Settecento*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. XI, Napoli 1993, pp. 491-535; *Iconografia di Chiara d'Assisi in Calabria*, a cura di G. Leone, Celebrazioni per il VII centenario della nascita della Santa, Castrovillari 1994, pp. 108-109; G. Leone, *Esiti della 'pittura devota' nel primo trentennio del Seicento a Taverna*, in *Museo civico di Taverna 1699-1999 nel terzo centenario della morte di Mattia Preti*, catalogo della mostra (Taverna, Museo civico, 19 giugno-24 ottobre 1999), Taverna 1999, pp. 3-16; Idem, *Di alcune immagini della Beata Vergine Maria nell'attuale diocesi di Cassano allo Jonio*, Paola 1999; D. Pisani, *Cenni sulla cultura pittorica del XVII secolo in Calabria*, in *Il recupero della memoria. Pittori del Seicento in Calabria*, a cura di F. Sicilia e D. Pisani, Napoli 2000, pp. 29-38; G. Leone, *Luci e Ombre. Alcune riflessioni storiografiche e storico-artistiche sulla cosiddetta «Scuola di Monteleone» nel Seicento e nel Settecento*, in *La Scuola di Monteleone. Disegni dal XVII al XIX secolo*, a cura di C. Carlino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 39-79; Di Dario Guida, *Produzione e importazione negli svolgimenti della pittura e della scultura*, in *Atlante del Barocco in Italia. Calabria*, cit., pp. 167-201; *Pange Lingua. L'Eucarestia in Calabria, storia, arte, devozione*, a cura di G. Leone, Catanzaro 2002; B. Agosti, *Spunti di letteratura artistica calabrese nell'età della Controriforma. L'onda lunga di Carlo Borromeo*, in *Pange Lingua*, cit., pp. 149-161; G. Leone, *La cultura artistica nell'antica diocesi di Catanzaro tra Cinquecento e Seicento*, in *Gregorio Preti da Taverna a Roma. 1603-1672*, a cura di C. Carlino, Reggio Calabria 2003, pp. 17-55; Idem, *Tracce per una storia dell'arte in Calabria*, in *Anteprima della Galleria nazionale di Cosenza*, a cura di R. Vodret, Milano 2003, pp. 23-35; B. Agosti, I. Di Majo, *Biografie d'artisti nella Calabria sacra e profana di Domenico Martire*, in *Dal Viceregno a Napoli. Arti e lettere in Calabria tra Cinquecento e Seicento*, a cura di I. Di Majo, Napoli 2004, pp. 113-135.

(4) In particolare si veda Di Dario Guida, *Produzione e importazione negli svolgimenti della pittura e della scultura*, cit., pp. 167-201. P.L. Leone De Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli 1573-1606. L'ultima maniera*, Napoli 1991.

zioni economiche della Calabria nel XVII secolo, provincia periferica del Viceregno spagnolo, avevano ostacolato la nascita di centri di produzione artistica capaci di inventare stilemi e nuovi modelli linguistici e compositivi di elevata qualità. Questa situazione aveva alimentato il fenomeno dell'importazione delle opere d'arte da Napoli – ma anche da Roma e Messina – dove un vivace mercato dell'arte e fiorenti botteghe soddisfavano le esigenze dei committenti privati ed ecclesiastici.

La tendenza a commissionare opere d'arte ad artisti fuori regione non significa che non vi fossero artisti che operassero in Calabria ai quali le committenze religiose e private si rivolgevano. Le opere provenienti dai mercati extra-regionali si imponevano come modelli di riferimento per gli artisti calabresi che compivano i viaggi formativi presso i centri più importanti di elaborazione artistica. Le opere locali erano caratterizzate da una semplificazione stilistica e iconografica propria di un'area di produzione periferica, ma non per questo meno importanti in quanto documenti della produzione artistica locale e testimonianza dei gusti della committenza calabrese (5).

Furono principalmente gli ordini religiosi, fioriti in tutta la provincia calabrese del Viceregno in seguito alle spinte controriformate, a dettare gusti e tendenze artistiche divenendo i maggiori committenti di opere d'arte in Calabria. Una ricognizione nelle chiese e nei conventi del territorio cosentino (6) offre un quadro esemplificativo degli artisti preferiti dai rappresentanti del clero e chiarisce quali orientamenti culturali approdassero attraverso le opere d'arte «straniere» in Calabria, e in modo particolare a Cosenza, influenzando i gusti della committenza privata (7).

La cultura pittorica calabrese agli inizi del Seicento era ancora dominata dal manierismo napoletano, come documentano fra gli altri i numerosi dipinti di Fabrizio Santafede, Ippolito Borghese e Giovan Bernardo Azzolino conservati in diverse chiese calabresi (8).

(5) A tal proposito si veda fra gli altri M. PANARELLO, *La pittura del Seicento in Calabria tra manierismo, naturalismo e classicismo*, in *La Calabria del Viceregno spagnolo. Storia, arte, architettura, urbanistica*, a cura di A. ANSELMI, Roma 2009, pp. 439 e sgg.

(6) DI DARIO GUIDA, *Formazione e consistenza del patrimonio artistico delle chiese di Calabria*, cit., pp. 241-266.

(7) F. ABBATE, *Storia dell'arte nell'Italia meridionale. Il secolo d'oro*, Roma 2002, pp. 184 sgg.

(8) Di Giovan Bernardo Azzolino in Calabria vanno almeno ricordate le opere conservate a Scalea, San Nicola in Plateis, *Madonna del Carmine col Bam-*

La rarità di attribuzioni negli inventari esaminati non permette di verificare in quale misura la committenza privata si indirizzò verso le opere di questi artisti, nonostante ciò è ipotizzabile che la massiccia circolazione di tele manieriste di accezione riformata fra i committenti ecclesiastici dovette rivestire un ruolo decisivo nell'orientare i gusti della committenza privata cosentina, come farebbero pensare alcuni inventari legali nei quali si rintracciano attribuzioni a Daniele Russo, seguace di Ippolito Borghese (9).

Nella prima metà del Seicento giunsero in Calabria le prime opere di stampo naturalista realizzate da Battistello Caracciolo, tra cui l'*Ecce Homo* per il convento di San Francesco di Paola, che assieme alle tele di Francesco Caivano di Tropea aggiornate sulla cifra espressiva di Antiveduto Grammatica e al *Cristo alla colonna* di influenza riberesca nella Chiesa di San Francesco di Paola a Cosenza contribuirono, anche se solo in parte, a svecchiare le posizioni manieriste dei pittori locali e i gusti della committenza (10).

bino e i Santi Nicola di Bari e Carlo Borromeo; Cetraro, Chiesa dei Cappuccini, polittico con la *Madonna degli Angeli*; Taverna, Chiesa di S. Maria Maggiore, *Madonna col Bambino e le Sante Cecilia e Caterina d'Alessandria*. Di Ippolito Borghese in Calabria si ricordano in particolare la *Cena in Emmaus* nella Chiesa di Monteoliveto di Pedace (Cosenza) e il polittico nella Chiesa di Sant'Anna a Corigliano Calabro; mentre di Fabrizio Santafede si ricordano la *Sant'Anastasia* nella Cattedrale di Santa Severina, *la Madonna delle Grazie* nella Chiesa di Santa Barbara a Taverna e il polittico nella Chiesa dei Cappuccini di Paola. Per i pittori richiamati si confrontino in particolare: Di Dario, *Arte in Calabria*, cit., pp. 109 sgg.; Leone De Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli*, cit. Per l'attività di Ippolito Borghese in Calabria si veda tra gli altri G. Previtali, *La pittura del Cinquecento a Napoli e nel vicereame*, Torino 1978, pp. 99-100; F. Ferrante, *Ricerche su Ippolito Borghese*, in «Prospettiva», 40, 1985, pp. 20-36; Leone De Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli 1573-1606*, cit.; F. Abbate, *Storia dell'arte nell'Italia meridionale. Il Cinquecento*, Roma 2001, pp. 238 sgg.; Idem, *Storia dell'arte nell'Italia meridionale. Il secolo d'oro*, cit., pp. 184 segg. Sulla produzione artistica in Calabria e nell'Italia meridionale si veda inoltre la ricca bibliografia pubblicata in B. De Dominici, *Vite de' pittori, sculturi ed architetti napoletani*, edizione commentata a cura di F. Sricchia Santoro, A. Zezza, Napoli 2003-2008.

(9) Sull'attività di Daniele Russo in Calabria si veda G. Leone, *«Grandi Tesori d'arte». Percorsi critici per una storia dell'arte nella città di Cosenza*, in *Cosenza nel secondo millennio*, Atti del corso di storia popolare, a cura di L. Bilotto, Cosenza 1996, San Giovanni in Fiore 2000, pp. 156-157; Idem, *Luci e Ombre*, cit., pg. 56; M. Panarello, *L'Immacolata in Calabria nella pittura e nella scultura dalla fine del Cinquecento agli inizi dell'Ottocento*, in *L'Immacolata nei rapporti tra l'Italia e la Spagna*, a cura di A. Anselmi, Roma 2008, pp. 30-31.

(10) Dal secondo decennio del Seicento giunsero in Calabria tre opere documentate di Battistello Caracciolo: l'*Ecce Homo* custodito nel Santuario di

Ugualmente importanti per il processo di ammodernamento artistico furono le aperture verso il linguaggio classicista di Massimo Stanzione, con le interpretazioni del classicismo di marca naturalista fornite da Giuseppe Marullo con la *Madonna col Bambino in gloria fra le Sante Maddalena e Maria Egiziaca* e da Pacecco de Rosa con l'*Immacolata e i Santi Francesco d'Assisi e Antonio da Padova*, conservate rispettivamente nelle chiese di Castrovillari e Vibo Valentia (11).

Dagli anni '40 del Seicento la Calabria si aprì alle novità barocche proposte dal Cavalier Calabrese che, partito da Taverna per raggiungere Roma o Napoli, inviò numerosi dipinti nella sua città natale sin dai primi anni giovanili. I committenti calabresi di Mattia Preti, cioè gli ordini monastici e gli esponenti della locale aristocrazia e della borghesia più illuminata della Calabria Citra e Ultra, contribuirono con frequenti commissioni a diffondere l'unico filone della cultura barocca che si sviluppò con vigore nel Viceregno, basato sui principi di monumentalità, di teatralità e di ridondanza (12). Della produzione di Luca Giordano, l'altro grande protagonista della cultura barocca italiana presente in Calabria, arrivarono infatti solo alcune opere di matrice classica, ben lontane dai capolavori napoletani e romani caratterizzati dalla spazialità infinita e dal colo-

San Francesco di Paola a Paola, la *Madonna in gloria* conservata nel Museo Provinciale di Catanzaro, la *Madonna in gloria e Santi* nel Duomo di Stilo. Per l'attribuzione delle tele a Battistello Caracciolo e per l'impatto che queste ebbero sul linguaggio artistico locale si veda DI DARIO GUIDA, *Arte in Calabria*, cit.; S. CAUSA, *Battistello Caracciolo: l'opera completa*, Napoli 2000.

(11) Cfr. le schede di F. SARDELLA, *Beni Culturali a Monteleone di Calabria*, Chiaravalle Centrale 1978, pp. 52-53; G. TROMBETTI, *Castrovillari nei suoi momenti d'arte*, Castrovillari 1989, pg. 107; R. CAPUTO, *Madonna con Bambino fra le SS. Maria Maddalena e Maria Egiziaca*, in *Itinerari Turistico Religiosi in Calabria. Verso il Giubileo del 2000*, a cura di G. CERAUDO, catalogo della mostra, (Torino, Salone dei Beni Artistici e Culturali, 17-21 novembre 1998), Soveria Mannelli 1998, pg. 69; V. PACELLI, *Giovan Francesco de Rosa, detto Pacecco de Rosa*, 1607-1656, Napoli 2008; DI DARIO GUIDA, *Produzione e importazione negli svolgimenti della pittura*, cit., pp. 167-201.

(12) Tra i committenti privati di Mattia Preti si ricordano le famiglie Poerio e Bono di Taverna, che commissionarono al pittore rispettivamente la *Madonna della Purità fra i Santi Nicola e Gennaro* (1636 ca), Taverna, Chiesa di San Domenico, e la *Vergine, Sant'Anna e altri Santi*, di cui ora si sono perse le tracce. Sulla committenza privata e pubblica in Calabria a Mattia Preti si vedano fra gli altri: J.T. SPIKE, *Mattia e Gregorio Preti a Taverna*, Firenze 1997; *Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta*, catalogo della mostra, Napoli 1999; IDEM, *Mattia Preti, Catalogo ragionato dei dipinti*, Firenze 1999; DI DARIO GUIDA, *Produzione e importazione negli svolgimenti della pittura*, cit., pp. 175 sgg.

rismo di matrice veneta (13). Le tele di Giordano (si pensi ad esempio all'*Immacolata* e *Dio Padre* per la Chiesa dei Cappuccini a Cosenza commissionata da Ignazio Sambiase) (14) tra il XVII e il XVIII secolo diedero impulso ad una produzione artistica improntata al linguaggio pittorico giordanesco da parte di Giuseppe Castellano (15); Gerolamo Simonelli (*Immacolata e Santi*, Cosenza collezione privata); Girolamo Cenatiempo (*San Pasquale Baylon*, Cosenza, Chiesa di San Francesco d'Assisi); Stefano Liguorio (*Adorazione dei Magi*, Cosenza, Palazzo Arnone); Paolo De Matteis (*Circoncisione*, Scalea, Chiesa di Santa Maria di Episcopio) (16).

Anche gli echi della vicenda artistica di Francesco Solimena (17) furono sommessi: nel Viceregno arrivarono infatti opere di qualità minore se paragonate a quelle realizzate per Napoli, mentre maggior fortuna riscossero le opere di Francesco De Mura (18) richieste da committenti ecclesiastici e privati (19). La cultura artistica di Solimena, ben interpretata da De Mura, ebbe una grande diffusione in Calabria grazie all'attività di un gruppo di artisti che ne promulgarono, reinterpretandoli, iconografie e soluzioni stilistiche. Fra i pittori che diffusero il linguaggio solimenesco del barocco napoletano furono Domenico Vaccaro (20), Giuseppe Tomajoli (21) e

(13) Per le opere attribuite a Giordano presenti in Calabria si cfr. Di Dario Guida, *Produzione e importazione negli svolgimenti della pittura*, cit., pp. 182 sgg. Per i dipinti di Giordano cfr. fra gli altri O. Ferrari, G. Scavizzi, *Luca Giordano, l'opera completa*, 2 voll. Napoli 2003.

(14) Per il dipinto citato si veda Stagno e Panarello, *L'Immacolata in Calabria nella pittura e nella scultura*, cit., pg. 31; G. Marino, *I Cappuccini e l'Immacolata Concezione in Calabria*, in *L'Immacolata*, cit., pp. 77-98.

(15) Dipinti di orientamento controriformato attribuiti a Giuseppe Castellano si conservano ad Altomonte, Catanzaro e Fiumefreddo.

(16) Per gli artisti citati e la loro attività in Calabria si veda in particolare Di Dario Guida, *Produzione e importazione*, cit., pp. 182 sgg.

(17) Fra le opere di Solimena presenti in Calabria si ricordano: *San Nicola salva il fanciullo coppiere e il miracolo della botte*, Fiumefreddo Bruzio, Chiesa di Santa Chiara; *Eterno Padre*, Scilla, Chiesa dell'Immacolata; *Figure allegoriche di Virtù*, Rende, Museo Civico.

(18) Notevoli sono le opere dell'artista: *Rebecca ed Eleazaro*, Serra San Bruno, Certosa di Santo Stefano del Bosco; *Adorazione dei pastori*, Cosenza collezione privata.

(19) Di Dario Guida, *Produzione e importazione*, cit., pp. 185 sgg.

(20) L'artista è presente in Calabria con la *Madonna delle Grazie*, Castrovillari, Chiesa della Madonna delle Grazie di Castrovillari. Di Dario Guida, *Produzione e importazione*, cit.

(21) *Morte di San Giuseppe*, Morano Calabro, Collegiata della Madallena; *Annunciazione*, Parghelia, Chiesa parrocchiale; *Sacra Famiglia con San Gio-*

Jacopo Cestaro (22).

A vivacizzare questo panorama artistico contribuì agli inizi del XVIII secolo il fiammingo Guglielmo Borremans, che con ogni probabilità in occasione del suo viaggio in Sicilia si fermò a Cosenza dove realizzò numerose opere per committenti religiosi e privati. Nella cappella di Santa Caterina d'Alessandria, nella chiesa di San Francesco d'Assisi, è conservato un ciclo di sei tele firmate e datate 1705 con le *Storie di Santa Caterina d'Alessandria*, anche nel Duomo e nella chiesa dei Riformati erano presenti tele dell'artista fiammingo, ovvero la *Madonna e il Bambino* e storie della vita della Vergine, oggi disperse e distrutte (23). Come dimostrato dall'analisi degli inventari legali, Borremans non lavorò solo per gli ordini religiosi: come si illustrerà successivamente, dallo studio è emerso che almeno due nobili della città di Cosenza possedevano sue opere.

Tuttavia la generale omissione delle attribuzioni negli inventari legali vagliati non permette di valutare sistematicamente in che maniera gli orientamenti artistici che caratterizzano la storia della pittura in Calabria influenzarono i gusti della committenza locale privata. È comunque ipotizzabile, stando alle committenze per le cappelle private, che le famiglie nobili locali allineassero le proprie scelte ai gusti della committenza ecclesiastica che, come si è visto, per la decorazione delle chiese cittadine attingeva a piene mani alle novità pittoriche importate da Napoli e assimilate dagli artisti locali (24). Invece, le grandi famiglie di feudatari e patrizi – Sersale, Cavalcanti, Sambiase, Firrao – che si trasferirono a Napoli o che vivevano fra la Calabria e la capitale del Viceregno possedevano gusti artistici più raffinati, aggiornati sulle novità napoletane conosciute di prima mano senza mediazioni. I nuclei più importanti di queste collezioni erano custoditi nei palazzi napoletani, mentre le dimore calabresi erano arredate con dipinti «ordinari», per lo più paesaggi, opere devozionali, ritratti di famiglia (25).

Gli esponenti della borghesia con ogni probabilità, come lasciano intuire gli inventari analizzati, traevano ispirazione per i

vannino, Sant'Elisabetta, San Zaccaria, Sant'Anna e San Gioacchino, Parghelia, Chiesa Parrocchiale. Di Dario Guida, *Produzione e importazione*, cit.

(22) *Natività della Vergine*, Fuscaldo, Chiesa dell'Immacolata; *Annunciazione*, Fuscaldo, Chiesa Madre. Di Dario Guida, *Produzione e importazione*, cit.

(23) Sulla presenza di Borremans a Cosenza e più in generale in Italia meridionale si confrontino C. Siracusano, *Guglielmo Borremans tra Napoli e la Sicilia*, Palermo 1990; Di Dario Guida, *Produzione e importazione*, cit., pp. 189 sgg.

(24) Di Dario Guida, *Produzione e importazione*, cit., pp. 167-201.

(25) G. Labrot, *Collections of paintings in Naples: 1600-1780*, Munich 1992.

soggetti da collocare nelle sale delle proprie case dagli esempi dell'aristocrazia e del patriziato come si analizzerà in dettaglio più avanti.

Soggetti e temi delle raccolte d'arte cosentine

1. *Dipinti sacri*

L'analisi degli inventari legali ha fornito un quadro esaustivo sul consumo d'arte a Cosenza fra Sei e Settecento, evidenziando la massiccia presenza di dipinti di soggetto religioso nelle dimore dell'aristocrazia latifondista, del patriziato cittadino e della borghesia (26). Le immagini sacre caratterizzavano l'arredo dei palazzi nobiliari, che in alcuni casi diventavano luoghi di accumulo di centinaia di immagini pie.

Lo spoglio degli inventari dell'aristocrazia e del patriziato ha fornito un repertorio abbastanza ampio dei soggetti religiosi collezionati: i santi, la Madonna e Cristo appaiono in tutte le possibili declinazioni iconografiche, in quadri di diversi formati. La Madonna è raffigurata sola in veste di «Immacolata Concezione» (27) e di «Madonna dei dolori» o accompagnata da Cristo Bambino nelle rappresentazioni della *Madonna del Rosario* (28), della *Madonna delle Grazie*, della *Madonna del Pilerio*, della *Madonna del Carmine* (29) e della *Madonna di Costantinopoli*. Nelle quadrerie più ricche è possibile annoverare più tipologie di raffigurazioni mariane, spesso legate al culto locale come nel caso della *Madonna di Schiavonea* o della *Madonna del Pilerio*, patrona di Cosenza, la cui effigie dipinta o stampata era custodita in molte case di Co-

(26) Cfr. I. Donato, *Raccolte d'arte a Cosenza e in Calabria Citra: inventari legali 1650-1750*, in «Polittico» 2011, in corso di stampa.

(27) Sulla diffusione dell'iconografia dell'Immacolata Concezione in Calabria cfr. Stagno, Panarello, *L'Immacolata in Calabria*, cit., in *L'Immacolata*, cit., pp. 19-76.

(28) Sulla diffusione dell'iconografia della Madonna del Rosario nella Calabria d'età spagnola si veda l'interessante contributo e relativa bibliografia di A. Anselmi, *L'iconografia della Madonna del Rosario nella Calabria Spagnola*, in *La Calabria del Viceregno spagnolo*, cit., pp. 487-517.

(29) Sulla fortuna dell'iconografia della Madonna del Carmine in Calabria si veda G. Leone, *L'iconografia della Madonna del Carmine e la committenza confraternale in Calabria dal XVI al XIX secolo*, in *Confraternite, chiesa e società: aspetti e problemi dell'associazionismo laicale europeo in età moderna e contemporanea*, a cura di L. Bertoldi Lenoci, Atti del convegno, Fasano 1994, pp. 717-754.

senza. Le Madonne avevano svariate misure, solitamente nelle sale si preferiva collocare dipinti di maggiori dimensioni, mentre nelle camere private, come le alcove, si privilegiavano i quadretti ovali o quadrati di piccolo e medio formato. Questa non era una regola, ma è necessario sottolineare che in genere la scelta del dipinto da collocare nelle diverse tipologie di stanze era legato anche alle sue dimensioni.

Un ruolo altrettanto importante in queste gallerie di immagini pie era rivestito dai santi, che per quantità superavano gli altri soggetti sacri. Le descrizioni delle rappresentazioni dei santi contenute negli inventari, seppur non sempre prodighe di particolari, sono illuminanti sulla funzione comunicativa che questa tipologia di soggetto doveva rivestire agli occhi dei riguardanti. Si prediligeva la rappresentazione del santo, solo a figura intera o più di frequente a mezzo busto, con lo scopo di instaurare un dialogo intimo ed emotivo con lo spettatore. Le effigi più diffuse erano quelle di San Domenico Suriano e San Francesco di Paola – il cui culto era particolarmente diffuso in Calabria anche fra il popolo che possedeva almeno uno o due «quadretti di carta» con il volto santo – accanto ai quali trovavano spazio le immagini di San Rocco, invocato contro le pestilenze, San Michele Arcangelo, San Giovanni Battista, Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio da Padova, Sant'Anna, Santa Lucia, Santa Caterina d'Alessandria e Santa Rosa da Lima, il cui culto si diffuse nel Viceregno su influsso della devozione spagnola dalla fine del XVII secolo. Raramente negli inventari sono registrati gli autori di questi dipinti devozionali. Nel caso della raccolta di Filippo Cavalcanti il notaio attribuisce 3 tele sacre a Daniele Russo, seguace di Ippolito Borghese, ovvero «un quadro co Santa Rosa; un altro con l'imagine della Madonna e S. Catarina; un altro con la schiodatione di Giesù Cristo». Russo aveva realizzato alcune tele per la chiesa di San Francesco d'Assisi di Cosenza allineatasi ai dettami controriformistici e aveva lavorato per altri committenti religiosi locali diffondendo evidentemente la sua maniera attardata anche tra i committenti privati (30). Un altro nucleo iconografico devozionale presente nei palazzi dell'aristocrazia e del patriziato di Calabria era legato alla diffusione della cultura controriformata che, attraverso gli ordini religiosi sorti capillarmente su tutto il territorio

(30) LEONE, «*Grandi Tesori d'arte*», cit., in *Cosenza nel secondo millennio*, cit., pp. 156-157; IDEM, *Luci e Ombre*, cit., pg. 56; PANARELLO, *L'Immacolata in Calabria*, cit., in *L'Immacolata nei rapporti tra l'Italia e la Spagna*, cit., pp. 30-31.

del Viceregno, aveva contribuito a regolare la produzione artistica di devozione in linea con gli indirizzi sulle immagini sacre emanati dal Concilio di Trento (31). Si diffuse così il culto di San Giovanni Battista, simbolo dell'incarnazione del battesimo, e di Maria Maddalena, esempio di penitenza e di redenzione dai peccati soprattutto se collocata nell'alcova come nel caso della collezione di Pietro Firrao (32), entrambi presenti nelle maggiori quadrerie nobiliari spesso accompagnati dall'immagine assai comunicativa di Sant'Antonio da Padova con il Bambino, anch'essa come le precedenti annoverabile tra il gruppo di iconografie che spronavano lo spettatore ad una particolare disposizione interiore. I santi della controriforma legati al misticismo spagnolo dilagavano nelle quadrerie aristocratiche e patrizie: Santa Teresa d'Avila e Santa Rosa da Lima sono citate con frequenza negli inventari dei beni (inventario Francesco Zupo, 1707; inventario Filippo Cavalcanti, 1703; inventario Gerolamo Sersale, 1687; inventario Ignazio Moliti, 1715) (33).

La presenza di storie sacre tratte dall'Antico Testamento era circoscritta alle quadrerie aristocratiche e patrizie più importanti. Il repertorio dei soggetti veterotestamentarii era ampio, scene a sfondo erotico si mescolavano a storie di violenza e tortura. La storia di Susanna e i vecchioni era spesso collocata accanto all'episodio con *Le figlie di Loth*, così pure *Davide e Golia*, *Giuditta e Oloferne* e *Salomè con la testa del Battista* erano collocati di frequente nella stessa stanza, ovvero nella sala. La presenza di questi soggetti rivela un gusto per le scene drammatiche e spettacolari particolarmente diffuso tra i membri più aggiornati e autorevoli dell'aristocrazia latifondista e del patriziato cittadino calabrese, probabilmente su influenza delle collezioni nobiliari napoletane (34). Negli stessi an-

(31) Di Dario Guida, *Produzione e importazione*, cit., pp. 167-201; F. Abbate, *Aspetti della pittura della Controriforma in Calabria*, in *La Calabria del Viceregno spagnolo*, cit., pp. 405-419.

(32) Inventario di Pietro Firrao, 1677, ASCS – *Notarile*, Notaio Crocco Giacinto, Prot. 1677, ff. 450v-459r.

(33) Cfr. inventario di Francesco Zupo, 1707, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1707, ff. 3v-12v; inventario di Filippo Cavalcanti, 1703, ASCS – *Notarile*, Notaio Arcucci Muzio, Prot. 1701-1703, ff. 235r-256v; inventario di Gerolamo Sersale, 1687 ASCS – *Notarile*, Notaio Clausi Giovanni Giacomo, Prot. 1686-1687, ff. 209r-229r; inventario di Ignazio Moliti, 1715, ASCS – *Notarile*, Notaio Infante Gaetano, Prot. 1715, ff. 324r-349v.

(34) Si confrontino a titolo di esempio gli inventari di Annibale Sersale, 1659, ASCS – *Notarile*, Notaio Tavernese Giovan Battista, Prot. 1659, ff. 361-398v; Ignazio Moliti, 1715, cit.; Giuseppe Falvo, 1731, ASCS – *Notarile*, Notaio Graziano Marco, Prot. 1731, ff. 354r-361r.

ni, infatti, nella capitale del Viceregno nascevano corpose quadrerie di proprietà di latifondisti e patrizi che mostrano caratteri comuni, per tipologia di soggetti collezionati, con le raccolte più importanti rinvenute in Calabria Citra (35). Questa assimilazione ai gusti napoletani era più evidente fra quei nobili che con Napoli avevano frequenti legami: i Sersale e i Cavalcanti, ad esempio, che rivestivano cariche amministrative a Napoli, dove possedevano palazzi ed erano in contatto con le alte cariche del vicereame spagnolo (36). Queste frequentazioni furono fondamentali per la definizione di un gusto ricercato e aggiornato che traspare dalla scelta dei soggetti dei quadri custoditi nei palazzi baronali dei feudi della provincia Citeriore.

Nelle raccolte della borghesia la Madonna era rappresentata secondo differenti declinazioni cultuali: sin dalla metà del XVII secolo negli inventari sono registrate le effigi miracolose della Madonna del Pilerio e della Vergine di Schiavonea, della Madonna del Carmine e della Madonna di Costantinopoli. Anche il culto dei santi era molto diffuso tra i borghesi: Sant'Antonio Abate, in quanto protettore degli animali, era popolare ed invocato da una società contadina e feudale come quella calabrese, inoltre era simbolo di vittoria dalle tentazioni; San Pietro, San Paolo, San Francesco d'Assisi erano invocati in qualità di protettori della città; San Nicola di Bari era molto venerato tra il popolo perché protettore dei poveri; San Gerolamo, San Giuseppe, San Francesco di Paola e San Domenico Suriano erano santi della tradizione devozionale locale, invocati per i loro poteri taumaturgici e miracolosi. Tra le sante, la Maddalena era sicuramente la figura devozionale più popolare, e quindi più presente negli inventari della borghesia analizzati, seguita da Santa Caterina d'Alessandria e Santa Rosa da Lima, culto di origine spagnola che ritroviamo più di sovente nelle dimore dell'aristocrazia latifondista e del patriziato cittadino.

(35) LABROT, *Collection of paintings*, cit., *passim*.

(36) Annibale Sersale nel XVI secolo fu patrizio napoletano del Seggio di Nido, mentre Annibale Sersale J. nel 1658 divenne feudatario di Casamarciano (Napoli) con il titolo di conte. Gerolamo Maria Domenico Sersale a metà Settecento fu deputato al donativo per la città di Napoli per il seggio di Nido, primo gentiluomo di camera e nel 1750 ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede a Roma. Nel 1759 fu Governatore di Napoli e Reggente della Gran Corte presso l'ambasciata a Roma. Per le cariche amministrative dei Sersale e dei Cavalcanti cfr. G. SAMBIASI, *Ragguaglio di Cosenza e di trent'una sue nobili famiglie*, Bologna 1969; D. MARTIRE, *La Calabria sacra e profana*, ristampa anastatica, Roma 1973; D. ANDREOTTI, *Storia dei Cosentini*, Cosenza 1978; L. PALMIERI, *Cosenza e le sue famiglie attraverso testi, atti e manoscritti*, Cosenza 1999.

2. *Quadri mitologici e letterari*

Dall'analisi delle carte notarili emerge la rarità del tema mitologico: compare solo in alcune quadrerie aristocratiche e patrizie dal XVIII secolo in poi, prima di questa data è difficile imbattersi in soggetti diversi da quelli devozionali e di natura morta; Venere, Diana, ninfe e cupidi arricchivano le collezioni di alcuni patrizi cosentini, che per interessi culturali e contatti con gli ambienti napoletani mostravano gusti aggiornati. In un unico caso un quadro di soggetto mitologico è segnalato in una raccolta borghese, quella del mercante Domenico Petrozza che nel 1736 aveva collocato nella sala della sua casa una «Venere e frutti» (37).

Il patrizio cosentino Antonio Le Piane nel 1715 possedeva «un quadro di Venere con cornice dorata»; alla stessa data anche Ignazio Moliti, patrizio del Sedile dei nobili, nella sala del suo palazzo esponeva «la dea Venere senza cornice» (38). Più ricca è la collezione del nobile Salvatore Spiriti che nel 1717 vantava il ciclo mitologico formato da «cinque quadri grandi di palmi otto di lunghezza e sei di larghezza il primo vi è l'istoria del Ratto delle Sabbine, il secondo il giudizio di Paride, il terzo il bagnio di Diana, il quarto una favola, il quinto la caduta di fetonte», tutti collocati nella sala del palazzo nobiliare (39). Nel 1741 anche i Sersale possedevano un piccolo nucleo di dipinti mitologici esposti in un'anticamera del palazzo di Cerisano: «un quadro di palmi 3 e 2.1/2 in c.a coll'effigie di una Venere dormiente; un altro quadro di tre e 2 $^{1}/_{2}$ in c.a con effigie di altra ninfa e Venere con cornice simile; un altro quadretto simile di palmi 3 $^{1}/_{4}$ con cornice simile e bambino dormiente; un altro panno d'arazzo di lunghezza palmi 11 e larghezza palmi 20 con figure in picciolo con una Dea in Bosco» (40).

La rarità con cui i soggetti mitologici compaiono nelle quadrerie dei nobili calabresi non deve stupire vista la dimensione culturale periferica della Calabria Citra. Le collezioni più articolate e aggiornate erano gemme rare per lo più legate alla sensibilità culturale del singolo collezionista e alla disponibilità di risorse economi-

(37) Inventario di Domenico Petrozza, 1736, ASCS – *Notarile*, Notaio Sicilia Filippo, Prot. 1736, ff. 74r-94r.

(38) Inventario di Antonio Le Piane, 1715, ASCS – *Notarile*, Notaio Graziano Marco, Prot. 1715, ff. 195v-211r.

(39) Inventario di Salvatore Spiriti, 1717, ASCS – *Notarile*, Notaio Infante Gaetano, Prot. 1717, ff. 880v-939v.

(40) Inventario di Gerolamo Sersale, 1741, ASCS – *Notarile*, Notaio Graziano Marco, Prot. 1741, ff. 18r-25v.

che connesse alle cariche politiche, laiche ed ecclesiastiche rivestite spesso al di fuori della Calabria. Inoltre, bisogna tener conto che le immagini mitologiche, con l'eccezione di Venere, erano poco riconosciute dai notai che compilavano gli inventari dei beni, che non si avvalevano quasi mai della consulenza di periti, figure professionali che solitamente si affermavano dove vi era un fiorente mercato d'arte. In molti inventari, anche di importanti aristocratici, il dipinto non è descritto e il soggetto è frettolosamente catalogato come immagine «di figure» o «di storie».

Tra Sei e Settecento, del resto, i dipinti mitologici erano poco diffusi anche nelle collezioni dei nobili napoletani, che preferivano di gran lunga i soggetti devozionali e i meno costosi quadri di battaglia, nature morte e ritratti (41).

Altrettanto rari tra i nobili cosentini erano i quadri di soggetto letterario, se ne rintraccia solo uno «un quadro grande della Minta del Tasso» registrato nel 1703 nella collezione dell'aristocratico Filippo Cavalcanti (42).

3. *Quadri di storia*

I quadri di soggetto storico erano molto diffusi nelle dimore aristocratiche e patrizie, meno in quelle della borghesia di cui si è rintracciato un solo esempio nella raccolta del mercante di spezie Didaco Gramazio, che nel 1660 aveva collocato nella sala della sua casa «l'istoria di Lucrezia romana» (43).

Nelle raccolte dell'aristocrazia erano diffusi i soggetti tratti dalla storia romana: la *Morte di Lucrezia* e *Muzio Scevola*. I quadri storici erano presenti nella raccolta dell'aristocratico Gerolamo Sersale che nel 1687 possedeva l'«istoria di Muzio Scevolo» (44); nella collezione di Antonio Cavalcanti che nel 1709 aveva un dipinto con la *Morte di Lucrezia,* e nella raccolta di Annibale Sersale dove nel 1659 si registrano i «fatti di Mutio Scevola» (45).

I rappresentanti del patriziato, invece, mostrano un certo interesse per le effigi degli imperatori romani, *exempla* di buon governo, e per le raffigurazioni di Seneca e di Catone. Nella rac-

(41) Labrot, *Collection of paintings*, cit., *passim*.
(42) Inventario di Filippo Cavalcanti, 1703, cit.
(43) Inventario di Didaco Gramazio, 1660, ASCS – *Notarile*, Notaio Genise Giuseppe, Prot. 1660, ff. 164v-171v.
(44) Inventario di Gerolamo Sersale, 1687, cit.
(45) Inventario di Annibale Sersale, 1659, cit..

colta del patrizio Salvatore Spiriti del 1717 sono registrate una figura di «Senica svenato», un *Catone* e una serie di «huomini illustri» (46) che assurgevano a simboli dell'operato illuminato del patrizio nell'amministrazione della città di Cosenza. Anche la famiglia Mangoni nel 1708 possedeva 12 quadri con «l'effiggie d'antichi imperatori» (47) collocati nella sala.

L'interesse delle famiglie patrizie per i cicli di imperatori «antichi» probabilmente era legato ai ruoli politici che ricoprivano in città, che si intendevano legittimare con l'esposizione nella propria dimora delle effigi di imperatori di antico lignaggio, simbolo di rettitudine morale e di governo.

4. *Ritratti*

I ritratti, sia di familiari sia di personaggi illustri, erano presenti esclusivamente nelle collezioni dell'aristocrazia latifondista e del patriziato urbano, ad eccezione della raccolta di Francesco Antonio Cocula, dottore in legge che nel 1677 possedeva «un quadro vecchio et altro ritratto del q.m Ciecco» (48). La realizzazione di un ritratto contemporaneo implicava un rapporto diretto tra l'artista e il committente che era facile instaurare quando la condizione economica di quest'ultimo lo permetteva; solo i nobili cosentini possedevano propri ritratti da esibire nelle sale dei palazzi e dei castelli (inventario Firrao, 1677; inventario Antonio Cavalcanti, 1709; inventario Geronimo Mangoni, 1708; inventario Emanuele Mollo, 1743) (49). Nel contesto sociale e culturale della Calabria Citra del Seicento il ritratto assumeva ancor di più la funzione di strumento di celebrazione sociale, proprio perché non erano frequenti le occasioni di committenza diretta ad una bottega o ad un artista di passaggio.

Diverso, invece, il discorso per i ritratti dei personaggi illustri, regnanti, imperatori, papi ed ecclesiastici, che erano esposti accanto ai ritratti dei nobili cosentini. Le effigi dei reali spagnoli e dei pon-

(46) Inventario di Salvatore Spiriti, 1717, cit.

(47) Inventario di Geronimo Mangoni, 1708, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1708, ff. 59r-68r.

(48) Inventario di Francesco Antonio Cocula, 1677, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1677, ff. 242r-252v.

(49) Inventario di Pietro Firrao, 1677, cit.; inventario di Antonio Cavalcanti, 1709, ASCS – *Notarile*, Notaio De Marco Santo, Prot. 1709-1713, ff. 54r-65r; inventario di Geronimo Mangoni, 1708, cit.; inventario di Emanuele Mollo, 1743, ASCS – *Notarile*, Notaio Assisi Pietro, Prot. 1743, ff. 200v-224v.

tefici circolavano in serie a poco prezzo nelle botteghe napoletane e giungevano facilmente in Calabria tramite le rotte commerciali. In alcuni casi i ritratti degli imperatori e dei cardinali erano «di carta», perciò erano ritenuti importanti non per il valore estetico ma per il soggetto raffigurato e per il significato celebrativo da esso assunto (inventario Antonio Le Piane, 1715) (50). Il ritratto era infatti utilizzato dalla nobiltà cosentina come strumento di celebrazione sociale e dinastica, assurgendo al ruolo di portavoce delle alleanze delle famiglie nobiliari con i re di Spagna e a documento visivo del completo appoggio alla politica del Viceregno da cui traevano ricchezze e privilegi (inventario Pietro Firrao, 1677; inventario Giuseppe Cavalcanti, 1705; inventario Saverio Cavalcanti, 1710) (51).

Il principe di Sant'Agata Pietro Firrao possedeva un «quadro con il ritratto del nuovo Re Carlo secundo, un altro quadro più grande con il ritratto del Prencipe D. Pietro» (52); la sala di Palazzo Mollo era allestita con 16 «quadri grandi co ritratti di Rè e Reggine», mentre nell'anticamera alla sala vi erano un ritratto a mezzo busto di Emanuele Mollo, uno raffigurante la moglie Antonia Toscano e un altro di «sua Maestà co cornice dorata» (53).

I ritratti dei membri della famiglia e dei regnanti di Spagna erano collocati solitamente nell'ambiente del palazzo deputato alla celebrazione sociale, la sala, con lo scopo di rendere immediatamente evidenti gli orientamenti politici della famiglia che li esponeva. I ritratti di Carlo II, Filippo IV, Carlo III erano presenti nelle sale delle famiglie Cavalcanti, Sersale, Spiriti che grazie ad una politica di alleanza con le più alte cariche del Viceregno spagnolo erano riuscite ad ottenere privilegi feudali, titoli nobiliari e incarichi politici presso la corte partenopea e l'apparato burocratico cosentino. Ad esempio, l'aristocratico Scipione Pascale aveva sistemato nella sala del suo palazzo un quadro raffigurante il «Serenissimo Re Filippo quarto» e il «ritratto del defunto Scipione Pascale», così pure Salvatore Spiriti che accanto ai ritratti dei reali di Spagna aveva esposto anche le effigi degli antenati (54).

(50) Inventario di Antonio Le Piane, 1715, cit.

(51) Inventario di Pietro Firrao, 1677, cit.; inventario di Giuseppe Cavalcanti, 1705, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1705, ff. 70v-85v; inventario di Saverio Cavalcanti, 1710, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1710, ff. 207-213r.

(52) Inventario di Pietro Firrao, 1677, cit.

(53) Inventario di Emanuele Mollo, 1743, cit.

(54) Inventario di Scipione Pascale, 1693, ASCS – *Notarile*, Notaio Infante Gaetano, Prot. 1693, ff. 1173r-1188v.

La galleria dei ritratti dei membri di famiglia spesso era articolata in modo da formare una albero genealogico che attraverso l'effigi di figli, padri e nonni documentava la continuità della casata nell'esercizio del potere, come dimostrano i numerosi ritratti e gli «alberi della famiglia» esposti dai Telesio e dai Cavalcanti (55). Il ritratto muliebre, inoltre, rivestiva un ruolo importante nel rendere espliciti i rapporti di alleanza dinastica tra famiglie, diventando così uno strumento di celebrazione sociale (inventario Salvatore Spiriti, 1717; inventario Emanuele Mollo, 1743) (56).

5. *Paesaggi e nature morte*

Dall'ultimo ventennio del Seicento in poi anche i paesaggi si registrano nelle collezioni aristocratiche con una certa frequenza. Marzio Dattilo aveva accumulato 20 paesi, Emanuele Mollo 21, i Sersale ne possedevano 20 circa, Giuseppe Greco nel suo palazzo ne aveva sistemati 15 (57). Altrettanto diffusi in tutti e tre i gruppi sociali erano i sottogeneri del paesaggio, cioè le prospettive e le vedute di città, le carte geografiche e le battaglie, rintracciati in gran numero negli inventari della famiglia Telesio, Mollo, Guzzolini («Veduta della città di Palermo»), Spiriti, Sersale («dudici zone significanti le parti del mondo»), Sambiase, Mangoni (58).

Rispetto ai quadri di paesi, la diffusione del genere *still life* era più capillare, grazie anche ad un mercato dell'arte florido alimentato dalla scuola napoletana. Quadri di fiori e frutta compaiono in numero sempre crescente negli inventari di aristocratici dall'ultimo quarto del Seicento in poi, in forma di piccoli gruppi o in serie più numerose. Quadri con uccelli, fiori, frutti, cacciagione erano visibili nelle collezioni Cavalcanti, Sambiase, Guzzolini, Le Piane, Spiriti, che li esponevano nella sale e nelle anticamere dei palazzi di città in

(55) Inventario di Antonio Cavalcanti, 1709, cit.; inventario di Orazio Telesio, 1710, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1710, ff. 506r-509v.

(56) Inventario di Salvatore Spiriti, 1717, cit.; inventario di Emanuele Mollo, 1743, cit.

(57) Inventario di Annibale Sersale, 1659, cit.; inventario di Emanuele Mollo, 1743, cit.; inventario di Giuseppe Greco, 1748, ASCS – *Notarile*, Notaio Assisi Pietro, Prot. 1748, ff. 388r-396r.

(58) Inventario di Annibale Sersale, 1659, cit.; inventario di Bernardo Guzzolini, 1694, ASCS – *Notarile*, Notaio Infante Gaetano, Prot. 1694, ff. 249r-266r; inventario di Geronimo Mangoni, 1708, cit.; inventario di Orazio Telesio, 1710, cit.; inventario di Salvatore Spiriti, 1717, cit.; inventario di Emanuele Mollo, 1743, cit.

nuclei di dieci o venti pezzi (59). Il principe di Castelfranco Annibale Sersale ne aveva accumulato circa 70 nel suo palazzo di Cerisano, mostrando un intento collezionistico preciso nei confronti di questo genere pittorico. L'inventario del 1659 non descrive i singoli dipinti e non fornisce l'indicazione dell'autore delle opere, nonostante ciò si potrebbe supporre una provenienza napoletana dei quadri, visti i frequenti contatti del principe Annibale con la corte del Viceregno (60). Nei successivi passaggi ereditari si perdono le tracce di questo consistente nucleo «di fiori», probabilmente spostato nel Palazzo di Lauria dove il principe Annibale si trasferì dopo il matrimonio con Eleonora Exargues, unica erede e figlia di Francisco duca di Lauria e Cornelia Caracciolo, celebrato nel 1637 (61).

I paesaggi erano ugualmente diffusi anche tra i patrizi: Giuseppe De Perri nel 1690 ne possedeva 8; Saverio Cavalcanti nel 1710 aveva esposto i «paesi», 2 dei quali attribuiti dal notaio Conti a Guglielmo Borremans, accanto ai dipinti devozionali probabilmente a scopo decorativo nell'anticamera alla sala; mentre Emanuele Mollo nel 1743 mostrava un interesse particolare non solo per i paesaggi, di cui possedeva 21 pezzi, ma anche per il sottogenere delle vedute di città e delle carte geografiche (62).

Il costo basso dei dipinti di natura morta ne facilitò la diffusione anche presso il ceto borghese, come dimostrano i 15 quadri di frutti segnalati nella casa del mercante Diego Gullo, dall'inventario del 1669, 10 «quadri di palmi cinque incirca l'uno co fiori» descritti nella bottega del mercante Nicola Pascallo (63) e i 78 «quadri ad ottangoli pittati vari frutti» del dottore in legge Cocula che denotano un preciso intento collezionistico nei confronti di questo genere pittorico (64). La presenza di quadri nelle botteghe cosentine a cavallo dei due secoli non è rara; se ne rintraccia qual-

(59) Inventario di Filippo Cavalcanti, 1703, cit.; inventario di Pompeo Sambiase, 1710, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1710, ff. 472r-482v; inventario di Antonio Le Piane, 1715, cit.; inventario di Salvatore Spiriti, 1717, cit.; inventario di Francesco Guzzolini, 1736, ASCS – *Notarile*, Notaio Assisi Pietro, Prot. 1736, ff. 334r-346r.

(60) Inventario di Annibale Sersale, 1659, cit.

(61) L. Bilotto, *Famiglie celebri del Regno di Napoli: i Sersale duchi di Cerisano e principi di Castelfranco e Marano*, Napoli 1991.

(62) Inventario di Giuseppe De Perri, 1690, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1690, ff. 286v-315r; inventario di Saverio Cavalcanti, 1710, cit.; inventario di Emanuele Mollo, 1743, cit.

(63) Inventario di Nicola Pascallo, 1710, ASCS – *Notarile*, Notaio Infante Gaetano, Prot. 1710, ff. 507r-511v.

(64) Inventario di Francesco Antonio Cocula, 1677, cit.

che esempio nelle carte notarili esaminate, senza però che consentano di stabilire se presenti per un – seppur minimo – arredo della bottega o per la vendita; quest'ultimo dato lascerebbe supporre l'esistenza di un pur modesto mercato dell'arte.

6. *Serie*

Dall'analisi degli inventari dell'aristocrazia e del patriziato emerge un altro dato interessante: la presenza nelle raccolte di gruppi omogenei di opere, serie o cicli di soggetto coerente, sacro e profano, dello stesso autore e dello stesso formato.

Ad esempio, il barone Gio Batta Rota nel 1689 possedeva 5 quadri di soggetto mitologico e veterotestamentario attribuiti all'esponente della scuola bitontina Carlo Rosa che fanno pensare ad una committenza precisa del barone all'artista, probabilmente supportata da intenti collezionistici (65). Il principe Pietro Firrao nel 1677 possedeva un ciclo di sette sibille (66), mentre nell'inventario del 1703 del barone Filippo Cavalcanti sono registrati tre quadri di soggetto devozionale attribuiti a Daniele Russo (67). Il patrizio Salvatore Spiriti nel 1717 era proprietario di diversi cicli di vario soggetto, acquistati in base a precisi intenti collezionistici che gli permisero di costruire un'eccellente collezione d'arte: una serie mitologica di «palmi otto di lunghezza e sei di larghezza»; nove quadri «co ritratti di huomini» illustri; un ciclo di immagini di santi, filosofi e uomini politici che assurgevano ad *exempla* di virtù morale (68).

La presenza nelle raccolte esaminate di cicli di dipinti fa riflettere sull'impegno di scelta ed economico maggiore affrontato dal collezionista aristocratico e patrizio per intenti sia collezionistici che di arredo. Alla luce di ciò, si può comprendere il motivo dell'assenza delle serie omogenee di dipinti in quasi tutte le raccolte borghesi analizzate, ad eccezione della quadreria del mercante di stoffe Gaetano Campilongo che nel 1718 risulta in possesso di «otto quadri di palmi cinque e mezzo lunghi e quattro larghi co li quattro staggioni e le quattro parti del mondo» (69) collocati in gruppo

(65) Inventario di Gio Batta Rota, 1689, ASCS – *Notarile*, Notaio Clausi Giovanni Giacomo, Prot. 1689-1690, ff. 102r-118r. Sull'attività di Carlo Rosa si veda fra gli altri Abbate, *Storia dell'arte nell'Italia meridionale*, cit., pg. 194 e sgg.

(66) Inventario di Pietro Firrao, 1677, cit.

(67) Inventario di Filippo Cavalcanti, 1703, cit.

(68) Inventario di Salvatore Spiriti, 1717, cit.

(69) Inventario di Gaetano Campilongo, 1718, ASCS – *Notarile*, Notaio Infante Gaetano, Prot. 1718, ff. 1060v-1081r.

nella sala, e della raccolta di Francesco Antonio Cocula, dottore in legge, che nel 1677 possedeva 78 dipinti di frutti (70).

Abitazioni e criteri espositivi

Nell'*incipit* degli inventari legali si dichiara il luogo dove dimorava il defunto e dove erano conservati i beni da inventariare, da queste descrizioni si evincono le tipologie abitative che caratterizzavano l'immagine urbanistica della città di Cosenza e dei suoi casali suddivise in castelli, case palaziate e case e allo stesso tempo è possibile ricostruire l'allestimento degli ambienti più rappresentativi delle dimore dei tre strati sociali analizzati. Nei casali erano diffusi, oltre ai palazzi e alle case, i castelli di epoca medievale e rinascimentale, rimaneggiati nel corso del Seicento e del Settecento per la necessità di adibirli a dimora aristocratica con l'annessione di chiese e l'innesto di corpi di fabbrica residenziali (71).

La casa palaziata era sinonimo di palazzo o palazzotto; costituita dal piano terra, «basso», e dai piani superiori (mezzanino, uno o due piani sovrastanti e soffitta) e divisa in più «quarti», ovvero appartamenti, di proprietà della nobiltà terriera e del patriziato cittadino. Il piano nobile era solitamente collocato al primo o al secondo piano, mentre nel sottotetto erano ricavati gli alloggi per la servitù (72).

Le case erano immobili costituiti da più vani (bottega al piano terra, camera e soffitta al piano superiore), nelle quali abitavano per lo più esponenti della borghesia come medici, speziali e commercianti.

Nei quartieri urbani della Cosenza dei secoli XVII e XVIII non esistevano nette demarcazioni fra i diversi ceti sociali, la cui distribuzione nel tessuto urbano della città risultava omogenea. L'assenza di suddivisioni del nucleo urbano per classi sociali era stata determinata dall'evoluzione socio-urbanistica della città. I quartieri più antichi di Cosenza (Giostra Vecchia, Padulisi, Le Vergini) erano abitati da esponenti dell'antica nobiltà terriera già dal XVI secolo e non presentavano aree urbanizzabili. Il patriziato che si stabilì in città nel corso del XVII e XVIII secolo trovò nei quartieri più periferici lo spazio adeguato per erigere le proprie dimore, laddove si

(70) Inventario di Francesco Antonio Cocula, 1677, cit.

(71) *Spazi e strutture del Barocco. Atlante tematico* a cura di R.M. Cagliostro, in *Atlante del Barocco*, cit., pp. 259-288.

(72) *Ivi*.

stava insediando contemporaneamente il ceto medio borghese e dove già da tempo si attestava una forte presenza popolare. Nei quartieri di Santo Spirito, Pignatari, Conciari, La Motta sorgevano accanto ai palazzi di varie dimensioni e sfarzo le case dei borghesi, le botteghe degli artigiani e le case locande dei contadini (73). Questa distribuzione urbana omogenea fra classi non rispecchiava le rigide suddivisioni sociali che caratterizzavano la città e il suo governo oligarchico legato al Sedile dei Nobili (74).

Dall'analisi degli inventari legali si desume che la distribuzione dei dipinti all'interno delle abitazioni, castelli, case palaziate e case, seguiva alcuni criteri museologici applicati soprattutto dalle famiglie nobili di alto rango. Le pitture di storia sacra e profana, le nature morte, i paesaggi e i ritratti erano collocati sia nelle sale che negli studi e nelle camere da letto.

La sala era l'ambiente sempre presente nei castelli e nelle «case palaziate» fra XVII e XVIII secolo e fungeva, assieme all'anticamera alla sala, da luogo di rappresentanza per eccellenza, accogliendo il maggior numero di dipinti e di arredi. I documenti vagliati non registrano invece la presenza della galleria, il luogo deputato ad accogliere le collezioni secondo una prassi ormai codificata nel resto d'Italia. L'aristocrazia calabrese e il patriziato urbano preferivano dotare di questo spazio espositivo i palazzi napoletani, dove la galleria è registrata negli inventari dei beni delle famiglie nobiliari residenti a Napoli sin dagli inizi del Seicento (75).

Nei palazzi aristocratici e patrizi della Calabria Citra, dunque, fra XVII e XVIII secolo erano la sala e le anticamere ad essa annesse a rivestire un ruolo celebrativo all'interno degli spazi architettonici delle dimore nobiliari. Anche le altre stanze dei castelli e dei palazzi aristocratici e patrizi, come la loggia, lo studio, l'anticamera alla camera da letto e la camera da letto accoglievano i dipinti, seppur in numero inferiore.

La descrizione della sala, in quasi tutti i casi esaminati, compare per prima nei documenti notarili a testimonianza dell'importanza

(73) G.E. Rubino, M.A. Teti, *Le città nella storia d'Italia. Cosenza*, Roma-Bari 1997.

(74) B. Mussari, G. Scamardi, *La dimensione dell'abitare: castelli, palazzi, ville, case*, in *Storia della Calabria nel Rinascimento*, a cura di S. Valtieri, Roma 2002, pp. 281-326; M.A. Teti, *Urbanesimo e assetto insediativo a Cosenza nel XVIII sec. Alcuni dati di lettura del catasto onciario*, in *I Borbone e la Calabria: 1734-1861. Temi di arte, architettura, urbanistica* a cura di R.M. Cagliostro, Roma 2000, pp. 55-67.

(75) Labrot, *Collections of paintings*, cit.

che le era attribuita come luogo di rappresentanza e specchio dello *status* sociale del proprietario (76). Attraverso gli inventari dell'aristocrazia latifondista e del patriziato cittadino è possibile ridare forma alle soluzioni espositive adottate per questo ambiente. Nel Seicento tra l'aristocrazia e il patriziato erano diffuse due principali tipologie di allestimento per la sala, una di carattere encomiastico e storico, l'altra più decorativa e ostentata. Nel primo caso la sala custodiva i ritratti degli esponenti della famiglia, collocati accanto ai dipinti raffiguranti l'albero genealogico e lo stemma del casato e ai ritratti degli imperatori spagnoli (inventario Pompeo Sambiase, 1677; inventario Filippo Cavalcanti, 1703; inventario Giuseppe Cavalcanti, 1705; inventario Orazio Telesio, 1710) (77). Ad esempio, nelle sale delle dimore di Giuseppe Cavalcanti, di Antonio Cavalcanti, di Salvatore Spiriti i propri ritratti e quelli degli antenati erano collocati accanto alle effigi di Carlo II, Filippo IV e Carlo III con lo scopo di rendere evidenti gli orientamenti politici della famiglia che li esponeva. Inoltre, nella raccolta di Giuseppe Cavalcanti, accanto al ritratto dell'imperatore Filippo V erano collocate, secondo una logica encomiastica, i dipinti con le quattro virtù cardinali, simbolo di una condotta di vita e di governo basata sulla rettitudine morale e sulla ragione (78).

La seconda soluzione, peraltro molto diffusa, si basava su un'alternanza di dipinti di soggetto sacro, di specchi riccamente dorati e intagliati collocati su cortine di damasco e velluto di colore verde e rosso, di mobili intagliati e decorati (inventario Giuseppe De Perri, 1690; inventario Salvatore Toscano, 1695) (79). Ad esempio, nel caso della raccolta Toscano nella sala erano collocati santi e Madonne legate al culto locale, che lasciano ipotizzare un intento devozionale nella costruzione della quadreria (80).

Nel corso della prima metà del Settecento iniziava a diffondersi tra l'aristocrazia latifondista e il patriziato urbano la moda di arredare la sala in maniera più varia: dipinti sacri intramezzati da ritratti, dipinti mitologici, paesaggi e nature morte (inventario Gen-

(76) Il riferimento è ai 156 inventari esaminati.

(77) Inventario di Pompeo Sambiase, 1677, cit.; inventario di Filippo Cavalcanti, 1703, cit.; inventario di Giuseppe Cavalcanti, 1705, cit.; inventario di Orazio Telesio, 1710, cit.

(78) Inventario di Giuseppe Cavalcanti, 1705, cit.

(79) Inventario di Giuseppe De Perri, 1690, cit.; inventario di Salvatore Toscano, 1695, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1695, ff. 298v-305v.

(80) Inventario Salvatore Toscano, 1695, cit.

naro Abbenante, 1726; inventario Pompeo Sambiase, 1710; inventario Gio Batta Curati, 1734) (81). In particolare, il connubio tra quadri sacri, mitologici e quadri di frutti e fiori era molto diffuso nel XVIII secolo, quando la presenza di dipinti di natura morta è costante e abbondante nelle stanze dei palazzi nobiliari. Questo interesse per i soggetti di genere iniziò a manifestarsi con decisione fra l'aristocrazia cosentina e il patriziato urbano a cavallo fra Sei e Settecento – prima di questa data infatti è raro rintracciare negli inventari dipinti di «frutti e fiori» – in linea con quanto accadeva nella capitale del Viceregno, dove i collezionisti della potente aristocrazia napoletana mostravano un'attenzione sempre crescente per i dipinti di «still life», che acquistarono nel corso della seconda metà del Seicento un posto nelle anticamere private delle residenze urbane e di campagna accanto ai temi sacri e mitologici (collezione Pignatelli, Maio Durazzo) (82). Al contrario, nelle dimore calabresi i dipinti con «frutta e fiori» (83), «lepre e altri uccelli di cacciagione», «scherzi di galline e galli» (84) erano collocati nella sala accanto ai ritratti di famiglia e ai dipinti sacri, secondo una funzione puramente decorativa.

Inoltre, dall'inventario dei beni del 1717 del patrizio Salvatore Spiriti emerge un allestimento della sala assai raro a Cosenza basato esclusivamente su dipinti mitologici raffiguranti il *Ratto delle Sabine*, il *Giudizio di Paride*, il *Bagno di Diana*, «una favola» non specificata, la *Caduta di Fetonte* e la *Famiglia Spiriti*.

Nelle case dei rappresentanti della borghesia di cui si è analizzato l'inventario la sala iniziò ad ospitare in modo sistematico i quadri dal XVIII secolo in poi, prima di questa data infatti, come si desume dall'analisi dei beni, i dipinti erano collocati esclusivamente nelle camere da letto. La sala accoglieva dipinti di soggetto veterotestamentario (inventario Didaco Gramazio, 1660) (85), mitologico (inventario Domenico Petrozza, 1736) (86), devozionale, ritratti e carte geografiche (inventario Gaetano Campilongo, 1718) (87).

(81) Inventario di Gennaro Abbenante, 1726, ASCS – *Notarile*, Notaio Sicilia Filippo, Prot. 1726, ff. 53v-58v; inventario di Pompeo Sambiase, 1710, cit.; inventario di Gio Batta Curati, 1734, ASCS – *Notarile*, Notaio Sicilia Filippo, Prot. 1734, ff. 229r-230r.

(82) LABROT, *Collections of paintings*, cit.

(83) Inventario di Saverio Cavalcanti, 1710, cit.; inventario di Gio Batta Curati, 1734, cit.

(84) Inventario di Gio Batta Curati, 1734, cit.

(85) Inventario di Didaco Gramazio, 1660, cit.

(86) Inventario di Domenico Petrozza, 1736, cit.

(87) Inventario di Gaetano Campilongo, 1718, cit.

Nei palazzi dell'aristocrazia latifondista e del patriziato urbano le anticamere alla sala accoglievano dipinti religiosi e mitologici, raffigurazioni di santi, ritratti e paesaggi (inventario Giuseppe Sersale, 1695; inventario Filippo Caracciolo, 1700; inventario Antonio Cavalcanti, 1709; inventario Emanuele Mollo, 1743) (88); mentre nelle anticamere alla camera da letto padronale era solito ritrovare dipinti devozionali (inventario Filippo Cavalcanti, 1703; inventario Giuseppe Cavalcanti, 1705; inventario Saverio Cavalcanti, 1710) (89). Nel caso della quadreria della famiglia Mangoni, l'anticamera alla sala era allestita secondo la tipologia *accrochage*, come permette di ipotizzare il numero elevato, ben 84, di dipinti qui esposti (90).

Dall'esame delle carte notarili appare alquanto diffusa la pratica di arredare gli studi e le biblioteche dell'aristocrazia latifondista e del patriziato urbano con quadri devozionali di Madonne e santi, come attesta fra gli altri l'inventario dei beni di Antonio Cavalcante, barone di Caccuri, che lasciava in eredità «quaranta tre quadri tra piccoli e grandi di pittura di alcuni santi» tutti collocati nello studio del suo palazzo cosentino, accanto ad «alcuni di paesaggi e alcuni di frutti» (91). In talune collezioni capita che al luogo deputato alla riflessione siano riservati dipinti sacri con significato moraleggiante. È il caso dello studio del nobile Fabrizio Cavalcante, dove erano collocati la *Samaritana*, *Susanna al bagno*, la *Storia di Loth*, *Il profeta Isaia*, tutti soggetti portatori di moniti etici che incitavano alla riflessione sul degrado morale (92).

Gli inventari conservano memoria anche dell'umanistica pratica di collocare negli studi ritratti di personaggi illustri, nel caso calabrese spesso legati alla corte spagnola e alla corte pontificia, oppure le insegne del casato (inventario Salvatore Spiriti, 1717; inventario Francesco Guzzolini, 1736) (93). Il patrizio Salvatore Spiriti aveva

(88) Per lo studio dell'allestimento delle anticamere di rappresentanza e delle camere da letto delle dimore nobiliari si confrontino: inventario di Giuseppe Sersale, 1695, ASCS – *Notarile*, Notaio Conti Antonio, Prot. 1695, ff. 355r-366v; inventario di Filippo Caracciolo, 1700, ASCS – *Notarile*, Notaio Infante Gaetano, Prot. 1700, ff. 908r-945r; inventario di Antonio Cavalcanti, 1709, cit.; inventario di Emanuele Mollo, 1743, cit.

(89) Inventario di Filippo Cavalcanti, 1703, cit.; inventario di Giuseppe Cavalcanti, 1705, cit.; inventario di Saverio Cavalcanti, 1710, cit.

(90) Inventario di Geronimo Mangoni, 1708, cit.

(91) Inventario di Antonio Cavalcanti, 1709, cit.

(92) Inventario di Fabrizio Carmine Cavalcanti, 1710, ASCS – *Notarile*, Notaio Infante Gaetano, Prot. 1710, ff. 669v-679r.

(93) Inventario di Salvatore Spiriti, 1717, cit.; inventario di Francesco Guzzolini, 1736, cit.

riservato al suo studio «dodici quadri co ritratti di huomini illustri», e sui ripiani in legno aveva disposto numerose statue d'argento devozionali di piccole dimensioni (94).

Le camere da letto dell'aristocrazia latifondista e del patriziato urbano, in qualità di luogo intimo, accoglievano in prevalenza immagini della Madonna con il Bambino, Sacre Famiglie, santi e crocifissi; ma in un caso, nell'inventario del nobile Fabrizio Cavalcante del 1710, compare un «quadro senza cornice co giove», dunque un soggetto mitologico riconducibile probabilmente al tema degli amori degli dei che per la sua licenziosità si preferiva collocare nei luoghi privati (95). Questa collocazione dei soggetti erotici nelle camere da letto era consigliata dal Mancini già nel 1620 nelle *Considerazioni sulla pittura*, dove nel capitolo X «Regole per comprare, collocare e conservare le pitture» afferma che «[...] le cose lascive affatto si metteranno né luoghi ritirati [...] e simil pitture lascive in simil luoghi dove si trattenga con sua consorte sono a proposito, perché simil veduta assai all'eccitamento at a far li figli belli, sani e gagliardi [...]» (96). Le camere da letto accoglievano frequentemente anche statuette di legno, bronzo e marmo raffiguranti la Madonna, l'Ecce Homo e il Bambino Gesù (inventario Emanuele Mollo, 1743) (97).

Nelle camere da letto della borghesia erano esposti esclusivamente quadri devozionali raffiguranti Madonne e santi che è possibile rintracciare anche nello studio (inventario Domenico Petrozza 1736) (98).

Nella sistemazione dei quadri all'interno delle case calabresi possiamo cogliere un criterio espositivo applicato con una certa costanza da alcuni esponenti dell'aristocrazia latifondista e del patriziato cittadino: è prassi consolidata nei palazzi cosentini tra Sei e Settecento collocare nelle stanze di rappresentanza, sale e anticamere, la pittura di storia (mitologica o più frequentemente veterotestamentaria) e riservare alle camere private la pittura di soggetto religioso raffigurante Madonne e santi.

IVANA DONATO

(94) Inventario di Salvatore Spiriti, 1717, cit.

(95) Inventario di Fabrizio Carmine Cavalcanti, 1710, cit.

(96) G. MANCINI, *Considerazioni sulla pittura*, 1620 ca, edizione a cura di A. MARUCCHI e L. SALERNO, Accademia Nazionale dei Lincei, vol. I, Roma 1956, pp. 144-145.

(97) Inventario di Emanuele Mollo, 1743, cit.

(98) Inventario di Domenico Petrozza, 1736, cit.

ORDO FEUDALIS, ORDO CIVITATIS. IL CONTENZIOSO SETTECENTESCO TRA L'UNIVERSITÀ DI MORMANNO E IL VESCOVO DI CASSANO ALLO JONIO

1. Tra il 1736 e il 1796, un lungo, duro contenzioso giurisdizionale e fiscale investì i rapporti tra l'Università di Mormanno, un centro della Calabria nord-occidentale, e il vescovo di Cassano allo Jonio, che godeva su di esso, nella cui diocesi rientrava, della giurisdizione civile, mentre la criminale era affidata al barone regio, dapprima i Tufarelli e, negli ultimissimi anni del Settecento, Teodoro e Isidoro Correr (1).

La vertenza esplode con l'ascesa al trono del Regno di Napoli, nel 1734, di Carlo III, che inaugurava un'altra era per lo Stato dopo

(1) M. SIRAGO, *Organizzazione e trasformazione della feudalità*, in *Storia della Calabria moderna e contemporanea*, II, *Età presente. Approfondimenti*, Reggio Calabria-Roma 1997, pp. 281-82, 287 alla nota 86. I casi di doppia giurisdizione, laica ed ecclesiatica, non erano infrequenti nel Mezzogiorno di antico regime. Segnatamente alla Calabria Citra, vanno ricordate, per il periodo 1650-1800, le situazioni di Acquaformosa (Sanseverino, giurisdizione criminale/abbazia di Acquaformosa, giurisdizione civile); Firmo (Salituri, g. cr./abbazia di San Domenico di Altomonte, g. civ.); Mongrassano (Caetani, Spinelli g. cr./ vescovo di San Marco Argentano, g. civ.); San Basilio (Isabella Caracciolo, Spinelli, g. cr./vescovo di Cassano, g. civ.); San Benedetto Ullano (Spinelli, g. cr./abbazia di San Benedetto, g. cr.); San Demetrio Corone e San Cosmo Albanese (Castriota, g. cr./monastero di Sant'Adriano, g. civ. San Demetrio nel 1737 fu sotto la g. cr. dei Sanseverino e del monastero di Sant'Adriano per la g. civ.); San Giorgio (Saluzzo, g. cr./ monastero di Sant'Adriano, g. civ.); San Giovanni in Fiore (Rocci, Caracciolo, g. cr./abbazia florense, g. civ.); Santa Sofia (Sanseverino, g. cr./ vescovo di Bisignano, g. civ.). Diversamente da Mormanno, la terra di Trebisacce, di cui si troverà cenno in queste pagine, rientrava interamente nella giurisdizione criminale e civile del vescovo di Cassano (L. COVINO, *«Dubitar sempre col principio di Cartesio». Aspetti politici, amministrativi e giurisdizionali del governo feudale in Calabria Citra (1650-1800)*, Tesi di dottorato, Università di Napoli «Federico II», Dipartimento di discipline storiche, X Ciclo (1995-1998), pp. 87-91 (per gentile concessione dell'Autore, che ringrazio cordialmente).

quasi trent'anni di Viceregno austriaco. Si aprivano scenari di una politica, che, sull'onda del riformismo illuministico – giusnaturalistico e soprattutto giurisdizionalistico, nel senso di «consapevole affermazione della sovranità laica» contro l'abuso dei privilegi ecclesiastici (2) – si impegnava a rivedere col Tanucci gli antichi assetti del sistema di governo baronale e di quello amministrativo-giudiziario, sia centrale che periferico (3). Un orientamento che incoraggiava nei feudi la messa in discussione e il ripensamento critico di consolidate e arcaiche pretese signoriali, che alla nuova sensibilità apparivano lesive della convivenza civile e scaturigini di insostenibili tensioni sociali. Scontate le resistenze del baronaggio a difesa e rivendica dei propri privilegi, ma numerose e di nuovo conio – in termini di obiettivi e metodi venati di valutazioni politiche, prima e più che meramente giudiziali – le azioni legali intraprese persino dai paesi più sperduti. Essi, in base a una facoltà riconosciuta dalla legislazione tanucciana, si appellavano alle alte magistrature della capitale, poiché nei tribunali regi periferici – ma questo avveniva anche in quelli centrali – era spesso manifesta la volontà di non assumere posizioni giudizialmente chiarificatrici dei conflitti (4): o per l'obiettiva difficoltà di venire a capo di situazioni intricate e controverse, o perché tali organi sentenziavano smaccatamente in favore del baronaggio, con cui numerose erano legami e collusioni (5), o perché gli organi giurisdicenti non erano in grado

(2) G. GALASSO, *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, Firenze 1977, p. 240.

(3) R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, in *Storia del Regno di Napoli*, I, *La vita giudiziaria*, Napoli 1961; P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, rist. Bari 1973, pp. 105-211; ID., *La questione feudale nel Regno di Napoli da Carlo di Borbone a Gioacchino Murat*, in *Istituzioni e società nella storia d'Italia. Dagli Stati preunitari d'antico regime all'Unificazione*, a cura di N. RAPONI, Bologna 1981, pp. 143-89; A.M. RAO, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli 1984; EAD., *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli*, in «Archivio storico per le Province napoletane», CII (1984), pp. 281-341; EAD., *La questione feudale nell'età tanucciana*, in *Bernardo Tanucci, la Corte, il paese 1730-1780*, Atti del Convegno di Catania, 10-12 ottobre 1985, pubblicato in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXXIV (1988), pp. 77-162; EAD., *Nel Settecento napoletano. La questione feudale*, in *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, a cura di R. PASTA, Fondazione Feltrinelli, Milano 1990, pp. 51-106; A. MASSAFRA, *La crise du baronnage napolitain à la fin du XVIIIe siècle*, in AA.VV., *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental*, I, Paris 1971; G. D'AMELIO, *Polemica antifeudale, feudistica napoletana e diritto longobardo*, in «Quaderni storici», IX (1974).

(4) A. SPAGNOLETTI, *Ufficiali, feudatari e notabili. Le forme dell'azione politica nelle Università meridionali*, «Quaderni Storici», XXVII (1982), 1, p. 232.

(5) P.L. ROVITO, *Le riforme impossibili: burocrazia e giurisdizione nella*

di sottrarsi all'influenza dei contendenti, tra i quali peraltro prevaleva la logica compromissoria, individuata come la cifra caratteristica del feudalesimo nel Mezzogiorno (6). Nelle controversie che investivano la Chiesa, in particolare, i magistrati regi temevano le ripercussioni delle loro decisioni sui delicati equilibri tra essa e la Corte napoletana, tra le quali dal 1729, regnanti gli Asburgo d'Austria, si erano avviate le trattative per il concordato che sarebbe stato stipulato nel 1741. Esso da un lato mirava a rivedere una condizione di forte dipendenza del Regno napoletano da Roma, a cui era legato da un rapporto risalente alla sua fondazione ad opera dei Normanni, dall'altro contrastava con energia le immunità fiscali ecclesiastiche, le giurisdizioni vescovili in ordine al mantenimento dei propri tribunali, l'organico del clero e degli ordini religiosi, alcuni dei quali soppressi con incameramento dei beni al demanio: iniziative politiche con sensibili ripercussioni sui consolidati assetti e interessi della Chiesa sul territorio, di cui è conseguente effetto la politica rivendicazionista della Mensa cassanese nel sessantennio a cui ha riguardo questo lavoro.

I vassalli pagavano, pertanto, lo scotto di governi centrali incapaci di controllare la gestione dello Stato. I tentativi di Tanucci furono di breve durata e il catasto onciario, avviato coraggiosamente nel 1737, suscitò molte contrarietà, ma fu alla fine senza esiti incisivi, perché, pur concepito «come uno strumento di riforma fiscale ispirata a criteri di perequazione e uniformità [...], si arenò per la riluttanza delle autorità napoletane ad uscire da una logica fondata sul rigoroso rispetto degli ordinamenti particolari delle Università» (7). Di conseguenza, la sua introduzione finì per portare «con sé pesi che venivano ad essere sempre più massicciamente scaricati sulle spalle delle componenti più umili e disagiate» (8).

Per comprendere meglio la complessa vertenza qui esaminata, ci sembra utile ricapitolare i vari momenti del costituirsi del potere del vescovo di Cassano su Mormanno, richiamando una serie di docu-

Calabria del Settecento, in *La Calabria dalle riforme alla restaurazione*, Atti del VI Congresso storico calabrese, Catanzaro 29 ott.-1° nov. 1977, II, Salerno-Catanzaro 1981, pp. 560-61.

(6) G. Muto, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna 2007, pp. 97-122.

(7) A. Spagnoletti, *Le istituzioni statali e il potere locale nel Regno di Napoli (1730-1780)*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXXIV (1988), p. 24.

(8) *Ivi*, p. 23.

menti già resi noti da Biagio Cappelli come contributo alla storia della cittadina calabrese ed attinti all'Archivio di Stato di Napoli (9).

2. Il conferimento della terra di Mormanno al vescovo cassanese Sassone risulta da un atto del 3 dicembre 1101 di Ugo di Chiaromonte, col quale il territorio veniva scorporato da quello di Laino appartenente al medesimo donatore («de terra mea de Layno») (10). Un atto che l'Università, come vedremo, revocò in dubbio con riferimento alle decime e agli altri diritti rivendicati dal vescovo nel Settecento ed energicamente contestate dai legali mormannesi. In realtà, la fonte scritta, ancorché molto reticente e ambigua nel contenuto giuridico del conferimento, non autorizza a dubitare della sua autenticità (11), poiché vi compare, in capo all'elenco dei testimoni sottoscrittori, la firma di Ruggero Borsa, che avrebbe dunque dato l'avallo regio alla donazione, la quale plausibilmente rientrava nella politica dei sovrani normanni di ingraziarsi la Chiesa per il consolidamento del loro potere e per un più efficace controllo del territorio, anche al fine di guadagnare a sé una classe dirigente latina in sostituzione della residuale bizantina e longobarda. Un obiettivo per il quale proprio Ruggero Borsa si premurò di creare una fitta rete di relazioni ben radicate nelle terre assoggettate (12).

(9) B. CAPPELLI, *Note e documenti per la storia di Mormanno*, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», XI (1941), 2, pp. 235-45 e XII (1942), 1, pp. 27-42.

(10) Che in epoca pre-normanna il territorio mormannese fosse parte di quello di Laino, come recita il documento in questione, rende difficilmente contestabile l'origine longobarda del paese da un *mons arimannorum* (un luogo montagnoso destinato all'allevamento e pascolo dei cavalli con i quali gli *arimanni* erano tenuti a prestare servizio militare), considerato oltretutto che Laino era sede di gastaldato, un'importante istituzione amministrativo-militare periferica della *Langobardia minor*, che aveva di necessità una certa ampiezza territoriale.

(11) Il dubbio può sorgere dal fatto che tale documento, pubblicato per la prima volta da P.F. RUSSO, *Storia della diocesi di Cassano allo Jonio*, IV, Napoli 1969, pp. 19-20, è una copia dell'originale mai posseduto dalla curia cassanese, che infatti omette di esibirlo nelle vertenze settecentesche di cui al presente studio. Tale atto fu precedentemente inserito in copia nell'allegazione del 1689, in una causa tra il vescovo Durante de Durantibus e il principe di Bisignano. Il contenuto della donazione del 1101 fu confermato nel 1116, 1119, 1144, 1226, 1247 e 1319, anno di estinzione della casata dei Chiaromonte (D. CREA, *Mormanno (Murumannum). Dalle origini alla fine del XVI secolo*, Soveria Mannelli 2008, pp. 87-90).

(12) S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, in *Il Mezzogiorno dai bizantini a Federico II*, Utet, Torino 1983, pp. 504-48; ID., *I Normanni in*

In seguito, per l'ambito giudiziale, Ruggero II e Federico II, vietarono ai signori locali l'alienazione delle regalie loro assegnate, esautorandoli dall'amministrazione della giustizia criminale, affidata esclusivamente a loro fiduciari, salvo per gli affari di cui erano investiti i bàiuli (13).

La restituzione di detta funzione ai titolari del possesso feudale avvenne gradualmente con gli Angioini, tanto che il presule di Cassano, Belforte Spinello (1432-1440), la ottenne su Mormanno e Trebisacce, dove il vescovo fin'allora non l'aveva mai esercitata. L'atto fu emanato a Cosenza il 14 marzo 1433 da Luigi III d'Angiò, che, nella specifica delle competenze giurisdizionali, stabiliva che al vescovo spettava la *cognizione*, ossia l'istruttoria, per

> omnes causas civiles, personales et reales, quae tamen super feudis et rebus feudalibus minime moventur, minima etiam furta et alias offensas de quibus comprovati poenam sui corporis vel ablationem membrorum incurrere seu substinere non deberent (14).

L'atto prevedeva, dunque, per la Curia regia la giurisdizione criminale sui reati che comportavano pene capitali e mutilazioni di parti del corpo (ossia il cosiddetto *merum imperium*) (15), mentre al vescovo competevano le cause civili, anche con la eventuale comminazione di carcerazioni brevi, purché non investissero la materia feudale e fatto sempre salvo l'intervento del barone laico nelle cause civili «in defectu iustitiae officialium Episcopi praedicti» (16). Questo dualismo nell'amministrazione della giustizia penale e civile fu ribadito da Alfonso I d'Aragona in un documento del 7 marzo 1443 (17), nel quale sono citati il notaio Giuliano Bloise e Lorenzo Manco

Calabria. La conquista, l'insediamento, gli strappi e le oblique intese, in F.A. Cuteri, (a cura di) *I Normanni* in finibus Calabriae, Soveria Mannelli 2003, pp. 15-21; E. Cuozzo, «*Quei maledetti Normanni*». *Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989.

(13) Detti pure *balivi o baglivi*, erano funzionari incaricati dell'ufficio della *bagliva*, cioè della polizia urbana e campestre e dell'osservanza delle norme e consuetudini locali.

(14) Cappelli, *Note e documenti*, cit., pp. 237-38 e p. 36.

(15) *Ivi*, p. 36: «cognitionem latrociniorum, magnorum furtorum, fractura domorum, insultus excogitati, incendiorum, incisionum arborum fructiferarum et vitium, vis mulieribus illatae, duelli, criminis laesae majestatis, armorum molitorum, defensarum impositarum contentarum ab aliis, vel pro aliis ab eisdem, et generaliter omnium criminum de quibus convicti poenam sui corporis vel membrorum substinere deberent; magnum autem furtum dicitur ultra vigenti augustales etiam si civiliter de ipso furto agatur».

(16) *Ibidem*.

(17) *Ivi*, pp. 238 e 37.

quali sindaci «Universitatis terrae Miromanni de provincia Valliscratis», confermando uno stato giuridico, forse già demaniale e quindi dipendente dalla Corona, che è conclamato nel 1344, in epoca angioina, come «Universitate castri Miromagne» (18).

Questo documento è rilevante per la conferma delle grazie e di «quaecumque privilegia per illustrissimos predecessores nostros dictae Ecclesiae concessas» (19). Già in vigore da tempo, tali privilegi e grazie furono riassunti in una platea del 1490, primo anno dell'episcopato di Marino Tomacelli (20). In essa erano rivendicate le seguenti obbligazioni a carico dei vassalli mormannesi, giudizialmente, come vedremo, messe in discussione (solo in parte, alcune non essendo più in vigenza) dai legali dell'Università a metà Settecento:

– prestazione di una giornata di lavoro con i buoi senza salario sui terreni della Mensa al tempo della piantagione e seminagione; chi non possedeva buoi era tenuto a una giornata di lavoro con diritto a pane e vino. Al tempo della mietitura era dovuta una giornata di lavoro col compenso di pane e vino e le carni di un bue (la pelle era spettanza del vescovo), detto «bove della brigata»;

– versamento della decima di frumento, germano ed orzo; chi non faceva «massariam vel industriam campi» era tenuto a versare 5 grana;

– la decima sugli agnelli primitivi, o cardaschi, e sulle capre in misura di uno dei migliori ogni dieci, ogni otto e ogni sette, nulla essendo dovuto ogni sei bestie;

– macellazione delle bestie ad opera del massaro della Curia episcopale, nel luogo da questi o dal vescovo stabilito, con multa di 15 carlini per la macellazione eseguita altrove;

– decima del formaggio, della ricotta e della lana, dedotte le spese dell'erbaggio;

– elargizione di un sussidio caritativo al vescovo, detto «sacram episcopi»;

– prestazione d'opera per i lavori agli edifici di proprietà del vescovo;

– divieto di vendere frumento, germano, orzo, fave, vino e carni

(18) CREA, *Mormanno*, cit., p. 103.

(19) CAPPELLI, *Note e documenti*, cit., pp. 239 e 37.

(20) Essa è integralmente riportata da CREA, *Mormanno*, cit., pp. 137-63; per le sole obbligazioni e giurisdizioni qui prese in considerazione, v. pp. 140-44.

prima che fossero stati smerciati quelli della Curia, salvo espressa licenza della medesima, pena 15 carlini di multa;

– confisca da parte del vescovo degli animali dispersi sul territorio e di cui non erano stati identificati i padroni;

– diritto di uccidere il maiale da parte del proprietario del terreno dove la bestia avesse sconfinato privo di mangano; all'uccisore era fatto divieto di vendere la carne dell'animale ucciso.

Le giurisdizioni che il vescovo si riconosceva includevano:

– la nomina di un camerario episcopale incaricato della tenuta del registro dei ruoli delle cause, con immunità dalle decime e obbligo di portare avanti gli affari del vescovo;

– «auctoritatem creandi et eligendi» di un giudice, scelto tra i cittadini più anziani di Mormanno, toccando all'Università di eleggerne un altro. Erano entrambi giudici a contratto, tenuti ad occuparsi degli affari della comunità e godenti, «durante officio», dell'esenzione dalle decime. Di concerto col camerario episcopale dovevano pronunciarsi sulle liti relative a vie, case, canali idrici e siepi;

– la designazione di un catapano (un altro era di competenza dell'Università), col potere di autorizzare la vendita di carni e pesci, con diritto ogni sabato a mezzo rotolo di carne e a un rotolo di pesce per ogni salma portata al mercato, oltre a un rotolo di frutta e sale per ciascuna salma dei medesimi. Essi erano addetti al controllo dei pesi e misure, dandole altresì ai mercanti forestieri;

– creazione ed «elezione» di un bàiulo, mentre un altro competeva all'Università. I due designati ne nominavano uno ciascuno rispettivamente, tutti al servizio della Curia vescovile e impiegati nel controllo della farina invenduta del vescovo e nell'impianto dei pali delimitanti le aree di deposito delle immondizie;

– designazione di un mastrodatti in servizio nella Curia vescovile, con diritto a un compenso di 2 grana per ogni atto, spettanti per metà anche al camerario, se questi interveniva nel loro esame.

La vicenda giurisdizionale tra l'Università e il vescovo aveva subìto intanto una svolta quando Luca Sanseverino acquistò, verso il 1460, dallo Stato napoletano, per 22 mila ducati, il Principato di Bisignano, che comprendeva la giurisdizione criminale di Mormanno e Trebisacce. Il fatto aprì un aspro contenzioso, trascinatosi con altalenante intensità fino all'eversione della feudalità, tra il barone regio e il vescovo, spesso impedito dagli ufficiali del Sanseverino di adempiere alle sue prerogative feudali. A seguito della querela presentata da Giovan Francesco Brusato, alla guida della

diocesi tra il 1463 e il 1476, Ferdinando I d'Aragona il 24 settembre 1465 ordinava a tutti i baroni e ufficiali del Regno di non ostacolare nell'esercizio dei suoi diritti «dictum Episcopum, eiusque vicarium in spiritualibus, officiales et ministros», che andavano semmai aiutati

circa jurisdictionem praedictam civilem quam habet dictus Episcopus in dictis terris Miromanni et Tribisaciae, quam etiam in exactione, recollectione, perceptione et habitione dictorum jurium et fructuum ipso Episcopo et suae episcopali ecclesiae et eius membris spectantibus et pertinentibus tam de jure quam de consuetudine prout antiquitus consuevit (21).

Un'attestazione rilevante, perché la sola provisione regia, dove si fa cenno, sia pure lapidariamente, ai prelievi economici riconosciuti alla Mensa sulla terra di Mormanno.

A causa della partecipazione alla congiura dei baroni contro il re Ferdinando I, il principe Gerolamo Sanseverino, successore di Luca, fu giustiziato nel 1486 e gli eredi privati delle vaste signorie possedute. Scomparve così per diversi anni il titolare della giustizia criminale, come pure il titolare della potestà civile, sospeso a seguito dell'esito del conflitto franco-spagnolo. È il periodo nel quale Mormanno, in quanto Università demaniale, chiede, nel 1504, grazie e immunità al viceré Consalvo di Cordova (22).

Il documento testé citato, infatti, riporta la supplica dell'Università al viceré, affinché fosse mantenuta

in demanio et quella [Università] non alienare né vendere né per nullo modo et via permutare né donarla in guberno de altri né farli conoscere ad altri per superiori excepto dictae catholice Maiestate et locotenente generale de la provincia de Calabria da parte de dicta Maiestate quella sempre tenendo in demanio.

Il viceré veniva inoltre implorato

de confirmare et de novo concedere ad dicta università et homini de epsa tucti capituli et gracie et immunità quali foro per vostra Illustrissima Signo-

(21) CAPPELLI, *Note e documenti*, cit., pp. 239 e 37.

(22) L'amministrazione delle università, detta *Buon governo dei reggimentari*, era composta dal sindaco, dal capo eletto (ossia dal primo eletto), da altri due eletti e dal mastrogiurato, tutti nominati per acclamazione ogni anno dal popolo in pubblico parlamento, convocato dal mastrogiurato con bando diffuso per tre sere consecutive. L'adunanza si svolgeva all'aperto, solitamente nella piazza principale, alla presenza del governatore (A. D'ALESSANDRO, *Aspetti della storia dei feudi in Basilicata*, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», XXVII (1958), 3, p. 189).

ria e per lo Reverendissimo Segnor Cardinale de Aragona in li tempi de le guerre proxime passate concesse ad dicta universitá et homini de Morimanno iuxta la continencia et forma de dicti capituli et de la loro decretatione; et quella ad unguem fare observare da qualsivoglia persona et officiali; et similiter confirmarli tucti altri capituli privilegii et immunitá et consuetudine si como se contene in li dicti capituli et privilegii concessi a dicta universitá per li signori predecessuri.

Col suddetto documento si rivolgeva, in aggiunta, istanza per lo svolgimento di un mercato nei quattro giorni precedenti e seguenti la festività di san Lorenzo del 10 agosto, consentendo, in ossequio alla demanialità,

che dicta universitá durante dicto mercato possa eligere lo maestro de lo mercato uno de li cittadini de dicta terra cum potestate conoscendi de omnibus delictis et maleficiis et eos punire pro ut juris erit et che durante dicto tempo habeano da cessare tucti altri officiali de dicta terra ma solum lo mastro de lo mercato se possa ampliare.

Il privilegio di poter eleggere un *magister nundini*, appunto un maestro di fiera, risulta già riconosciuto nel 1344 (23), segno dell'importanza di Mormanno come centro di mercatura, in particolare del bestiame, conseguenza di una pastorizia molto sviluppata e redditizia, nonché fulcro dell'economia locale e di molti paesi vicini (24). Con l'istanza del 1504, l'Università impetrava infine il viceré di annullare «tutte composte [imposte] che foro facte in tempo de lo prencipe de Besignano et soi officiali che non sono exacte né pagate» (25).

Nel 1510, Mormanno ritorna al principe di Bisignano investito della giurisdizione criminale, mentre al vescovo, all'epoca Marino Tomacelli, era lasciata la giurisdizione criminale minore e quella civile con l'esazione dei diritti della *bagliva*, della *catapania* (ufficio incaricato del controllo di commerci e mercati) e degli altri di pertinenza del camerario della Curia vescovile (26). È alla luce della competenza in materia di giurisdizione minore che il vescovo di Cassano in quello stesso anno emana un regolamento che prescrive le sanzioni pecuniarie previste per i proprietari degli animali «magnis [bovini, equini] et minutis [pecore, capre, maiali]» che

(23) CREA, *Mormanno*, cit., p. 103.

(24) L'istituto fu abolito nel 1582 dal viceré de Zuñica perché fonte di abusi.

(25) Per questa e le citazioni precedenti dal documento del 1504, CAPPELLI, *Note e documenti*, cit., pp. 240-41 e pp. 38-39.

(26) *Ivi*, p. 243 e pp. 39-40.

avessero danneggiato i campi coltivati e le relative piantate; i beccai che, macellando un bovino, avessero destinato allo stesso uso altre carni e che delle bestie minute macellate non avessero riservato la terza parte «pro commoditate et grassia dictae terrae et universitatis», atteso che i restanti due terzi potevano essere venduti liberamente; coloro infine che avessero costituito difese e chiuse ad uso pascolativo senza licenza della curia episcopale (27).

Queste disposizioni furono integrate – sempre nel 1510 – e dal divieto di condurre al pascolo «ad Serram [località oggi in territorio di Papasidero, Aieta e Laino]» animali diversi dai buoi, e dall'obbligo di potare le siepi dei vigneti e quelle che delimitavano i possessi personali; di depositare i rifiuti nei luoghi stabiliti dal bàiulo; di tenere pulite le strade davanti alle proprie abitazioni; di non far vagare i porci mannarini (quelli destinati all'ingrasso) senza mangano (ossia privi di un giogo di legno sul collo che ne limitasse i movimenti, impedendogli di danneggiare alberi e colture); di non lavare i panni nelle acque del fiume a monte dei mulini del vescovo; di non vendere beni di qualsiasi genere ai forestieri senza la licenza della Curia cassanese (28).

Nel 1546, il viceré de Toledo reintegrava Pietro Antonio Sanseverino, principe di Bisignano, nei diritti e nelle giurisdizioni di cui era stato privato nel corso delle travagliate vicende franco-spagnole. In forza di questa reintegra, gli era concesso il diritto di *portulania* (ossia di riscuotere imposte per l'occupazione di suolo pubblico a fini commerciali e edilizi, nonché per il controllo di pesi e misure), per il quale spettava al capitano residente a Mormanno riscuotere le esazioni e dirimere i relativi contenziosi (29). La decisione regia spinse il presule cassanese pro tempore a richiedere al Sacro Regio Consiglio che nelle cause civili di prima istanza i mormannesi potessero optare tra la Curia vescovile e quella del barone laico (30). La richiesta, però, rimase inascoltata.

All'inizio del XVII secolo, la giurisdizione criminale sull'Università di Mormanno passò, per acquisto, a Luca Antonio Rende di Morano, da cui si tramise nel 1624 ai de Guaragna, anch'essi di Morano, per essere alienata infine ai Tufarelli nel 1635 per 16.000 ducati. È la circostanza che segna l'inizio delle ostilità della Curia cassanese verso i Tufarelli e che indusse Vincenzo De Magistris,

(27) *Ibidem*.
(28) *Ivi*, pp. 242-43 e pp. 40-41.
(29) *Ivi*, pp. 244-45 e p. 41.
(30) *Ibidem*, p. 245 e p. 41.

vescovo dal 1691 al 1705, a designarsi utile signore e barone della giurisdizione civile e mista di Mormanno, riconoscendosi così un titolo mai posseduto (31). La decisione riaprì in modo aspro il conflitto giurisdizionale tra i Tufarelli e la Curia, che si accentuò con l'episcopato di Gennaro Fortunato e si concluse nel 1796 con quello di Coppola, quando, nella causa del regio fisco e D. Gennaro Tufarelli contro la Mensa, la Camera della Sommaria confermò il contenuto dei menzionati diplomi del 1433, 1443 e 1643 (32).

Volendo tentare di riassumere brevemente la complessa e aggrovigliata questione, appare chiaro che le competenze giurisdizionali, sulla scorta dei documenti citati, fino agli inizi del XVIII secolo erano sufficientemente ben definite. Vale a dire che il possesso della terra di Mormanno conferito al vescovo di Cassano nel 1101 non aveva escluso la presenza e il ruolo del delegato regio. Quella statuizione di Ugo di Chiaromonte aveva avuto solo il valore di ingraziare ai nuovi signori del regno – i Normanni – la Chiesa, la cui organizzazione era indispensabile per il governo di un territorio corograficamente tormentato e difficile, ma soprattutto complicato da amministrare per le sue trascorse oscillazioni tra bizantini e longobardi. Di fatto, il feudatario laico e quello ecclesiastico erano stati funzionalizzati a una diarchia giudiziale, concedendo al primo la competenza criminale e civile in materia feudale, al secondo la sola competenza civile compresa quella su alcuni reati minori che potevano implicare il carcere (33).

Il ricordato placito di Ferdinando I d'Aragona del 1465 riconosceva al vescovo di Cassano il diritto di esazione, recupero e percezione delle proprie spettanze «tam de jure quam de consuetu-

(31) *Ivi*, pp. 27-28.

(32) Archivio di Stato di Napoli, *Camera Reale, Bozze di Consulta*. vol. 807. Sull'enorme rilevanza per i baroni delle proprie competenze giurisdizionali, si vedano le considerazioni di G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. ASSANTE e D. DEMARCO, Napoli 1969 e le osservazioni in proposito di G. GALASSO, *L'ultimo feudalesimo meridionale nell'analisi di Giuseppe Maria Galanti*, in «Rivista storica italiana», XCV (1983), 2, pp. 262-81.

(33) Sulle competenze di giurisdizione, si rinvia a R. PESCIONE, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale. Dal periodo normanno all'epoca moderna*, Milano-Roma-Napoli 1924; M. MICELI, *La giurisdizione civile e criminale nel Regno di Napoli*, in «Rivista araldica», LXV (1967), pp. 159-65 e 300-309; LXVI (1968), pp. 62-66, 87-96, 159-62, 257-61; LXVII (1969), pp. 142-45, 306-09; LXVIII (1970), pp. 55-58; R. FEOLA, *Aspetti della giurisdizione delegata nel Regno di Napoli: il Tribunale di campagna*, in «Archivio storico per le province napoletane», XII (1974), pp. 23-71.

dine», con ciò lasciando intendere che ci fossero diritti riscossi dalla Mensa da tempi molto anteriori. Subentra però una cesura in questa continuità: la conferma alla terra di Mormanno, agli inizi del XVI secolo, della demanialità, con la concessione da parte del viceré Consalvo di Cordova, nel 1504, di grazie e immunità. Attribuzione che non viene mai revocata ai mormannesi fino al Decennio napoleonico, ma che tuttavia cozzava contro le prerogative riconosciute al vescovo nel 1465. Da qui gravi equivoci, forti tensioni, contrasti e contenziosi, nei quali brilla l'incapacità dello Stato napoletano di mettere ordine nella materia feudale e nei conflitti di competenza giurisdizionale e fiscale, che erano un'esiziale piaga nella vita del Regno.

In queste pagine non si pretende di dirimere il contenzioso tra l'Università di Mormanno e il vescovo di Cassano, ma solo di ricostruire contenuti e iter della vertenza settecentesca, allo scopo di osservare la dinamica interna di una comunità di antico regime e l'articolarsi della sua vita sociale, che negli anni a cui si fa riferimento oscilla tra sottomissione e impotenza di fronte all'ordine feudale e tentativi di resistenza in nome del diritto naturale e del principio della demanialità (34). Il tutto in un clima cittadino reso pesante da una baronia ecclesiastica ostinata nella rivendica dei propri privilegi e, nello stesso tempo, scarsamente sensibile ai disagi e alle angherie imposte ai vassalli. Senza contare che il contrasto

(34) È in questa chiave che deve leggersi una petizione – coeva alle vicende ricostruite nel presente saggio, dove è solo accennata – pubblicata a Napoli il 28 maggio 1741 e presentata al marchese D. Matteo Di Ferrante, regio consigliere e commissario, dagli avvocati Francesco Sala e Giuseppe Fazio, che ritroveremo in prosieguo, circa l'esenzione dell'Università e negozianti di Mormanno da un vessatorio *jus fundaci*, applicato dagli arrendatori sia sulle merci prodotte nel paese pur non essendo sede di fondaco (in genere, deposito di mercanzie all'ingrosso), sia su quelle provenienti a Mormanno da fondaci esterni e su cui i commercianti avevano già assolto il dazio al momento dell'acquisto (*Per l'Università e Negozianti di Mormanno. Colli Magnifici Arredatori e Governatori dell'Arrendamento de' ferri, e Doana di Napoli, nel Supremo Magistrato del Commercio. A relazione dell'Illustre Sign. Marchese D. Matteo Di Ferrante, Regio Consigliere e Commissario*: relazione rinvenuta nella Biblioteca Civica di Mormanno come aggiunta postuma all'*Opusculum criminale de contrabandis* del giurista Florido Mausonio, edito a Venezia nel 1626 presso la tipografia Marco Antonio Broiolo. L'allegazione forense è stata resa nota da Luigi Paternostro sul sito www.faronotizie.it, n. 32 del 2 gennaio 2009, col titolo *La pleggiaria gratuita a favore dei cittadini di Mormanno*). All'amico Paternostro va l'apprezzamento per avermi informato del documento testé citato, nonché un sentito grazie per l'utilizzo dell'allegazione La Terza, di cui alla successiva nota 56.

giudiziale avvelenava i rapporti tra Università e vescovo e tra i cittadini nelle prese di posizione, in genere estorte, a favore dell'uno o dell'altro contendente.

3. Delle *altercationes jurisdictionis* tra il barone regio e il vescovo si trovano gli echi per tutto il XVII e XVIII secolo nelle *relationes ad limina* di alcuni presuli cassanesi. Li segnala Paolo Palumbo nel 1626, quando dichiara: «de iurisdictione praesertim questionibus cum illis Domini temporalibus, continua quasi pugna est» (35), rincarando la dose nel 1629: «cotidiane de iurisdictionibus oriuntur controversiae, et, qui pejus est, Regii stant pro baronibus criminalibus unde enixe evigilandum est ne ecclesiastica iurisdictione detrimentum patiatur» (36). Non è da meno Gregorio Carafa, che nel 1651 denuncia scontri frequenti, «quibus multimodis resisto pro defentione jurium» (37) e «pro defentione iurisdictionis et immunitatis ecclesiasticae», per la quale nel 1660 auspica l'intervento del nunzio apostolico, poiché i baroni di Mormanno e San Basile «usurpare non cessant iurisdictionem ecclesiasticam in coeteris criminalibus ac civilibus et mixtis» (38).

Sui contrasti tacciono le relazioni di Giovanni Battista Del Tinto del 1679 e del 1682 (39), mentre ne fa cenno Nicola Rocco (1707-1726) in quella del 1722, dove ricorda avvocati e procuratori impegnati a Napoli per conto della Curia, rammaricandosi di non poter fornire loro, contro le rivendicazioni dei baroni delle terre di Cariati, Castrovillari e San Basile, «nullum chyrographum, sive instrumentum tituli et concessionis iurisdictionis predictae usque adhuc compertum esse» (40). Infine, si segnalano le «cotidianas lites et episcopalis juris violationes» (41) nella *relatio* del 1733 di Gennaro Fortunato (1729-1751), e il rimprovero che egli si muove in quella del 1750 per avere trascurato il decoro e l'arredo degli edifici sacri della diocesi e la salute delle anime, distratto dalla preoccupazione di fronteggiare le prepotenze dei signori locali e

(35) Archivio Segreto Vaticano, *Congr. Conc., Relationes ad limina*, 198 A, f. 38v.
(36) *Ivi*, f. 48v.
(37) *Ivi*, 198 B, ff. 90v-91r.
(38) *Ivi*, f. 101v.
(39) *Ivi*, 198 A, ff. 110r.-111v., 121r.-122r.
(40) *Ivi*, ff. 208v.-209r.
(41) *Ivi*, f. 231v.

difendere nei tribunali napoletani i diritti della Mensa (42), ora rivendicati sulla scorta del concordato del 1741. Liti ancora pendenti al tempo dell'episcopato del suo successore, Giovanni Battista Miceli, in diocesi dal 1752 al 1763 (43).

Si deve a G. Battista Coppola (1763-1797) l'insistenza nel mettere a fuoco i termini della questione giurisdizionale relativa a Mormanno, Trebisacce e San Basile, evidenziando a Roma i soprusi di cui la Mensa era vittima e la defatigante battaglia legale condotta nei tribunali napoletani.

Nel 1766, Coppola ribadisce l'origine del diritto feudale della Mensa nella concessione di Ugo di Chiaromonte (44), ma lamenta le liti col principe di Scalea per il feudo di San Basile (45), la dispendiosità delle medesime «quae haectenus plurima ducatorum millia superexcedunt» (46) (relazione del 1769) e lo stress che i diuturni conflitti gli impongono: «Fateor, quod haec omnia in magnam me dejecerant consternationem, ita ut notes poene tota ducerem insomnes, cibum nisi coactus non sumerem, et quid mihi agendum esset semper agitatus mente revolverem» (47) (relazione del 1771).

4. In antico regime, l'attività del governo e l'esercizio del potere si attenevano al principio della competenza e della gerarchia giurisdizionale, prima e più che a quello delle procedure. I conflitti tra signori locali e Università, all'ordine del giorno nel Regno napoletano, divengono particolarmente acuti nel Settecento, quando il sistema feudale, per le sollecitazioni del riformismo tanucciano – pur meno risoluto contro i privilegi nobiliari rispetto a quelli del clero – entra per la prima volta in forte fibrillazione (48). La complessa e vessatoria impalcatura dei diritti feudali è messa in discussione dalle rivendicazioni delle Università, desiderose di svincolarsi da secolari, intollerabili sudditanze. Si origina una fervida pubblicistica antibaronale, nella quale spicca l'attività dottrinaria dei giuri-

(42) *Ivi*, f. 288v.

(43) *Ivi*; relativamente alle relazioni del 1753 e del 1757, v. rispettivamente ff. 300r. e 321v.

(44) *Ivi*, f. 352r.

(45) *Ivi*, ff. 354v-355r.

(46) *Ivi*, f. 368v.

(47) *Ivi*, f. 381r.

(48) A. MASSAFRA, *La crise du baronnage napolitaine à la fin du XVIIIe siècle*, in AA.VV., *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental*, I, Paris 1971.

sti, le cui teorizzazioni incontrano vasta eco nel ceto forense investito della difesa delle comunità.

Il processo di privatizzazione della terra, in atto nelle campagne meridionali per tutto il XVIII secolo e determinata, oltre che dalla *hausse* demografica (la popolazione del Regno è in incremento costante tra il 1734 e il 1780) (49), dalla pressione contadina che già nel Cinquecento ha conosciuto frequenti rivolte anche nella zona di cui questo studio è epicentro (50), traduce la generale crisi del feudo, benché il potere politico-giurisdizionale-economico del baronaggio rimanga ancora pressoché intatto. Non è un caso, infatti, se la prammatica del 1738, che pur con moderazione limitava i diritti signorili, è revocata nel 1744 su esplicita richiesta dei baroni, i quali non vantano più il controllo pieno della società, nonostante l'indice di accentramento feudale sia ancora notevole in Calabria e nelle province abruzzesi sul declinare del XVIII secolo.

È vero che il possesso feudale è ancora molto ambito per l'esercizio della giurisdizione, per il particolare e privilegiato regime fiscale di cui beneficia, per il prestigio sociale e il potere che assicura al detentore. Ciononostante, affittuari, allevatori, amministratori di tenute feudali, governatori di terre baronali, sindaci e ufficiali delle Università, medi e piccoli commercianti e proprietari terrieri, cominciano ad occupare una posizione di rilievo nell'assetto sociale e a mutare parzialmente pratiche, cultura, mentalità. Sono ceti che hanno il limite di aspirare allo status di *rentiers* o al nobilitamento, ma ciò non toglie che inneschino un mutamento nella struttura socio-economica del Regno.

A questa evoluzione contribuisce la riflessione del movimento riformatore con la polemica antifeudale, sostenuta anche dalla parte più consapevole della magistratura del Regno (51), la quale, col Supremo Consiglio delle Finanze promuove un'azione di contrasto degli antichi poteri signoriali imperniata sulla vendita dei feudi devoluti. Il principio prevedeva che i feudi ritornati al sovrano venissero venduti come allodi, ossia come beni liberi da giurisdizione. Una proposta che si inseriva nel solco del riformismo moderato e gradualistico, ma che costituiva nondimeno un'importante affermazione di principio, poiché eliminava l'idea che la feudalità fosse un'istituzione con regole fisse e immutabili.

(49) VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzioni*, cit. pp. 27-103.

(50) C. DE FREDE, *Rivolte antifeudali nel Mezzogiorno d'Italia durante il Cinquecento*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, V, Milano 1962, pp. 3ss.

(51) D'AMELIO, *Polemica antifeudale*, cit., *passim*.

La strategia controversistica è impostata non più sull'astratta origine dei feudi, bensì sul loro riconoscimento storico-politico, ritenuto la sola base della legittimità. I baroni devono dimostrare i titoli di possesso senza contraddire la sovranità dello Stato. Ragione storica e ragione giuridica devono informare la trattazione della complessa e secolare questione feudale, suggerendo forme adeguate di soluzione. Si contesta sul piano giuridico che il «fatto» crei automaticamente il «diritto», derivandone *naturaliter* l'esercizio del potere e conformando un *ordo juris* oggettivo e indiscutibile. La filosofia dell'illuminismo riformatore reagisce alla *communis opinio* del ripiegamento acritico sul passato e dell'accettazione e mantenimento dello status quo, per puntare decisamente al superamento del circolo vizioso tra fatti e valori.

Una delle più insidiose tesi del ceto baronale era che i loro diritti risalissero *ab immemorabile*: una giustificazione non più convincente, perché i rapporti tra il sovrano e i signori locali erano disciplinati da atti regi, che escludevano la profanazione dei diritti delle Università (52). Angarìe e perangarìe non potevano essere accettate a priori dalle comunità, allo stesso modo che le regalie non potevano essere oggetto di contratto tra i privati e il sovrano. I diritti dei baroni potevano essere comprovati solo da decreti regi e la mancanza di essi configurava usurpazione e abuso.

Una situazione sociale ed economica che, ancora a fine Settecento, in Calabria non approdava a rinnovati orizzonti e che perciò, come esplicita Gennaro Maria Galanti in una relazione al re del 1792, permaneva immobile e drammatica:

> La costituzione feudale co' suoi diritti sulle terre, sulle acque, e dirò fino sull'aria che si respira, forma un altro istrumento delle miserie della Calabria, ed un altro ostacolo all'incremento della popolazione. In questi paesi, a differenza delle altre provincie, si osservano gli orrori del governo feudale, quasi in tutta la loro estensione, come erano quasi due secoli a dietro. Si esigono tutte le prestazioni che si vogliono, e le carcerazioni, e le violenze sono atti indifferenti ed ordinari. Gli ordini di V. M. quando non sono di gradimento a baroni il più delle volte o non si fanno pubblicare ne' feudi o non si osservano. Intorno a tale materia io rassegnerò a V. M. separata relazione. [...] È generalmente conosciuto che il sistema feudale forma un gran disordine in una monarchia. Si è voluto riparare al male, ma non si è ottenuto il fine, poiché le riforme sono state indirette. Così si è scomposto e corretto l'ordine del primo sistema, che sebbene cattivo era un

(52) A. Bulgarelli Lucaks, *Le «Universitates» meridionali all'inizio del Regno di Carlo di Borbone*, in «Clio», XVIII (1982), n. 2, pp. 208-26.

freno, senza essersi ottenuto un ordine migliore. Allora era nei feudi un solo oppressore, ma ne sono sorti e istituiti degli altri, donde hanno origine molti delitti (53).

Ugualmente errato da parte dei baroni richiamarsi per la tutela dei propri interessi alle consuetudini, per l'elementare logica che esse non potevano fondarsi sul diritto esercitato da uno solo. Ne sarebbero derivati diritti baronali in contrasto con il principio dell'equità e della giustizia.

Ed è l'idea di giustizia – con tutte le modalità retoriche e strumentali implicite nella casistica vertenziale – l'elemento centrale della comunicazione giuridica (54), che nel caso trattato in queste pagine intercorre fittamente tra gli avvocati che difendono con appassionato vigore giuridico le ragioni dell'Università di Mormanno, gli ignoti (in questo caso) legali del vescovo, i testimoni e i magistrati dei vari organismi giudicanti di Castrovillari, Lagonegro e Napoli.

L'andamento di questo micro-conflitto viene esaminato avvalendoci della documentazione a stampa prodotta dai difensori dell'Università mormannese e reperita nell'Archivio Diocesano di Cassano allo Jonio (55). Essa si sviluppa cronologicamente come segue:

Napoli, 28 febbraio 1739 – *Ragioni di fatto e di legge intorno ai capi di gravezze proposti nel S.R.C. dall'Università e cittadini della terra di Mormanno contro di Monsignor Fortunato barone di detta terra*, presentate al Regio Consigliere D. Francesco Guerrasio dagli avvocati Domenico d'Elena e Giuseppe Fazio (nelle note citata come *Allegazione 1739*, poi ripubblicata a Napoli nel 1742, probabilmente perché, essendo una requisitoria corposa e particolareggiata, era fondamentale al dibattimento processuale);

Napoli, 27 febbraio 1740 – *Per l'Università di Mormanno intorno ai Capi II, VIII, X e XII delle gravezze, dopo gli atti in partibus del*

(53) G.M. MONTI, *La feudalità napoletana alla fine del Settecento e le «Relazioni al Re» di G. M. Galanti*, in *Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli 1926.

(54) O. RAGGIO, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in *Storia d'Europa*, 4, *L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. AYMARD, Torino 1995, p. 515.

(55) *Fondo Capitolo, II/82. Miscellanea della Parrocchia di S. Maria del Colle di Mormanno a partire dal 1757*. Devo al vicario diocesano mons. don Franco Oliva la gentile disponibilità a poter lavorare con agio su questo materiale archivistico. A lui, il mio doveroso e caloroso ringraziamento è appena un modesto segno di riconoscenza.

Signor Avvocato Fiscale di Cosenza delegato dal S.R.C. contro la Mensa Vescovil di Cassano, memoria presentata al Regio Consigliere D. Francesco Guerrasio dagli avvocati Ottavio Ignazio Vitagliano e Domenico d'Elena (nelle note citata come *Allegazione 1740*);

[Senza data – ma probabilmente Napoli 1741 – e senza indicazione degli avvocati] – *Per l'Università di Mormanno circa la validità degli atti formati dal Sign. D. Giovanni Ferraro, Avvocato Fiscal di Cosenza e Delegato del S.R.C. colla Mensa Vescovil di Cassano*, memoria esibita al Regio Consigliere D. Francesco Guerrasio (nelle note citata come *Allegazione 1741*);

Napoli, 26 agosto 1741 [senza indicazione degli avvocati] – *Per l'Università di Mormanno in risposta de' motivi fatti in Ruota dal Difensore del Baron di detto luogo nella caosa di gravezze. Riferita nel S.C. dal degnissimo Signor D. Tiberio di Fiore, Regio Consigliere e Commissario* (nelle note citata come *Allegazione ago. 1741*);

Napoli, 9 novembre 1741 – *Per l'Università di Mormanno in risposta della contraria Nota*, a cura dell'avvocato Francesco Sala (nelle note citata come *Allegazione nov. 1741*).

Tali memorie difensive vengono integrate con un'allegazione pubblicata a Napoli il 14 marzo 1792 dall'avvocato mormannese Vincenzo La Terza (56), in parte riassuntiva della lunga vertenza, all'epoca ancora fonte di polemiche, ma anche testimonianza dell'ultima azione legale intrapresa dall'Università contro la Mensa.

Le relazioni forensi, tuttora sporadicamente utilizzate dalla storiografia, sono rilevanti nelle implicazioni del diritto positivo e delle norme procedurali a fondamento dello stato moderno, ma anche con riguardo alla pratica dei rapporti tra istituzioni locali e centrali, all'esplicitazione delle ragioni delle periferie e delle loro rivendicazioni, alla definizione di linguaggio, ruolo, «ideologia», forme di comunicazione e pratiche degli attori sociali e schieramenti coinvolti (57), in particolare dei *new comers* desiderosi di essere prota-

(56) Questo testo, di seguito riportato in nota con la sigla *ALT* (Allegazione La Terza), apparteneva alla biblioteca privata della mormannese dott.ssa Angela Sangiovanni, che lo ha donato al suo concittadino Luigi Paternostro. Questi lo ha reso pubblico nel 2008 col titolo *Poveri e ricchi del Settecento mormannese*, sul sito www.faronotizie.it.

(57) RAGGIO, *Visto dalla periferia*, cit., pp. 489-98 e M. AYMARD, *L'Europa e i suoi contadini*, *ivi*, pp. 530-35. Per una disamina critica delle allegazioni forensi come fonte storica, v. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Anto-*

gonisti della vita amministrativa, beneficiando di un regime meno vessatorio. In questo senso è strategica la «mediazione dei contrasti sociali» (58) svolta da avvocati e magistrati, benché questi ultimi siano un «veicolo dell'ideologia dell'amministrazione tecnica» (59) e nella realtà del Regno contribuiscano alla «costruzione dello stato moderno in condizioni di sostanziale tolleranza verso la sussistenza di più o meno ampie sfere particolaristiche, in compenso di una più o meno pacifica accettazione del primato assoluto del potere centrale» (60).

Il conflitto tra l'Università di Mormanno e il vescovo appare in questo senso illuminante di un'epoca e di un contesto, ed è esemplare dell'esistenza a livello locale nel XVIII secolo di un ceto intellettuale di tecnici del diritto la cui maturazione è cominciata già dal secolo precedente. Unendo alla conoscenza delle leggi una consapevole erudizione storico-filologica, esso era in grado di affrontare con strumenti giuridici più agguerriti la lotta anticurialista e giurisdizionalistica, grazie anche alla conoscenza della legislazione di altri stati italiani ed europei e alla forte laicizzazione, che consentiva di guardare in modo critico e senza atteggiamenti reverenziali alle incongruenze dei privilegi feudali, segnatamente di quelli della Chiesa, e alle loro pesanti ricadute sulle fasce sociali più deboli. Non è casuale la costante ricorrenza nelle allegazioni dei termini «pubblico» e «cittadino», a testimoniare l'attenzione ad un'embrionale teorica dei diritti soggettivi e loro salvaguardia in quanto non estranei allo *jus publicum*, che proprio in questo periodo comincia ad acquisire sul piano della dottrina «una dignità scientifica autonoma» (61), superando i vincoli dell'*ordo feudalis* a favore dell'*ordo civitatis*, alla cui affermazione contribuiva il lassismo di uno Stato incapace di ricondurre a un «testo unico» la normativa feudale,

nio Muratori, Napoli 1960; SPAGNOLETTI, *Le istituzioni statali* cit., pp. 7-9; A. MOMIGLIANO, *Le radici classiche della storiografia moderna*, Firenze 1992; *Erudizione e fonti. Storiografia della rivendicazione*, n. 93, 1996 di «Quaderni storici»; R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna 1995; A.M. RAO, *L'«amaro della feudalità». La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli 1997; *Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di C. NUBOLA e A. WÜRGLER, Bologna 2004.

(58) RAO, *op. cit.*, p. 16.

(59) R. AJELLO, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, pp. 5-9.

(60) RAO, *op. cit.*, p. 12.

(61) M.R. DI SIMONE, *Diritto*, in *L'Illuminismo. Dizionario storico*, a cura di V. FERRONE e D. ROCHE, Bari 1997, p. 143.

contrastando particolarismi e consuetudini che facevano a pugni con l'esigenza, sempre più avvertita dalla parte più intelligente della società, di un diritto comune e positivo.

5. La vicenda che ci interessa ha inizio il 2 ottobre 1736, quando l'Università chiamò in giudizio davanti al Sacro Regio Consiglio (di seguito SRC) mons. Gennaro Fortunato, avendo questi preteso la corresponsione dai cittadini di Mormanno di decime (sugli aratri; sul frumento, sul grano germano o segale (62) e sull'orzo; su agnelli e capretti; sulla lana; su ciascun fuoco dei bracciali in misura di cinque grana), rivendicate come ecclesiastiche. La vertenza fu discussa davanti al regio consigliere e commissario D. Francesco Guerrasio il 9 gennaio 1738 e si concluse con l'ordinanza che autorizzava il vescovo a riscuotere le decime «servata forma soliti et consueti», salvo che le parti non avessero proposto argomenti tali da indurre il SRC a rivedere la questione («contra alterutram ex partibus nisi remedia proponantur») (63).

Il disposto del SRC fu inoltrato alle Corti di Lagonegro e Castrovillari per la verifica del «solito e consueto». Avendo l'Università ricusato la Corte di Lagonegro «perché aveva dato in eccessi e mostrava per il Vescovo parzialità somma», le parti consentirono di trasmettere le «provisioni» all'avvocato fiscale di Cosenza, D. Giovanni Ferraro, che disimpegnò l'incarico nella vicina Morano (64). Egli fissò al 18 marzo 1739 la presentazione di eventuali eccezioni delle parti, stabilendo nel frattempo che il vescovo poteva continuare ad esigere, al modo solito e consueto, le decime sugli agnelli e i capretti primitivi (ossia di pochi mesi), nati o che sarebbero nati dentro e fuori la terra di Mormanno, tanto di proprietà dei mormannesi quanto di forestieri ivi abitanti, comunque deducendone sempre la quarta parte per i custodi delle greggi. Al vescovo, in ogni caso, era imposto di restituire quanto nel frattempo esatto in difformità delle suddette «provisioni» (65).

(62) Cereale molto diffuso. Dalla sua farina si ricavava il pane nero, meno nutriente e pregiato, e dagli steli una paglia adatta alla copertura dei capanni.

(63) *ALT*, p. 12. Le pagine si riferiscono a quelle della trascrizione del testo di cui alla nota 56.

(64) Sulla figura dell'avvocato fiscale, R. Colussi, *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale*, I, *La struttura realistica*, in *Storia del Mezzogiorno*, XI/4, *Aspetti e problemi del medioevo e dell'età moderna*, Napoli 1991, p. 55.

(65) *ALT*, pp. 13-14.

Circa la decima sulla lana, il vescovo doveva astenersi dall'esigerla, salvo su quella già tosata dagli agnelli che spettavano alla Mensa, a meno che tra il vescovo e i pastori si fosse diversamente convenuto. Il vescovo inoltre poteva continuare a riscuotere le decime in ragione di cinque grana a fuoco dai bracciali che lavoravano e vivevano nei campi, con la remissione in entrambi i casi di quanto indebitamente percepito (66). Per gli aratri, l'avvocato fiscale dispose che la Mensa avesse diritto al solito e consueto, cioè un modio e mezzo di frumento, di segala e di orzo («in modio tritici cum dimidio et germano et hordeo») da chi possedeva quattro o cinque buoi utilizzati con l'aratro. Decima che si riduceva della metà per i possessori di due o tre buoi e per coloro che avevano anche un solo bue, purché unito a quello di un altro. Tutti i lavoratori nelle masserie dovevano comunque essere esentati dal pagamento del focatico (67).

* * *

Le controdeduzioni furono esposte dai legali dell'Università, Domenico d'Elena e Giuseppe Fazio, con una memoria stampata a Napoli il 28 febbraio 1739 e poi nel 1742, stante che la Mensa si era rifiutata di recepire l'ordinanza dell'avvocato fiscale. La strategia difensiva degli avvocati dell'Università mormannese smonta le motivazioni della parte avversa sui singoli «capi di gravezze» con una logica eristica imperniata sull'analisi storico-filologica, sui principi del diritto naturale e del giurisdizionalismo, sulla dottrina giuridica più autorevole in tema di diritto positivo.

I legali esordiscono respingendo con nettezza la calunnia, dal vescovo attribuita ad elementi del capitolo diocesano, che essi agivano senza

> la stima, il decoro e il rispetto che si deve al degnissimo vescovo di Cassano [...]; e che non [avevano] avuto ritegno di dir ch'egli per ingrassar i suoi Congionti colle pingue rendite della sua Chiesa, le sottragga alli poveri di Gesù Cristo; e che sotto finto zelo di vantaggiare e di far fiorire l'Ecclesiastico splendore, abbia apposta trascelto Ministri, che son tanti lupi vestiti di pelle d'agnelli (68).

L'Università ricorreva al SRC mossa «da zelo al bene pubblico», così come il vescovo si era attivato «per zelo, ch'egli nodri-

(66) *Ibidem*.
(67) *Ibidem*.
(68) *Allegazione 1739*, p. 103r.

sce (come dice) di promuover gl'interessi ed i vantaggi della sua Chiesa», fiduciosi in un consesso «inflessibile nel diritto e nella ragione» e in grado di decidere «qual di questi due zeli sia il discreto, il giusto, e 'l santo».

All'esame dell'alto organo giurisdicente, l'Università sottoponeva ben diciannove «capi di gravezze», chiedendo «ordinarsi [al vescovo] che astenuto si fosse di più praticarle, come contrarie a tutte le leggi, al dovere ed alla giustizia». Un breve, secco preambolo, col quale gli avvocati avanzavano il sospetto che nel fomentare le richieste della Mensa giocassero gli interessi economici di una parte del capitolo diocesano, per cui quelle gravezze «li suddetti Ministri, o piuttosto Adulatori, anco per loro privati fini han voluto porle in pratica con danno notabilissimo di quei poveri Cittadini» (69).

Le angarie (servizi personali o contribuzioni in natura dei vassalli) e le perangarie (prestazioni retribuite per servizi di trasporto) reclamate dalla Mensa erano impugnate innanzitutto perché mancava al vescovo un valido titolo che le legittimasse, poi perché le leggi del Regno avevano sempre proibito le perangarie senza mercede. I legali dell'Università confortavano l'assunto con una prammatica di Carlo V del 1536, secondo cui «nemmeno al Supremo Principe è permesso valersi della sua assoluta potestà nell'imporre angarie o perangarie o altri tributi se non nel solo caso di bisogno temporaneo per la conservazione del suo Regno o difesa da' nemici» (70). Un canone avvalorato da una precedente prammatica di Ferdinando d'Aragona del 1483, dove si sanciva che «sine competenti salario mittat etiamsi obtenta consuetudo extaret» (71): traduzione, secondo gli avvocati, della norma delle XII tavole «libertas inestimabili res est», acquisita come assioma di diritto naturale.

Era perciò ingiusto da parte del barone imporre servizi personali ai sudditi, per la buona ragione che

> se il Principe, che non conosce superiore, non può, né vuole essere servito da altri senza la dovuta mercede, quanto meno adunque potrà il Barone, ch'è suddito del Re, avvalersi di tal dispotica autorità nell'esazione di servizi, e pretenderli in perpetuum senza stipendio. Tanto più che i vassalli, pagando i pesi fiscali, in base alla ricordata prammatica di Carlo V «minime posse ad servitia personalia compelli» (72).

(69) *Ibidem* (per questa e le citazioni nel precedente capoverso).
(70) *Ivi*, p. 104r.
(71) *Ibidem*.
(72) *Ivi*, p. 104v.

A sostegno di questa tesi, d'Elena e Fazio rinviano alla dottrina più aggiornata, sottolinenando come

i Dottori tutti comunemente son d'accordo in affermare, che non si praticano più nel Regno le Perangarie, come abbolite dalle rispettive Prammatiche, ed incontrovertibile è ancora la massima de' medesimi, che qual'ora si tratti di semplice possessorio lite pendente, debbia sempre ordinarsi la manutenzione a beneficio de' vassalli nel quasi possesso della loro libertà (73).

Oltretutto, affinché il barone potesse esigere le perangarie, occorreva, secondo la dottrina, che esibisse la «provisionem pro eo», ossia l'effettivo placito a godere della prestazione (74).

Il titolo che la Mensa tentava di far valere era sempre la donazione del 1101, cronologicamente la più antica e autorevole, che però gli avvocati dell'Università non ritenevano dirimente della *vexata quaestio*, trattandosi solo di una copia dell'originale non più posseduto dalla Curia ed attestante esclusivamente il conferimento della terra di Mormanno al vescovo, senza alcuna indicazione di *jura prohibendi*, né di angarie e perangarie, le quali ultime, assimilabili giuridicamente alle regalie ¢ perciò alle concessioni regie, «non si [potevano] mai presumere sotto la generalità delle parole» (75). Del resto, aggiungevano d'Elena e Fazio, neppure un inventario del patrimonio diocesano redatto nel 1274 ascriveva «servizi personali o reali, decime, o altre qual si siano contribuzioni, che tenuti fossero li vassalli di dare al Barone per ragioni di angarie o perangarie» (76). Ciò si desumeva peraltro sia da una provisione del 1679, regolarmente notificata al vescovo e da questi mai impugnata, secondo cui i cittadini di Mormanno non avevano l'obbligo di servizi al vescovo «nisi soluta prius debita mercede», sia da un inventario del 1726 stilato dal regio auditore provinciale e per giunta – fatto che per i legali avvalorava pienamente la loro argomentazione – presentato dalla Mensa nella causa davanti al SRC (77).

Il presule cassanese, dal suo canto, si era limitato a esibire al riguardo una «fede» dell'attuario della Regia Camera della Sommaria, Giovanni Martorello, secondo cui nella cattedrale di Cassano esisteva una platea dove era scritto

non solo che li sudetti vassalli siano angari e perangari, ma che tenuti siano ancora servire il Barone così colle loro persone, come con li loro animali

(73) *Ibidem*.
(74) *Ivi*, p. 105r.
(75) *Ivi*, p. 105v.
(76) *Ibidem*.
(77) *Ivi*, p. 106r.

gratis senz'obligo di darli altro che il semplice pane e vino, che pagar debbian le decime degl'animali, frutti e vettovaglie portate a loro spese fino al palazzo baronale; e parimenti le decime personali a ragion di grana cinque per ciaschedun bracciale; servirlo gratis nelle pratiche del suo palazzo baronale «donec opus perficiatur»; non poter vendere nessuna sorte di vettovaglie pria che il Barone abbia venduto le sue, non poter alcuno pescare nel fiume publico senza una licenza, esser tenuta l'Università a pagarli docati dodeci «pro jure feudo», spettare ad esso barone l'esazione della fida degli animali forestieri che nel territorio di Mormanno a pascer vengono (78).

Il vescovo, a rinforzo del suo punto di vista, adduceva un'altra fede del Martorello, attestante che in una permuta del 1637 tra D. Francesco Guaragna, all'epoca titolare della giurisdizione criminale di Mormanno, e Persio Tufarelli, i mormannesi vi erano indicati come angari e perangari. Un'autocertificazione di parte e non documentata, che il vescovo ribadiva con dichiarazioni dello stesso tenore rilasciate da alcune Università vicine. D'Elena e Fazio, facendo constatare l'irregolarità procedurale, obiettavano che «la prescrizione o la consuetudine, quando è irragionevole non vince la legge o la Ragione» (79), argomentando altresì che se la Mensa ricusava di allegare la platea agli atti processuali, essa era «certamente fatta a capriccio», per cui la fede data da Martorello si riduceva «a una mera cartula, un sogno, un nulla» (80). La platea veniva derubricata dai legali «a un libro informe e non autentico [...], battezzato platea quando non merita per pensiero tal nome» (81). Osservazioni rivelatrici dei passi avanti fatti dalla giurisprudenza napoletana nel Settecento verso la concezione del diritto come scienza positiva, fondata sul rigore ermeneutico e l'esame filologico di fatti e fonti, benché qualche passaggio della nota difensiva di d'Elena e Fazio riveli delle superficialità argomentative.

Date queste premesse, è contraddetta la tesi della Mensa che angarie e perangarie avessero avuto origine dalla famosa donazione del 1101, drasticamente revocata in dubbio dagli avvocati mormannesi con la motivazione – certo ad effetto, benché giuridicamente e storicamente debole – che quei dominatori, essendo molto religiosi e cristianissimi, difficilmente avrebbero concepito oneri gravosi su popolazioni povere. Anche perché simili gravezze erano state successivamente commutate in contribuzioni fiscali, eccetto casi spe-

(78) *Ivi*, p. 106v.
(79) *Ibidem*.
(80) *Ivi*, p. 107v.
(81) *Ivi*, p. 107r.

ciali (82). A tal proposito, gli autori dell'allegazione dell'agosto 1741 (i cui nomi non risultano in clausola, ma che sono presumibilmente Ottavio Ignazio Vitagliano e Domenico d'Elena) mettono erroneamente in forse l'esistenza di Ugo di Chiaromonte (83), di cui non c'era traccia nella cronotassi dei nobili normanni, dove al più avevano accertato un quasi omonimo, Ugo di Anthabuono, titolare del feudo di Monopoli in Puglia. Se ne poteva, quindi, desumere al massimo che quel possessore della terra di Laino e Mormanno fosse stato solo «un privato, che non avesse, né potesse trasferir le somme regalie e l'impor tributi che contengono le decime» (84). Una considerazione che non chiariva il valore della firma di Ruggero I sulla donazione, di cui gli avvocati, sulla scorta delle loro considerazioni, avrebbero dovuto inferire la falsità e da ciò *fortior necessitas* l'inautenticità del documento. Se su tale aspetto la loro eristica era carente, era invece corretta nell'esame filologico dell'espressione «pertinentiis suis», che ritenevano – giustamente – attenesse solo ai confini territoriali della concessione, non già alla trasmissione di *jura feudalia* esercitabili sul territorio e i suoi abitanti (85): giustificare poteri e diritti di istituzioni a vari livelli rifacendosi a genealogie e cronologie alte o addirittura mitiche, e perciò solitamente inverificabili, era del resto un vezzo frequente in antico regime (86).

(82) *Ivi*, p. 110r.

(83) Sull'esistenza di questa casata, il cui antroponimo e poleonimo con riguardo a un centro della Basilicata a circa settanta chilometri da Mormanno ed italianizzazione del francese Clairmont o Clermont, è collegato a esponenti del notabilato normanno, v. J.-M. MARTIN, *Centri fortificati, potere feudale e organizzazione dello spazio*, in *Storia della Calabria medievale*, I, *I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Reggio Calabria-Roma 2001, p. 501.

(84) *Allegazione ago. 1741*, p. 195r.

(85) *Ivi*, p. 194r. In effetti, il documento così si esprime: *Ego Ugo de Claromonte dedi et obtuli episcopati Sancte Marie Cassani [...] terram Miromanum cum pertinentiis suis et hinc incipiunt pertinentie sue* [ecc.]. Sulla fortuna di questo documento, ancora nel secolo scorso, PATERNOSTRO, *Poveri e ricchi*, cit., p. 34, riferisce che lo Studio legale La Greca-Arcieri della città, che ne possedeva una copia, la esibì in una vertenza condotta alla fine degli anni Cinquanta dal Comune di Mormanno contro quello di Orsomarso e contro la Società Argentino-Rafosa, a riprova dell'appartenenza a Mormanno di un territorio con alcuni boschi destinati al taglio. Un esempio – non insolito, ma molto discutibile – di uso pubblico della storia, attuato maneggiando documenti di lontanissima origine e incerto valore giuridico e probatorio!

(86) BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili*, cit., *passim*. ROVITO, *Le riforme impossibili*, cit., p. 570, riporta il caso del vescovo di Tropea Lorenzo Ibañez de Aoyz, che, a cavallo tra '600 e '700, aveva tentato di rivendicare come suoi *adscripticii* i membri di sei famiglie della città appellandosi a un privilegio

Richiamandosi alla legge naturale secondo cui ogni individuo nasce libero e che le eventuali imposizioni di cui lo si vuole gravare devono essere legittime, gli avvocati dell'Università escludono che il vescovo potesse proibire l'uso dei mulini altrui ad esclusivo vantaggio dei propri, osservando che detto divieto non era stato mai reso noto con bandi «solennemente publicati ed affisi nei luoghi publici e soliti» (87).

L'obiezione del vescovo, sulla scorta di un memoriale del 1721 con cui il sindaco pro tempore e uno degli eletti avevano rivolto istanza al suo predecessore, mons. Nicola Rocco, di porre fine ad alcuni ladrocini dei molinari, non instaurava, a giudizio degli avvocati, alcuno *jus prohibendi*, perché non «potevano il solo Sindaco ed un solo Eletto obligare il Pubblico e i Cittadini ad una servitù», tenuto conto che per la dottrina gli investiti di quelle cariche erano semplici amministratori, del tutto inibiti del potere di decretare e legiferare (88). Inoltre – rincarano gli avvocati – affinché il sindaco e gli eletti potessero accollare alla cittadinanza tale servitù, avrebbero dovuto riceverne mandato mediante pubblico parlamento e decisione formalizzata da decreto del mastrogiurato e assenso regio (89). Documenti non allegati dal vescovo Fortunato, il quale, anzi,

credendo fortificare maggiormente questa sua vana pretensione, ha presentato similmente alcuni attestati fatti dentro il suo Palazzo vescovile in sua presenza e del suo vicario generale, da particolari cittadini suoi vassalli, aderenti e familiari, cioè da taluni che tengono nelle loro case fratelli o figli ecclesiastici dicendo che il Barone stato sia e stia in possesso di detto *jus prohibendi* (90).

I legali mormannesi forniscono invece al SRC dichiarazioni di molti cittadini e forestieri, «i quali dicono esser andati, ed aver veduto altri andare a macinar le loro vettovaglie in altri molini forestieri senzaché mai ricevuta avessero ombra di molestia dal Barone suddetto» (91). Una prova ritenuta risolutiva – pur ammettendo di fornirla solo con dichiarazioni giurate dei testimoni – è che i due mulini della Mensa non erano in grado di soddisfare le esigenze di

che Roberto il Guiscardo avrebbe concesso nel 1063 a un fantomatico vescovo Calochiro Derdilato (sic!).

(87) *Allegazione 1739*, p. 111r.
(88) *Ivi*, p. 111v.
(89) *Ivi*, p. 112r.
(90) *Ivi*, p. 112v.
(91) *Ibidem*.

Mormanno, popolata da circa 6.000 abitanti (92) e con la necessità di dover macinare circa 60mila tomoli di vettovaglie: una quantità che i mulini del vescovo potevano smaltire solo per metà. Ragione che escludeva, di conseguenza, l'imposizione dello *jus prohibendi* da parte della Mensa (93).

In merito ai mulini, del resto, la *disputatio* era resa complicata da un aspetto particolare: la pretesa del barone che i mormannesi trasportassero le mole da una distanza di circa quaranta miglia (sessanta chilometri circa), col solo compenso di un barile di vino, tre quarti di tomolo di grano e sei pezze di formaggio da suddividersi tra gli addetti alla perangaria, uno solo dei quali a totale carico del vescovo. Il problema, che secondo i legali poteva anche essere trascurabile, era invece rimarchevole perché il trasporto delle macine avveniva da Altomonte a Mormanno attraverso un percorso difficile, complicato da erte, burroni, guado di torrenti e fiumi, nonché dal passaggio per territori di altre giurisdizioni baronali. Un insieme di difficoltà che costringeva l'Università a caricare il proprio «stato» (bilancio) della somma di 200 ducati annui, per soddisfare il capriccio del vescovo (94). Il servizio era perciò contestato, sia perché contrario alle leggi di natura e al settimo e nono comandamento, sia perché non contemplato da alcun privilegio. Né valeva che il barone vantasse il possesso antichissimo della terra quale titolo giustificativo della prestazione. Argomento rigettato dai legali, negando per giunta l'attendibilità della «fede» dell'attuario della Regia Camera, Martorello, che banalizzava la questione sostenendo che in fondo gli abitanti di Mormanno erano soggetti alla multa di appena 15 carlini nel caso si fossero astenuti dal trasporto delle mole.

Il vescovo si faceva forte, in proposito, di un atto del 1704 degli amministratori dell'Università (ma privo, facevano notare d'Elena e Fazio, della deliberazione del parlamento cittadino, del decreto del giudice e del regio assenso), nonché di due fedi, anch'esse dei reggimentari, redatte nel 1727 e nel 1729, secondo le quali l'Università si era sempre accollata le spese di trasporto delle mole sborsando circa 30 ducati l'anno (95). Fatti assentiti in sede processuale da

(92) Una cifra abbastanza concordante con quella di 5.600 abitanti indicata per il periodo a cavallo tra '700 e '800 da L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, Napoli 1797-1805, rist. fotom. Forni, Bologna 1970, VI, pp. 263-64.

(93) *Allegazione 1739*, p. 112v.

(94) *Ivi*, p. 113v.

(95) *Ivi*, p. 114r.

testimoni del vescovo, come il notaio Pietro Laniani di Castrovillari, che dichiarava si fosse avuto già nel 1735 «obligo di alcuni particolari di Castrovillari con uno degli Eletti di Mormanno per il pagamento della mercede a' condottori d'una di queste mole per il territorio di Castrovillari», riscontrando tale affermazione con fedi analoghe di Università vicine (96). Prove che mettevano in luce il potere di influenza del vescovo e la fitta rete di relazioni compiacenti, di complicità e connivenze, tessute non solo con alcuni rappresentanti e funzionari delle istituzioni regie, ma con baroni e reggimentari di altre Università, spesso proclivi ad atteggiamenti di reverenza o di soggezione al vescovo, di cui esaudivano le richieste per non subirne la ritorsione. Gli avvocati denunciano, infatti, con molta franchezza che

tutto è seguito o per familiarità, o per riverenza, o per connivenza dei soli Eletti e del Sindaco, i quali punto pregiudicar non han potuto all'Università in corpore, o per inganno, timore, o apprensioni patite, mercecché i Vescovi Baroni pro tempore, credendo poter esigere à tenore della detta Platea, se pur tal nome merita, han sempre procurato di usurpar detti jus colli suddetti mezzi e colle censure ecclesiastiche (97).

Come fece nel 1727, quando scomunicò il sindaco e il mastrogiurato per averlo citato in giudizio davanti al SRC, mons. Rocco, il quale, proseguono gli avvocati,

avrebbe proceduto all'interdetto universale dall'ingresso della Chiesa à solo fine di atterrirli ed inabilitarli dall'intrapreso presente litigio, se per li ricorsi avuti per parte dell'Università al Signor Delegato della Real Giurisdizione costui con sue tre fervorose lettere non gli avesse ordinato che più non procedesse [il vescovo] alla fulminazione delle riferite censure e che abolito avesse le fulminate; come già fu costretto a fare togliendo i cedoloni già formulati ed affisi alla porta della Chiesa Maggiore di detta terra (98).

Tuttavia, gli avvocati non mancano di osservare che gli incaricati del reggimento cittadino sbagliavano ad agire in favore della Mensa e ad eludere le procedure che il diritto vigente prevedeva, poiché

le dette persone del Governo, ancorché tutte unite sian, altra facoltà non hanno che d'affittar ed esiger l'entrate universali, e sodisfar la Regia Corte, suoi assegnatari de fiscali ed altri pesi canonicamente contratti e dovuti,

(96) *Ibidem*.
(97) *Ivi*, p. 116r.
(98) *Ibidem*.

non già di far cosa che nocumento, o pregiudizio, apportar possa alle Università che governano (99).

Del resto, i legali faticavano a comprendere

in qual maniera pretender possa il Baron di Mormanno manutenzione a suo beneficio in un possesso che di tutte le Leggi Divine ed Umane la resistenza e ripugnanza incontra, cioè di volersi appropriar i sudori de' poveri Vassalli, e il denaro proprio del Publico per cosa che unicamente serve per utile, e profitto suo, godendosi ogn'anno in pace la rendita dell'affitto de suoi molini; ed all'incontro vuol che i sudditi conducano a proprie spese le mole da macinare senza che ne conservasse, o esibito n'avesse negli atti Reali privilegio (100).

L'auspicio di d'Elena e Fazio era che il SRC giudicasse i cittadini di Mormanno come angari invece che perangari, quindi come sudditi «astretti a servir il loro Barone *justo mediante salario*» (101).

L'insistenza nel volersi procurare le pietre molitorie fuori Mormanno, benché sul posto ve ne fossero di adatte allo scopo, non poteva essere basata sulle «fedi» di chi dichiarava che dalle macine prelevate nel territorio cittadino si ricavava cattiva farina,

mercecché – osservano i legali – il non essersi fatta alle volte buona farina, come allo spesso accade, non proviene perché le mole siano di pietra di mala qualità, ma perché il Barone affitta i suoi molini a persone non pratiche, per avanzare ogn'anno le rendite, ed i molinari per arrivar e soddisfare l'affitto necessariamente fànno la farina di mala qualità, non ben stritolata; il tutto per macinar più grano e per far più molitura, tanto più perché le mole, delle quali servirsi pretende il Barone son frolli, e vi bisognerebbero tre o quattro pietre l'anno [...], ed all'incontro, facendosi colle pietre di Mormanno, che sono assai più dure, basterebbero a macinar per un tempo duplicato (102).

Sulla questione delle macine, nell'integrazione all'istruttoria, affidata dal SRC all'avvocato fiscale D. Giovanni Ferraro e che per l'Università vide impegnati i legali Ottavio Ignazio Vitagliano e ancora una volta Domenico d'Elena, questi nella relazione presentata il 27 febbraio 1740, citavano come testimoni di parte tali Antonio Libonati, Carlo Santo, Cristoforo Barletta e Giacomo Curoso, i quali affermavano di avere costruito delle mole, con regolare salario, tre a Mormanno e tre a Castelluccio, mentre tal Domenico La

(99) *Ivi*, p. 115v.
(100) *Ivi*, p. 118v.
(101) *Ivi*, p. 119v.
(102) *Ibidem*.

Cava deponeva di averne portate due ai mulini della Mensa dalla stessa Mormanno. Persino dall'escussione dei testimoni del vescovo – Giuseppe Di Luca, Biase Forastiere e Luc'Antonio Regina – si rilevava che in antico se ne costruivano a Orsomarso, e Giambattista La Padula confermava «che le pietre si facevano tagliare nel territorio di Mormanno, e l'Università le faceva graziosamente condottare [ai mulini] stante la vicinanza, e Monsignore ai condottori dava una mangiata». Non si ravvisava, quindi, alcuna necessità di recarsi ad Altomonte con un tragitto di otto giornate e senza salario, quando le pietre potevano essere reperite in loco o in zone vicine, anche se «debbonsi un poco più finemente di quelle di Altomonte scarpellare se son più dure» (103).

Per la molitura di un tomolo di vettovaglie, invece dell'assesta e mezza consueta (104), il vescovo ne pretendeva tre, e talvolta anche più. Un'eccedenza, secondo i legali, del tutto arbitraria,

perché ad altro Egli non badando se non che ad affittare i suoi molini, alle continue frodi de' molinari poi gl'occhi chiude, e costoro a questa connivenza del Barone fidati, gli affitti soliti, in somme estravaganti alterano, di sorte che anco esigendosi la molitura a ragione di tre assesta a tomolo come pretende detto Barone, farebbero tomola cinquecento di grano, e germano, facendosi il calcolo sopra tutta la quantità delle vettovaglie che in detti molini possono macinarsi (105).

I molinari, anzi,

pigliano assai più delle tre pretese asseste; si è quello che nasce dalle mani uncinate de' sudetti molinari, li quali oltre della predetta misura, si pigliano altra quantità di vettovaglie con una maniera tanto destra e sottile che i poveri Cittadini appena veggono il loro proprio danno e non possono parlare, né rimediarci (106).

L'ingiustificata esclusione dei molinari dalla *jurisdictio* del governatore, unitamente a tutti coloro che avevano in affitto le ren-

(103) *Allegazione 1740*, pp. 145r.-146r.

(104) L'*assesta* o *assista* o *assita* era di norma un reddito prediale annuale (Ch. Du Cange, *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis*, I, *ad voces*, pp. 440-41), probabilmente equivalente nel nostro caso a 1/6 di tomolo.

(105) *Allegazione 1739*, pp. 120r.-v.

(106) *Ibidem*. Sulla variazione, spesso fraudolenta, delle misure per i prelievi delle decime in natura, come questione di storia sociale, v. M. Aymard, *Struttura delle aziende e studio della produzione e della produttività in Italia meridionale nell'età moderna*, in *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, a cura di A. Massafra, Bari 1981, pp. 17-24 e W. Kula, *Le misure e gli uomini dall'antichità a oggi*, tr. it., Bari 1987.

dite vescovili, si configurava anch'essa come un abuso, malgrado la Mensa negasse «di averlo per l'addietro praticato», com'era un illecito, a parere degli avvocati, che l'Università assegnasse al vescovo quattro persone per portare dai mulini al palazzo le quote di grano di sua spettanza e che altri quattro individui a scelta del barone prestassero nella sua residenza servizi gratuiti, quando invece quelle prestazioni potevano ammettersi solo con un salario o con l'affrancamento dai pesi fiscali (107).

Avversatissima la pretesa del barone di esigere 10 ducati annui come «strenna» e altri 12 come adoa. Della prima «gravezza» viene ricusata la legittimità ai sensi di una prammatica del 1559, ribadita nel 1584 e nel 1629, che vietava alle Università di donare somme di denaro, anche se deliberate in pubblico parlamento, a meno che non si fosse trattato di volontarie donazioni dei cittadini (108). Gli avvocati ritenevano inesigibile l'adoa (il contributo che veniva versato al signore per l'esonero da prestazioni militari), perché immotivata e non equiparabile a quella antica, inclusa da successive leggi del Regno tra i gravami ordinari, che nel caso di Mormanno ammontavano a 45 carlini a fuoco. Ciò pertanto, l'adoa vantata dal vescovo si configurava come una vera e propria «estorsione» (109), neppure resa plausibile con l'acquisto dei premi da assegnare nella festa di san Lorenzo «a chi vince gli altri nel corso [una corsa per le vie cittadine], o in altri giochi», perché se così fosse le spese ricadrebbero sul vescovo e non sull'Università, precisato che «il Barone da che principiò questa lite, si è astenuto, ed ancora s'astiene dal comprare quei premi ch'erano soliti darsi a' vincitori nel giorno della menzionata Festa; ma non per questo si è astenuto dall'esazione di detti docati 12» (110).

Se giuridicamente infondata era l'angaria/perangaria per i proprietari di animali di consegnare al barone «una forma di paglia gratis, condotta fin dentro il suo Palazzo» (111), inaccettabile era il divieto di smerciare frutta e vettovaglie senza sua licenza e la limitazione ai macellai di vendere le carni senza prima averne donato al barone le parti migliori, le cosiddette «offamastre». Rivendicazioni avanzate in assoluto spregio della prammatica *De Baronibus*, nella quale Ferdinando d'Aragona aveva sancito che

(107) *Allegazione 1739*, pp. 121r.-v.
(108) *Ivi*, p. 122v.
(109) *Ivi*, p. 123v.
(110) *Ivi*, p. 124v.
(111) *Ivi*, p. 125r.

unicuique sit libera facultas sua quaeque victualia et animalia et alia quibus jure licet, prout jure et legibus permittitur sibi, vendere et de illis contrahere, cum quibus et prout voluerit; nec ab eorum Dominis directe, vel indirecte, vel alio quovis modo prohibeantur (112).

In proposito, nella prosecuzione del dibattimento, gli avvocati riportano la testimonianza del macellaio Luzio Regina, secondo cui al tempo degli episcopati di Nicola Rocco e Vincenzo De Magistris, questi si erano fatti dare le offamastre «da chianchieri senza pagamento alcuno». E un altro testimone, il Giuseppe Di Luca già chiamato in causa, riferiva la voce che dalle offamastre in eccedenza i suddetti vescovi «n'estraevano olio»: una diceria che i legali giudicavano fantasiosa, perché «anco nella nostra Città di Napoli è stranissimo udirsi un tal prezioso olio di offamastri» (113).

Dopo avere invocato ancora una volta la legge di natura secondo cui «tutti in ogni luogo possan vendere e comprare ciocché lor piace», i legali fanno osservare, dimostrando di conoscere le regole basilari dell'economia, che l'obbligo di vendere vettovaglie e carni senza prima aver soddisfatto il vescovo e i suoi familiari e famigli poteva comportare due conseguenze negative:

> o che i venditori di dette robbe per non sottoporsi a tal servitù, più non accostarebbero a quella Terra, ed ecco la penuria e la mancanza de' viveri e delle merci a' poveri cittadini; o pure venendoci, ed essendo probabilmente astretti a dar la loro robba al Barone a prezzo vilissimo, venderebbero il resto a' cittadini a prezzo più caro; ed ecco un altro putabilissimo pregiudizio di tutta quella povera gente (114).

E tuttavia, d'Elena e Fazio, aprendosi a una certa comprensione verso la Mensa, ammettono il privilegio, purché «nella maniera e modo prescritto da' nostri Dottori, cioè che aspettar non faccia [il barone] inutilmente i venditori avanti il suo Palazzo, e che *pecunia praesenti* paghi loro il giusto prezzo della robba» (115). Diversamente, si configurava una vera e propria «rapina» nei confronti dei macellai, tanto più che solo Fabrizio Padula aveva ammesso di essere stato solito regalare a mons. Rocco per pura cortesia le offamastre (116).

(112) *Ibidem*.
(113) *Allegazione 1740*, p. 146r.
(114) *Allegazione 1739*, p. 125v.
(115) *Ibidem*.
(116) *Ivi*, p. 126r.

Preoccupante era giudicata l'abitudine del vescovo di incarcerare i cittadini prescindendo dal giudizio del governatore. Il conferimento della giurisdizione civile per la sola parte istruttoria, non gli consentiva la comminazione di restrizioni prescindendo dal decreto del governatore, che doveva essere «*in scriptis* e non a voce» (117). Questo richiamo dimostra come nel Regno napoletano fossero maturate, a partire dal XVII secolo, una legislazione e una dottrina del diritto feudale appoggiate a un sistema procedurale messo in luce costantemente dai legali dell'Università e il cui garantismo, spesso solamente formale, non era poca cosa in un contesto in cui faticava ad affermarsi ancora nel Settecento inoltrato una concezione moderna del diritto e dello Stato. Nel Regno, l'applicazione di norme e procedure era del tutto disatteso, sia dalle istituzioni periferiche, che non si adeguavano a comportamenti giuridici virtuosi, sia dal governo e dagli organi giurisdicenti centrali, che disattendevano a una rigorosa azione di disciplinamento. La difficoltà di bilanciare centro e periferia e di raccordare in modo funzionale alle superiori esigenze generali del Regno e all'interesse delle popolazioni l'insieme delle norme amministrative, svincolandole dai particolarismi di casta, è conclamata dalle fitte allegazioni forensi qui esaminate.

Una questione accesamente dibattuta in sede giudiziale atteneva alle decime, che, in base a un decreto del commissario della Regia Camera sarebbero spettate al vescovo in quanto «*parochus parochorum*» e perciò come fossero state decime spirituali. Motivazione risibile, a parere di d'Elena e Fazio, perché le decime spirituali competevano a chi amministrava i sacramenti, non già al vescovo, salvo che la chiesa cattedrale fosse l'unica parrocchiale e il vescovo, di conseguenza, il «*parochus universalis*». Posizione nella fattispecie inammissibile, dal momento «che quei poveri Cittadini pagano benissimo al di loro proprio Paroco le Decime, se non in quelle annue prestazioni, che di questo nome van dotate, certamente in altri pagamenti, che son stati surrogati in luogo di dette Decime» (118). Del resto, se il vescovo non avesse rendite sufficienti al suo mantenimento e al decoro della sua funzione, avrebbe anche ragione di esigere le decime. E quelle che percepisce, essendo un di più, dovrebbe distribuirle ai poveri della diocesi, tra cui gli stessi mormannesi, per la maggior parte poverissimi. La Mensa ricavava in effetti dalle tre terre sotto la sua baronia – Mor-

(117) *Ivi*, p. 126v.
(118) *Ivi*, pp. 126v.-127v.

manno, Trebisacce e San Basile – qualcosa come ottomila ducati l'anno, «rendita che basterebbe al sostentamento di otto [vescovi], non di uno di essi» (119).

Neppure la decima sugli agnelli era fondata, tanto più che era stata riscossa nel 1738 su tutti i capi ovini e non solo sui «cardaschi», ossia sugli agnelli nati dopo settembre/ottobre, oltre che sugli animali nati fuori del territorio di Mormanno nel periodo della transumanza, da metà ottobre fino a maggio (120). A tal proposito, gli avvocati difensori si attenevano a due relazioni inviate dai vescovi Rocco e Fortunato alla Sacra Congregazione del Concilio, dove si dichiarava che nelle loro baronie «la decima degl'agnelli, cascio e lana di tutte le pecore che essi [i laici] posseggono, tanto se le tengono a pascolare sul territorio delle suddette terre, come su altrove [...] si tiene pagarsi non al Vescovo [...], ma al Vescovo come Barone e per recognizione del vassagio» (121). Il decreto del commissario era impugnato dall'Università, perché esito di un'evidente collusione tra il vescovo e l'alto funzionario. Questi ignorava scientemente le relazioni episcopali, che smentivano l'affermazione della Mensa circa la natura ecclesiastica delle decime. Trattandosi, perciò, di decime temporali e non spirituali, esse andavano dimostrate davanti al SRC esibendo apposito titolo e non la donazione del 1101, che in questo senso non era probatoria (122).

Nella memoria difensiva sono riportate, in merito, le testimonianze del magnifico Benedetto Sannazaro, del massaro Francesco Calli, di Matteo La Cava e Lelio Lo Passo (tutti di Laino) e quelle dei mormannesi Antonio Libonati, Nunzio Laurito, Domenico Bilotta, Gennaio Di Franco e Francesco Fortunato, secondo cui la decima sugli agnelli primitivi, dedotta la quarta per i custodi delle greggi, era prelevata ai laici, con esclusione dei soggetti gravati da pesi di messe, degli ecclesiastici e dei luoghi pii. La decima non ricadeva sugli agnelli *cardaschi* e sulla lana, mentre sulle vettovaglie specificavano che il solito e consueto, diversamente da quanto disposto dall'avvocato fiscale, era così concepito:

per un aratro un tumulo e mezzo di grano, un stuppello di germano ed un altro di orzo da chi possiede quattro bovi nella coltura de' campi, co' quali, arando a vicenda, due la mattina e due il giorno, si compon l'aratro; e per

(119) *Ivi*, p. 128r.
(120) *Ivi*, p. 128v.
(121) *Ivi*, p. 130v.
(122) *Ivi*, pp. 131r.-v. e 132r.

mezzo aratro [si dà] la metà di detta somma di grano, germano ed orzo da chi ne possiede due o tre con i quali non si può arar una intiera giornata; e niente [è dovuto] da chi possiede un solo bove, purché con altri non si accoppi (123).

Sulla decima della lana, d'Elena e Vitagliano replicano che essa non è mai stata esatta in passato dal barone. Lo confermano testimoni dell'Università, che smentiscono quelli del vescovo, «mendicatamene e con lusinghe trascin[ati], o allett[ati] all'esame». Tanto più che una prova ulteriore a favore del loro assunto discendeva dal fatto che in passato

le pecore e le greggi in Mormanno erano più numerose che non lo sono al presente. Nasce da ciò un'aritmetica e verissima dimostrazione, che se la decima della lana dalla parte pretesesi di maggio e d'agosto, senza dedursi la quarta de' pecorai, esatta per verità si fosse [...], sormontata senza verun dubio sarebbe a più cantaia e non a libre (124).

A dimostrazione, essi esibiscono i conti di alcuni proprietari di greggi, che negli anni precedenti avrebbero dovuto pagare una decima molto consistente, se davvero questa fosse esistita. Il riferimento è al dott. Nicola di Maria, al dott. Carlo Capalbo, al notaio Salvatore Regina e a Nicola Rossi. Quest'ultimo, che risultava il più ricco e alla cui casata apparteneva un grosso palazzo ancora oggi prospiciente la piazza principale di Mormanno, avrebbe dovuto versare nel ventennio 1708-1728, la decima nelle misure seguenti:

Anno	N° pecore	Frutto in lana (in ducati)	Decima (in ducati)
1708	671	201,30	20,13
1709	1279	383,70	38,37
1726	2062	618,60	61,86
1727	2134	640,60	64,06
1728	2357	707,10	70,71 (125)

Una serie che attesta la floridezza della pastorizia mormannese, il suo sviluppo esponenziale e il notevole rendimento che ne derivava ai proprietari di greggi in questo scorcio del XVIII secolo (126),

(123) *Allegazione 1740*, p. 147v.
(124) *Ivi*, p. 149r.
(125) *Ivi*, p. 149v.
(126) Sulla consistenza e persistenza nel lungo periodo dell'industria della

quando il gruppo appare numericamente ed economicamente di una certa ampiezza e perciò senz'altro influente nel governo dell'Università mormannese e nel disegno della strategia giudiziaria da essa attivata contro la Mensa. I legali fanno inoltre notare che se modeste libbre di lana sono poste a carico dei pecorai ad esonero di qualche angaria, l'esazione della decima è comunque infondata, per il fatto che negli altri due feudi della mensa cassanese, Trebisacce e San Basile, «giammai tal decima si è pretesa e riscossa», mentre è vero che «in tutti gli altri luoghi della diocesi, che la Decima Ecclesiastica a propri Parochi pagano, giammai tal Decima si è neppure udita» (127).

In questo complesso e defatigante contenzioso, erano proprio i testimoni a giocare un ruolo chiave: quelli del vescovo spesso intimati di non rilasciare dichiarazioni contro di lui; quelli dell'Università corrotti o minacciati dal vescovo, più o meno scopertamente, di esimersi da deposizioni lesive degli interessi della Mensa. Per i primi, è indicativo quanto accadde a tal Nicola Cersosimo, chiamato dal presule a testimoniare davanti al delegato del SRC di Morano e che, invece, avendo deposto a favore dell'Università, fu espulso dal vescovo dal paese (128). Per i secondi, il vescovo metteva in atto operazioni di discredito e delegittimazione. È il caso del massaro Domenico Bilotta, dell'esattore Antonio Libonati; di Giacomo Curoso; del magnifico Benedetto Sannazaro, accusato dal barone di essere amico del mastrogiurato; del pubblico esattore di Laino, Stefano Palermo, colpito dal sospetto di appropriazione indebita di fondi pubblici; di Lelio Lo Passo, incolpato di concubinato e perciò diffidato dal vescovo dal testimoniare a pro della comunità mormannese (129). L'Università, dal canto suo, non trascurava di denunciare la malafede dei testimoni del vescovo, come D. Lorenzo Panebianco che falsificava scientemente le date dei fatti; Giuseppe Bloise, mendace nel dichiarare di avere pagato la decima degli agnelli per vent'anni; D. Bernardino Perretta che voleva far credere di avere riscosso già nel 1694 la decima da massari e custodi, mentre a quella data l'esattore incaricato era un certo

lana a Mormanno, Morano e Castrovillari, v. G. CONIGLIO, *Il Viceregno di Napoli nel sec. XVII. Nuove notizie sulla vita commerciale e finanziaria tratte dagli archivi napoletani*, Roma 1955, p. 58; L. DE ROSA, *Conflitti e squilibri nel Mezzogiorno tra Cinque e Ottocento*, Bari 1999, p. 75.

(127) *Allegazione 1740*, p. 152r.

(128) *Ivi*, p. 154r.

(129) *Ivi*, pp. 154v.-155r.

D. Ruggiero d'Aloria; Andrea Bonadies di Laino che si dichiarava impropriamente esattore.

Questi – denunciano Vitagliano e d'Elena – sono i cotanto decantati testimoni dell'Avversario, che uniti insieme, e particolarmente ciascuno fra tanti vizi, contrarietà, inverosimilitudini, e, per ingenuamente dirlo, fra tante falsità si osservano da per tutto avvolti, che crediamo poter francamente dire non esser nemmeno stato di uopo alla nostra Università (130).

Al SRC gli avvocati chiedevano altresì l'applicazione di quanto decretato dal regio commissario circa il divieto al vescovo di pretendere che tutti i bracciali fossero al suo servizio per un giorno all'anno gratuitamente, per effettuare interventi edilizi nel palazzo episcopale e nelle sue pertinenze (131).

Il ricorso dell'Università atteneva, inoltre, all'appropriazione da parte del vescovo di terreni demaniali – poi venduti o affittati – e alla pretesa di tagliare a proprio piacere il bosco dell'Alberita. La demanialità di vari luoghi aperti o usi civici viene dimostrata dagli avvocati richiamando una sentenza del SRC del 1600, confermata due anni dopo a conclusione di una contesa giudiziaria tra l'Università di Mormanno e quella di Laino. La lite era sorta perché Mormanno credeva di avere sulle terre di Laino il diritto di pascolare, acquare e legnare, analogamente a quanto si riconosceva Laino sul territorio di Mormanno. Ciò aveva determinato una «promiscuità reciproca de' pascoli ed altri usi». Ma se l'Università di Mormanno attribuiva la promiscuità ad un'antichissima convenzione tra i due paesi, Laino asseriva che quell'intesa era stata raggiunta non con l'Università, bensì col vescovo-barone. La sentenza del SRC non brillò per chiarezza sulla questione, disponendo che l'Università di Mormanno fosse mantenuta nel diritto di pascolare, acquare e legnare nel territorio lainese, mentre quella di Laino, avendo venduto alcuni capi vaccini dei de Guaragna, all'epoca baroni regi di Mormanno, fu condannata a restituire gli animali venduti, rifondendo a quell'Università danni, spese legali e interessi (132).

Tale vicenda era addotta da d'Elena e Fazio a dimostrazione della demanialità dei terreni dell'Università mormannese (aspetto che la Mensa dimenticava pertinacemente), il cui utilizzo pertanto non rientrava nella disponibilità di alcuno, salvo atti di liberalità

(130) *Ivi*, pp. 155v.-157v.
(131) *Allegazione 1739*, p. 133v.
(132) *Ivi*, p. 134r. CREA, *Mormanno*, cit., p. 102, riferisce di un contrasto, per motivi analoghi, tra Mormanno e Laino già nel 1304.

dell'Università stessa (come avvenne nel 1529 per un terreno concesso ai Cappuccini per l'edificazione del loro convento) o di alienazione per compravendita. Diversamente, sui beni demaniali non erano ammessi atti arbitrari da parte di alcuno («non possa il Barone tagliare legnami siccome non ne può tagliare nessun'altro cittadino di Mormanno») (133). A comprova i legali citavano il caso di tale Andrea Paternostro che nel 1713, avendo proceduto senza permesso a un taglio in un terreno dell'Università, da questa fu carcerato e poi rimesso in libertà solo dietro pagamento di danni, spese e interessi (134). Nella logica della demanialità veniva altresì meno la pretesa del vescovo che gli appartenesse il diritto di fida (il canone riscosso per l'uso dei pascoli) sugli animali in transumanza nel territorio di Mormanno, nonché il diritto di bagliva, che «si ritrova sequestrata dalla Regia Camera ad istanza di diversi Pretensori, e si affitta dal detto Tribunale anno per anno *sub hasta*» (135).

Gli abusi che il vescovo perpetrava sui beni demaniali erano la conseguenza di complicità e lassismo di alcuni reggitori dell'Università, nella cui attività amministrativa il barone si ingeriva, soprattutto al momento dell'elezione dei candidati alle cariche pubbliche, condizionando poi pesantemente l'operato di sindaco ed eletti (136). Per questo, gli avvocati supplicavano il SRC affinché le elezioni degli «officiali» si svolgessero liberamente, nel luogo pubblico a ciò deputato e che in esse non solo al barone, ma anche ai «dipendenti, i famigliari, i confederati e gli officiali» si impedisse di intervenire con intimidazioni, causa di «inconvenienti e scandali». Come nel 1736, quando il vescovo, oltrepassando i limiti della sua autorità, aveva fatto presenziare al parlamento cittadino, convocato per l'elezione dei propri reggitori, «molte persone armate, di pessima vita, e fra di essi alcuni già dichiarati forgiudicati». Un episodio noto alla Regia Camera attraverso una comunicazione dell'attuario, dal quale «fu ascritto a miracolo il non esservi seguite delle occisioni, risse e tumulti pericolosissimi» (137). Il controllo sui reggitori era un

(133) *Allegazione 1739*, p. 137r.
(134) *Ivi*, p. 134v.
(135) *Ivi*, pp. 135r.-v.
(136) Sulla diffusione di questa prassi, si veda SPAGNOLETTI, *Ufficiali, feudatari e notabili*, cit., *passim*. Sullo stato delle Università calabresi nel XVIII secolo, si rinvia a U. FERRARI, *Sguardo sulle condizioni e sull'amministrazione delle Università calabresi nel Settecento borbonico* e F. VON LOBSTEIN, *Sindaci ed eletti dei nobili, sindaci del popolo e governatori in città e cittadine calabresi del Settecento, infeudate e non infeudate*, entrambi in *La Calabria dalle riforme alla Restaurazione*, cit., alle pp. 183-200 e 237-339.
(137) *Allegazione 1739*, pp. 137v.-138r.

modo per il vescovo di condizionarne l'operato, anche per sottrarsi al pagamento della bonatenenza, cui i baroni erano tenuti da una prammatica di Ferdinando I d'Aragona (138).

Tra le altre competenze del vescovo c'era la nomina del giudice per le cause civili, che egli però sceglieva sovente tra cittadini di altri centri della diocesi. Un criterio osteggiato dai legali, «perché è troppo grave ed insopportabile per i poveri mormannesi il dover andare otto miglia lontani dalla loro patria, per domandare ed ottenere giustizia», tanto più che il vescovo pretendeva di detenere i condannati in carceri fuori Mormanno, custodendone le chiavi al posto dei carcerieri dell'Università, cui il compito spettava (139).

Oltremodo ripudiata era la precedenza vantata dal barone nella vendita di vettovaglie e frutta, fissandone preventivamente il prezzo. Ciò che il vescovo giustificava con dichiarazioni di suoi sostenitori, che giuravano che egli avesse stabilito il principio con regolari bandi. Ma si trattava di un *vulnus* a una prerogativa che, sottolineavano gli avvocati, «appartiene unicamente, e privatamente, alle Università, ed ai loro Officiali, ed Amministratori» (140).

Presso il SRC era infine in causa lo *jus prohibendi* della pesca nel torrente Battindiero: un arbitrio privo di legittimazione (141), analogamente alla pretesa del vescovo di esigere le riparazioni dei propri mulini dall'Università: incombenza per la quale negli stati discussi (i conti consuntivi) non risultava alcuna imputazione di «pesi forzosi ordinari o straordinari» (142).

Le argomentazioni esplicitate dall'Università su tutti i «capi di gravezze» vengono riprese e ribadite nell'allegazione del 9 novembre 1741, a cura dell'avvocato Francesco Sala, il quale in premessa ricorda come la vertenza tra Università e Mensa non trova ancora uno spiraglio concreto di risoluzione a causa delle resistenze frapposte tenacemente dal vescovo, che pure aveva accettato pro forma il decreto già ricordato del commissario del SRC, di cui l'allegazione del Sala costituisce la riposta.

Il dotto contradittore – scrive l'avvocato – [...] facendo uso della sua naturale eloquenza, si è industriato a tutto potere, per una continuata serie di operazioni di quel povero Publico, mascherate da lui col color di cavilli,

(138) *Ivi*, p. 138v.
(139) *Ivi*, pp. 139v. e pp. 141v.-142r.
(140) *Ivi*, p. 140r.-v.
(141) *Ivi*, pp. 140v.-141r.
(142) *Ivi*, p. 142r.

muover l'indignazione de' Signor Giudicanti, ed in secondo luogo dimostrar che gl'atti formati dal Signor Avvocato Fiscale D. Giovanni Ferraro siano dell'intutto nulli, ed invalidi, spargendo per mezzo, col più fino dell'Arte, semi e lumi, co' quali passato innanzi a i capi di gravezze, si fosse potuto far strada ed ostentar sua creduta ragione (143).

Gli avvocati dell'Università, viceversa, avevano presentato una memoria con la quale confermavano l'assoluta validità degli atti dell'Avvocato fiscale, il quale aveva «in tutto ritamente proceduto, e che niente d'invalidità alla maniera da lui tenuta si po[tesse] attaccare» (144).

Francesco Sala concludeva il suo *cahier de doléances*, augurandosi, con essenziale ma vibrante retorica, che

gl'illuminati Signori del SRC che tal caosa debbon determinare [...] possan ben presto i medesimi Signori aver sotto gl'occhi la giustizia, che al Publico di Mormanno compiete. Or si vedranno, a quanto poca ragione assista al Baron di proibire, senza privilegio e possesso l'accesso agli altrui molini e la costruzzion de' molini a vento e Centimoli a' Cittadini (145), di voler ritenere senza Regal Concessione, anzi con vizioso titolo, tanto pesanti Angarie e Perangarie, e di volerle anche fuor del Territorio praticare, di pretender tante indovute prestazioni, di far tanti divieti, di pretender decime, e dopo accettato il decreto del Signor Commissario, voler oltrepassar, coll'esterminio di quella povera gente, il solito e consueto, di carcerar de facto, occupar i demani di quel Comune, de' suoi beni non volerne sofferir i pesi, di non dar salario agl'Uffiziali di Giustizia, di vietar la pesca, estrar dal territorio i carcerati, di vietar l'asportazione dell'Armi anche per la coltura de' campi, impedir la cassatura delle querele e porsi in casa l'Archivio di quella Corte. [...] Or da sì Savj Giudici, sì Pii, sì Giusti, e sì Clementi, chi sperar non deve il sollievo di quella povera gente, che unicamente da Essi, dal loro zelo e paterno amor l'attende? (146).

6. Il 2 dicembre 1741, dopo l'ennesima discussione della causa, il SRC sentenziò che il vescovo poteva esigere la decima degli agnelli e dei capretti primitivi, salvo la quarta spettante ai pastori. Per la decima della lana, avrebbe dovuto informarsi della quantità di pecore possedute dai cittadini mormannesi negli ultimi dieci anni, richiedendo ai possessori, finché non si fosse provveduto diversa-

(143) *Allegazione nov. 1741*, pp. 163r.-188r.; citazione a p. 163r.
(144) *Allegazione 1741*, p. 190r.
(145) *Centimoli* erano volgarmente detti gli animali usati per far girare le pietre molitorie (DU CANGE, *Glossarium*, cit., II, *ad vocem*).
(146) *Allegazione nov. 1741*, p. 188r.

mente, di corrispondergli a rate dieci ducati annui. Circa la decima sugli aratri, si sarebbe dovuto attendere ciò che avrebbe deciso il SRC, mentre per la decima di dieci grana a fuoco richiesta ai bracciali, nelle more di disposizioni in merito, si poteva procedere alla tassazione sui soli fuochi esentati dalla decima. Il vescovo, come al solito, non accettò queste risultanze, insistendo che le decime, essendo ecclesiastiche, dovesse esigerle secondo il proprio intendimento (147). La sentenza non portava, dunque, alcuna chiarezza sulla pluridecennale controversia, se non una sorta di armistizio, alla lunga sfavorevole all'Università, di cui il SRC non definiva estensione e limiti della demanialità e quindi dei diritti dei mormannesi.

La condizione di stallo durò fino al 1749, quando, dovendosi procedere nel Regno alla formazione del catasto onciario, a mons. Fortunato fu richiesto l'inventario dei beni della diocesi. Egli dichiarò di avere a Mormanno possessi come barone e decime ecclesiastiche come vescovo. Come barone vantava il possesso dei mulini con lo *jus prohibendi*; di diversi terraggi in località Pantana per 100 tomoli di grano; dell'adoa di 12 ducati annui, che non esigeva più da diverso tempo, ma di cui chiedeva comunque il deposito della somma dovuta; della giurisdizione civile; della mastrodattia affittata per 50 ducati annui; infine, il possesso di bagliva, fida, dogana (dazio sulle merci), zecca e portolania (148). Come vescovo, si riteneva beneficiario delle seguenti rendite: la decima su agnelli e capretti, sulla lana e le vettovaglie; cinque grana a fuoco a carico dei bracciali (volgarmente detta «decimella»); la rendita di una vigna all'Acqua del Serro (149).

Mons. Giovanni Battista Miceli stipulò il 4 dicembre 1753, con rogito del notaio Bernardo Fazio, una convenzione con l'Università in base alla quale essa non avrebbe pagato l'adoa di 12 ducc. e la «decimella», astenendosi il vescovo, per converso, dal pagamento della bonatenenza (150).

Fu Giovanni Battista Coppola a rivendicare ancora gli antichi privilegi, come quello della prelazione sulle carni macellate, mal-

(147) *ALT*, pp. 16-17.

(148) PATERNOSTRO, *Poveri e ricchi*, cit., p. 5, riferisce dell'espressione, in uso in paese, *Hai vasatu 'u culu a u purtulano?* (Hai baciato il culo al portolano?), nel senso di «Hai omaggiato il portolano per avere dei favori?», proprio a sottintendere lo speciale ruolo pubblico di questo funzionario e il rispetto di cui godeva.

(149) *ALT*, pp. 18-19.

(150) *Ibidem*.

grado da diversi anni fosse andata in disuso. Da qui l'ennesimo ricorso dell'Università al SRC, che emanò, seguendo una stanca routine, i decreti dell'8 e del 14 maggio 1766 ad opera del commissario D. Carlo Paoletti, puntualmente impugnati dal vescovo. In modo altrettanto puntuale ma evasivo, il 19 giugno 1767 il commissario del SRC si rimetteva all'esame che l'alto consesso avrebbe avviato sul decreto del 2 dicembre 1741, non senza prima avere richiesto sulla questione i pareri della Regia Camera della Sommaria e delle Regie Curie provinciali. I cittadini, esasperati, attivarono un giudizio presso il SRC, affinché, nelle more della decisione del medesimo, fossero esentati dalle decime. La replica dell'alto consesso fu una lettera a tutte le corti periferiche, con la quale «ordinò che niente si fosse innovato circa la pretesa esazione delle decime anzidette» (151).

Da quel momento, scrive l'avvocato La Terza, seguirono ben nove anni «di perfetta quiete», fino a quando nel 1782 in mons. Coppola «si desta di nuovo l'antico desio di esiger le usate decime», qualificandole come feudali. Alla Regia Camera, che nel 1775 aveva richiesto alla Mensa di dimostrare i titoli del possesso feudale su Mormanno e Trebisacce, il vescovo esibì una spontanea fede del notaio Rocco di Laino, il quale dichiarava che dalla Mensa gli erano stati esibiti i libri erariali degli anni 1759 e 1774, dai quali risultavano i seguenti corpi feudali: la bagliva con diritto dello scannaggio; la fida; la decima di buoi, agnelli e capretti; il diritto sui fiumi, le acque e le sorgenti e lo *jus prohibendi* su caccia e pesca; il diritto sui mulini; il canone esatto dalla cappella del Carmine e quello versato dai fratelli Tufarelli per lo *jus aquae* concesso loro dalla Mensa. Corpi che avevano fruttato nel 1759 612 duc. e 63 gr. e nel 1774 582 duc. e 48 gr. Alla luce di questa rivendicazione, il razionale della Curia vescovile avviò l'esazione dell'adoa, senza però chiedere il parere dell'Università, che protestò presso la Regia Camera, diffidando la Mensa per qualunque rivela avesse fatto (152).

L'avvocato La Terza, nell'assumere la difesa dell'Università, rigettava la pretesa vescovile di esigere le decime, innanzitutto perché non potevano definirsi né ecclesiastiche, come negli anni precedenti aveva insistito contro ogni evidenza mons. Fortunato, né feudali, come, con una ardimentosa inversione giuridica, pretendeva mons. Coppola, atteso che il famoso atto di donazione del 1101 – che perciò La Terza

(151) *Ivi*, pp. 19-20.
(152) *Ivi*, pp. 21-23.

qualificava un «titolo mendace» e «ventoso» (153) – non avvalorava in alcun modo una simile interpretazione dei fatti e una giustificazione sia pur vaga per dedurre il riconoscimento in capo al vescovo delle prerogative feudali reclamate. Oltretutto, la chiesa di Cassano ricavava rendite più che sufficienti a provvedere di ogni necessario la vita del vescovo, del Capitolo diocesano e di tutti quelli che a vario titolo facevano parte della Mensa. Nel 1792, la rendita, secondo i calcoli dell'avvocato, era di circa 10.000 ducati annui, 1.500 dei quali provenienti solo da Mormanno (154). Peraltro, il legale ricorda che un dispaccio reale del 25 luglio 1772, e una sua precisazione del 19 settembre seguente, aveva abolito in tutto lo stato napoletano le decime ecclesiastiche di qualsiasi genere, salvo le dominicali, conseguenti alla concessione in affitto o enfiteusi di terreni delle parrocchie, e

> le decime che dai Capitoli delle cattedrali, delle Collegiate ed altre Chiese si esigono per lo ministero che prestano all'Altare ed in servizio del popolo; né le quarte decimali che i Vescovi riscuotono sulle decime dei Capitoli delle loro rispettive Cattedrali e Chiese della Diocesi, né quelle che esigono gli Abati e li Beneficiati.

Con lo stesso dispaccio reale si stabiliva per ogni parroco una congrua di 100 ducati annui con l'aggiunta di altri 30 per il mantenimento della propria chiesa, qualora gli introiti dalle decime non fossero stati sufficienti al decoro della parrocchia e del parroco e all'adempimento dell'ufficio sacerdotale (155).

Il disposto del 1772, precisa l'avvocato La Terza, permetteva ai mormannesi di non versare al vescovo le decime, riconoscendo all'Università il cosiddetto possessorio al posto del diritto petitorio. Questo comportava che l'Università non doveva più chiedere l'esenzione dalle decime, in quanto riconosciuta titolare del possesso dei diritti di cui si riteneva beneficiario il vescovo (156). Il titolo feudale, al quale la Mensa faceva risalire le proprie prerogative che si ostinava ancora a rivendicare nel 1792 con mons. Coppola (e infine lo strascico del 1796, già ricordato, ad opera dello stesso presule) oltre che «mendace» e «ventoso», era ritenuto infondato alla luce del diritto feudale. Infatti – osserva La Terza – la fattispecie feudale si doveva fondare, secondo la dottrina più autorevole e

(153) *Ivi*, p. 27 e 30.
(154) *Ivi*, pp. 24-26.
(155) *Ivi*, pp. 29-30.
(156) *Ivi*, p. 27.

riconosciuta, sull'«essenza del feudo» e sulla «concessione espressa e non tacita di chi ha facoltà di poter trasferire in feudo la cosa che si vuole feudale». Circa gli attributi del feudo, questi si dovevano individuare nella concessione da parte del principe di un immobile (terra, castello, boschi, rendite), nel vincolo perpetuo di fedeltà che doveva legare il feudatario al principe, nel passaggio al signore locale del solo *dominium utile*, o usufrutto, rimanendo al principe concedente il *dominium directum* (157).

La relazione del La Terza è l'esito di una cultura tardo illuministica ancora certamente innervata dei principi del giurisdizionalismo, ma ora priva dello spessore argomentativo delle note dei suoi predecessori di quasi cinquant'anni prima, rispetto alle quali la memoria forense laterziana denota un'impostazione di routine e perciò appare pervasa di scetticismo, derivante dalla convinzione della sostanziale, profonda dimensione antigiuridica che contrassegnava le istituzioni del Regno napoletano, in cui il nesso inestricabile e perverso di interessi e privilegi poteva essere risolto solo da un cambiamento radicale dell'assetto dello Stato e della società.

SAVERIO NAPOLITANO

(157) *Ivi*, p. 31.

RECENSIONI

AMEDEO FENIELLO, *Sotto il segno del leone. Storia dell'Italia musulmana*, Roma-Bari, Laterza, 2011 (i Robinson, s.n.).

Le vicende affascinanti della presenza arabo-islamica in Italia costituiscono un campo in cui la storiografia italiana ha prodotto frutti straordinari: dall'insuperata (e forse insuperabile) *Storia dei musulmani in Sicilia* di Michele Amari, mirabilmente annotata da Carlo Alfonso Nallino, alla grande opera di sintesi sugli *Arabi in Italia* curata da Francesco Gabrieli e Umberto Scerrato, apparsa a Milano, per i tipi di Scheiwiller, nel 1979. Accanto a questi capolavori, si collocano poi un gran numero di saggi dedicati ad aspetti regionali (i musulmani in Calabria, in Basilicata, in Puglia, nel Lazio etc.), e alcune opere di divulgazione di qualità non sempre eccelsa, in cui spesso trionfa lo stereotipo e il racconto storico si stempera nel mito del malvagio 'saraceno' assetato di sangue. Erano però molti anni che le maggiori case editrici italiane non pubblicavano un libro dedicato al tema in questione, e dunque la nuova storia dell'Italia musulmana, da poco edita da Laterza, va a riempire un vuoto bibliografico che all'estero è stato invece recentemente colmato dalla peraltro non entusiasmante monografia di Alex Metcalfe (*The Muslims of Medieval Italy*, Edinburgh University Press, 2009): è questo uno dei motivi che hanno spinto la prestigiosa casa editrice di Bari a dedicare particolare attenzione al lancio dell'opera, addirittura con la produzione di un suggestivo '*booktrailer*', visibile *online* all'indirizzo http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=462:sotto-il-segno-del-leone&Itemid=101. Il suo autore è Amedeo Feniello, coordinatore della Scuola storica nazionale di studi medievali annessa all'Istituto storico italiano per il medioevo, al quale si devono numerosi saggi sulla società e l'economia dell'Italia meridionale medievale. Il libro si compone di sei capitoli che conducono il lettore in un viaggio nello spazio e nel tempo che ha inizio il 21 maggio 878 nella Siracusa assediata dalle truppe islamiche e si conclude il 27 agosto del 1300, con la deportazione degli ultimi musulmani dall'insediamento di Lucera, dove essi erano stati installati da Federico II, trattando temi-chiave come la conquista araba della Sicilia, le problematiche legate al *ǧihād*, l'integrazione dell'economia dell'Italia meridionale nell'universo commerciale islamico. L'intento di Feniello è palesemente quello di offrire al pubblico un'opera di alta divulgazione (in conformità alle caratteristiche della collana che ospita l'opera), che tuttavia non rinunci a tirare le fila dei più recenti dibattiti storiografici sugli argomenti trattati: e in effetti, la bibliografia secondaria è selezionata con cura ed estremamente aggiornata. Il vero problema del libro è la totale assenza di un rapporto diretto dell'Autore con le fon-

ti arabe medievali, rapporto che in una storia dell'"Italia musulmana' dovrebbe invece costituire un elemento irrinunciabile. Il numero esorbitante di errori di traslitterazione e di equivoci terminologici (cui si aggiungono – in maniera assolutamente inusuale per la casa editrice – alcuni fastidiosi refusi: vedi per es. pp. 186; 187; 188; 190) e l'uso quasi esclusivo della *Biblioteca arabo-sicula* di Amari (anziché delle edizioni critiche più accreditate) per le citazioni degli storici e dei geografi arabi sembrano infatti indicare che l'Autore non dispone di una conoscenza della lingua araba adeguata ad affrontare l'analisi dei testi originali. Tale limite conduce purtroppo Feniello a numerosi fraintendimenti, che in una sintesi destinata a un pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori sono ancora più deprecabili degli errori contenuti in un saggio erudito. Ci limiteremo qui a fornire due esempi che, per la loro gravità, gettano una luce non propriamente lusinghiera su tutta l'opera: alla p. 114, Feniello, descrivendo la situazione di Napoli tra IX e XI secolo, ci informa del fatto che l'archeologia vi ha rintracciato «addirittura testimonianze della presenza di un *imam*». Se così fosse, si tratterebbe di una scoperta davvero straordinaria: un *imām* napoletano conservatosi sino a noi costituirebbe materia di notevole interesse per antropologi fisici e studiosi dei riti di sepoltura islamici. Purtroppo però la curiosità suscitata da Feniello nei suoi lettori è destinata a rimanere delusa: quello di cui si parla qui è in realtà un *hammām*, cioè una terma, che l'Autore ha confuso con l'*imām*, colui che guida la preghiera islamica avendo una conoscenza particolarmente approfondita dei suoi movimenti rituali obbligatori. Ma questo sia pur bizzarro equivoco è un peccato del tutto veniale se paragonato a ciò che Feniello afferma a proposito di uno studio di Stefano Del Lungo (*Bahr 'as Sham. La presenza Musulmana nel Tirreno Centrale e Settentrionale nell'Alto Medioevo*, Oxford, B.A.R., 2000). L'Autore, infatti, alle pp. 263-264, lo definisce un "accurato censimento delle fonti" per la storia delle incursioni musulmane in Sicilia e in Italia meridionale. In effetti, il lavoro di Del Lungo è assai accurato ed estremamente dettagliato. Purtroppo, però, esso desume la gran parte dei suoi dettagli documentari dal *Codice Diplomatico di Sicilia sotto il governo degli Arabi*. L'"arabica impostura" di Giuseppe Vella (1749-1815) continua ancora oggi a mietere vittime.

MARCO DI BRANCO

ANNICK PETERS-CUSTOT, *Les Grecs de l'Italie méridionale post-byzantine. Une acculturation en douceur*, Rome 2009, pp. XXI-740 (Collection de l'Ecole Française de Rome, 420).

Come sottolinea nella sua *Preface* Jean-Marie Martin (IX-XIV) Annick Peters-Custot si cimenta in questo poderoso volume con un tema molto complesso, che richiede competenze molteplici, non solo linguistiche, ma anche specialistiche nelle diverse discipline ausiliari. Infatti uno studio

della presenza della componente greca nel Mezzogiorno italiano nei secoli X-XIII deve confrontarsi con fonti piuttosto rade e peculiarmente connotate, ma soprattutto non può prescindere da considerazioni di carattere complessivo sulla situazione delle province imperiali bizantine e su quella delle stesse province, ridefinite e rimodellate, nel regno normanno e svevo; ciò significa considerare in parallelo quantomeno le componenti latine e musulmane e allargare notevolmente le coordinate spazio-temporali. Lo studio dell'A., come dichiara programmaticamente il titolo, intende peraltro leggere la vicenda italo-greca utilizzando strumenti interpretativi propri dell'antropologia ed etnologia. L'A. da quindi vita ad uno studio non meramente voluminoso, ma piuttosto articolato problematicamente e ricco di affondi nella ricerca specifica, all'interno di una tipologia di saggio che è caratteristica della storiografia francese e che nella sua ricchezza espositiva, costituzionalmente, si muove tra gli Scilla e Cariddi dell'enciclopedismo e della ridondanza.

Nell'*Avant-propos* (pp. XV-XXI), l'A. fa il punto storiografico e distingue correttamente tra studio dell'Italia bizantina, dell'ellenismo nell'Italia medievale post-1071 e della civiltà italo-greca; peraltro l'A. chiarisce che l'ellenismo italiano non rappresenta un prodotto della dominazione bizantina (p. 9), per quanto da essa favorito: «en revanche c'est seulment après le retrait des autorités byzantines de l'Italie du sud que se forge l'identité italo-grecque, issue à la fois du sentiment d'une identité culturelle et d'une altérité, rapportées aux Normands mais aussi, dès les XE-XIe siècles, aux Lombards, pour lequels les Grecs sont clairement distincts du reste de la population de la péninsule» (p. 34). Nella trattazione l'A. sceglie di lasciare da parte l'area siciliana, che pure avrebbe ben diritto di rientrare in una considerazione complessiva, in ragione delle peculiarità determinata dall'appartenenza di questo spazio parzialmente greco all'area politicamente mussulmana sino all'arrivo dei normanni; questo determina differenze sostanziali con il continente, differenze che complicherebbero notevolmente il quadro e renderebbero il lavoro interpretativo inutilmente più ingarbugliato. A fornire un'idea della complessità della situazione nei territori continentali può bastare il quadro convincente che l'A. traccia delle differenze esistenti sia tra aree di più duratura ellenizzazione, come la Calabria e il Salento, sia tra aree meno stabilmente grecizzate come la Lucania o il Cilento.

D'altronde le fonti disponibili sono in larga parte quelle su cui hanno già lavorato e scritto altri eccellenti studiosi, mentre la novità del presente volume sta proprio nel rileggere in una diversa e complessiva prospettiva i dati delle fonti (p. 15). Infatti il concetto cardine su cui si costruisce l'idea del volume è quello di acculturazione, proveniente dall'etnologia e dall'antropologia e da cui l'A. non vuole sottrarrre quella carica di negatività implicita nel rapporto tra colonizzatori e colonizzati. Insomma, il concetto può essere utilizzato per valorizzare positivamente il processo di integrazione delle minoranze all'interno del nuovo quadro di potere, ma non bisogna secondo l'A. dimenticare che si tratta di rapporti appunto di potere, in cui è abbastanza chiaro lo squilibrio nei rapporti di forza. In questo qua-

dro diventa, a nostro parere, scivoloso il ricorso a una prospettiva di «histoire des vaincus», in cui le comunità greche diventano appunto «vinti»: una simile prospettiva finirebbe per leggere gran parte della storia del sud come storia dei vinti, mentre (come poi dimostra questo stesso volume) è ben più interessante studiare il dinamismo delle diverse componenti etniche, la loro evoluzione, e il loro interagire con il potere politico. Sono peraltro problemi di interpretazione di cui l'A. è pienamente consapevole e di cui fornisce una esauriente discussione nella *Introduction* (pp. 1-81), prendendo le distanze soprattutto da una storiografia italiana che appare militante o acritica, rispetto a quelle tedesca e francese più attente alle fonti, al dato oggettivo e alla discussione metodologica e storiografica.

Dopo l'ampia introduzione, che spiega i confini cronologici e geografici, oltre che metodologici della ricerca, lo studio procede con una più tradizionale suddivisione cronologica che segue le grandi tappe della storia politico-istituzionale del Mezzogiorno. L'intera Prima Parte (pp. 83-221): *Les populations grecques de l'Italie byzantine* fa il punto sulla situazione delle aree ellenizzate durante l'età bizantina, segnando nel cap. I *La destinée propre d'une province byzantine* (85-154) e nel successivo cap. II *L'importance du modèle byzantin dans les structures sociales des communautés italo-grecques* (155-181) gli elementi amministrativi, ma anche della pratica, che si collegano direttamente al modello bizantino. Così nel cap. III *Le jeu des relations sociales et géographiques à l'époque byzantine: l'importance des cohésions fonctionnelles et géographiques* (183-195) si riprendono in maniera più incisiva le differenze che sin dall'età bizantina segnano le aree a maggiore concentrazione di popolazione greca, in particolare la Calabria meridionale, il Salento e l'area meridionale dell'attuale Basilicata. Mentre la Calabria meridionale sembra preservare sin dai primi secoli medievali la propria identità greca, per il Salento l'A. aderisce alla tesi di J.-M. Martin che vede una ellenizzazione medievale di questa terra da parte di elementi provenienti proprio dalla Calabria, così come da Calabria e Sicilia proviene gran parte della popolazione che giunge a colonizzare, insieme ai monaci, le terre verosimilmente desolate della Basilicata meridionale, per costruire una consistente *enclave* greca in un territorio circostante essenzialmente latino.

Le fonti, accortamente ripercorse dall'A., raccontano di un rapporto generale delle province italiane con il modello imperiale bizantino, a prescindere dai caratteri linguistico-religiosi dei sudditi, e di uno più stringente che riconnette le aree a predominante popolamento greco, pur con declinazioni diverse; basti pensare alle ricorrenti frizioni nella provincia calabrese con l'autorità centrale, segnale di tendenze autonomiste, pur nella comune appartenenza linguistica. Se nella documentazione notarile gran parte delle notizie provengono in realtà da documenti di età normanno-sveva che fanno riferimento a situazioni antecedenti la scomparsa delle province bizantine, notizie più abbondanti, ancorché di consapevolmente problematica interpretazione, provengono dai testi agiografici, che narrano le imprese di un nutrito gruppo di santi monaci italo-greci, che tra X e XI secolo segnano il paesaggio del mezzogiorno bizantino. L'A. nel

cap. IV *Le monachisme italo-grec pendant la période byzantine* (197-218) è attenta nel sottolineare la necessità di non cadere in una sorta di panmonasticismo che fa coincidere la storia degli italo-greci con le sole vicende del monachesimo greco, come spesso si è stati indotti a concludere sulla scorta della provenienza delle fonti, appunto di natura agiografica e monastica.

Le differenze regionali emergono con ancora maggiore evidenza nella Parte seconda (223-344) *Le passage à la domination normande (milieu du XIe-milieu du XIIe siècle)*, dove si parte con il cap. V dedicato a *La conquête* (225-232), per passare ad una trattazione più mirata e consistente ai fini del volume con il cap. VI *La politique religieuse normande, milieu du XIe-troisième quart du XIIe siècle* (233-306). Si tratta infatti di un tema da sempre centrale nella storiografia per valutare sia la consistenza e capacità di affermazione identitaria della minoranza greca, sia la cosiddetta «tolleranza» o al contrario politica «latinizzatrice» dei Normanni. Un buon banco di prova, tra gli altri, è costituito dai provvedimenti di riorganizzazione diocesana, che in rarissimi casi (come quello piuttosto ambiguo, di Anglona/Tursi) portò secondo l'A., sul continente, alla fondazione o spostamento di nuove sedi espiscopali. In questo contesto riesce, a nostro parere, sempre piuttosto difficile separare le esigenze di riorganizzazione di territori inseriti in contesti politico-istituzionali differenti rispetto al passato, da una politica mirata o guidata da ragioni di carattere etnico. Ad esempio la metropolia di Otranto, che aveva costituito un'efficiente cerniera tra i territori greci in età bizantina, perde buona parte della sua funzione nel momento in cui non esistono più confini tra terre bizantine e longobarde e le nuove province si ridisegnano nel nascente Regno: la metropolia di Acerenza diventa un valido antagonista per la vecchia metropolia di Otranto, senza che la sua ascesa si inserisca necessariamente in un progetto di assorbimento della componente di lingua e rito greco. Anche il caso di Anglona ripetutamente analizzato, dal punto di vista istitituzionale, religioso, artistico, ci pare che non presenti quei caratteri di netta contrapposizione discendenti da una scelta consapevole di non definite autorità normanne a favore della latinizzazione della sede vescovile di Tursi. Se è indubbio il processo di romanizzazione introdotto dai normanni, molto meno dimostrabile è un percorso coerente di latinizzazione e su questo aspetto l'A. insiste con decisione, ponendosi in linea con le posizioni dei migliori studiosi che a questo tema si sono dedicati negli ultimi decenni, da Vera von Falkenhausen, a Giovanni Vitolo, a Hubert Houben, a Cosimo Damiano Fonseca, allo stesso Martin e altri ancora. È piuttosto a livello di storiografia locale o non scientifica che si ripetono spesso vecchi luoghi comuni di interpretazione panmonastica e di politica di latinizzazione.

La vicenda monastica dimostra per un verso l'esigenza identitaria dei normanni (si pensi ai monasteri dinastici di Mileto e Venosa), per altro verso la necessità di confrontarsi con i movimenti di riforma che comunque attraversano la cristianità occidentale ed ancora quella di assecondare le richieste delle popolazioni locali. Se in Basilicata all'unico monastero autonomo prenormanno, quello di S. Michele in Vulture (non «Vulturne»,

come per mero refuso si legge a p. 272), si aggiungono quelli della Trinità di Venosa, di S. Michele di Montescaglioso, di S. Maria di Banzi (divenuta autonoma) ed altri ancora, resta fuori dall'impianto di monasteri latini almeno nel primo secolo di dominio, tutta la parte meridionale e greca della regione, quasi che la tutela delle aspettative degli autoctoni segnasse un confine. Come già ha mostrato Vera von Falkenhausen, esiste un processo innegabile di decadenza dei piccoli monasteri greci, come era in un certo senso fisiologico nelle modalità stesse di fondazioni di molti monasteri greci, a cui i normanni, ma anche gli indigeni reagirono donando, a seconda dei contesti i monasteri in crisi o pericolo a comunità più efficienti, che possono essere latine (e questo fu il caso della SS. Trinità di Cava, che tramite Cersosimo divenne abbazia di riferimento per un ampio numero di monasteri greci lucani), o direttamente greche, come programmaticamente fissarono Ruggero II e Bartolomeo di Simeri con la fondazione di S. Salvatore a Messina. Le considerazioni relative alla costituzione degli archimandritati di S. Salvatore di Messina e di S. Elia di Carbone sono molto puntuali e sottolineano le analogie con processi di costituzione in rete che caratterizzano anche il monachesimo athonita; anche in questo caso, comunque, risulta difficile distinguere quanto, in una iniziativa che è essenzialmente regia, possa essere determinato da suggestioni di provenienza greca e quanto invece non corrisponda ad un processo di inarrestabile costruzione di reti monastiche – ben presto ordini – che caratterizza l'occidente latino.

Tutte le ambiguità di relazione vengono messe ben in evidenza nel cap. VII *Les structures d'encadrement normandes et leur impact sur la société italo-grecque* (307-344), dove l'A. rivela la portata tutto sommato bassa dell'introduzione del sistema feudale all'interno di una società già solidamente strutturata quale quella italo-greca; in questo gioco sembra avere un ruolo più decisivo la monarchia, alla quale, sulla scia della monografia ancora inedita di Annliese Nef sulla componente islamica nella Sicilia normanna, l'A. assegna un ruolo articolato, in cui «les traditions orientales sont donc aux mains du rois normand comme autant de cartes à jouer qui reflètent la composition variée du royaume» (p. 339): un gioco di strumentalizzazione della tradizione ideologica bizantina in cui la componente italo-greca del Regno gioca un ruolo importante, se non esclusivo (p. 340). Dopo un'analisi puntuale l'A. conclude «contrairement à ce qui a été longtemps affirmé, il n'y eut pas de latinisation (au sens d'une déperdition culturelle imposée), du moins avant le dernier quart du XIIe siècle. Les seuls phénomènes seront des évolutions spontanées, naturelles, à attribuer à la coexistence des groupes et des identitées dans un environnement peu conflictuel du point de vue culturel» (p. 344).

Nella Parte terza (345-429) *Adaptations et résistances sous la domination normande (milieu du XIe-fin du XIIe siècle)* l'A. prosegue indagando lo spazio di libertà all'interno del quale le *élites* italo-greche riuscirono a prolungare e preservare le proprie espressioni socio-culturali, a cominciare, nel cap. VIII *L'espace laissé à la cohésion socio-culturelle italo-grecque* (347-

358), dall'analisi degli scambi interni tra le aree italo-greche e quelli residui con Bisanzio, per verificare nei successivi cap. IX *L'espace laissé à l'expression culturelle grecque: les principes de la choabitation et de l'adaptation mutuelle* (359-399) e cap. X *L'espace laissé à l'élite italo-grecque locale, à la fois emblème de l'adaptation et facteur de cohésion* (401-420), gli ambiti religiosi, linguistici, soprattutto dell'attività notarile, dove con maggiore immediatezza si può cogliere il doppio processo di difesa e di adattazione. La stessa rinascita culturale, letteraria che spesso si ascrive all'età monarchica normanna, viene dall'A. posta in discussione nel cap. XI *La «renaissance culturelle grecque» pendant la période normande* (421-429).

Se sino alla dinastia Altavilla si mantiene un equilibrio nel processo di acculturazione, questo sembra rompersi nella matura età sveva, come descritto nella Parte quarta (431-566) *La rupture du XIIIe siècle et ses conséquences. La latinisation des minorités*. In primo luogo, nel cap. XII *La rupture dans la continuité. Le XIIIe siècle comme aboutissement de l'âpres Roger II* (435-473), si mostra come la rottura non giunga improvvisa, ma in qualche modo sviluppi germi posti a dimora già nell'età precedente, mentre nei tre successivi, cap. XIII *Une rupture souabe?* (475-503), cap. XIV *Une rupture pontificale?* (505-547) e cap. XV *L'explosion de la culture italo-grecque, mi-XIIIe-mi-XIVe siècle* (549-566), si indagano le responsabilità regie e papali, con le spinte continue verso la normalizzazione e centralizzazione, che, toccando pressoché tutti i contesti consuetudinari del Regno, non potevano non riguardare anche i contesti italo-greci, come succede per le riforme federiciane del notariato o la spinta classificatoria romana che preme verso la creazione dell'*Ordo sancti Basilii*, per concludere che «Le XIIIe siècle est donc la période de la désintégration culturelle italo-grecque, qui transforme un tout cohérent reconnu comme une culture fondamentale de l'espace italien, en un référent identitaire partiel» (p. 547). Ed ancora la «dolcezza» del processo è anche il risultato di una mai ricercata contrapposizione con il potere latino: «les communautés italo-grecques ne manifestent aucune forme de rebellion contre cette latinisation. Elles n'ont pas souffert, contrairement aux communautés arabes, de détériorations de leurs conditions de vie les menant à l'opposition ouverte» (p. 590). Alla crisi di passaggio segue il lento Epilogo (567-587) *Le crépuscule* le cui tracce più evidenti, sono seguite nei cap. XVI *Les difficultés du monachisme italo-grec* (569-575) e cap. XVII *Le rite grec au XIVe siècle* (577-584), sino a quello che l'A., nel cap. XVIII *Dernier acte: l'italianisation* (585-587), individua come il momento in cui anche la categoria di italo-greco, con quelle di longobardo, latino, arabo vanno a confluire in quella ormai qualitativamente diversa di «italiano».

Oltre le sintetiche conclusioni finali (pp. 589-591), il volume si arricchisce ancora di *Annexes*, che comprendono nove utili carte tematiche, due schemi relativi ai santi italo-greci, quattro tavole genealogiche di famiglie, la riproduzione di due documenti del metropolita di Santa Severina. Ancora una ricca Bibliografia (pp. 617-668) e un Indice di nomi e luoghi (pp. 669-727) chiudono il volume.

Sottolineamo in chiusura di questa breve nota che il volume offre una ricchezza di dati e discussioni di cui qui si è potuto solo in minima parte dare conto e per i quali non possiamo che rimandare ad una auspicabile diretta lettura o consultazione del testo.

FRANCESCO PANARELLI

Sulla chiesa di San Paolo Maggiore a Napoli

Non è un libro propriamente d'arte questo che ho sott'occhi da qualche tempo (1) e neanche una guida per comodo e uso dei viaggiatori: gruzzolo di notizie essenziali per l'orientamento dei visitatori. È invece un libro solenne quanto chiaro e attraente nel discorso, traspirante vorrei aggiungere, ove il cumulo delle acquisizioni fatte dall'autore, un proteso studioso nel pieno vigore degli anni, fertile d'ingegno e di opere, impalca la consistenza delle cose rivelate e delucidate. Il fondamento del volume, oltre che consistere nelle descrizioni e nei rapsodici accenni noti da antiche stampe e da manoscritti, è scavato dall'esplorazione d'archivio e dai libri mastri di resoconti e di pagamenti che attendevano il vaglio e la passione di chi si accostasse.

Non so quanto nella moltitudine delle grandi chiese di Napoli questa di San Paolo si sia distinta per apporto suo proprio o siasi giovata della sua posa sul luogo ove sorse e superbamente dominò la città romana il tempio dei Dioscúri. Il contemperamento dei due aspetti, ossia dell'evidenza del più celebre monumento religioso pagano della città piantato ad un lato del suo *forum* e del dominio successivo progressivamente esercitato dalla chiesa dedicata all'Apostolo suggerisce la misura più consona alla visione complessiva del monumento. Il pronao del tempio antico – un tempio esàstilo, con le sue sei colonne seguite agli estremi dalle due colonne retrostanti – continuò a introdurre il fedele nella fabbrica cristiana che ebbe una facciata sua propria, in quanto fu risparmiato lo spazio retrostante al pronao a cui seguì la mole del nuovo edificio; ed è infatti in quello spazio libero che la sottostante cripta, aperta come cimitero, trovò l'organicità di tre volte sue proprie che avevano sorretto in antico l'impianto sovrastante del tempio pagano.

Molti anni or sono mi avvenne di contemplare nel rilievo di età aragonese, assai noto, accoratamente noto, dopo che la iattura di un incendio nel 1919 nel Castel Nuovo, dove era stato collocato al di sopra di una porta interna, l'animazione di quel tratto cittadino percorso dal trionfatore aragonese tra monumenti antichi ancora indenni: il pronao del tempio di Castore e Polluce e il prossimo teatro semicircolare romano di cui durano,

(1) F. LENZO, *Architettura e antichità a Napoli. Dal XV al XVIII secolo. Le colonne del Tempio dei Dioscuri e la chiesa di San Paolo Maggiore*, Roma, L'Erma di Bretscheneider, 2011.

tra i corpi della via dell'Anticaglia, i contrafforti. A tal segno sopravviveva nel secondo Quattrocento la magnificenza del tempio romano che ora svolgeva funzione d'avancorpo e di tutela della retrostante chiesa cristiana.

Il volume di Fulvio Lenzo svolge ogni capitolo sul sostegno particolareggiato e nutrito di chiarimenti e rinvii di note, moltissime e fittissime. Al discorso complessivo segue un'appendice documentaria di cronache e momenti concernenti l'argomento stesi dal Seicento in qua, che rappresenta la più fertile e sontuosa stagione della fortuna di San Paolo Maggiore ad opera e solerzia dei padri Teatini che, insignoriti con l'adiacente convento sulla superba chiesa, ne hanno vegliato attivamente e con fortuna propizia la vita sino al nostro tempo.

Lo spirito con cui le disposizioni generali hanno incitato ma anche disciplinato l'evoluzione degli edifici religiosi è stato quello d'una misura che evitasse l'eccedenza trionfale e l'orgoglio del far meglio lungo una sottintesa, ma anche esplicita talora, ansietà di affermazione perentoria. Ciò non toglie che il progresso via via condotto di corpi aggiunti ai precedenti e di interni miglioramenti e di più animate pale sulla superficie indicata dagli altari abbia consegnata ai contemporanei e alla posterità prossima o lontana la solennità di monumenti forniti e doviziosi. È questo l'esempio di San Paolo che, consacrato come fabbrica rinnovata nell'anno 1603, assistette a un sontuoso ampliamento con l'elevazione di due navate laterali condotta alcuni decenni più tardi: precisamente dal 1626. D'altra parte premeva sulla presenza e sul governo dei padri Teatini la consapevolezza d'essere guardati e in una certa assiduità giudicati dai Gesuiti, che in città avevano il loro massimo riferimento nella chiesa del Gesù Nuovo.

Coll'innalzamento delle due navate secondarie, prese corpo ed evidenza fra le altre la cappella di San Gaetano, aperta nel filare di destra, ove nel 1655 fu profuso il colore attraverso cinque pale d'altare, una delle quali, quella centrale, mostra il Santo vicentino che presenta alla considerazione celeste un proprio adepto genuflesso: probabilmente il nobile Giovanni Villano, della aristocrazia del Seggio di Montagna, adiacente alla chiesa, il quale, sin dal 1625, aveva deposto il marchesato della Polla, entrando con slancio purissimo nella religione teatina, che servì per assai breve stagione, sopraffatto dal male. È singolare l'accenno al pronao del tempio romano che nello spazio di risulta è raffigurato sulla tela, come connotato saliente della chiesa (2). Anche nella *Visione di Sant'Andrea Avellino* è possibile cogliere, dipintovi con maggiore evidenza, il prospetto del tempio romano: nell'antisagrestia è oggi la tela esposta all'osservazione. E tutto questo prima che lo sciagurato terremoto del 1688, in una notte di primo giugno, abbattesse il pronao che dopo di allora sarà ricomposto, come estremo simbolo della sua decorsa esistenza, da quattro colonne sulle otto d'origine.

(2) Sul dipinto mi sono già altrove soffermato: V. Bracco, *Ritorno alla pala Villano,* in "Archivio Storico per le Province Napoletane", 1997, pp. 73-81.

Lo si vede: è ricorrente il richiamo alla coesistenza del monumento antico lungo la cronaca di San Paolo. Né il volume che ci sta dinanzi nega l'eco immediata di quella rovina attraverso la pagina di diario che sotto il 5 di giugno accora il lettore: "La cascata dell'atrio della chiesa ... è stata di sommo cordoglio a' napoletani, d'esser privi d'una simile antichità, ch'era una delle cospicue della città ... Quando si vidde caduto l'atrio d'avanti della chiesa con quattro colonne, si vidde in quella indicibile ruina delli gran pezzi di marmo, che impedivano dett'atrio, che impedì la pubblica strada" (3).

Non si vuole precorrere né tantomeno sopraffare la curiosità del lettore. L'accostamento diretto al libro renderà ragione, soprattutto nella minuzia delle note, dei confronti di carattere di tecnica e di stile che l'osservazione delle parti ha suggerito alla competenza dell'autore. L'avere segnalato l'eccellenza dell'opera rende pago e soddisfatto colui che ha steso queste osservazioni, che son sembrate intonate all'effettiva concretezza dell'impresa.

VITTORIO BRACCO

(3) A pagina 211.

GIUSEPPE CARIDI, *Ai margini della città. Dall'egemonia reggina e feudale ai comuni di Gallico e Sambatello (XV – inizi XIX sec.)*, Falzea, Reggio Calabria 2010, pp. 261.

Nel 1927, Benito Mussolini, con un atto d'imperio, soppresse vari comuni dell'*hinterland* reggino dando vita alla «grande Reggio». L'operazione mostrò ben presto i suoi limiti e per le piccole comunità coinvolte fu un fallimento. Esse, infatti, subirono danni irreversibili all'economia e furono sottoposte a un forte processo di omologazione, i cui effetti più deleteri furono la frantumazione dei precedenti equilibri sociali e la perdita dell'identità culturale.

Questa realtà periferica, finora poco esplorata dalla storiografia, diventa protagonista nel volume *Ai margini della città* di Giuseppe Caridi, che ricostruisce, come annuncia il sottotitolo, il passato di Gallico e Sambatello dal XV agli inizi del XIX secolo, cogliendone i mutamenti sociali e amministrativi di «lunga durata». Al centro del suo lavoro, l'Autore pone non solo l'agire dei grandi personaggi e dei potenti (come i Sanseverino, Ruffo, De Cardona e Carafa), ma anche e soprattutto le esperienze di uomini e donne, che, per dirla con Sergio Anselmi, appartengono a una umanità marginale e sono l'emblema del dramma quotidiano della popolazione meridionale (1).

(1) S. ANSELMI, *Mercanti, corsari, disperati e streghe*, il Mulino, Bologna 2000, p. 7.

Il libro, frutto del rigoroso impegno di ricerca archivistica e bibliografica che ha sempre caratterizzato la produzione dell'Autore, si compone di cinque capitoli e un'appendice documentaria ed è preceduto da una premessa, in cui sono esposte le motivazioni dello studio, ossia il tentativo di sottrarre all'oblio le «componenti fondamentali di una civiltà in estinzione, sopravvissute solo in parte nel ricordo dei più anziani e di tramandarne memoria alle generazioni future» (p. 12).

Il primo capitolo, dedicato al Medioevo, affronta il problema delle origini di entrambi i centri, allora compresi nel territorio inizialmente indicato col nome di *Ultra Partes Mesae* e poi di Motta Rossa. Nella zona, come è riportato dalle cronache locali, a metà X secolo, si insediarono i Saraceni costruendovi una fortezza, utilizzata da base operativa per le incursioni militari nell'entroterra calabrese. Nel periodo successivo, il sito, per la favorevole posizione geografica e le importanti risorse produttive, fu nelle mire espansionistiche delle maggiori famiglie feudali e, nel 1418, fu acquistato da Carlo Ruffo, conte di Sinopoli. Questi fu investito di ampi poteri ed ebbe l'opportunità, attraverso la concessione del *mero e misto imperio*, di amministrare la giustizia sui propri vassalli. Da qui una serie di contrasti con Reggio e l'aristocrazia cittadina, la quale, impegnata a rafforzare il proprio ruolo economico, osteggiò il potere feudale. Il conflitto politico-istituzionale, comune ad altre aree del Mezzogiorno, aumentò progressivamente nel corso degli anni, durante i quali la popolazione di Motta Rossa risvegliò il suo «spirito guerriero» e, confermando la volontà di essere indipendente dal capoluogo, firmò la sua rovina. Il re Ferrante d'Aragona, infatti, l'11 maggio 1465, premiò la fedeltà dei reggini con numerosi privilegi e diede il *placet* alla richiesta di distruzione di Motta Rossa e alla deportazione a Reggio delle sue famiglie.

Accanto alle vicende di natura politica e militare, lo studio, nel secondo capitolo, dedica un'attenzione quasi esclusiva alla demografia, sottolineando la nascita del casale Sambatello, a metà Cinquecento, nella stessa area dell'antico centro abitato medievale e determinata dalla felice stagione economica vissuta dalla Calabria in quel secolo. La composizione sociale della nuova comunità, che nel 1558 fu capace di resistere a una scorreria turchesca, era piuttosto semplice e formata prevalentemente da contadini indigenti. Successivamente, tale struttura «sotto la persistente spinta demografica, divenne più complessa, allorché vi si insediarono elementi di altri ceti, come artigiani, mercanti, uomini di legge ed esponenti delle stesse famiglie proprietarie della città» (pp. 51-52). Questi abitanti, come gli antenati, rivendicarono l'autonomia da Reggio e, nel 1585, trovarono il coraggio di segnalare al vicerè di Napoli che per «li tanti travagli et angarie che hanno havuto et ogni dì hanno da la città di Riggio li anni passati forno forzati di dimandare la divisione di detta città». A fine Cinquecento, dai dati della visita pastorale dell'arcivescovo reggino Annibale d'Afflitto, risulta che era di 432 fuochi (famiglie) e 1.930 anime la popolazione di Sambatello e dei suoi casali di S. Giovanni, Diminniti, S. Domenica e S. Biagio. Questi ultimi due centri avrebbero poi costituito l'agglomerato di Gallico.

L'aspirazione all'autonomia dei casali reggini, che patirono la grave crisi economica verificatasi nel Regno di Napoli nel Seicento, si realizzò tuttavia nel 1638 quando, si legge nel terzo capitolo, la corte madrilena di Filippo IV, per sostenere gli eserciti impegnati nella guerra dei 30 anni, ordinò la vendita di alcune terre demaniali. Sambatello, nonostante l'opposizione dell'università di Reggio, fu acquistata da Vincenzo Carafa, duca di Bruzzano, per 52 mila ducati. Al signore feudale fu assegnato il diritto «di esercitare nella baronia il mero e misto imperio, il banco di giustizia, con giurisdizione sulle prime e seconde cause civili, criminali e miste, gestite attraverso il governatore e l'ufficio della mastrodattia, che si soleva annualmente assegnare in affitto al maggiore offerente. Al barone competeva anche la facoltà di commutare le pene corporali e detentive in pecuniarie, il diritto di nominare il governatore, che fungeva anche da capitano, di designare giudici, assessori, erari e altri ufficiali preposti all'amministrazione del feudo» (pp. 111-112).

Il dominio dei Carafa, una delle più potenti casate meridionali di antico regime, durò sino alla fine del sistema feudale, attraversando fasi alterne di decadenza e ascesa economica, illustrate nel quarto capitolo nel quale l'Autore, grazie alla consultazione della superstite documentazione civile e religiosa, penetra nel microcosmo della baronia di Sambatello. Vengono così ricostruiti i ruoli, i mestieri, le proprietà, gli investimenti e tanti altri particolari delle condizioni di vita della popolazione locale, che prevedevano, ad esempio, nel secolo XVIII un periodo di apprendistato per tutti coloro che volevano diventare mastri nelle diverse attività artigianali, come il sarto, il setaiolo e il calzolaio.

L'ultimo capitolo segue le dinamiche che portarono alla grave crisi economica della seconda metà del Settecento, prestando particolare attenzione al terremoto del 1783, il quale rappresentò una irripetibile occasione per cancellare i privilegi degli ecclesiastici e dare avvio, come suggerivano gli illuministi napoletani, ad una redistribuzione fondiaria. Questa fu predisposta mediante l'istituzione della Cassa Sacra, ente fondato subito dopo il sisma da Ferdinando IV di Borbone con il compito di procedere alla confisca e alla successiva vendita e censuazione delle terre della Chiesa. Operazione, quest'ultima, che favorì però gli interessi della borghesia agraria, il cui potere aumentò nel .decennio napoleonico, con l'abolizione della feudalità. Fu proprio in questo periodo, nel 1807, che Gallico e Sambatello furono dichiarati comuni autonomi e riuscirono a conservare l'autonomia amministrativa per 120 anni.

Il lavoro di Caridi, infine, è anche un monito per le classi dirigenti contemporanee poiché induce a riflettere sulla condizione odierna delle periferie urbane e di quest'area dello Stretto, la quale, ferita nel paesaggio dall'abusivismo edilizio e da errate scelte politiche, appare come un «paradiso perduto» (2). Reggio, divenuta «grande» nel 1927 per avere assorbito

(2) Z. BAUMAN, *Wasted lives. Modernity anf its outcasts*, Cambridge, Polity Press, 2004.

i comuni contermini, dimostrerà di essere tale «anche sotto il profilo qualitativo – sottolinea infatti l'Autore – solo se, sfruttando pure l'opportunità di essere annoverata tra le città metropolitane, riuscirà a promuovere uno sviluppo armonico urbanistico e socio-economico di tutte le sue componenti territoriali» (p. 16).

ANTONELLO SAVAGLIO

SALVATORE RUSSO, *Saverio Landolina. La cultura dell'antico*, Lombardi editori, Siracusa 2007.

Questo libro, che si inserisce nell'ambito della storiografia su Siracusa in età moderna, contribuisce a fare nuova luce sul ruolo di grande rilievo culturale svolto da Francesco Saverio Landolina Nava (1743-1813) nel territorio aretuseo tra Settecento e Ottocento. Lo studio del ricco epistolario del nobile siracusano e di numerose altre fonti documentarie, in gran parte inedite, ha consentito all'autore di contestualizzare, mediante la ricostruzione delle tappe principali della sua vita, la poliedrica figura di Landolina quale protagonista dell'incontro tra la cultura illuministica europea e la tradizione antiquaria siciliana.

Sul finire del Settecento, in un periodo nel quale la città, un tempo capitale della Camera reginale, iniziava gradualmente a perseguire il recupero delle testimonianze della sua antica grandezza e il riconoscimento dei suoi originari privilegi, Saverio Landolina fu tra i principali promotori del progresso economico e culturale di Siracusa contribuendo, in particolare, a livello locale ma non soltanto, allo sviluppo dell'archeologia moderna.

Profondo conoscitore del territorio aretuseo e delle sue risorse, il nobile siracusano, insieme a Francesco di Paola Avolio e a Tommaso Gargallo, fu tra coloro i quali da tempo sollecitavano l'attuazione di riforme della realtà locale da parte del governo borbonico. Come lo zio Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari, anche Saverio Landolina era appassionato di archeologia e di storia locale e, pur non esprimendosi mai nella stesura di importanti lavori letterari – come ricordava Domenico Scinà – bensì nella ricerca minuta di problemi particolari, ebbe la rara prerogativa di riuscire a collegare strettamente i suoi interessi culturali alle sue tante attività civiche e politiche.

La sua nota appartenenza alla massoneria (era venerabile della loggia di Siracusa) e la sua partecipazione alla vita pubblica cittadina, che gli consentì di maturare una conoscenza diretta della realtà locale e dei suoi principali problemi, lo resero interlocutore ideale e privilegiato dei numerosi visitatori stranieri che si recarono a Siracusa tra la fine del Settecento e i primi anni del secolo successivo. Noti sono, in particolare, i rapporti instaurati negli anni Ottanta del Settecento con Frederik Münter e Johann Heinrich Bartels, legami che, soprattutto nel caso di Münter, sono stati opportunamente messi in relazione alla riorganizzazione della massoneria siciliana, oggetto principale del viaggio compiuto dal futuro vescovo luterano in Sicilia.

Come ricorda Salvatore Russo, al quale si deve la loro «riscoperta», è soprattutto dai manoscritti conservati presso la Biblioteca Alagoniana di Siracusa che emerge una nuova interpretazione delle finalità che Landolina si proponeva nell'intessere tali rapporti. Un esempio è rappresentato dal promemoria che il nobile siracusano redasse alla fine degli anni Ottanta per descrivere al pittore francese Jean Houel le caratteristiche economiche del territorio di Siracusa, la ricchezza delle sue colture e la modernità di alcune iniziative locali. Centrale era, in questo ambito, la proposta di Saverio Landolina, che era anche Cavaliere di Malta, affinché la città di Siracusa ottenesse dal governo borbonico il privilegio del porto franco che, a suo avviso, avrebbe costituito uno strumento indispensabile per l'avvio dei commerci con l'estero e per un sostanziale miglioramento dell'economia del luogo.

Nei primi anni Novanta del Settecento Landolina partecipò attivamente all'amministrazione della città ricoprendo la carica di viceportulano e di proconservatore di Siracusa. Da questa esperienza gli derivò un'accusa di contrabbando granario per avere eluso le leggi in materia di «estrazione» che lo costrinse a stabilirsi per alcuni mesi a Palermo, allo scopo di chiarire la situazione ed ottenere il suo reingresso nella vita pubblica della sua città. Dopo la conclusione di questa lunga causa giudiziaria nel 1797, egli fu, in effetti, reintegrato a pieno titolo nella vita politica e culturale siracusana, e siciliana in generale. Nell'estate del 1803, infatti, ottenne la carica di Custode delle antichità del Val Demone e del Val di Noto, che in precedenza era stata conferita prima allo zio Ignazio e poi al cugino Francesco Paternò Castello.

Autentica era, inoltre, la sua attenzione verso le peculiarità della vegetazione siracusana e verso le produzioni agricole della sua terra. Grazie agli studi avviati negli anni Ottanta e sulla scorta della descrizione di Plinio il Vecchio, Landolina riuscì a riprodurre i primi fogli papiracei dalle piante che crescevano lungo il fiume Ciane e, oltre alla fama, riuscì a ottenere un decreto regio per la salvaguardia della coltivazione del papiro in quell'area fluviale. Accanto alla riscoperta del papiro di Siracusa, Landolina si impegnò nella valorizzazione di un vino locale di origini antiche: nel 1802 scrisse, infatti, un breve trattato di viticoltura ed enologia nel quale, richiamandosi «all'autorità delli Greci scrittori» (da Esiodo a Omero) e osservando la continuità degli stessi particolari vitigni nonché delle stesse tecniche di produzione ancora in uso alla fine del Settecento, dimostrava che il pregiato Moscato siracusano altro non era che l'antico vino Pollio, prodotto da una vite che il mitico re Pollio aveva portato a Siracusa dalla Tracia e molto famoso nell'antichità.

È tuttavia senza dubbio per il suo grande impegno in campo archeologico che Saverio Landolina merita di essere ricordato ancora oggi, per le sue ricerche nei tanti e splendidi siti di cui era costellato il territorio di Siracusa e che, come risulta spesso dai diari degli stessi viaggiatori stranieri che visitarono la città in quegli anni, versavano in uno stato di pressoché totale abbandono. Con i suoi scavi, in particolare quelli condotti nelle

rovine del teatro greco dopo aver ottenuto la nomina a Regio Custode, Landolina non soltanto portò alla luce reperti di valore incommensurabile ma contribuì anche alla nascita di un nuovo approccio culturale e di nuovi contributi metodologici all'archeologia moderna.

L'importanza dei ritrovamenti di Landolina, tra cui nel 1804 la famosa *Venere Anadiomene*, nota anche come *Venere Landolina*, fu riconosciuta in tutta la Sicilia, in Italia e all'estero. La sua attività in questo campo, tuttavia, più che ad ottenere fama e riconoscimenti, tendeva soprattutto a creare una nuova attenzione e a dedicare una particolare cura verso i monumenti e i siti archeologici locali, mirando a realizzare nel Val Demone e nel Val di Noto una fitta rete di vice-custodi e di «antiquari» che vigilassero su di essi ed eventualmente si facessero promotori di necessari provvedimenti di tutela, secondo quella legislazione più volte emanata con prammatiche e ordinanze dallo stesso governo borbonico.

Ad un altro livello, nell'ambito della prassi diffusa presso gli esponenti più colti e illuminati della Sicilia dell'epoca, la sua collezione privata di reperti archeologici e di piccoli e grandi tesori dell'antichità classica contribuì a coltivare nei contemporanei l'amore verso quella che già allora rappresentava una delle principali ricchezze dell'isola, costituendo un prototipo ideale del museo moderno. Proprio il parco di villa Landolina, forse non a caso, ospita oggi la sede del Museo archeologico regionale di Siracusa, intitolato a Paolo Orsi, il grande archeologo che ne fu il direttore dal 1895 al 1934 e che, come il nobile siracusano un secolo prima, con le sue ricerche, i suoi scavi e le sue scoperte mise in luce e valorizzò le straordinarie ricchezze archeologiche della Sicilia e, in particolare, dell'area di Siracusa.

DILETTA D'ANDREA

INDICE

Pag.

MARCO DI BRANCO, Due notizie concernenti l'Italia meridionale del *Kitāb al-'uyūn wa 'l-ḥadā'iq fī aḫbār al-ḥaqā'iq (Libro delle fonti e dei giardini riguardo la storia dei fatti veridici)* 5

ROSANNA LOMBOGLIA, Tessere documentali per le origini dell'Ammiraglio Ruggero di Lauria 15

GIUSEPPE RUSSO, Un documento del XIV secolo per la storia del monachesimo cistercense in Calabria 55

AMEDEO TORALDO, Tra storia della Giustizia e storia della Chiesa: la causa *Cathacensis ecclesiae* davanti alla Rota romana 69

IVANA DONATO, Il consumo d'arte a Cosenza tra XVII e XVIII secolo 107

SAVERIO NAPOLITANO, *Ordo feudalis, ordo civitatis*. Il contenzioso settecentesco tra l'Università di Mormanno e il Vescovo di Cassano allo Jonio 133

Recensioni

FENIELLO A., *Sotto il segno del leone. Storia dell'Italia musulmana.* (M. Di Branco) 177

PETERS-CUSTOT A., *Les Grecs de l'Italie méridionale post-byzantine. Une acculturation en douceur.* (F. Panarelli) . 178

Sulla chiesa di San Paolo Maggiore a Napoli. (V. Bracco) . . 184

CARIDI G., *Ai margini della città. Dall'egemonia reggina e feudale ai comuni di Gallico e Sambatello (XV - inizi XIX sec.).* (A. Savaglio) 186

RUSSO S., *Saverio Landolina. La cultura dell'antico.* (D. D'Andrea) 189

Finito di stampare nel dicembre 2011
dalla Tipografia della Pace
00186 Roma – Via degli Acquasparta, 25

12 OTT. 2011

COLLEZIONE DI STUDI MERIDIONALI

Fondata da Umberto Zanotti-Bianco

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (ANIMI)

EDITORI LATERZA

SALVEMINI G.: *Carteggio 1912-1914* (a cura di E. Tagliacozzo), 1984.
CINGARI G., GALASSO G., ROSSI-DORIA M., SACCO L., JANNAZZO A., ZANOTTI-BIANCO U.: *Giustino Fortunato*, 1984.
SALVEMINI G.: *Carteggio 1914-1920* (a cura di E. Tagliacozzo), 1984.
CARDINI A.: *Antonio De Viti De Marco. La democrazia incompiuta 1858-1943*, 1985.
FRANCHETTI L.: *Condizioni Economiche e amministrative delle provincie napoletane. Appunti di viaggio - Diario del viaggio* (a cura di A. Jannazzo), 1985.
ISNARDI G.: *La scuola, la Calabria, il Mezzogiorno* (a cura di M. Isnardi Parente), 1985.
SALVEMINI G.: *Carteggio 1921-1926* (a cura di E. Tagliacozzo), 1985.
BARBAGALLO F., BARONE G., COLOMBO A., D'AURIA E., FORTE F., LACAITA C.G., MONTELEONE R., MONTICONE A., ROSSI-DORIA M., SERRA E., SOMOGYI G., VENERUSO D.: *Francesco Saverio Nitti. Meridionalismo e europeismo* (Atti del Convegno, 1984), 1985.
AMENDOLA G.: *Carteggio 1897-1909* (a cura di E. D'Auria), 1986.
JANNAZZO A.: *Sonnino meridionalista*, 1986.
DORSO G.: *L'occasione storica* (a cura di C. Muscetta), 1986.
DORSO G.: *Dittatura, classe politica e classe dirigente* (a cura di C. Muscetta), 1986.
ZANOTTI-BIANCO U.: *Carteggio 1906-1918* (a cura di V. Carinci), 1987.
AMENDOLA G.: *Carteggio 1910-1912* (a cura di E D'Auria), 1987.
NITTI F.S.: *Il Mezzogiorno in una democrazia industriale. Antologia degli scritti meridionalistici* (a cura di F. Barbagallo), 1987.
SALVEMINI G.: *Carteggio 1894-1902* (a cura di S. Bucchi), 1988.
COMPAGNA F.: *Il meridionalismo liberale. Antologia degli scritti* (a cura di G. Ciranna e E. Mazzetti), 1988.
CHECCO A., D'ANTONE L., MERCURIO F., PIZZINI V.: *Il Tavoliere di Puglia. Bonifica e trasformazione tra XIX e XX sec.* (a cura di P. Bevilacqua), 1988.
ZANOTTI-BIANCO U.: *Carteggio 1919-1928* (a cura di V. Carinci e A. Jannazzo), 1989.
SALVEMINI G.: *Socialismo, riformismo, democrazia* (a cura di E. Tagliacozzo e S. Bucchi), 1990.
La Questione Meridionale ne «Il Mondo» di M. Pannunzio (a cura di F. Erbani), 1990.
ROSSI-DORIA M.: *Gli uomini e la storia - Ricordi di contemporanei* (a cura di P. Bevilacqua), 1990.
RUINI M.: *Le opere pubbliche in Calabria, 1906-1913* (a cura di G. Cingari), 1991.
LA MALFA U.: *Il Mezzogiorno nell'Occidente. Antologia degli scritti e dei discorsi* (a cura di G. Ciranna), 1991.
SALVEMINI G.: *Antologia di scritti storici* (a cura di E. Tagliacozzo e S. Bucchi), 1992.

BIBLIOPOLIS

COLAJANNI N.: *La condizione meridionale. Scritti e discorsi* (a cura di A.M. Cittadini Ciprì), 1994.
FRANCHETTI L.: *Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876* (a cura di A. Jannazzo), 1995.
SALVO C.: *Giurati, feudatari, mercanti. L'élite urbana a Messina tra Medioevo ed età moderna*, 1995.

(segue in 4ª di copertina)

Pietro Gobetti e gli intellettuali del Sud (Atti del seminario, 1993), 1995.
FORTUNATO G.: *Prose autobiografiche* (a cura di M. Tondo), 1996.
SALVEMINI G. - TASCA A.: *Il dovere di testimoniare. Carteggio* (a cura di E. Signori), 1996.
Radici storiche ed esperienza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Atti del Convegno, 1994), 1996.

LACAITA

GIORDANO R.: *La formazione dell'Europa comunitaria. Lettere a Jean Monnet 1955-1959* (a cura di F. Attal), 1997.
SALVEMINI G.: *Carteggio 1903-1906* (a cura di S. Bucchi), 1997.
CAIZZI B.: *Meridionalismo critico. Scritti sulla questione meridionale 1945-1973* (a cura di C.G. Lacaita), 1998.
CUOCO V.: *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli* (a cura di A. De Francesco), 1998.
AMENDOLA G.: *Carteggio 1913-1918* (a cura di E. D'Auria), 1999.
Tommaso Fiore e i suoi corrispondenti (1910-1931) (a cura di C. Nassisi, con prefazione di P. Grossi), 1999.
RAIMONDO C.: *La risorsa che non c'è più. Il lago del Fucino dal XVI al XIX secolo*, 2000.
CAFIERO S.: *Storia dell'intervento straordinario del Mezzogiorno (1950-1993)*, 2000.
Per una storia dell'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (1910-2000). I Presidenti, 2000.
SALVEMINI G.: *Carteggio 1907-1909* (a cura di S. Bucchi), 2001.
CARANO DONVITO G.: *Mezzogiorno incompiuto. Scritti di economia, finanza e storia* (a cura di M. Paradiso), 2003.
DE SAMUELE CAGNAZZI L.: *Elementi di economia politica* (a cura di E. Parise), 2003.
SALVEMINI G.: *Carteggio 1910* (a cura di S. Bucchi), 2003.
Francesco Compagna meridionalista europeo (a cura di G. Pescosolido), 2003.
AMENDOLA G.: *Carteggio 1919-1922* (a cura di E. d'Auria), 2003.
SYLOS LABINI P.: *Scritti sul Mezzogiorno (1954-2001)* (a cura di G. Arena), 2003.
SALVEMINI G.: *Carteggio 1911* (a cura di S. Bucchi), 2004.
Economia e società nel Mezzogiorno nell'ultimo quarantennio. Un bilancio nel ricordo di Umberto Zanotti Bianco, 2005.
MACCANICO A.: *Sud e Nord: democratici eminenti*, 2005.
GALASSO G.: *Il Mezzogiorno da «questione» a «problema aperto»*, 2005.
DE AUGUSTINIS M.: *Istituzioni di economia sociale* (a cura di R. Patalano), 2006.
AMENDOLA G.: *Carteggio 1923-1924* (a cura di E. d'Auria), 2006.
SALVEMINI G. - TOSCANINI W.: *Carteggio 1943-1948* (a cura di M. Affinito), 2007.
CECCARELLI A.: *Notai, togati e notabili di provincia. I percorsi sociali, economici e politici di una famiglia genovese nel Regno di Napoli (secc. XV-XVII)*, 2007.
Il canto del cigno del liberoscambismo: la Lega antiprotezionista e il suo primo convegno nazionale. Atti a cura di L. Tedesco, 2008.
Gaetano Salvemini (1873-1957). Ancora un riferimento. Atti del convegno di studi tenutosi a Roma l'11 e il 12 dicembre 2007 in collaborazione con la Fondazione "Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini" (a cura di G. Pescosolido), 2010.
ZANOTTI BIANCO U.: *La mia Roma. Diario 1943-1944* (a cura di C. Cassani), 2011.

RUBBETTINO

MISIANI S.: *Manlio Rossi-Doria. Un riformatore del Novecento*, 2010.
Cento anni di attività dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia e la questione meridionale oggi (a cura di G. Pescosolido), 2011.